Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2473

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

19/03/2018 - 13:27

Indice

1. DDL S. 2473 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 2473 . . . 5
1.2.2. Testo approvato 2473 (Bozza provvisoria) . . . 16
1.3. Trattazione in Commissione . . . 24
1.3.1. Sedute . . . 25
1.3.2. Resoconti sommari . . . 28
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 29
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 329 (pom.) del 14/09/2016 . . . 30
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 332 (pom.) del 27/09/2016 . . . 33
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 107 (pom.) del 28/09/2016 . . . 39
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 335 (pom.) del 05/10/2016 . . . 40
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 342 (pom.) del 27/10/2016 . . . 46
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 343 (pom.) del 02/11/2016 . . . 49
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 348 (pom.) del 10/11/2016 . . . 58
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 352 (pom.) del 22/11/2016 . . . 70
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 357 (pom.) dell'11/01/2017 . . . 78
1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 359 (pom.) del 17/01/2017 . . . 113
1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 363 (pom.) del 24/01/2017 . . . 116
1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 364 (pom.) del 25/01/2017 . . . 129
1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 365 (pom.) del 31/01/2017 . . . 137
1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 366 (pom.) del 01/02/2017 . . . 146
1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 368 (pom.) dell'08/02/2017 . . . 156
1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375 (pom.) del 28/03/2017 . . . 250
1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 378 (pom.) dell'11/04/2017 . . . 258
1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 379 (pom.) del 12/04/2017 . . . 275
1.4. Trattazione in consultiva . . . 280
1.4.1. Sedute . . . 281
1.4.2. Resoconti sommari . . . 283
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 284
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 172 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/11/2016 . . . 285

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 177 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/01/2017 289
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 190 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2017 292
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 294
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 685 (ant.) del 01/02/2017 295
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 686 (pom.) del 01/02/2017 299
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 688 (pom.) del 07/02/2017 308
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 728 (pom.) del 12/04/2017 318

1. DDL S. 2473 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2473
XVII Legislatura

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
Titolo breve: *Elezione consiglieri ordini forensi*

Iter
12 aprile 2017: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

S.2473	**approvato**
C 4439	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 113/17 del 12 luglio 2017, GU n. 168 del 20 luglio 2017.

Iniziativa Parlamentare
Ciro Falanga (AL-A)
Cofirmatari
Maurizio Buccarella (M5S) (aggiunge firma in data 13 luglio 2016)
Giacomo Caliendo (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 13 luglio 2016)
Salvatore Tito Di Maggio (CoR) (aggiunge firma in data 13 luglio 2016)
Giuseppe Lumia (PD) (aggiunge firma in data 13 luglio 2016)
Carlo Giovanardi (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, F-E, MPL)) (aggiunge firma in data 13 luglio 2016)
Maria Mussini (Misto) (aggiunge firma in data 20 luglio 2016)
Erika Stefani (LN-Aut) (aggiunge firma in data 20 luglio 2016)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **12 luglio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 658 del 12 luglio 2016.
Classificazione TESEO
CONSIGLI DI ORDINI PROFESSIONALI , AVVOCATI E PROCURATORI , ELEZIONI
Articoli
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Art.17), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.17), ABROGAZIONE DI NORME (Art.18)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Ciro Falanga** (AL-A) (dato conto della nomina il 14 settembre 2016)
.
Relatore di maggioranza Sen. **Ciro Falanga** (ALA-SCCLP) nominato nella seduta pom. n. 368 dell'8

febbraio 2017 (proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 14 luglio 2016.
Annuncio nella seduta pom. n. 661 del 14 luglio 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)
Nuovamente assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede deliberante** il 6 aprile 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 804 del 6 aprile 2017.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2473

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2473

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FALANGA** , **BUCCARELLA** , **CALIENDO** , **DI MAGGIO** , **LUMIA** , **GIOVANARDI** , **MUSSINI** e **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2016

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

Onorevoli Senatori. -- La presente proposta normativa reca disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

La materia è attualmente regolata dall'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 -- recante la «Nuova disciplina della professione forense» -- che stabilisce che i componenti del consiglio dell'ordine circondariale forense siano eletti dagli iscritti con modalità stabilite in apposito regolamento adottato, secondo la regola generale prevista per i regolamenti attuativi della legge forense, dall'articolo 1 della stessa legge.

Con decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 2014, è stato adottato il predetto regolamento, il cui ambito di applicazione, in coerenza con la norma primaria, attiene, in generale, alle modalità di svolgimento delle elezioni del consiglio (determinazione dei seggi, convocazione elettorale, propaganda, presentazione delle candidature e delle liste, funzionamento della commissione elettorale e del seggio, schede elettorali ed espressione del voto, svolgimento delle operazioni di voto, votazione con sistema elettronico, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti) e alla previsione, nei meccanismi attuativi delle predette modalità, del riparto dei consiglieri da eleggere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi in ossequio a quanto previsto all'articolo 51 della Costituzione.

Con le pronunce n. 8332, 8333 e 8334 del 2015, tutte di contenuto analogo, il tribunale amministrativo del Lazio ha annullato il regolamento limitatamente agli articoli 7 e 9, nella parte in cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di canditati da eleggere (ciò che sarebbe in contrasto con il dettato dell'articolo 28, comma 3, della citata legge n. 247 del 2012); b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere; c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere.

Va rilevato che, in pendenza di impugnazione del regolamento, alcuni ordini territoriali hanno proceduto allo svolgimento delle elezioni ed al rinnovo del consiglio, mentre altri non hanno attivato o hanno sospeso le operazioni di voto, continuando ad operare in regime di *prorogatio*.

Si pone la necessità di intervenire con norma primaria al fine di fornire un quadro normativo stabile alla elezione dei consigli degli ordini forensi e per riattivare il processo di rinnovo dei consigli, sospeso dalle impugnazioni, al fine di ottenere un assetto rappresentativo unitario.

La soluzione di un intervento normativo organico consentirebbe di evitare un ulteriore modifica regolamentare di adeguamento alle decisioni del giudice amministrativo che dovessero risultare definitive e permetterebbe di esplicare scelte politiche orientate ad un maggiore espansione della tutela

del pluralismo ed alla contestuale conferma della tutela del genere meno rappresentato in coerenza con il dettato costituzionale, che non consente di prefigurare un risultato elettorale alterando artificiosamente la composizione della rappresentanza (come oggi sembra prevedere la legge forense).

Dell'intervento normativo qui illustrato si possono così sintetizzare i caratteri essenziali:

riscrittura con norma primaria dell'intero sistema elettorale relativo ai consigli dell'ordine degli avvocati (COA), con copertura delle aree regolate delle disposizioni contenute nel citato regolamento n. 170 del 2014 (si realizza così il duplice obiettivo di regolare immediatamente l'intera materia al fine di far fronte alle criticità aperte dall'impugnazione del regolamento anche in chiave di riavvio del processo elettorale interrotto; di rendere stabile la normativa elettorale altrimenti soggetta comunque a possibili impugnazioni);

eliminazione, nell'ambito di un sistema in cui viene comunque conservato il principio per cui sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, di ogni riferimento alle liste, con conseguenti esclusive candidature individuali degli avvocati;

possibilità di esercitare il diritto di voto esclusivamente attraverso l'indicazione nominativa del candidato (escludendo anche in questa fase ogni riferimento a liste);

al fine di consentire che nel consiglio siano presenti anche candidati espressi da aggregazioni elettorali non maggioritarie, previsione per cui ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore alla metà dei consiglieri da eleggere, arrotondato per eccesso;

in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, previsione che l'elettore possa esprimere il numero massimo di voti se i candidati votati appartengono ai due generi e se a quello meno rappresentato è attribuita almeno la metà del numero massimo di voti esprimibili, con arrotondamento all'unità inferiore;

introduzione di un regime di nullità del voto espresso mediante l'indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, nonché di un regime di nullità del voto espresso in violazione della regola della tutela del genere meno rappresentato;

introduzione di un regime transitorio che prevede, in funzione dell'allineamento della durata dei consigli, l'immediato rinnovo di quelli eletti secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, e le cui elezioni sono state annullate in via definitiva alla data di entrata in vigore della legge, nonché dei consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170.

Quanto ai rapporti con l'articolo 28 della legge n. 247 del 2012, restano affidati alla disciplina di tale disposizione:

a) la composizione del consiglio dell'ordine con l'indicazione del numero dei componenti da eleggere in relazione agli iscritti;

b) la durata in carica del consiglio, la scadenza ed il regime di *prorogatio*;

c) le regole di incompatibilità con la carica di consigliere;

d) le disposizioni relative alla elezione di presidente, segretario e tesoriere del consiglio;

e) le regole per la validità delle riunioni del consiglio;

f) la norma sulla competenza del Consiglio nazionale forense in materia di risultato delle elezioni.

Il provvedimento normativo è strutturato in 20 articoli raccolti in tre capi:

-- Capo I Disposizioni generali (articoli 1 e 2);

-- Capo II Elettorato attivo e passivo e sistema elettorale (articoli 3 e 4);

-- Capo II Modalità di svolgimento delle elezioni (articoli 5-16);

-- Capo III Disposizioni finali e transitorie (articoli 17 e 20).

Gli articoli 1 e 2, che compendiano il Capo I, delineano, rispettivamente, l'oggetto della legge e forniscono talune definizioni utili ad una più snella lettura del testo.

L'articolo 3, che con il 4 compone il Capo II, ripropone il principio della segretezza del voto (comma

1), fissa le regole di elettorato attivo (comma 2) e stabilisce i presupposti per l'eleggibilità, oltre alla regola del limite dei due mandati.

L'articolo 4 stabilisce, a tutela del pluralismo nella rappresentanza, che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore alla metà dei consiglieri da eleggere, nonché (al comma 2) che, attraverso le modalità di espressione del voto viene garantita la tutela del genere meno rappresentato.

L'articolo 5 definisce i compiti del presidente del consiglio in sede di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio (convocazione prevista dall'articolo 27 della citata legge n. 247 del 2012). È stabilito che egli provveda a determinare il numero complessivo di componenti del consiglio nella misura stabilita dall'articolo 28, comma 1, della legge; a determinare il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 (un numero non superiore alla metà dei consiglieri da eleggere, arrotondato all'unità superiore); quindi, a fissare le date di svolgimento delle elezioni, che è previsto si tengano per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, compresi tra il lunedì ed il sabato della medesima settimana, e per un tempo, nell'arco di ciascuna giornata, non inferiore a quattro ore consecutive. È precisato che la fissazione della data di svolgimento delle elezioni deve avvenire con provvedimento da adottarsi di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni stesse, onde consentire, con uniformità sul territorio nazionale, una adeguata preparazione delle candidature e concedere un congruo tempo da destinare alla propaganda elettorale.

Le determinazioni del presidente del consiglio dell'ordine sono soggette a pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ordine e a comunicazione al Consiglio nazionale forense.

L'articolo 6 regola la convocazione elettorale, che avviene da parte del presidente del consiglio dell'ordine (legittimato dalla legge a convocare l'assemblea per le elezioni), il quale, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto e spedisce l'avviso di convocazione a tutti gli aventi diritto al voto con mezzi idonei a comprovare l'avvenuta spedizione (raccomandata, fax, PEC). È altresì prevista l'affissione dell'avviso nei locali del tribunale, compresi gli spazi riservati al consiglio e la pubblicazione sul sito *internet* dell'ordine.

È previsto che l'avviso di convocazione contenga, oltre che il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere, anche l'invito a presentare le candidature individuali almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

In via residuale, per i casi di consigli dell'ordine numerosi (con più di 500 iscritti) che, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni possa essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano del luogo in cui ha sede l'ordine, per almeno due giorni lavorativi in settimane diverse, ferma restando la prevista affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito *internet* dell'ordine.

L'articolo 7 detta regole sulla propaganda elettorale, da non potersi svolgere nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto.

L'articolo 8 regola la presentazione delle candidature, che può avvenire solo individualmente, sino alle ore 12 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

All'articolo 9 è contenuta la disciplina della composizione della commissione elettorale (della quale fanno parte oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati; per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, la commissione è coadiuvata da un numero non inferiore a quattro scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati), delle funzioni attribuite alla commissione (verifica le candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti) e della possibilità che sia strutturata in sottocommissioni nella fase dello spoglio delle schede. È inoltre previsto al comma 1 dell'articolo illustrato che non possono far parte della commissione elettorale il presidente

del consiglio ed il consigliere segretario nel caso in cui risultino candidati. È stato coerentemente modificato il comma 3 con la precisazione che, ove il presidente del consiglio ed il segretario uscenti siano candidati per le nuove elezioni, alla designazione del presidente e del segretario della commissione provvede il consiglio unitamente alla designazione degli altri componenti. È previsto inoltre che il presidente ed il segretario della commissione possano delegare le loro rispettive funzioni ai componenti della stessa commissione.

Al presidente della commissione è affidato lo specifico compito, una volta terminate le operazioni di verifica delle candidature, di numerare le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'articolo 10 regola la predisposizione delle schede elettorali e l'espressione del voto da parte degli iscritti.

Per agevolare l'espressione del voto, è previsto che le schede contengano un numero di righe pari a quello massimo esprimibile determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*.

Specifiche norme sono dettate per la vidimatura delle schede in vista della loro utilizzazione per il voto e per la loro conservazione nel corso delle operazioni.

Le regole sull'espressione del voto sono dettate in conformità ai principi che informano la disciplina: quello a tutela del pluralismo ed il principio sull'equilibrio di genere. Quindi: il voto è espresso esclusivamente attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente; l'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, se i candidati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuita almeno la metà del numero massimo di voti esprimibili, con arrotondamento all'unità inferiore; in ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati di un solo genere un numero di voti superiore alla metà del numero massimo consentito, arrotondato all'unità superiore.

L'articolo 11 disciplina il seggio elettorale, quale luogo in cui si svolgono le operazioni elettorali, comunque posto nei locali del tribunale ove ha sede in consiglio. All'interno del seggio è previsto che devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto, nonché esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori sia l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura, sia l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i componenti. La norma in esame disciplina infine, con norma di dettaglio, l'accesso e la permanenza nel seggio elettorale a garanzia di segretezza e regolarità delle operazioni.

Le operazioni di voto presso il seggio, presieduto dallo stesso presidente della commissione e con il segretario della commissione elettorale medesima che svolge le funzioni di segretario del seggio, sono disciplinate dall'articolo 12, che regola le attribuzioni del presidente (verifica della regolare costituzione del seggio elettorale, dichiarazione di apertura della tornata elettorale, decisione sulle eventuali contestazioni, nomina degli scrutatori tra i presenti, non componenti del consiglio e non candidati), i compiti del segretario, le operazioni di chiusura e riapertura del seggio.

L'articolo 13 prevede e disciplina la particolare opzione circa le modalità di votazione, deliberata dal consiglio dell'ordine, consistente nella votazione con sistema elettronico. Sono previste una serie di cautele per l'accesso e l'utilizzazione del sistema informatico. Alle operazioni di voto presiede in tal caso il referente informatico designato dal consiglio dell'ordine che autorizza questa modalità di votazione.

L'articolo 14 individua criteri di validità e di attribuzione del voto in sede di scrutinio. In particolare è previsto che quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, è nulla e non conteggiata la sola preferenza; quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata è univoca e non corrisponde a quello di altro candidato; allorché un candidato sia indicato con uno dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato.

Sono previste ipotesi di nullità dell'intera scheda allorché essa contenga elementi di estraneità al voto e identificativi dell'elettore.

È quindi prevista la nullità del voto espresso in violazione del limite fissato per i voti esprimibili. La nullità investe i soli voti eccedenti il limite.

È inoltre prevista la nullità del voto in favore di un candidato espresso in difformità dalla regola stabilita all'articolo 10, comma 5, a tutela del genere meno rappresentato, quando i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano la metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero massimo determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*; la nullità è previsto che operi limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Con l'articolo 15 si chiude il complesso di norme sullo svolgimento delle operazioni elettorali sino alla proclamazione degli eletti. Si prevede la verbalizzazione delle operazioni di scrutinio e la possibilità per tutti gli aventi diritto al voto di essere presenti. All'esito della conta dei voti, viene formata, da parte della commissione elettorale, una prima graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

È quindi stabilita la regola che risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

Le operazioni di voto si concludono con la dichiarazione del risultato e la proclamazione degli eletti da parte del presidente del seggio. Di ciò è prevista immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini, con correlativa pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ordine ordine il cui consiglio è rinnovato.

Il Capo III si chiude con una ulteriore disposizione che regola il subentro del primo dei non eletti nel rispetto del mantenimento di equilibrio dei generi e l'ipotesi della rinnovazione delle operazioni elettorali (articolo 16).

Il Capo IV raccoglie le disposizioni concernenti il regime transitorio e la salvezza degli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, mantenendo fermi gli effetti del giudicato (articolo 17); le abrogazioni (articolo 18); la clausola d'invarianza finanziaria (articolo 19) e la specifica entrata in vigore (articolo 20).

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione è disciplinata dall'articolo 28 della stessa e dalla presente legge;

c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera *b)*.

Capo II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo)

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base alle disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura dei consiglieri è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Art. 4.

(Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore alla metà dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, arrotondato all'unità superiore.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

Capo III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5.

(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) determina il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere a norma dell'articolo 4, comma 1;

c) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *internet* istituzionale ha valore di pubblicità-notizia.

Art. 6.

(Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.

2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature individuali degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo

idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *internet* istituzionale dell'ordine.

6. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a 500, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni di cui al comma 4 può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione mediante il sito *internet* dell'ordine.

Art. 7.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8.

(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

2. Le candidature possono essere presentate, a pena di irricevibiltà, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9.

(Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera *d)*.

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al

proprio interno sottocommissioni composte da almeno 4 membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.

7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 10.

(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso esclusivamente attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, se i candidati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuita almeno la metà del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lettera *b)*, con arrotondamento all'unità inferiore. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati di un solo genere un numero di voti superiore alla metà del numero massimo determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, arrotondato all'unità superiore.

Art. 11.

(Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.

9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 13.

(Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di *badge* o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;

f) prevedere il «blocco» della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di «sospensione», disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la «riattivazione» delle procedure di voto recuperando le

informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le *password* di cui alla lettera *b)*;

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle *password* di cui alla lettera *b)*, sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14.

(Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera *a)*.

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10, salvo quanto previsto al comma 1;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*.

4. È nullo il voto in favore di un candidato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano la metà, con arrotondamento all'unità superiore, del numero massimo determinato a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del proprio ordine.

Art. 16.

(Sostituzione degli eletti)

1. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

(Regime transitorio)

1. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 2014, e le cui elezioni sono state annullate in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal citato decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata dei consigli dell'ordine di cui al comma 1 è stabilita in funzione del rinnovo del Consiglio nazionale forense alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge e di tale durata non si tiene conto ai fini del rispetto del limite ai mandati di cui all'articolo 28, comma 5, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

3. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1.2.2. Testo approvato 2473 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2473

Senato della Repubblica

Attesto che la 2ª Commissione permanente (Giustizia), il 12 aprile 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Falanga, Buccarella, Caliendo, Di Maggio, Lumia, Giovanardi, Mussini e Stefani:

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;

c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera *b)*.

Capo II

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo)

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.

2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il

precedente mandato.

4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 4.

(Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al capo III le modalità di espressione del voto.

Capo III

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5.

(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6.

(Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

2. L'avviso di convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni stesse, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.

3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.

4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.

5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *internet* istituzionale dell'ordine.

6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 7.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. È ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8.

(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.

2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibiltà, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9.

(Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.

4. Nella commissione elettorale, salvo il caso di cui al comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.

5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera *d)*.

6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri, ivi compresi anche gli scrutatori.

7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

Art. 10.

(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.

3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente secondo quanto previsto dall'articolo 8.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11.

(Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.

2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.

2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.

3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.

4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;

d) nomina tra i presenti, non componenti del consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.

9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.

10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.

Art. 13.

(Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.

2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;

b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;

d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di *badge* o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;

e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;

f) prevedere il blocco della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le *password* di cui alla lettera *b)*;

h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al

momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;

i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle *password* di cui alla lettera *b)*, sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.

3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14.

(Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera *a)*.

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che

abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del proprio ordine.

Art. 16.

(Sostituzione degli eletti)

1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

(Regime transitorio)

1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato
(articolo 4, comma 1)

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2473
XVII Legislatura

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
Titolo breve: *Elezione consiglieri ordini forensi*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente	
N. 329 (pom.) 14 settembre 2016	
N. 332 (pom.) 27 settembre 2016	(Proposto ciclo di audizioni)
N. 107 (pom.) 28 settembre 2016	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 335 (pom.) 5 ottobre 2016	
N. 342 (pom.) 27 ottobre 2016	
N. 343 (pom.) 2 novembre 2016	
N. 348 (pom.) 10 novembre 2016	Adottato testo base del Relatore. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 22 novembre 2016 alle ore 18:00 Nuovo testo pubblicato in allegato

N. 352 (pom.) 22 novembre 2016	Proroga. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 6 dicembre 2016 alle ore 18:00

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 352 (pom.) 22 novembre 2016	

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 357 (pom.) 11 gennaio 2017	(Emendamenti allegati al resoconto)
N. 359 (pom.) 17 gennaio 2017	
N. 363 (pom.) 24 gennaio 2017	
N. 364 (pom.) 25 gennaio 2017	
N. 365 (pom.) 31 gennaio 2017	
N. 366 (pom.) 1 febbraio 2017	Approvati emendamenti
N. 368 (pom.) 8 febbraio 2017	Proposto di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante dalla Commissione Esito: **concluso l'esame** proposto testo modificato: e coordinamento formale

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 375 (pom.) 28 marzo 2017	Sulla riassegnazione in sede deliberante del ddl

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante

N. 378 (pom.) 11 aprile 2017	Adottato testo base Testo accolto in sede referente. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 12 aprile 2017 alle ore 10:00 Testo accolto della Commissione in sede referente allegato al resoconto
N. 379 (pom.) 12 aprile 2017	Articoli discussi: da 1 a 20. Votazioni: Approvato all'unanimità Approvati emendamenti Effettuato coordinamento. Testo emendamento allegato al resoconto Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 329 (pom.) del 14/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
329ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***
(Esame e rinvio)

Il senatore FALANGA (*AL-A*) ricorda che la materia oggetto del provvedimento in titolo è, allo stato dell'arte, particolarmente urgente; come è noto, l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 19 novembre 2014 n. 170, emanato in attuazione dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina della professione forense, il quale, però, è stato annullato in parte dal giudice amministrativo. Infatti, il Tar del Lazio, con alcune decisioni del 2015, ha annullato il citato regolamento limitatamente agli articoli 7 e 9 nella parte in cui consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere - evidentemente in contrasto con il disposto di cui all'articolo 28, comma 3 della citata legge n. 247 del 2012 - ovvero consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere, e prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere.
Il relatore ricorda inoltre che si è verificata una situazione di grande confusione in quanto, in pendenza di impugnazione del regolamento, alcuni ordini territoriali hanno svolto le elezioni per il rinnovo del consiglio, mentre altri non hanno attivato oppure hanno sospeso le operazioni di voto, continuando ad

operare in regime di *prorogatio*.

In tale contesto, il disegno di legge in esame è volto a stabilire una disciplina generale per l'elezione dei consigli degli ordini forensi, nonché per riattivare il rinnovo dei medesimi consigli, qualora sia stato sospeso per effetto delle impugnazioni, al fine ottenere un assetto rappresentativo unitario. L'intervento normativo, ove approvato dal Parlamento, consentirebbe, peraltro, di evitare un'ulteriore modifica regolamentare di adeguamento alle decisioni del Tar Lazio.

In via generale, il provvedimento in titolo è volto a riscrivere mediante una norma di grado primario il sistema elettorale dei consigli degli ordini degli avvocati nonché ad eliminare ogni riferimento alle liste a favore delle esclusive candidature individuali degli avvocati. È prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto solo mediante l'indicazione nominativa del candidato; si prevede poi che ciascun elettore non possa esprimere un numero di voti superiore alla metà dei consiglieri da eleggere al fine di garantire che nel consiglio siano rappresentate anche le aggregazioni non maggioritarie; nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione si prevede che l'elettore possa esprimere il numero massimo di voti se i candidati votati appartengano ai due generi e se a quello meno rappresentato è attribuita almeno la metà del numero massimo di voti esprimibili; si prevede la nullità del voto espresso mediante l'indicazione di un numero di preferenze superiore a quello consentito, nonché la nullità del voto espresso in violazione della regola del genere minore rappresentato.

Il relatore dà quindi conto nel dettaglio delle singole disposizioni. Dopo aver elencato gli articoli del Capo I contenenti l'oggetto e le definizioni, si sofferma sulle norme del Capo II del disegno di legge in titolo relative, rispettivamente, alla disciplina dell'elettorato attivo e passivo (articolo 3) e alla tutela del genere meno rappresentato, soffermandosi, in particolare sull'articolo 4. Le disposizioni del Capo III (articoli 5-16) riguardano le modalità di svolgimento delle elezioni, come la determinazione dei seggi (articolo 5), la convocazione elettorale (articolo 6), la propaganda elettorale (articolo 7), la presentazione delle candidature individuali (articolo 8), i criteri di costituzione della commissione elettorale (articolo 9), la predisposizione delle schede elettorali e le modalità di espressione del voto (articolo 10), lo svolgimento delle operazioni di voto all'interno dei seggi elettorali (articolo 11), le operazioni di voto in senso stretto (articolo 12), la possibilità di esprimere il voto con sistema elettronico (articolo 13), le modalità di scrutinio delle schede (articolo 14), la proclamazione degli eletti (articolo 15) ed infine la possibilità di sostituzione degli eletti (articolo 16). A tale ultimo riguardo si prevede che in caso di morte, dimissioni, decadenza ovvero di impedimento permanente di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti subentra il più anziano per iscrizione all'albo, e tra coloro che abbia uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età. In tal modo il consiglio provvede all'integrazione e non già ad una nuova elezione del singolo consigliere mancante come era previsto nell'ordinamento precedente.

L'oratore dà quindi conto delle disposizioni finali e transitorie di cui all'articolo 17 che ritiene, peraltro, migliorabile in sede di esame del provvedimento in Commissione.

Interviene quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) che chiede delle delucidazioni in ordine all'attribuzione dei seggi dei rappresentanti dei consigli dell'ordine degli avvocati sulla base del sistema di elezione attuale. Egli suggerisce di ipotizzare un sistema di elezione in cui siano attribuiti i seggi in rapporto al numero dei voti riportati dalle singole liste; in tal modo si potrebbe garantire l'equilibrio dei generi, nonché il rispetto delle minoranze politiche.

Il relatore FALANGA (*AL-A*) eccepisce che il sistema di elezione suggerito testé dal sentore Palma sarebbe molto più complesso dal punto di vista dell'attribuzione dei seggi e della tutela delle minoranze di genere.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori PALMA (*FI-PdL XVII*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) sul sistema

elettorale dei consigli dell'ordini degli avvocati, con particolare riferimento al problema della tutela delle minoranze politiche.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede altresì dei chiarimenti sulle modalità di composizione della Commissione elettorale.

Dopo che il senatore FALANGA (*AL-A*) chiarisce i requisiti dei soggetti che possono costituire la Commissione elettorale, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 332 (pom.) del 27/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016
332ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(456) ***Silvana AMATI ed altri. - Norme in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza***

(799) ***CARDIELLO ed altri. - Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***

(1180) ***GASPARRI. - Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione***

(1210) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Istituzione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata***

(1225) ***Anna FINOCCHIARO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali***

(1366) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale distrettuale per***

l'applicazione di misure di prevenzione

(1431) ***FALANGA ed altri. - Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal procedimento di prevenzione nei confronti dell'attività di impresa***

(1687) ***Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti***

(1690) ***MIRABELLI ed altri. - Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione***

(1957) ***DAVICO. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2060) ***Alessandra BENCINI ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate***

(2089) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente D'ASCOLA, prendendo atto che nessun altro componente della Commissione chiede di illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2134 - assunto come testo base nella seduta del 26 maggio scorso - dichiara chiusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per il contenuto del disegno di legge in titolo che opera sostanzialmente la scelta di superare la normativa prevista dal regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2014, n. 170, che prevedeva l'elezione dei consigli dell'ordine sulla base del voto di lista; il testo in esame infatti prevede delle candidature individuali rispetto alle quali occorre peraltro meglio definire il sistema elettorale. In ogni caso auspica che, a seguito delle audizioni

che si svolgeranno nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza già programmato per domani, possano essere meglio approfonditi gli aspetti problematici del disegno di legge in esame.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sulla previsione di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame, concernente la presentazione di candidature individuali per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi. Ritiene, infatti, che le minoranze politiche possono essere garantite solo mediante la presentazione delle liste.

Dopo una precisazione del presidente D'ASCOLA sul concetto di "minoranze" quale definito dalla recente giurisprudenza amministrativa che, in parte ha dichiarato illegittimo il citato regolamento, interviene il senatore LUMIA (*PD*): esprimendo il Partito Democratico apprezzamento per il disegno di legge in esame, le questioni centrali del provvedimento medesimo riguardano le garanzie delle minoranze politiche e della diversità di genere. Condizione necessaria ma non sufficiente per garantire le minoranze politiche è un sistema elettorale a voto limitato; per altro verso, il sistema delle preferenze è strettamente connesso alla garanzia della riserva di genere. Orbene, la Commissione deve incentrare la propria attenzione su siffatte questioni e, anche alla luce delle audizioni, dovrà individuare la soluzione migliore.

Il relatore FALANGA (*AL-A*) precisa che il disegno di legge in titolo, a propria prima firma, non vieta la possibilità che più candidati si presentino nella competizione elettorale come facenti riferimento a idealità e a un programma comuni, ma esclude piuttosto la possibilità di presentare e far votare un'intera lista di nominativi. Si tratta quindi di una soluzione volta ad eleggere i consigli dell'ordine evitando la presentazione di liste di blocco e privilegiando invece il libero voto dei singoli elettori, unitamente ad un sistema di voto limitato che permetta di votare un numero di consiglieri inferiori a quello effettivo da eleggere, così da assicurare la tutela delle minoranze.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) rileva che, nella scelta del sistema elettorale per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi, bisogna prevedere delle norme di propaganda elettorale coerenti con l'impostazione sopra illustrata dal relatore.

Si apre quindi un breve dibattito sulla definizione del sistema elettorale basato sulle candidature individuali, il voto limitato e la previsione di norme di propaganda elettorale: intervengono il relatore FALANGA (*AL-A*), i senatori LUMIA (*PD*), PAGLIARI (*PD*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) eccepisce poi, più in particolare, che la previsione di cui al comma 5 dell'articolo 10 del disegno di legge in esame, in base alla quale ciascun elettore non può esprimere un numero di voti superiore alla metà dei consiglieri da eleggere, non garantisce correttamente, a suo avviso, la rappresentatività dei consigli dell'ordine e che sarebbe meglio prevedere la possibilità di esprimere un numero di voti pari a 3/4 del numero massimo.

A tale riguardo, il relatore FALANGA (*AL-A*) precisa che la disposizione testé citata - che peraltro può essere senz'altro rivista aumentando il numero delle preferenze che possono essere espresse - deve comunque garantire che nel consiglio siano rappresentate anche le aggregazioni non maggioritarie. Quindi ribadisce la *ratio* e l'importanza del disegno di legge in esame che mira, tra l'altro, a riattivare il rinnovo dei consigli degli ordini forensi che - ricorda - devono rinnovarsi contemporaneamente. Si è invece verificata una situazione tale per cui alcuni consigli non si sono rinnovati operando in regime di *prorogatio*; altri consigli si sono rinnovati sulla base della normativa vigente che, pur essendo stata dichiarata, in parte, illegittima, non è stata in questi casi oggetto di ricorso; altri consigli sono stati infine sospesi per effetto delle impugnazioni.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che la questione testé posta dal senatore Falanga è molto complessa dal punto di vista giuridico, posto che alcuni consigli dell'ordine, la cui elezione è stata annullata, operano illegittimamente come funzionari di fatto. Per quanto riguarda invece i consigli dell'ordine la cui elezione non è stata oggetto di annullamento, occorre valutare la portata *erga omnes* del giudicato amministrativo, cioè a dire se le disposizioni annullate del regolamento del 2014 hanno o meno una portata generale con riferimento all'elezione dei consigli dell'ordine in questione.

Interviene infine ancora il relatore FALANGA (*AL-A*) che ribadisce una volta di più l'urgenza del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(1628) ***Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri; Marilena Fabbri

(1226) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e cognome dei figli***

(1227) ***BUEMI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1229) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli***

(1230) ***Alessandra MUSSOLINI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1245) ***MALAN. - Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli***

(1383) ***Giovanna MANGILI ed altri. - Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*) ritiene di fare un'integrazione delle propria relazione, alla luce del dibattito svolto finora in Commissione e, in particolare con riferimento alle questioni e ai rilievi problematici emersi nel corso dei lavori. Innanzitutto è opportuno fare qualche precisazione sulla previsione di cui al secondo comma del nuovo articolo 143-*quater* del codice civile, in base alla quale in caso di mancato accordo del genitori per l'attribuzione del cognome di entrambi al figlio, si applica il criterio dell'ordine alfabetico. Fermo restando che il principio dell'accordo dei genitori deriva dai principali modelli di legislazione straniera in tale materia (Spagna, Francia, Germania), vale la pena soffermarsi sul criterio dell'ordine alfabetico in caso di mancato accordo dei genitori. A vario titolo sono state manifestate perplessità sul principio dell'automatismo alfabetico. La giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione (cfr. Cass.civ., sez. I, n. 2644/2011) è nel senso di escludere ogni "automaticità" nell'attribuzione del cognome, per cui secondo la Corte, nei casi in cui decide il giudice (articolo 262 del codice civile), questo deve tener conto principalmente dell'interesse del minore.

Volgendo lo sguardo ai modelli stranieri per la disciplina delle ipotesi di mancato accordo dei

genitori, in Spagna l'articolo 49 della legge del 2011 sul Registro civile prevede che, in caso di disaccordo tra genitori o in assenza di indicazione dei cognomi nella richiesta di iscrizione, l'ufficiale del Registro civile è tenuto a richiedere ai genitori, ovvero ai legali rappresentanti del minore, di comunicare l'ordine dei cognomi entro il termine massimo di tre giorni, trascorso inutilmente il quale l'ufficiale del Registro civile decide in merito all'ordine da adottare nel superiore interesse del minore.

In Francia, (dove i genitori possono decidere di dare ai figli il nome del padre, della madre o di entrambi nell'ordine da loro stabilito, analogamente a quanto previsto dal disegno di legge approvato dalla Camera, ma dove é prevista anche la possibilità di assumere *un nom de famille*) in caso di disaccordo, il figlio assume il cognome del genitore nei cui riguardi la filiazione sia stata stabilita per prima, anche con accertamento giudiziale, ed il cognome di entrambi se la filiazione sia stata stabilita simultaneamente. Qualora i genitori portino un doppio cognome, essi possono trasmetterne uno soltanto

Il coniuge il cui nome è stato scelto come nome *de famille* può aggiungere quello dell'altro a titolo di nome *d'usage*, non trascritto sull'atto di nascita.

In Germania i coniugi, possono adottare (al momento del matrimonio o successivamente) un cognome familiare comune da assegnare alla prole. Ove manchi l'accordo sul cognome comune, si applica quanto previsto dall'articolo 1617 del BGB (Codice civile): se i genitori non hanno un nome familiare comune e se la potestà spetta ad entrambi congiuntamente, essi debbono, con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile, designare il cognome che il padre o la madre portano al momento della dichiarazione quale cognome di nascita del figlio. Se entro un mese dalla nascita, i genitori non hanno operato tale scelta, il tribunale della famiglia attribuisce ad uno dei due genitori la facoltà di designare il cognome di nascita del figlio. Il giudice può stabilire un tempo massimo entro il quale il genitore deve operare la scelta. Se tale termine trascorre senza che il genitore abbia operato la scelta, il figlio acquisisce il cognome del genitore cui tale scelta era stata affidata.

A proposito del cognome familiare, si ricorda che il disegno di legge n. 1628, per una precisa scelta fatta dalla Camera dei deputati, non tratta delle questioni del cognome dei coniugi e, pertanto, è difficile ipotizzare nel disegno di legge in esame, una qualsiasi forma di accordo preventivo in ordine al cognome dei figli.

Quanto, al quarto comma del nuovo articolo 143-*quater* del codice civile, in base alla quale il figlio che ha un doppio cognome (cioè sia quello del padre che quello della madre) può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a scelta, la norma è abbastanza chiara nel senso di evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione.

Tuttavia, a fronte delle perplessità che sono state manifestate nel corso del dibattito in Commissione, con riferimento all'ambiguità della formulazione usata "Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta» (che secondo alcuni potrebbe essere letta anche come la facoltà di non trasmetterne nessuno), si potrebbe specificare che al figlio è attribuito solo uno dei due cognomi di ciascun genitore e non entrambi. Per quanto riguarda i problemi che possono derivare dalla mancata scelta del genitore su quale cognome trasmettere al figlio, la soluzione potrebbe essere che il figlio, in caso di mancata scelta, assume il primo dei due cognomi.

La stessa questione relativa alla mancata scelta si pone anche all' articolo 3 comma 1, e potrebbe essere risolta con una specificazione analoga.

Sulla questione del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, l'articolo 2 del disegno di legge n. 1628, che riformula l'articolo 262 del codice civile, detta una diversa disciplina solo se il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente a quello del primo. In questo caso, il cognome del secondo genitore si aggiunge a quello del primo solo con il consenso di questi, oltre che a quello del figlio, se ha già compiuto 14 anni. Se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina del nuovo articolo 143-quater, (articolo 1 del disegno di legge), per il figlio di genitori coniugati.

Anche alla luce della nuova normativa sull'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi (legge n. 219 del 2012 e decreto legislativo attuativo n. 154 del 2013), risulta inopportuna la distinzione contenuta nel disegno di legge 1628 fra un articolo 1, recante "Introduzione dell?articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio " e un articolo 2 recante " Modifica dell?articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio".

La Corte di Cassazione (cfr. Cass. 17 luglio 2007, n. 15953 e Cass. civ, sez.I, n. 15087/2008) ha prevalentemente affermato che occorre assicurare, anche in materia di attribuzione del cognome, il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli nati nel matrimonio, contemperandolo, peraltro, nell'interesse esclusivo del figlio stesso, con la tutela generale del cognome, in quanto elemento identificativo della persona.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati in verità non compie alcuna discriminazione sostanziale fra figli nati dentro o fuori dal matrimonio, ma differenzia di fatto solo la situazione dei figli riconosciuti contemporaneamente o successivamente dai due genitori.

A maggior ragione appare opportuno modificare la differenziazione presente nelle rubriche degli articoli 1 e 2 (oggi relative rispettivamente ai figli nati dentro o fuori dal matrimonio) riferendole piuttosto alle diverse situazioni dei figli riconosciuti contemporaneamente e a quelli riconosciuti successivamente.

Appare opportuno inoltre - in sintonia con quanto previsto dal nuovo articolo 143-*quater* - sostituire l'obbligo con la possibilità che venga aggiunto il cognome del secondo genitore nel caso in cui il riconoscimento da parte di questi avviene successivamente.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 107 (pom.) del 28/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,40

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2473 (ELEZIONE CONSIGLIERI ORDINI FORENSI)

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 335 (pom.) del 05/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016
335ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4-*bis*) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere favorevole.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), in ragione delle osservazioni critiche alla nota di aggiornamento in esame già espresse nella seduta di ieri, preannuncia a nome del proprio Gruppo, un voto contrario alla proposta di parere testé illustrata dal relatore.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) dichiara altresì il voto contrario del Movimento 5 Stelle, richiamando ancora una volta i rilievi critici avanzati da rilevanti esponenti del mondo istituzionale (Banca d'Italia, Corte dei conti) nei confronti del documento in esame.

Quindi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere predisposto dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto, è posto in votazione e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2284) ***Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile***, approvato dalla Camera dei deputati
(148) ***DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato***
(740) ***STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie*** (836) ***D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione*** (1096) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato*** (1184) ***CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.*** (1374) ***DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali*** (2135) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva preliminarmente che la riforma del processo civile nel senso di una maggiore efficienza e celerità dei processi deve essere conforme ai parametri adottati dagli altri paesi europei, al fine di poter incidere significativamente sulla crescita del sistema economico. Quindi si sofferma su alcuni punti critici del disegno di legge di delega predisposto dal Governo per l'efficienza del processo civile, ulteriori rispetto a quelli da lui già evidenziati nella seduta di ieri. In particolare, segnala le incongruenze delle disposizioni di cui al punto 14) della lettera b), del comma 1, dell'articolo 1, che prevede che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate circondariali e delle sezioni specializzate distrettuali siano esercitate "prevalentemente" dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. A suo avviso, infatti, non ha senso sancire la prevalenza di competenza della procura della Repubblica poiché questa stessa esercita le competenze predette in via esclusiva. Si sofferma criticamente altresì sulla disposizione di cui al successivo comma 2, lettera a), numero 1, concernente il processo di cognizione di primo grado che individua uno dei principi e criteri direttivi della delega nel senso di valorizzare il tentativo di conciliazione e la proposta di conciliazione del giudice di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile, prevedendo - a parere dell'oratore in modo irragionevole - che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto immotivato della proposta conciliativa del giudice, possano essere valutati in ogni caso ai fini del giudizio. Rileva, inoltre, la genericità del principio e criterio direttivo della delega che prevede di modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale in ragione della complessità e della rilevanza economico-sociale delle controversie; a tale riguardo egli ritiene che il giudice in funzione monocratica non potrà svolgere un'attività quantitativamente e qualitativamente migliore del giudice in composizione collegiale. Risulta inoltre, di conseguenza, non chiara la distinzione tra la sfera di applicazione del procedimento sommario di cognizione - che secondo il disegno di legge in esame dovrebbe far capo,

salvo limitate eccezioni, al giudice in funzione monocratica - e quella del rito ordinario di cognizione, che dovrebbe essere obbligatorio per i procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. Per quanto riguarda poi il giudizio di appello è altresì generico e non condivisibile nel merito il principio che demanda al Governo il compito di individuare le materie per le quali l'appello è deciso da un giudice monocratico. Esprime osservazioni critiche anche per la previsione delle cause di inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile, e, in particolare, per l'attribuzione, in capo al giudice monocratico, della decisione sull'inammissibilità dell'appello in svariate ipotesi contemplate dalla delega. Per quanto riguarda i principi che informeranno il legislatore delegato per la revisione del giudizio di Cassazione, ritiene discutibile la previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale con "l'intervento non obbligatorio del procuratore generale". Infine critica fortemente i principi e i criteri direttivi che prevedono un consistente aumento delle spese, in capo alla parte soccombente, a favore della controparte. Tale previsione, infatti, rende ancora più difficile l'accesso alla giustizia che, come è noto, è diventato già impossibile per un'ampia fascia di popolazione che non può sostenere i costi rilevanti del contributo unificato. Non si può non rilevare che l'efficienza della giustizia e il conseguente impatto sullo sviluppo economico deriva anche dalla garanzia del diritto di accesso alla medesima nell'ordinamento di un Paese. L'Italia, sotto questo profilo, si sta allineando purtroppo ai Paesi dell'Unione europea, in cui l'accesso alla giustizia è una facoltà delle fasce di popolazione con i redditi più alti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il relatore FALANGA (*AL-A*) sottolinea che, durante il ciclo di audizioni che si è svolto sul disegno di legge in titolo, si è realizzata una convergenza di opinioni su alcuni punti chiave. Innanzitutto è stata confermata la contrarietà per il voto di lista ritenendosi maggiormente condivisibile la scelta a favore della presentazione di candidature individuali, anche espresse nell'ambito di aggregazioni più ampie; in secondo luogo, sono state suggerite ipotesi di voto limitato - a tutela dei diritti delle minoranze - con la possibilità di esprimere un numero di preferenze pari a due terzi o a tre quarti dei consiglieri da eleggere; è stato poi proposto l'inserimento di meccanismi che assicurino l'equilibrio dei generi, con la possibilità che il genere meno rappresentato possa ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti; si è infine suggerita una disposizione transitoria che consenta la candidatura di Presidenti o consiglieri che abbiano svolto, nelle more della normativa previgente, non più di tre o quattro mandati. Tutti questi aspetti potrebbero quindi confluire nell'ambito o di un emendamento a propria firma o di un nuovo testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO comunica alcuni dati relativi a procedimenti elettorali avviati dai Consigli degli ordini circondariali forensi successivamente alle pronunce del giudice amministrativo che hanno dichiarato l'illegittimità degli articoli 7 e 9 del decreto del Ministro della giustizia del 10 novembre 2014, recante "Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei

Consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. A tale proposito sottolinea che 38 Consigli degli ordini circondariali forensi hanno sospeso il procedimento elettorale decidendo quindi di rimanere in carica oltre la scadenza prevista per legge; 101 Consigli degli ordini hanno completato il procedimento elettorale senza contenzioso, mentre gli atti relativi al procedimento elettorale di 20 Consigli sono stati impugnati davanti al Consiglio Nazionale Forense.

Il senatore CUCCA (*PD*) osserva che la maggioranza dei soggetti auditi ha indicato come ipotesi preferibile di voto limitato, quella idonea ad esprimere un numero di preferenze pari a due terzi dei consiglieri da eleggere, mentre ha espresso una netta contrarietà verso il voto di lista, ferma restando la possibilità di candidature individuali oppure presentate nell'ambito di aggregazioni più ampie. A tale riguardo esprime il proprio convincimento che un equilibrio di genere possa essere meglio assicurato mantenendo la possibilità di presentare candidature non soltanto individuali, ma anche nell'ambito di liste o di aggregazioni più ampie, fermo restando il divieto di esprimere un voto di lista.

Il senatore LUMIA (*PD*) sottolinea che le minoranze di genere possono essere tutelate assicurando un numero minimo di preferenze per il genere meno rappresentato (ad esempio pari ad un terzo) nell'ambito del contingente massimo dei due terzi dei voti rispetto al numero dei candidati da eleggere.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Federica CHIAVAROLI, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) prende la parola per sottolineare la sua personale convinzione che il relatore dovrebbe presentare un nuovo testo da sottoporre all'esame della Commissione.

Dopo che il senatore PAGLIARI (*PD*) ha rilevato che la parità di genere dovrebbe essere assicurata come opportunità, il senatore CUCCA (*PD*) ribadisce che l'obiettivo della parità di genere è una questione molto importante, che andrebbe affrontata senza preclusioni rispetto alla possibilità di consentire ai candidati di presentarsi nell'ambito di liste o aggregazioni.

Dopo brevi interventi del senatore BUCCARELLA (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO, viene conferito mandato al relatore di predisporre un nuovo testo per il disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2291) ***PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria***

(2370) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in ordine al problema sollevato dal relatore Cucca, nella precedente seduta, sull'opportunità di mantenere congiunti i disegni di legge in titolo. A tale riguardo, osserva che il disegno di legge n. 2291, a propria prima firma, è volto semplicemente ad aggravare le pene quando determinati reati (concussione, corruzione, millantato credito, traffico di influenze illecite) sono commessi nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ovvero nell'esercizio dell'attività forense. Il disegno di legge in questione, dunque, riguarda soltanto l'aspetto sanzionatorio di alcuni reati che sono già contemplati dall'ordinamento e non anche l'introduzione di nuove fattispecie, come invece il disegno di legge n. 2370. Infatti l'iniziativa legislativa del senatore Buemi ed altri reca l'introduzione del reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione, che rientra nel più complesso reato di associazione a delinquere e, pertanto, comporta un approfondimento della materia con inevitabili ritardi procedurali nell'*iter* parlamentare. Auspicando, per altro verso, una convergenza sul disegno di legge n. 2291 da parte di tutte le forze politiche impegnate, a vario titolo, nella lotta contro la corruzione, chiede al relatore di procedere speditamente con il relativo esame sollecitando anche una richiesta di assegnazione in sede deliberante del predetto disegno di legge.

Il relatore CUCCA (*PD*), ribadendo le proprie perplessità in ordine all'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, che sono molto eterogenei, ritiene opportuno affrontare la questione alla presenza del senatore Buemi, primo firmatario del disegno di legge n. 2370, che al momento non è presente in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ASCOLA comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 6 ottobre alle ore 15,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-*bis*, ALLEGATO E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,
valutato che la Commissione già nel corso dell'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza 2016, aveva prospettato l'esigenza che le problematiche inerenti l'efficienza del sistema giustizia fossero affrontate con provvedimenti strutturali e non meramente congiunturali, ritenendo altresì essenziale ricorrere ad un più efficace monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di legge vigenti le quali, se applicate uniformemente, potrebbero determinare una maggior efficienza

organizzativa e una più adeguata gestione del carico dei giudizi penali e civili, nonché delle sopravvenienze che vanno a gravare sull'arretrato;

considerato che la Raccomandazione n. 2, adottata dal Consiglio dell'Unione dello scorso 28 giugno per l'Italia - e richiamata nella Nota di aggiornamento -, oltre a richiedere misure volte a migliorare l'efficienza e la qualità della PA, invita l?Italia a riformare l'istituto della prescrizione entro fine 2016 e a ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause;

tenuto conto, rispetto alle esigenze testé prospettate, dei provvedimenti normativi in corso di esame presso i due rami del Parlamento, con particolare riferimento al disegno di legge in materia di prescrizione del reato (Atto Senato 1844, ora confluito nell'Atto Senato 2067-A, recante modifiche al processo penale, attualmente all'esame del Senato) nonché al disegno di legge recante modifiche al processo civile (Atto Senato 2284, già approvato dalla Camera e in corso di esame in Commissione);

rilevato che, anche con riguardo ai temi della prevenzione e della repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A., si registra la necessità di proseguire sulla strada del rafforzamento delle misure preventive e che, in questa prospettiva, il disegno di legge Atto Senato n. 2134, già approvato dalla Camera ed ora all?esame della Commissione, reca ampie modifiche al cosiddetto codice antimafia, intervenendo altresì sulla disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, a tal fine essendo previsto il potenziamento strutturale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

esprime parere favorevole.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 342 (pom.) del 27/10/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2016
342ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) prospetta l'opportunità di specificare i limiti al numero massimo di voti esprimibili, a tutela della rappresentanza delle minoranze, in un'apposita tabella da allegare al testo normativo in esame.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che le minoranze politiche, che pure il disegno di legge in esame dovrebbe garantire, non hanno alcuna tutela sostanziale in assenza delle candidature di lista.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2291) ***PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria*** (2370) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che - attesa la propensione del relatore Cucca a disgiungere l'esame del disegno di legge n. 2370, di iniziativa del senatore Buemi, dall'esame del disegno di legge n. 2291 - è giunto il momento di procedere in tal senso dopo aver però acquisito sul punto il parere del senatore Buemi, non presente alla seduta odierna.

Anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si esprime a favore della disgiunzione del disegno di legge n. 2370, in quanto contenutisticamente molto diverso dal disegno di legge n. 2291, di iniziativa del senatore Palma. Inoltre, non essendo emerse dal dibattito fin qui svolto particolari esigenze di approfondimento, ritiene opportuno concludere la discussione generale e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti in riferimento al citato disegno di legge n. 2291.

Il presidente D'ASCOLA avverte che la prossima settimana, auspicando la presenza del relatore e del senatore Buemi, sarà senz'altro chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2153) ***ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio***
(2259) ***BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Interviene il senatore BUCCARELLA (*M5S*) per evidenziare ancora una volta la *ratio* del disegno di legge n. 2259 di cui egli è primo firmatario. Il disegno di legge in questione consente a taluni imputati, vittime di condanne ingiuste, di portare in detrazione fino ad un massimo di 5.000 euro le spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale dal quale sono stati in via definitiva assolti. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo al fine di evitare che tale misura riparativa, disposta a favore di alcuni cittadini vittime del malfunzionamento della macchina della giustizia, gravi eccessivamente sulla finanza pubblica. La detrazione deve essere giustificata con fattura emessa da parte del difensore con espresse indicazioni della causale e dell'avvenuto pagamento. Ritiene che la misura prevista dalla proposta legislativa in questione si risolve in un atto di civiltà nei confronti dei cittadini che, imputati ingiustamente, non solo hanno dovuto patire dal punto di vista psicologico, ma sono stati pure ingiustamente gravati delle spese legali.

L'oratore sottolinea inoltre che il disegno di legge a propria firma, a differenza della proposta di iniziativa del senatore Albertini, che prevede la condanna dello Stato a rimborsare tutte le spese legali degli imputati poi assolti, stabilisce più opportunamente un indennizzo delle spese legali limitato nell'importo massimo.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che, mentre il disegno di legge n. 2153, di iniziativa del senatore Albertini, prevede che sia il giudice, nel pronunciare la sentenza, a condannare lo Stato a rimborsare tutte le spese di giudizio, che sono contestualmente liquidate, invece il disegno di legge n. 2259, di iniziativa del senatore Buccarella attribuisce in capo al soggetto assolto la facoltà di portare in detrazione le spese legali - sulla base della fattura emessa dal proprio avvocato - sostenute per la difesa nel procedimento penale che lo ha investito nel limite massimo di 5.000 euro. Al riguardo ritiene, in particolare, auspicabile un approfondimento sulle possibili difficoltà applicative connesse con la previsione di un indennizzo delle spese legali che dovrebbe essere attribuito dallo Stato sulla base di una mera iniziativa privata.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) quindi, accogliendo le osservazioni critiche del relatore Caliendo, osserva che, per ovviare ad eventuali inconvenienti, si potrebbe ipotizzare un parere di congruità da parte del competente ordine degli avvocati prima che lo Stato acceda alla richiesta di indennizzo-detrazione avanzata dall'imputato.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente D'ASCOLA dichiara chiusa la discussione generale. Viene quindi conferito mandato al relatore Caliendo di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 343 (pom.) del 02/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016
343ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1012) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 aprile 2015.

Il presidente D'ASCOLA, dopo aver dichiarato improponibile l'emendamento 9.0.1, avverte che saranno illustrati gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato.

Interviene quindi il senatore LUMIA (*PD*) per dare conto degli emendamenti che insieme ad altri componenti del Partito Democratico ha presentato all'articolo 1.
In particolare si sofferma sugli emendamenti 1.1 e 1.2, volti a prevedere, rispettivamente, la facoltà e non già l'obbligo da parte di ciascun Consiglio degli avvocati di costituire una camera arbitrale, ovvero di sopprimere la previsione che una Camera arbitrale possa essere costituita da un massimo di tre consigli dell'ordine; sotto tale profilo, infatti, osserva che è opportuno non mettere limiti. Dà quindi conto dei successivi emendamenti 1.3 e 1.4. Quanto all'articolo 2, l'emendamento 2.1 prevede che possono svolgere le funzioni di arbitri gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno 5 anni e non già da tre anni come previsto dal disegno di legge in esame. Illustra poi l'emendamento 2.4 che prevede al comma 6 dell'articolo 2 un'attività di formazione continua nei confronti degli arbitri, in

luogo dell'aggiornamento previsto dal disegno di legge in titolo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) quindi fa alcune osservazioni sugli emendamenti testé illustrati dal senatore Lumia. In particolare, rileva che le camere arbitrali debbano essere costituite necessariamente dai consigli dell'ordine, non risultando quindi corretta la previsione di una facoltà in capo ai consigli medesimi di costituire le predette camere. Parimenti, ritiene, che l'espressione "formazione continua" non sia pertinente all'attività dei componenti delle camere arbitrali in quanto propria di funzioni tecniche svolte continuativamente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1628 E CONNESSI (DISPOSIZIONI SUL COGNOME DEI FIGLI)

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che nel corso dell'esame dei disegni di legge nn. 1628 e connessi, in materia di diritto comparato, si è fatto riferimento solo alla disciplina relativa al cognome dei figli in alcuni paesi dell'Unione europea, quali in particolare Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Sarebbe opportuno invece avere un quadro generale di riferimento anche per gli altri Paesi dell'Unione europea; chiede pertanto che venga redatta quanto prima una scheda illustrativa nel senso sopra indicato. Inoltre, avendo appreso che il senatore Lo Giudice, relatore del provvedimento in esame, intende presentare un nuovo testo, chiede che questo stesso sia messo a disposizione al più presto della Commissione, affinché la discussione possa essere incentrata sul nuovo testo e non già, inutilmente, sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Si riserva pertanto di intervenire più approfonditamente in discussione generale, dopo che queste sue richieste saranno esaudite.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*) replica che conviene sulle richieste del senatore Palma, a condizione che la richiesta fatta in ordine all'approfondimento dello stato dell'arte della materia *de qua* in tutti i Paesi dell'Unione europea non allunghi oltremodo i tempi dell'esame dei disegni di legge nn. 1628 e connessi. Quanto alla presentazione del nuovo testo, egli osserva che sarebbe opportuno svolgere dapprima le audizioni già programmate.

Il presidente D'ASCOLA osserva però che è preferibile che i soggetti da audire intervengano alla luce del nuovo testo del relatore.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*), quindi ne preannuncia l'imminente presentazione.

IN SEDE REFERENTE

(1978) ***Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) ***MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), in via preliminare, chiede alla relatrice un approfondimento sulla disposizione di cui all'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 richiamata e modificata dall'articolo 2 del disegno di legge in esame, con riferimento in particolare all'ipotesi in cui la madre, che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, addivenga successivamente, a seguito di apposito interpello, alla decisione di revocare la propria scelta. In tal caso non risulta infatti chiara la ragione dei divieti e dei limiti di cui al n. 2, lettera *a)*, comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1978.

Dopo un breve intervento del senatore LO GIUDICE (*PD*) sul diritto all'anonimato previsto dall'ordinamento, la relatrice CIRINNA' (*PD*) osserva che la documentazione relativa alle audizioni svolte durante l'*iter* presso la Camera dei deputati, già acquisita dalla Commissione, contiene molti punti esplicativi sul quesito posto dal senatore PALMA (*FI-PdL XVII*). Ciononostante si riserva di approfondire la questione.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) comunica che sta predisponendo un nuovo testo recante disposizioni sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Il testo conterrà taluni

elementi di novità che tengono anche conto di quanto è emerso durante il ciclo di audizioni. Si sofferma, in particolare, su una nuova formulazione dell'articolo 4, comma 1, secondo cui ciascuno elettore dovrà esprimere un numero di voto non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto all'unità inferiore, a tutela delle minoranze. All'articolo 10, comma 5 - recante schede elettorali ed espressione del voto - si intende intervenire attraverso una previsione che rafforzi la tutela della parità di genere, nel senso di garantire che almeno un terzo del numero massimo dei voti esprimibili ai sensi citato dell'articolo 4, comma 1 - sempre con arrotondamento per difetto all'unità inferiore - sia rivolto a favore del genere meno rappresentato. I voti che eccedano il rispetto delle suddette percentuali saranno considerati nulli secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4. Si sofferma infine sulla disposizione transitoria di cui all'articolo 17, con la quale si intende prevedere che i consigli dell'ordine che non abbiano proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 170 del 2014 debbano procedere a deliberare nuove elezioni entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge. Analogamente si prevede che debbano procedere a nuove elezioni anche i consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento, le cui elezioni dovessero essere annullate in via definitiva. Per questi ultimi le elezioni andrebbero deliberate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge ovvero, se successiva alla predetta data, dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Al fine di assicurare la contestualità delle elezioni di tutti i consigli dell'ordine, si dovrebbe prevedere altresì che, in sede di prima applicazione, la durata di tutti i consigli venga stabilita alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Dopo che la senatrice ANITORI (*AP (NCD-UDC)*) è intervenuta per esprimere le proprie perplessità su un testo che dovesse prevedere l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore delle percentuali che tutelano la parità di genere, prende la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo preveda, in modo univoco, la possibilità che il voto sia espresso solo per gli avvocati eleggibili che hanno deciso di presentare la propria candidatura.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritiene che possa essere preferibile introdurre la facoltà della presentazione delle candidature non soltanto per via individuale ma anche attraverso liste o aggregazioni più ampie, fermo restando il divieto del voto di lista.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di prevedere un intervento legislativo che assicuri in modo pieno ed effettivo il rispetto della parità di genere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore FALANGA (*AL-A*) dichiara di voler presentare quanto prima un nuovo testo che possa tener conto anche delle osservazioni svolte dai colleghi nel corso della seduta odierna.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1012

Art. 1

1.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 2, sostituire la parola: «costituisce», *con le seguenti:* «può costituire».

1.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «fino a un massimo di tre,».

1.3

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «dai» *con la seguente:* «da».

1.4

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 8, sostituire le parole: «utilizzate le risorse» *con le seguenti:* «utilizzati le risorse e gli spazi».

Art. 2

2.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «tre» *con la seguente:* «cinque».

2.2

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nella provincia autonoma di Bolzano, possono svolgere la funzione di arbitri gli avvocati che siano altresì in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, o delle certificazioni ad esso equipollenti, ai sensi degli articoli 3, comma 9-*bis*, e 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, al fine di garantire l'uso delle due lingue nei procedimenti arbitrali, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.»

2.3

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 4, sostituire le parole: «dal consiglio dell'ordine» *con le seguenti:* «dalla camera arbitrale».

2.4

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «aggiornamento» *con le seguenti:* «formazione continua».

Art. 4

4.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

Al comma 2, sopprimere le parole: «e che non abbiano un valore superiore a 100.000 euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 6, sopprimere il comma 4;

b) all'articolo 14, comma 1, sopprimere le parole: «, il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4»;

c) all'articolo 14, sopprimere il comma 9;

d) nell'Allegato A (articolo 6, comma 2), al punto 2, sostituire le parole: «sino a euro 100.000», *con le seguenti:* «oltre».

4.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

4.3

CALIENDO

Al comma 2, sostituire la cifra: «100.000» *con la seguente:* «150.000».

Art. 6

6.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, sostituire le parole: «lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale» *con le seguenti:* «la camera arbitrale, salvo diverso accordo delle parti».

6.100

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 2, nell'Allegato ivi richiamato, sostituire il punto 2 con il seguente:

«2. All'arbitro spettano i compensi di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotti del 30 per cento».

6.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Sopprimere il comma 4.

Art. 8

8.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Dopo il comma 9 aggiungere, in fine, il seguente:

«9-*bis*. A richiesta delle parti gli arbitrati disciplinati dalla presente legge possono essere svolti dinanzi ad un collegio arbitrale. La camera arbitrale provvede alla nomina di tutti gli arbitri ovvero del terzo arbitro con funzioni di presidente, qualora le parti nominino i propri arbitri. In tale ultimo caso, in difetto di istanza congiunta con indicazione, ad opera di ciascuna parte, del proprio arbitro, si procede ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile, sostituita la camera arbitrale al presidente del tribunale. Il compenso per ciascun arbitro è quello di cui alla tabella allegata, diminuito di un quinto».

Art. 9

9.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva delle camere arbitrati dell'avvocatura» *con le seguenti:* «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

Conseguentemente:

al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della camera arbitrale dell'Avvocatura» *con le seguenti:* «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

9.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 2, capoverso, sostituire parole: «entro i limiti di valore previsti nella legge istitutiva della

camera arbitrale dell'Avvocatura» *con le seguenti:* «limitatamente alle controversie che non siano di competenza del giudice di pace e che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

9.0.1

SCALIA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Modifiche alla legge 28 febbraio 1913, n. 89)

1. Alla legge 28 febbraio 1913, numero 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

"29-*bis*. Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.

Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione ai seguenti soggetti:

a) al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiario di un'amministrazione di sostegno;

b) ai creditori risultanti dall'inventario, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.

Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica.

Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni «perii ricevimento detratto, non hanno subito rilevanti modificazioni.

La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.

Se il notaio ritiene che non sussistano le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto"».

Art. 10

10.1

FALANGA

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'arbitro provvede altresì a certificare l'autografia delle firme».

Sostituire il comma 2 con il seguente: «Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all'articolo 185 del codice di procedura civile. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione del verbale di conciliazione, le relative sottoscrizioni devono essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò

autorizzato».

Art. 11

11.1

FALANGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. ? *(Esecutorietà del lodo arbitrale). ? 1.* La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede della camera arbitrale.

2. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto.

3. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

4. Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dall'articolo 133, secondo comma.

5. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione, la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza».

Art. 12

12.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, inserire, dopo le parole: «procedimento arbitrale», *le seguenti:* «relativo a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

12.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti arbitrali tale norma si applica limitatamente alle controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

12.3

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 3, sostituire le parole: «Il lodo arbitrale che conclude la controversia» *con le seguenti:* «Nei procedimenti arbitrali relativi a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, il lodo».

12.4

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 4, sostituire le parole: «Le parti» *con le seguenti:* «Nei procedimenti arbitrali relativi a controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000, le parti» *e sopprimere le parole:* «di cui alla presente legge».

12.5

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano limitatamente alle controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

Art. 13

13.1

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al camma 2, sostituire le parole: «previsti nella presente legge» *con le seguenti:* «relativi a

controversie che non abbiano un valore superiore a euro 100.000».

Art. 14

14.1

CALIENDO

Sostituire il camma 1 con il seguente:

«1. Nelle cause civili non ancora assunte in decisione, pendenti dinanzi al tribunale o in grado d'appello alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui valore sia inferiore o uguale a quello di cui all'articolo 4, comma 2, e che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili o non vertano in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, le parti, con istanza congiunta o aderendo alla proposta del Giudice, possono richiedere di promuovere il procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. Se il giudice formula la proposta di cui al periodo che precede, e le parti non acconsentono all'esperimento della procedura arbitrale, si considera in ogni caso rispettato il termine ragionevole di durata, di cui al comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per il prosieguo del processo».

14.2

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «il cui valore sia inferiore a quello previsto all'articolo 4 e».

14.3

CALIENDO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. La parte che ha anticipato il contributo unificato ed aderisce alla procedura arbitrale di cui al comma l ha diritto a un credito d'imposta pari all'importo del contributo e fino a un massimo di 500 euro; l'attestazione, ai fini del credito d'imposta, è rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su richiesta dell'interessato e previa dimostrazione del pagamento del contributo. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è ammessa a godere dei relativi benefici anche per le procedure arbitrali previste dalla presente legge».

14.4

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il limite di valore di cui agli articoli 9, 12 e 13 può essere aumentato con decreto del Ministro della giustizia.».

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 348 (pom.) del 10/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016
348ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA
indi del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) propone un nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, che viene pubblicato in allegato. La proposta in oggetto è volta a realizzare un'ampia convergenza tra i membri della Commissione e tiene conto delle audizioni svolte. Con riferimento ai punti più qualificanti illustra, il comma 4 dell'articolo 3 in materia di elettorato attivo e passivo, che è volto a specificare che dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto dei due mandati di cui al secondo periodo del comma 3. L'articolo 4, comma 1 individua nella percentuale dei due terzi dei consiglieri da eleggere il numero massimo di voti esprimibili a tutela delle minoranze "politiche", mentre l'articolo 10, comma 5, individua un ulteriore limite - questa volta a tutela delle minoranze di genere - di talché, nell'ambito della percentuale dei due terzi dei consiglieri da eleggere, al genere meno rappresentato deve essere attribuito almeno un terzo di preferenze. Il numero massimo di preferenze esprimibili, il numero massimo di preferenze esprimibili per un solo genere nonché il

numero minimo di preferenze esprimibili a tutela del genere meno rappresentato sono quantificati nella tabella A allegata al testo proposto. All'articolo 7, comma 1, viene previsto che la propaganda elettorale possa essere svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione individuale delle candidature di cui all'articolo 8. All'articolo 9, comma 3, si prevede che la designazione dei componenti della commissione elettorale debba essere effettuata mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità e che, in assenza di tale manifestazione di disponibilità, la designazione dei componenti venga effettuata dai consigli dell'ordine senza ricorso al sorteggio; all'articolo 10, comma 4, viene poi previsto che possano essere votati non soltanto i candidati che abbiano presentato la propria candidatura individuale, ma anche gli altri avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3; conseguentemente, è stato modificato l'articolo 14, comma 1, che disciplina lo scrutinio delle schede. Nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 17 il testo presenta alcune previsioni che rappresentano il frutto di un delicato bilanciamento tra l'esigenza di assicurare un sollecito rinnovo dei consigli dell'ordine che non si sono rinnovati a seguito delle decisioni del giudice amministrativo di annullamento parziale del decreto ministeriale n. 170 del 2014 - che si dovranno rinnovare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, secondo quanto previsto dal comma 1 - e l'esigenza altrettanto importante di non intervenire in via legislativa su giudizi ancora in corso, riferiti a quei consigli dell'ordine che si sono rinnovati sulla base della normativa recata dal citato decreto ministeriale e le cui elezioni sono state impugnate in via giurisdizionale, fatto salvo il caso in cui dovesse intervenire o prima o dopo l'entrata in vigore del disegno di legge, una sentenza di annullamento passata in giudicato, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 17. Il successivo comma 3 è finalizzato ad assicurare un riallineamento nella elezione di tutti i consigli dell'ordine, prevedendo che, in sede di prima applicazione, la durata dei consigli medesimi - ivi compresi quelli eletti ai sensi dei citati commi 1 e 2 dell'articolo 17 - sia fissata alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della nuova legge. Il comma 5 prevede infine, che non possano essere eletti nei consigli dell'ordine gli avvocati che, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge, abbiano già rivestito la carica di componenti dei medesimi per un periodo non inferiore a 10 anni. Il divieto suddetto cessa di avere efficacia qualora sia trascorso, dalla data di cessazione dalla carica, un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Dopo un breve intervento del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) - con riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), del testo testé proposto dal relatore -, interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale esprime perplessità sull'articolo 4, comma 1, nella parte in cui determina nella percentuale dei due terzi (anziché in quella dei tre quarti) il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto ai consiglieri da eleggere. A suo avviso, infatti, un voto limitato dei tre quarti dei consiglieri da eleggere appare preferibile per evitare il rischio di giochi di poteri o cambi di maggioranza all'interno della compagine consigliare nel corso del mandato.

Ritiene poi che la previsione di cui all'articolo 17, comma 5, possa comportare rilievi di incostituzionalità per la sua portata retroattiva, mentre all'articolo 17, comma 3 esprime una personale preferenza per una diversa formulazione che consenta ai nuovi consigli dell'ordine di poter eleggere il consiglio nazionale forense, pur riconoscendo che l'attuale formulazione proposta dal relatore - con la quale si consente l'elezione dei membri del Consiglio nazionale forense da parte dei consiglieri dell'ordine a fine mandato - è conforme ad una prassi generalmente osservata ed accettata da tutti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)
(Parere al Ministro per le riforme istituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ribadisce che il primo comma del nuovo articolo 574-*ter* del codice penale, così come previsto dallo schema di decreto in esame, non solo è inutile ma è anche viziato da incostituzionalità in quanto travalica i limiti previsti dalla legge delega n. 76 del 2016. Infatti, come è noto, il comma 20 dell'articolo 1 della predetta legge sancisce che, al fine di garantire l'effettività dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, ovunque ricorrano nell'ordinamento, si applicano anche a ciascuna parte dell'unione civile; invece il richiamato comma 1 del nuovo articolo 574-*ter* afferma che, agli effetti della legge penale il termine matrimonio si riferisce anche all'unione civile tra persone dello stesso sesso. Non vi è chi non veda che si tratta di disposizioni sostanzialmente diverse, essendo *in nuce* al primo comma dell'articolo 574-*ter* il tentativo di ampliare la portata della legge di delega in contrasto con i principi costituzionali. Delle due l'una: o si applica solo il comma 20 dell'articolo 1 della legge delega per cui le disposizioni normative relative al matrimonio si riferiscono anche a ciascuna parte dell'unione civile e, in tal caso, è del tutto inutile la previsione di cui al primo comma del nuovo articolo 574-*ter* del codice penale; ovvero, ritenendosi insufficiente il principio di cui al predetto comma 20 dell'articolo 1 della legge di delega, occorre ripeterne la formulazione nell'articolo 574-*ter de qua*. Infine occorre elencare le norme dei codici penale e di procedura penale in cui ricorre il termine "coniuge" e che siano applicabili anche alle parti delle unioni civili. Auspica infine, una volta di più, che la relatrice e la maggioranza di Governo possano tener conto di queste indicazioni per la predisposizione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***
(Seguito dell'esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Riprende l'esame precedentemente sospeso nella seduta odierna.

Il senatore CUCCA (*PD*), esprime, in via generale, un apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore che ha modificato il testo in senso migliorativo rispetto alla precedente versione che era circolata in via informale tra i componenti della Commissione. Così esprime favore per la disposizione del testo che prevede, all'articolo 7, la possibilità di svolgere la propaganda anche attraverso l'aggregazione di più candidati, introducendo un elemento di mitigazione del principio della presentazione delle candidature individuali. Per altro verso, tuttavia, manifesta perplessità per le ipotesi in cui le candidature potranno essere molto numerose con conseguenti difficoltà per l'espressione del voto. Esprime altresì perplessità sulla portata di cui al comma 5 dell'articolo 17, recante disposizioni transitorie, in quanto pur condividendo il principio di fondo della norma che impone il divieto di eleggibilità degli avvocati che, in precedenza, abbiano già rivestito la carica per un periodo di almeno dieci anni osserva, che tale disposizione presenta problemi di costituzionalità per la sua efficacia retroattiva. Gli appare altresì poco chiara la disposizione di cui all'articolo 18, comma 2, che demanda l'attuazione della legge all'emanazione di regolamenti. Infine si sofferma criticamente sulla portata dell'articolo 9 del nuovo testo proposto dal relatore che disciplina, come è noto, la commissione elettorale; a tale riguardo ravvisa una serie di lacune normative che riguardano soprattutto le competenze della predetta commissione anche con riferimento alle eventuali impugnazioni dei provvedimenti di esclusione delle candidature.

Il senatore LUMIA (*PD*) apprezza il lavoro svolto dal relatore che nel nuovo testo ha cercato di conciliare non solo le varie posizioni dei componenti della Commissione, come emerse nel dibattito, ma ha tenuto anche conto delle indicazioni dei rappresentanti degli organismi dell'Avvocatura intervenuti in audizione. Per altro verso il testo può ancora essere migliorato in sede emendativa.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene, a sua volta, su alcune questioni sollevate dal senatore Cucca e, in particolare, sul problema della impugnazione dei provvedimenti di esclusione delle candidature.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) rileva come la candidatura esclusivamente individuale sia una scelta preferibile rispetto all'attuale previsione normativa di cui all'articolo 6, comma 1, del D.M. n. 170 del 2014 - che invece consente che le candidature possano essere presentate anche attraverso la partecipazione ad una lista - in quanto gli appare maggiormente conforme all'esigenza di non consentire il voto di lista, l'esperienza del quale non è certo stata positiva. Peraltro, anche al fine di venire incontro ai rilievi formulati dal senatore Cucca, viene ammessa la possibilità che la propaganda elettorale possa svolgersi anche mediante aggregazione di più candidati sulla base dell'articolo 7. Precisa altresì che, in ipotesi di riscontrata irregolarità delle candidature, l'attuale normativa prevede che sia la Commissione elettorale a dover decidere, con atto impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 12, della legge forense. Per quanto riguarda infine l'articolo 17, comma 5, esso è finalizzato a favorire un ricambio generalizzato nella composizione dei consigli dell'ordine, prevedendo peraltro un divieto temporaneo limitatamente a quegli avvocati che abbiano svolto un numero di mandati significativamente elevato e comunque per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni. Più in generale osserva che il testo da lui proposto riguarda una materia di natura prevalentemente tecnica ed è volto a risolvere una situazione di *empasse* che si prolunga ormai da troppo tempo; per tale ragione auspica che il disegno di legge medesimo possa essere esaminato ed approvato dalla Commissione in tempi brevi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene adottato dalla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame il testo proposto dal relatore, in relazione al quale viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 22 novembre.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 2473

NT
La Commissione

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione è disciplinata dall'articolo 28 della stessa e dalla presente legge;
c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).

CAPO II
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3.
(Elettorato attivo e passivo)

1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.
2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, previsti dall'articolo 15 della citata legge n. 247 del 2012, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura dei consiglieri è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 4.
(Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 47, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

CAPO III
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5.
(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio:
a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6.
(Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature individuali degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.
5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *Internet* istituzionale dell'ordine.
6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 7.
(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la

propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8.
(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.
2. Le candidature possono essere presentate, a pena di irricevibiltà, sino alle ore dodici del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9.
(Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con un'anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.
2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.
4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno 4 membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.
7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature individuali in ordine alfabetico.

Art. 10.
(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del

voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11.
(Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.
(Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.

5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

Art. 13.
(Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:
a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;
b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;
d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di *badge* o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;
e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;
f) prevedere il "blocco" della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;
g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le *password* di cui alla lettera b);
h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle *password* di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative

ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.
4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14.
(Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato. In caso di voto espresso per gli altri avvocati iscritti e comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, il voto è nullo e non conteggiato se il cognome indicato risulta identico a quello di altro avvocato iscritto al medesimo ordine ed eleggibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3. Qualora un candidato sia indicato unicamente con il cognome e questo risulti identico a quello di altro avvocato iscritto, il voto sarà attribuito al corrispondente iscritto all'ordine che si è candidato;
b) quando un avvocato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, all'avvocato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quella di altro candidato o avvocato iscritto al medesimo ordine e comunque eleggibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3;
c) quando un avvocato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido all'avvocato, a meno che tale indicazione non corrisponda a quella di altro candidato o avvocato iscritto al medesimo ordine e comunque eleggibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).
d) salvo quanto previsto alle lettere precedenti, sono nulli in ogni caso i voti a favore degli avvocati che, dalla sola lettura della scheda, non siano identificabili in modo certo.
2. Sono nulle le schede che:
a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10, salvo quanto previsto al comma 1;
b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.
3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.
4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge, limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15.
(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del

numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine.

Art. 16.
(Sostituzione degli eletti)

1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.
(Regime transitorio)

1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 2014, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 24 novembre 2014, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.
3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita alla prima scadenza del Consiglio nazionale forense successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Di tale durata, se inferiore ai due anni, non si tiene conto ai fini del rispetto dei divieti di cui al comma 5 e di cui al comma 3 dell'articolo 3.
4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.
5. Non possono essere eletti nei consigli dell'ordine gli avvocati che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già rivestito la carica di componente dei medesimi per un periodo non inferiore a dieci anni. Il divieto di cui al presente comma cessa di avere efficacia quando sia trascorso, dalla data di cessazione dalla carica, un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

Art. 18.
(Abrogazioni)

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.
2. All'attuazione della presente legge si può provvedere mediante regolamenti adottati ai sensi

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge medesima. Il termine di cui al comma 6 del citato articolo 1 è ridotto della metà.

Art. 19.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 352 (pom.) del 22/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
352ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2291) ***PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Viene disposta la proroga del termine per la presentazione degli emendamenti, inizialmente fissata alle ore 18 della giornata odierna, alle ore 18 di martedì 6 dicembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede alla Presidenza chiarimenti in relazione all'andamento dei lavori, nel corso della settimana scorsa, sugli schemi di decreto legislativo in materia di unioni civili (atti del Governo nn. 344, 345 e 346). A tale riguardo sottolinea che la votazione degli schemi medesimi è stata effettuata nella seduta notturna di mercoledì scorso, seduta quest'ultima che è stata convocata *ad horas* nel corso della seduta pomeridiana dello stesso giorno, nonostante fosse stato concordato con gli altri membri della Commissione che l'esame degli schemi di decreto dovesse concludersi nella successiva giornata di giovedì. Questa improvvisa accelerazione dei lavori non trova giustificazione né alla luce del termine di scadenza per l'espressione dei relativi pareri - prevista, per ciascuno dei descritti schemi, il 4 dicembre 2016 - né alla luce della circostanza che la seduta inizialmente convocata per la giornata di giovedì scorso non ha poi avuto più luogo. Chiede quindi i motivi di tale modo di procedere.

Il PRESIDENTE dichiara che non era stato assunto nessun impegno né formale né informale di concludere l'esame degli schemi di decreto legislativo in materia di unioni civili nel corso della giornata di giovedì scorso. La decisione di convocare una seduta notturna per la votazione di tali schemi è stata assunta nel corso della seduta pomeridiana di mercoledì scorso in considerazione del fatto che l'esame dei provvedimenti si trovava in uno stato molto avanzato. Per quanto riguarda invece la decisione di sconvocare la seduta di giovedì scorso, essa è stata originata dalla constatazione che un ampio numero di componenti della Commissione appartenenti ai gruppi del Partito democratico e di Area popolare aveva manifestato l'esigenza di svolgere attività politica correlata alla campagna referendaria sul disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), ringraziando il Presidente per le precisazioni testé espresse, auspica che in futuro sia la decisione di convocare sedute notturne *ad horas*, sia la decisione di sconvocare sedute precedentemente programmate possano essere assunte con un consenso unanime da parte della Commissione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), condividendo le considerazione svolte dal senatore Palma, esprime una personale contrarietà rispetto al comportamento della maggioranza nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo in materia di unioni civili, essendosi trattato di un'inaccettabile prevaricazione nei confronti dell'opposizione su temi la cui valenza esclusivamente tecnica rende ancora più ingiustificabile un simile modo di agire. In ragione di ciò preannuncia fin da ora la contrarietà del Gruppo Forza Italia ad un'eventuale riassegnazione in deliberante del disegno di legge n. 2473.

Dopo un breve intervento della senatrice MUSSINI (*Misto*), interviene il senatore LUMIA (*PD*) affermando che non vi sono mai stati finora disegni di legge o provvedimenti che non siano stati esaminati dalla Commissione senza una preventiva definizione di tempi e modi il più possibile condivisi anche con i membri dell'opposizione.

IN SEDE REFERENTE

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Su proposta del relatore, senatore FALANGA (*AL-A*) viene disposta la proroga del termine per la presentazione degli emendamenti, inizialmente fissato alle ore 18 della giornata odierna, alle ore 18 di martedì 6 dicembre.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (n. 350)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

La senatrice GINETTI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, volto a recepire la direttiva 2014/104/UE, che stabilisce alcune misure necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o un'associazione di imprese possa esercitare in maniera efficace il diritto al risarcimento del danno. Essa stabilisce norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione.

La direttiva stabilisce altresì norme per il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi ai giudici nazionali.

La direttiva in titolo ha come base giuridica gli articoli 103 e 114 del TFUE, in quanto essa persegue due scopi parimenti importanti e legati fra loro: da un lato, l'attuazione dei principi di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE (tutela della concorrenza e divieto di posizioni dominanti) e, dall'altro lato, l'adozione di condizioni più uniformi per le imprese che operano nel mercato interno, evitando che un approccio eccessivamente disomogeneo da parte degli Stati membri a questi temi finisca per tradursi in discriminazioni a danno di alcuni cittadini e imprese per i quali l'esercizio dei diritti che discendono dai Trattati potrebbe risultare meno favorevole.

La *ratio* della direttiva è duplice: per un verso uniformare la materia del risarcimento del danno *antitrust* tra gli ordinamenti degli Stati membri; per altro verso potenziare il *private enforcement* raccordandolo al ricorso ai rimedi pubblicistici del *public enforcement.*

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).

Tale disposizione detta specifici principi e criteri direttivi, aggiuntivi rispetto a quelli generali di cui all'articolo 1, comma 1, per il recepimento della direttiva 2014/104/CE. In particolare, l'articolo 2 prevede che il Governo, nel dare attuazione alla direttiva, debba attenersi - oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 - anche ai seguenti: introdurre le modifiche all'articolo 1 della legge n. 287 del 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) necessarie a consentire l'applicazione, in relazione a uno stesso caso, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento della UE, nonché degli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990 in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante; estendere l'applicazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2014/104/UE alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante, nonché alle relative azioni di risarcimento dei danni; prevedere che le disposizioni di attuazione della direttiva siano applicate anche alle azioni collettive dei consumatori di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) quando ricadano nell'ambito applicativo della direttiva o comunque si tratti di azioni di risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante; prevedere la revisione della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa (i cosiddetti tribunali delle imprese) concentrando le controversie per le violazioni in materia di concorrenza di cui alla direttiva 2014/104/CE presso un numero limitato di uffici giudiziari individuati in base al bacino di utenza e alla proporzionata distribuzione sul territorio nazionale.

Lo schema di decreto in esame, si compone di 20 articoli, divisi in sette capi.

Il Capo I contiene disposizioni generali; il Capo II reca disposizioni relative all'esibizione delle prove; il Capo III disciplina gli effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza, i termini di prescrizione delle azioni e la responsabilità in solido; il Capo IV interviene in materia di trasferimento del sovrapprezzo; il Capo V disciplina la quantificazione del danno; il Capo VI reca disposizioni in materia di composizione consensuale delle controversie; il Capo VII detta, conclusivamente, le disposizioni finali e finanziarie.

L'articolo 1, nel disciplinare l'ambito di applicazione e l'oggetto del provvedimento, sancisce il diritto al pieno risarcimento in favore di chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese e prevede l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina alle azioni collettive di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo. La disposizione, inoltre, riprendendo la definizione di "pieno risarcimento" data dall'articolo 3 della direttiva, fa riferimento ai concetti di danno emergente e di lucro cessante, nonché agli interessi i quali costituiscono parte del risarcimento per indennizzare il danno subito tenuto conto del lasso di tempo ed esclude che il diritto al risarcimento possa comportare una sovracompensazione.

L'articolo 2 dello schema contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme e definizioni introdotte.

L'articolo 3 dà attuazione a quella parte della direttiva relativa alla divulgazione delle prove, prevedendo che il giudice nazionale possa ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o categorie di prove che siano ritenuti rilevanti dal giudice stesso sulla base di un criterio di proporzionalità.

L'articolo 4 disciplina l'esibizione delle prove che siano contenute in un fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. L'articolo, in particolare, stabilisce le modalità e i limiti dell'esibizione nel giudizio civile degli atti che siano contenuti nel fascicolo dell'autorità stessa, anche in questo caso al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità.

L'articolo 5 individua i limiti nell'uso delle prove ottenute solamente attraverso l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza.

L'articolo 6, al fine di rafforzare l'applicazione degli strumenti processuali offerti al danneggiato in

tema di esibizione delle prove, prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000, da devolversi in favore della Cassa delle ammende, nei confronti della parte o del terzo (ovvero dei rappresentanti legali della parte o del terzo autori delle violazioni) che: rifiutano, senza giustificato motivo, di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o che non adempiono allo stesso ordine; che, salvo che il fatto costituisca reato, distruggono prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento; che non rispettano o rifiutano di rispettare gli obblighi imposti all'ordine del giudice a tutela di informazioni riservate; che utilizzano le prove in violazione dei limiti di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 prevede che, ai fini dell'azione di risarcimento del danno proposta dinanzi ai giudici nazionali, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o del giudice del ricorso debba ritenersi definitivamente accertata.

L'articolo 8 prevede la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza. In fatto di termine iniziale di decorrenza della prescrizione la disposizione lega il *dies a quo* al ricorrere di due circostanze: la prima di natura oggettiva per la quale il termine inizia a decorrere se la violazione del diritto della concorrenza è cessata; la seconda di natura soggettiva per la quale il decorso dipende dalla conoscenza effettiva - ovvero quella che si può ragionevolmente presumere in capo al danneggiato - di tutti e tre gli elementi dell'illecito, cioè della condotta che costituisce una violazione del diritto *antitrust*; della sua antigiuridicità e dell'identità dell'autore della violazione.

L'articolo 9 recepisce l'articolo 11 della direttiva oggetto di attuazione, in materia di responsabilità in solido.

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano il cosiddetto "*passing on*" (traslazione del prezzo) e le azioni promosse dagli acquirenti indiretti.

L'articolo 10 prevede, anzitutto, il diritto anche dell'acquirente indiretto dell'autore della violazione - cioè a quello che ha subito il *passing on*, essendogli stato trasferito il sovrapprezzo da parte dell'acquirente diretto - al risarcimento del danno per la violazione del diritto della concorrenza (comma 1).

Viene poi stabilito un limite all'ammontare del risarcimento del danno (comma 2) prevedendo che il risarcimento del danno emergente causato dall'autore della violazione (ad un dato livello della catena produttiva) non può superare quello da sovrapprezzo (subito allo stesso livello); rimane fermo però il diritto del danneggiato al risarcimento integrale del lucro cessante derivante dal trasferimento, anche solo parziale, del sovrapprezzo (nel caso di un imprenditore commerciale, il lucro cessante può consistere nella perdita di quote di mercato).

L'articolo 11, recependo l'articolo 13 della direttiva, stabilisce la possibilità che il convenuto in giudizio possa proporre eccezione di trasferimento. Si tratta della cosiddetto *passing on defense*, secondo la quale il convenuto può difendersi dall'azione dimostrando che l'attore ha trasferito ad altri, anche solo parzialmente, il danno da sovrapprezzo. In caso di raggiunta prova, il convenuto sarà liberato totalmente dall'onere risarcitorio o, in caso di *passing on* parziale, gli sarà riconosciuto uno "sconto" sul risarcimento.

L'articolo 12 riguarda l'ipotesi dell'attore-acquirente indiretto (attuazione dell'articolo 14 della direttiva). La disposizione conferma il principio dell'onere della prova in capo all'attore circa l'esistenza e la portata del trasferimento del sovrapprezzo, anche attraverso la richiesta al convenuto o a terzi di esibire prove.

L'articolo 13 attua il contenuto dell'articolo 15 della direttiva, finalizzato ad evitare che uno stesso soggetto possa subire le conseguenze di più azioni risarcitorie intentate nei suoi confronti da più acquirenti a diversi livelli della catena produttiva.

L'articolo 14, unica disposizione del Capo V (quantificazione del danno), rimanda, per la valutazione del danno da violazione del diritto della concorrenza, alla disciplina del danno del danno extracontrattuale di cui agli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile (comma 1).

Le disposizioni del Capo VI (articoli 15 e 16) sono dedicate alla composizione consensuale delle controversie che la direttiva intende incentivare favorendo il ricorso a meccanismi come le transazioni stragiudiziali, l'arbitrato, la mediazione o la conciliazione, che dovrebbero interessare il maggior numero possibile di soggetti danneggiati e di autori di violazioni consentito dall'ordinamento al fine di ridurre il più possibile le incertezze degli esiti giudiziali per gli autori della violazione e i soggetti danneggiati.

L'articolo 15, comma 1, disciplina gli effetti sulla prescrizione dei diversi tipi di composizione consensuale delle controversie prevedendo l'interruzione del termine di prescrizione al diritto al risarcimento del danno, come per la domanda giudiziale, al momento dell'attivazione degli atti conciliativi.

L'articolo 15, comma 2, prevede poi la possibilità del giudice, su domanda delle parti, di sospendere fino a due anni il procedimento civile pendente quando le parti hanno adito una procedimento di risoluzione stragiudiziale; è, tuttavia, fatta salva la disciplina sull'arbitrato, la cui natura è decisoria e alternativa a quella giudiziale. Il comma 3 esclude che il citato periodo di sospensione possa essere computato ai fini del calcolo dei termini per l'equa riparazione per irragionevole durata del processo prevista dalla legge Pinto (Legge n. 89 del 2001).

L'articolo 16, di attuazione dell'articolo 19 della direttiva, prende in considerazione gli effetti delle composizioni stragiudiziali delle controversie nell'ipotesi di più autori della violazione della disciplina della concorrenza, in particolare attuando le previsioni del considerando 51 della direttiva.

L'articolo 17 costituisce attuazione della legge di delegazione europea 2014 che ha delegato il Governo a modificare l'articolo 1 della legge n. 287 del 1990. Lo scopo della novella è quello di potenziare il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampliandone la competenza, quale autorità pubblica, oltre che nell'applicazione degli articoli 2 e 3 (abuso di posizione dominante) della citata legge *antitrust*, anche nell'applicazione dei citati articoli 101 e 102 del TFUE, relative al divieto di intese restrittive ed all'abuso di posizione dominante.

L'articolo 18 - anch'esso di attuazione della legge di delegazione europea 2014 (articolo 2, comma 1, lett. *d*) - modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003, concentrando la competenza per le violazioni della disciplina della concorrenza previste dal decreto in esame presso tre sole sezioni specializzate in materia di impresa (cosiddetti tribunali delle imprese).

L'articolo 19 detta una disposizione transitoria di attuazione dell'articolo 22 della direttiva.

In particolare, stante il principio dell'irretroattività delle norme di recepimento nazionale di natura sostanziale, attuative del decreto in esame, specifiche disposizioni procedurali attuative potranno trovare applicazione limitatamente ai giudizi di risarcimento promossi dopo il 26 dicembre 2014.

Si tratta delle disposizioni procedurali inerenti: - all'ordine di esibizione delle prove alle parti o al terzo (articolo 3) o in possesso di un'Autorità garante della concorrenza (articolo 4); - ai limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'Autorità garante della concorrenza (articolo 5);- alla possibile sospensione biennale del procedimento quando le parti hanno avviato una composizione stragiudiziale (articolo 15, comma 2).

L'articolo 20 prevede infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), pur condividendo l'impostazione di fondo sottesa al provvedimento in titolo, sottopone alla valutazione della Commissione l'esigenza di valutare attentamente i problemi di coordinamento del Capo VI dello schema di decreto in titolo, recante composizione consensuale delle controversie, con le previsioni vigenti nell'ordinamento interno in materia di conciliazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2566) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne***, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo. Osserva che Il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, si compone di un solo articolo, volto a modificare l'articolo 609-*septies* del codice penale, nel senso di escludere il delitto di atti sessuali con minorenne, di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale, dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa. Il reato in questione diverrebbe così - in ogni caso - procedibile d'ufficio.

Ricorda quindi che l'articolo 609-*quater* del codice penale disciplina il delitto di atti sessuali con minorenne, in base al quale gli atti sessuali compiuti da un adulto su un minore consenziente o tra minori consenzienti, sono così puniti: reclusione da 5 a 10 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che abbia compiuto gli anni dieci ma non ancora gli anni quattordici (primo comma, n. 1); il delitto è punibile a querela della persona offesa (articolo 609-*septies*, primo comma); reclusione da 5 a 10 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 16 anni, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (primo comma, n. 2) il delitto è punibile d'ufficio (articolo 609-*septies*, quarto comma, n. 2); reclusione da 7 a 14 anni, quando l'atto sessuale è commesso nei confronti di persona che non ha ancora compiuto 10 anni (quinto comma); in questo caso il delitto è procedibile d'ufficio (articolo 609-*septies*, quarto comma, n. 5); reclusione da 3 a 6 anni, quando l'atto sessuale è compiuto (sempre al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-*bis*) con persona minore che ha compiuto gli anni 16, dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, o dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione (secondo comma); il delitto è punibile d'ufficio (articolo 609-*septies*, quarto comma, n. 2). Non sono punibili gli atti sessuali compiuti da un minorenne con un altro minorenne consenziente che abbia compiuto 13 anni, sempre che la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a 3 anni (terzo comma).

Osserva quindi che, se l'atto sessuale è compiuto con un minore che ha compiuto 14 anni e se il consenso all'atto sessuale è legato ad un corrispettivo in denaro, o altra utilità, anche solo promessi, si applica la pena prevista dall'articolo 600-*bis*, secondo comma, del codice penale, per il delitto di prostituzione minorile: reclusione da 1 a 6 anni e multa da 1.500 a 6.000 euro. E per il delitto di prostituzione minorile la procedibilità è d'ufficio (ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura penale).

Orbene, finalità dell'intervento legislativo è quella di assicurare una più completa tutela ai minori vittime di abusi sessuali, coprendo un vuoto normativo che riguarda le vittime del reato di atti sessuali con minorenne qualora la vittima sia un minore di età compresa tra 10 e 14 anni; secondo le norme vigenti, nelle ipotesi sopra dette, il delitto è procedibile a querela, con tutte le difficoltà ed i ritardi connessi all'esercizio del diritto di querela da parte di un minorenne. Ricorda, infatti, che in base

all'articolo 120 del codice penale, per i minori degli anni 14 il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore (tra i 14 e i 18 anni, invece, i minori possono procedere da soli, ferma restando la possibilità che la querela sia presentata anche dal genitore o dal tutore) ovvero da un curatore speciale (articolo 121 del codice penale), che non sempre sono tempestivi nel presentare la stessa.

Auspica infine che dalla discussione possano emergere elementi rilevanti per un proficuo esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 357 (pom.) dell'11/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2017
357ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULL'USO DEL C.D. "BRACCIALETTO ELETTRONICO"

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), ribadendo quanto già detto nella seduta del 29 settembre 2016, segnala che parrebbero essere circa mille i detenuti italiani che hanno ottenuto gli arresti domiciliari ma che rimangono in carcere per mancanza di braccialetti elettronici. In settembre aveva ricordato il caso di Amedeo Mancini di Ancona; oggi sui giornali si legge di un caso analogo riguardante il figlio dell'ex Ragioniere dello Stato Monorchio. A tale riguardo, chiede al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione i dati relativi al numero di persone che si trovano attualmente in una situazione analoga a quella testé descritta e se non ritenga ingiustificabile che chi ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari debba essere trattenuto in carcere per il semplice motivo della mancanza dei predetti dispositivi elettronici.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la propria intenzione di evadere quanto prima la richiesta avanzata dal senatore Giovanardi.

SULL?ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D?INCHIESTA SULLA VICENDA DEL FORTETO

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede alla Presidenza, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2093, a prima firma della senatrice Bottici, relativo all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Il PRESIDENTE ricorda di aver già portato tale questione all'attenzione dell'ultimo Ufficio di presidenza prima della pausa per le festività natalizie e che l'Ufficio di Presidenza si era espresso in senso positivo. Assicura che l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2093 avverrà quanto prima nel rispetto delle priorità concordate.

SULL'ESTRADIZIONE DEL CITTADINO ITALIANO HENRIQUE PIZZOLATO

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) richiama l'attenzione della Commissione sulla vicenda, già segnalata nella seduta del 20 ottobre 2015, relativa all'estradizione in Brasile di Henrique Pizzolato. A tale riguardo chiede al rappresentante del Governo di fornirgli opportuni chiarimenti in ordine alla posizione che l'esecutivo intende assumere alla luce dei recenti avvenimenti dei quali emerge un significativo deterioramento della situazione di sicurezza nelle carceri brasiliane.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 365)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo n. 365, che attua la delega prevista dall'articolo 19 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), recependo nell'ordinamento il contenuto della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la

corruzione nel settore privato.

Il provvedimento in esame è composto da 7 articoli (divisi in tre Titoli).

In particolare, lo schema di decreto legislativo: riformula, in conformità dei principi di delega, le fattispecie di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile; prevede la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione tra privati; inasprisce le sanzioni relative alla responsabilità degli enti.

Come rilevato nella relazione del Governo sul provvedimento, l'opzione sistematica di intervenire in materia di corruzione tra privati modificando il codice civile, anziché inserire il reato nel codice penale, è derivata dalla previsione contenuta nella delega (articolo 19, comma 1, lett. *a*) che impone di intervenire "tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti".

Mentre il Titolo I (composto dal solo articolo 1) riguarda l'oggetto del provvedimento (ovvero l'attuazione nell'ordinamento nazionale della decisione quadro 2003/568/GAI), il Titolo II (articoli da 2 a 6) reca modifiche ed integrazioni al codice civile ed al decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L'articolo 2 adegua, anzitutto, la rubrica del titolo XI del libro V del codice civile per ricomprendervi - oltre a società e consorzi - anche le disposizioni penali relative "ad altri enti privati", in coerenza con la nuova formulazione dell'articolo 2635 del codice civile dettata dall'articolo 3 dello schema in esame. Infatti, mentre l'attuale articolo 2635 del codice civile circoscrive le ipotesi corruttive passive ed attive al solo ambito societario, la nuova versione della disposizione - conformemente alla disposizione di delega ed alla decisione quadro - ne prevede l'estensione anche ad altri enti privati.

L'articolo 3 dello schema di decreto, mantenendo inalterato l'apparato sanzionatorio della corruzione tra privati (reclusione da uno a tre anni), modifica il primo, il terzo e il sesto comma dell'articolo 2635 del codice civile. In particolare, nel nuovo articolo, per quanto concerne la corruzione passiva tra privati, coerentemente con la norma di delega e con la decisione quadro, al primo comma, prevede che autori del reato possano essere - oltre che i soggetti in posizione apicale elencati dal vigente articolo 2635 (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori) - anche coloro che, nella società o ente, esercitano funzioni direttive diverse da quelle di amministrazione e controllo indicate. E' introdotto il riferimento all'indebito vantaggio per sé o per altri (denaro o altra utilità "non dovuti") in cambio della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà; sono ampliate le condotte costituenti reato con l'introduzione di una specifica fattispecie di corruzione passiva che si realizza con la sollecitazione, da parte dell'intraneoall'ente, della dazione di denaro o altra utilità; non è infatti attualmente "coperto" dall'ordinamento il caso dell'eventuale richiesta di denaro o altra utilità avanzata dal corrotto al corruttore (come previsto dall'articolo 2, par. 1, lett. *b*) della decisione quadro).

Al terzo comma, per quanto riguarda la corruzione attiva tra privati - di cui è autore il soggetto estraneo alla società o all'ente è prevista (oltre alla dazione o alla promessa) anche l'offertadi denaro o altra utilità alle persone di cui al primo e secondo comma (questi ultimi sono i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei dirigenti di cui al primo comma); è introdotto il riferimento espresso all'intermediarioper il cui tramite sia commesso il reato (comune) di chi dà, offre o promette denaro o altra utilità ai soggetti c.d. "intranei" alla società (indicati nei primi due commi); è introdotto il riferimento all'indebito vantaggiodi qualsiasi natura.

Infine, per coordinamento con la modifica del terzo comma, il sesto comma dell'articolo 2635 precisa che la misura della confisca per equivalentenon può essere inferiore al valore delle utilitàdate, promesse o offerte.

L'articolo 4, conformemente alle previsioni della delega, introduce nel codice civile l'articolo 2635-*bis*relativo alla nuova fattispecie penale di istigazione alla corruzione tra privati, prevista dall'articolo 3 della decisione quadro. Lo stesso articolo 3 prevede l'introduzione del favoreggiamento, ipotesi, tuttavia, già disciplinata in generale dagli articoli 378 e 379 del codice penale relativi al favoreggiamento personale e reale. Anche in tal caso sono previste due fattispecie di istigazione: attiva e passiva, le cui fattispecie corrispondono alle condotte corruttive di cui all'articolo 2635, primo e

terzo comma, del codice civile.

L'articolo 2635-*bis*, primo comma (istigazione attiva)punisce con la reclusioneda otto mesi a due anni(la pena di cui all'articolo 2635 del codice civile, ridotta di un terzo) colui che, in cambio della violazione dei doveri di ufficio e di fedeltà, offre o promette denaro o altra utilità indebita ai dirigenti della società e dell'ente privato di cui all'articolo 2635 del codice civile (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o altri dirigenti) qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La nuova fattispecie appare modellata, anche nel profilo sanzionatorio, sul delitto di istigazione alla corruzione attiva "pubblica" di cui all'articolo 322, secondo comma, del codice penale.

Analogamente, il secondo comma dell'articolo 2635-*bis*(istigazione passiva)punisce con la stessa pena gli indicati dirigenti della società o dell'ente privato che, in cambio delle citate condotte illecite, sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, la dazione o la promessa, di denaro o altra utilità, qualora la sollecitazione non sia accettata. Anche tale fattispecie corrisponde all'ipotesi di istigazione alla corruzione passiva "pubblica" prevista dall'articolo 322, quarto comma, del codice penale.

Il terzo comma prevede la procedibilità a querela della persona offesa.

L'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel codice civile l'articolo 2635-*ter* (pene accessorie) che prevede sempre l'applicazione - a carico del condannato per corruzione attiva e passiva tra privati (articolo 2635) e istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-*bis* del codice civile) - dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale.

L'articolo 6 concerne la responsabilità delle persone giuridiche in relazione alla corruzione e all'istigazione alla corruzione nel settore privato. La disposizione - riformulando la lett. *s-bis* del comma 1 dell'articolo 25-*ter* del decreto legislativo n. 231 del 2001: aumenta le sanzioni pecuniarie a carico dell'ente previste per la corruzione attiva tra privati(di cui all'articolo 2635, terzo comma, del codice civile). La sanzione è fissata da 400 e 600, quote (attualmente è da 200 e 400).

L'articolo 7, relativo al Titolo III del decreto, precisa l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione del provvedimento.

Il sen. Cucca segnala infine che il 18 dicembre 2015 la Commissione europea ha avviato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione privata. Secondo la Commissione l'assenza di qualsiasi comunicazione in riferimento alla citata decisione quadro costituisce un mancato recepimento totale. La Commissione ha invitato le autorità italiane a rispondere alla richiesta EU Pilot entro quattro settimane, e a comunicare le misure nazionali di recepimento, aggiungendo che, in caso di assenza di una risposta soddisfacente e di una comunicazione di un completo recepimento, potrà decidere di avviare una procedura di infrazione a norma dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Governo italiano, nel marzo 2016, ha risposto alla Commissione europea asserendo che la fattispecie della corruzione nel settore privato è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, ammettendo tuttavia che vi sono alcuni profili di non piena conformità della normativa interna rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 2 (condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato) e 5 (responsabilità delle persone giuridiche) della decisione quadro.

In particolare, ad avviso del Governo, sia la corruzione attiva che quella passiva non sarebbero pienamente allineate alle definizioni contenute nell'articolo 2 della decisione quadro; non sarebbe poi contemplata dal decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità delle persone giuridiche in rapporto alla corruzione attiva e passiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (n. 366)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice FILIPPIN (*PD*), illustra il provvedimento in titolo, volto al recepimento, sulla base della delega conferita legge di delegazione europea 2015, della direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l?uso *online* nel mercato interno.

Quindi ricorda che il 26 maggio 2016 è stata avviata nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per il mancato recepimento di tale direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto il 10 aprile 2016.

La direttiva 2014/26/UE definisce i requisiti necessari per garantire il buon funzionamento della gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva, coordinando le normative nazionali in materia, al fine di superarne le notevoli differenze e di inserire la tutela dei diritti d'autore nell?ambito della libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico europeo. Inoltre, ridisegna le modalità di *governance* degli organismi di gestione collettiva, nonché il quadro di sorveglianza, e stabilisce i requisiti per la concessione di licenze multiterritoriali per l'uso on line di opere musicali, in un?ottica sempre più transfrontaliera.

Nel merito il provvedimento si compone di 51 articoli, suddivisi in 6 Capi.

Più nel dettaglio gli articoli da 1 a 3 recepiscono gli omologhi articoli della direttiva dedicati, rispettivamente, all?oggetto, alle definizioni e all?ambito di applicazione.

Le disposizioni di cui al Capo II disciplinano gli organismi di gestione collettiva. In particolare l?articolo 4 sancisce anzitutto, il principio per cui gli organismi di gestione collettiva agiscono nell?interesse dei titolari dei diritti che rappresentano, senza imporre loro obblighi non oggettivamente necessari per la protezione dei lori diritti e interessi, nonché per la gestione efficace di questi ultimi.

Dispone, dunque, che i titolari dei diritti possono affidare a un organismo di gestione collettiva o a un?entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti ? per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati ? indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell?organismo di gestione collettiva, dell?entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Relativamente all?attività di intermediazione dei diritti d?autore, resta però ferma l?esclusiva riservata alla SIAE dall?articolo 180 della Legge n. 633 del 1941.

L?articolo 5 stabilisce che i requisiti per l?adesione agli organismi di gestione collettiva sono basati su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e devono essere stabiliti nello statuto o nelle condizioni di adesione dei medesimi organismi ed essere pubblicamente accessibili. Con riferimento al caso di rigetto di una domanda di adesione dispone che la stessa sia fornita per iscritto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

L?articolo 6 prevede che negli statuti degli organismi di gestione collettiva sono previsti adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei propri membri ai processi decisionali, nonché l?equa ed equilibrata rappresentanza delle diverse categorie di membri in tali processi. Dispone, inoltre, sulla istituzione del registro dei membri e sul regolare aggiornamento. L?articolo 7 disciplina i diritti dei titolari che non sono membri dell?organismo di gestione collettiva, ma i cui diritti siano gestiti dallo

stesso organismo in base ad un rapporto giuridico diretto derivante dalla legge o da una cessione di diritti, da una licenza o da un qualsiasi altro accordo contrattuale.

L?articolo 8 stabilisce i requisiti che devono possedere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti che intendono svolgere l?attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi. Inoltre, l?art. 8 dispone che la distribuzione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, ad esclusivo favore dei propri associati, da parte delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, non costituisce attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d?autore.

Gli articoli da 9 a 13 riguardano gli organi degli organismi di gestione collettiva, individuati in: assemblea generale dei membri, organo di sorveglianza, organo di amministrazione, organo di controllo contabile.

In particolare si segnala l'articolo 11, il quale, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, dispone in ordine all?organo di sorveglianza. Tale organo è tenuto ad assicurare il controllo e il monitoraggio costanti delle attività dei soggetti titolari degli organi di gestione, tra cui la corretta esecuzione delle delibere dell?assemblea generale dei membri, in particolare, sull?attuazione delle politiche generali. Gli articoli da 14 a 19 riguardano la gestione dei proventi da parte degli organismi di gestione collettiva. In particolare l'articolo 19 dispone che gli importi non distribuiti sono considerati non distribuibili trascorsi 3 anni a decorrere dalla fine dell?esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti, purché siano state adottate tutte le misure per l?identificazione e la localizzazione dei titolari.

Gli importi non distribuibili sono utilizzati in modo separato e indipendente al fine di finanziare attività sociali, culturali ed educative a beneficio esclusivo dei titolari dei diritti, secondo le deliberazioni dell?assemblea generale dei membri o dell?assemblea dei delegati, fatto salvo il diritto dei titolari di reclamare gli importi nel termine di prescrizione di quattro anni dalla scadenza del termine ultimo per la distribuzione.

Gli articoli 20 e 21 definiscono le modalità di gestione dei diritti per conto di altri organismi di gestione collettiva. Più nel dettaglio, l?articolo 20 prevede che gli organismi di gestione collettiva non operano alcuna discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nell?ambito di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione, le condizioni per la riscossione dei proventi e per la distribuzione degli importi.

L?articolo 21 dispone che, fatte salve le spese di gestione, gli organismi di gestione collettiva non effettuano detrazioni dai proventi dei diritti che gestiscono in base ad un accordo di rappresentanza, o da eventuali introiti provenienti dall?investimento degli stessi proventi, a meno che l?altro organismo parte dell?accordo di rappresentanza non acconsenta espressamente. Con riferimento agli altri organismi di gestione collettiva che rappresentano, l'articolo prescrive che la distribuzione e i pagamenti avvengono regolarmente, diligentemente e accuratamente.

Gli articoli 22 e 23 disciplinano le relazioni con gli utilizzatori dei repertori, disponendo, in particolare, che le negoziazioni fra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori ai fini della concessione di licenze sui diritti sono condotte in buona fede e attraverso lo scambio di tutte le informazioni.

L?articolo 23 disciplina l?obbligo degli utilizzatori di far pervenire agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente le informazioni sull?utilizzo delle opere, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari. Gli articoli da 24 a 28 riguardano trasparenza e comunicazioni; individuando le informazioni minime- tra le quali statuto, condizioni di adesione, politiche generali, procedure di trattamento dei reclami e di risoluzione delle controversie - che gli organismi di gestione collettiva devono rendere pubbliche sul proprio sito internet, mantenendole aggiornate; e disponendo che gli organismi di gestione collettiva elaborano per ciascun esercizio finanziario, una relazione di trasparenza annuale, che deve essere pubblicata sul proprio sito internet per almeno 5 anni. Si prevede inoltre che la SIAE,

in quanto organismo operante in virtù di specifiche disposizioni legislative, trasmetta alle Camere e agli enti vigilanti, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sui risultati dell?attività svolta.

Gli articoli da 29 a 37 recepiscono la disciplina della direttiva in materia di concessione da parte di organismi di gestione collettiva di licenze multiterritoriali per l'esercizio di diritti su opere musicali diffuse *online*.

In particolare l'articolo 30 disciplina la capacità di trattamento dei dati sulle licenze multiterritoriali, richiedendo, ai fini della concessione di licenze multiterritoriali, il possesso di alcuni puntuali requisiti.

Con riguardo agli oneri di trasparenza rispetto alla trasmissione delle informazioni sui repertori l'articolo 31 impone agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali di fornire, su richiesta debitamente motivata, ai fornitori di servizi musicali *online*, ad altri organismi di gestione collettiva, informazioni aggiornate che consentano di identificare il repertorio musicale *online* rappresentato.

Al fine di assicurare la correttezza delle informazioni sui repertori multiterritoriali, ai sensi dell'articolo 32, gli organismi di gestione collettiva devono prevedere procedure finalizzate che consentano ai titolari di diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e ai fornitori di servizi *online* di chiedere la correzione dei dati o delle informazioni non corrette, rese ai sensi degli articoli 30 e 31.

L'articolo 33 detta disposizioni specifiche volte ad assicurare la correttezza e puntualità nelle dichiarazioni sull'uso e nella fatturazione, prevedendo in capo ai fornitori di servizi *online* puntuali obblighi di comunicazione, anche per via elettronica, agli organismi di gestione concernenti l'utilizzo delle opere musicali e le relative modalità di fatturazione.

L'articolo 34 impone, poi, agli organismi di gestione collettiva che concedono licenze multiterritoriali di distribuire senza ritardo gli importi dovuti ai titolari dei diritti su opere musicali *online*.

L'articolo 35 disciplina gli accordi tra organismi di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, precisandone la natura non esclusiva. La gestione di tali diritti è attribuita all'organismo di gestione collettiva mandatario, il quale è tenuto ad informare l'organismo mandante delle principali condizioni (inclusa la natura dello sfruttamento, delle disposizioni che riguardano i diritti e la durata della licenza) in base alle quali possono essere concesse le licenze su opere musicali *online*.

Con riguardo all'obbligo di rappresentanza di un altro organismo di gestione collettiva per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online*, l'articolo 36 impone all'organismo di gestione collettiva interpellato di rispondere all'organismo di gestione collettiva richiedente per iscritto e senza indebito ritardo; di gestire il repertorio rappresentato dell'organismo di gestione collettiva richiedente alle stesse condizioni a cui gestisce il proprio repertorio; nonché di includere il repertorio rappresentato dall'organismo di gestione collettiva richiedente in tutte le offerte che trasmette ai fornitori di servizi *online.*

Sono esclusi dall'ambito applicativo di tali disposizioni, gli organismi di gestione collettiva che concedono, sulla base dell'aggregazione volontaria dei diritti richiesti e nel rispetto delle norme sulla concorrenza, una licenza multiterritoriale per i diritti su opere musicali *online* richiesta da un'emittente al fine di comunicare al pubblico i propri programmi radiofonici o televisivi contemporaneamente o dopo la prima trasmissione, nonché ogni altro materiale *online* prodotto o commissionato dall'emittente che sia accessorio alla prima trasmissione del programma.

Gli articoli da 38 a 44 dettano norme in materia di risoluzione delle controversie, vigilanza e sanzioni.

Più nel dettaglio l'articolo 38 disciplina le procedure di reclamo, imponendo agli organismi di gestione collettiva di mettere a disposizione dei propri membri e di altri organismi, nell'ambito degli accordi di rappresentanza, procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei reclami. In particolare gli organismi di gestione collettiva sono tenuti a rispondere in forma scritta nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione, fornendo anche i necessari chiarimenti.

L'articolo 39 devolve alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003- tutte le controversie aventi ad oggetto i diritti d'autore e i diritti

connessi al diritto d'autore previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 40 attribuisce al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), attraverso l'esercizio di poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione documentale e sanzionatori, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 2 del 2008, per quanto riguardo la SIAE, la vigilanza continua ad essere esercitata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

L'articolo 41 prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di alcuni degli obblighi previsti. A fronte di violazioni di particolare gravità il MiBACT può sospendere fino a sei mesi l'attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente ovvero disporre la cessazione dell'attività. Alla SIAE non sono applicabili le sanzioni interdittive ma unicamente quelle pecuniarie, ferma restando la possibilità di nominare commissari straordinari di Governo. Nel caso di plurime violazioni si applica la sanzione più grave prevista aumentata fino a un terzo.

La definizione delle procedure dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni è demandata ad un successivo regolamento, da adottarsi con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro della Giustizia.

L'articolo 42 reca disposizioni in materia di scambio di informazioni tra le Autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.

L'articolo 43 precisa che il trattamento dei dati personali è disciplinato dalla legislazione vigente; mentre l'articolo 44 prevede la possibilità per i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente e gli utilizzatori la facoltà di notificare all'*AGCOM*, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione delle disposizioni in esame.

L'articolo 45 riprende quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, lett. *l*), della legge delega.

Rispetto ad essa - che affidava direttamente al decreto legislativo la definizione delle forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari da individuare con decreto ministeriale - lo schema in esame affida tutta la definizione della materia ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, introducendo alcune specifiche.

Al fine di favorire l'accesso alle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali *online* l'articolo 46 prevede che, nel caso in cui un organismo di gestione collettiva si rifiuti di concedere tali licenze - una volta trascorso il termine del 10 aprile 2017- i titolari dei diritti possono ritirare da tale organismo l?autorizzazione alla gestione dei diritti sulle opere musicali affidate in tutela, in modo da poter gestire direttamente o tramite un terzo le licenze multiterritoriali per i loro diritti su opere musicali *online*.

L'articolo 47 modifica la disciplina relativa al Nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE), mentre l'articolo 48 impone al MiBACT di trasmettere, entro il 10 ottobre 2017, alla Commissione europea un relazione sulla situazione e lo sviluppo delle licenze multiterritoriali sul territorio italiano.

Gli articoli 49 e 50 recano rispettivamente disposizioni transitorie e abrogazioni. L'articolo 51 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2284) ***Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile***, approvato dalla Camera dei deputati
(148) ***DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato***
(740) ***STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie*** (836) ***D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione*** (1096) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato*** (1184) ***CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.*** (1374) ***DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali*** (2135) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre 2016.

Il rappresentante del GOVERNO chiede che la Commissione, nel rispetto della programmazione dei propri lavori, proceda a fissare nei tempi più brevi possibili il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) concorda sull'esigenza di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, ma segnala altresì l'opportunità che venga fissato - al termine delle audizioni - un incontro anche informale con il Ministro della giustizia al fine di poter acquisire ulteriori elementi di valutazione utili alla presentazione delle proposte emendative.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene senz'altro opportuna la fissazione in tempi brevi di un termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, il presidente D'ASCOLA (*AP (Ncd-CpI)*) fissa alle ore 18 del 30 gennaio 2017 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2284, che viene assunto come testo base per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 16,20 riprende alle ore 19,05.

SULLA RIPRESA DELL'ESAME DEL DDL 1119-B IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE

Il senatore CASSON (*PD*) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1119-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Concorda con tale esigenza il presidente D'ASCOLA.

IN SEDE REFERENTE

(2291) ***PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016

Il presidente D'ASCOLA dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, in quanto estranei all'oggetto di discussione, i seguenti emendamenti: 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 2.0.1, 2.0.2, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, pubblicati in allegato al resoconto.
Quindi si passa all'illustrazione dei restanti emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra gli emendamenti 1.4 e 3.3, volti a prevedere una circostanza aggravante per i reati di concussione commessi nell'esercizio delle attività "giudiziarie" piuttosto che "giurisdizionali", come invece previsto dal testo in esame.

Sul punto si apre un breve dibattito al quale partecipano il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente D'ASCOLA e il relatore, senatore CUCCA (*PD*).

Il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 1.3.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2566) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 6 dicembre 2016.

Nessun'altro chiedendo di intervenire il presidente D'ASCOLA (*AP (Ncd-CpI)*) dichiara chiusa la discussione generale. Quindi fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 23 gennaio alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016, a partire dall'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore CUCCA (*PD*) illustra gli emendamenti a sua firma.

Anche il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti a sua prima firma.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per oggi alle ore 20 non avrà più luogo e la seduta già convocata per domani, giovedì 12 gennaio, alle ore 13 è anticipata alle ore 11 ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea antimeridiana se successivo.

La seduta termina alle ore 19,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2291

Art. 1

1.1

CAPPELLETTI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Modifiche all'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)

1. Al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale dopo le parole: "589-*bis*." sono aggiunte le seguenti: "nonché 317, 318, 319, 319-*ter*, 346 e 346-*bis*".

2. Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

"La prescrizione cessa comunque di operare dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

1.2

STEFANI, CENTINAIO

All'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 317, le parole: «aumentata fino alla metà» *sono sostituite dalle seguenti:* «aumentata da un terzo fino alla metà».

1.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».

1.4

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sostituire la parola: «giurisdizionali» *con la seguente:* «giudiziarie».

1.0.1

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 317-*bis* del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per determinati reati)

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-*bis*. ? *(Pene accessorie)*. ? Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 640-*bis*, 648-*bis*, 648-*ter* , e 648-*ter*.1 del codice penale, nonché 2635 del codice civile, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale"».

1.0.2

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 317-*bis* del codice penale, in materia di interdizione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per determinati reati contro la pubblica amministrazione e reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)

1. L'articolo 317-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317-*bis*. - *(Pene accessorie)*. ? Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346 e 346-*bis* conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale"».

1.0.3

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 318 del codice penale)

1. All'articolo 318 del codice penale, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni"».

1.0.4

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Modifiche all'articolo 319 del codice penale)

1. All'articolo 319 del codice penale, le parole: "da sei a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni"».

Art. 2

2.1

DI MAGGIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Modifica all'articolo 319-*ter *del codice penale). - 1.* All'articolo 319-*ter*, comma 1, del codice penale sostituire le parole: "negli articoli 318 e 319" con le seguenti: "negli articoli 318, 319 e 320"».

2.2

DI MAGGIO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «sono aumentate fino alla metà» *con le seguenti:* «si applicano».

2.3

STEFANI, CENTINAIO

*Al comma 1, capoverso articolo 319-*ter, *le parole:* «aumentate fino alla metà» *sono sostituite dalle seguenti:* «aumentate da un terzo fino alla metà».

2.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».

2.5

MUSSINI

*Al comma 1, capoverso «*319-*ter»*, *le parole:* «da un avvocato in relazione all'esercizio di attività forense» *sono sostituite dalle seguenti:* «in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali».

2.0.1

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche all'articolo 319-*quater* del codice penale)

1. All'articolo 319-*quater* del codice penale, primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"».

2.0.2

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Inserimento dell'articolo 322-*bis*.1 in materia di prescrizione dei reati contro la pubblica amministrazione e di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria)

1. Dopo l'articolo 322-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 322-*bis.1 ? (Disposizioni in materia di prescrizione per taluni reati)*. ? Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322-*bis*, 346 e 346-*bis* la prescrizione cessa di operare dopo la sentenza di primo grado".

2.0.3

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifica all'articolo 323 del codice penale)

1. All'articolo 323 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali"».

Art. 3.

Art. 3

3.1

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 346»*, le parole:* «aumentate fino alla metà» *sono sostituite dalle seguenti:* «aumentate da un terzo fino alla metà».

3.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1 sopprimere le parole: «fino alla metà».

3.3

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, sostituire la parola: «giurisdizionale» *con la seguente:* «giudiziarie».

Art. 4.

Art. 4

4.1

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Sopprime l'articolo.

4.2

CAPPELLETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

01) all'articolo 346-*bis* del codice penale, al primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

4.3

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, capoverso «Art. 346-*bis*»*, le parole:* «fino alla metà» *sono sostituite dalle seguenti:* «da un terzo fino alla metà».

4.0.1

BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Estensione delle operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*,".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322 e 322-*bis* del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

4.0.2

BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma l, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", sono inserite le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*,"».

4.0.3

CAPPELLETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti: modificazioni:

a) all'articolo 316, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno a quattro anni";

b) all'articolo 316-*bis*, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità";

c) all'articolo 316-*ter*, primo comma, le parole: "da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti";

d) all'articolo 318, le parole: "da uno a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a otto anni";

e) all'articolo 319, le parole: "da sei a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici anni";

f) all'articolo 319-*quater*, primo comma, le parole: "dieci anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

g) all'articolo 322-*quater*, le parole: "pari all'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore al doppio dell'ammontare"».

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. 2473

Art. 1

1.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

1.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

1.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» *con la seguente:* «norme».

1.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» *con la seguente:* «procedure».

1.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sostituire la parola: «modalità» *con la seguente:* «regole».

Art. 2

2.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

2.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

2.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma, 1 sopprimere la lettera a).

2.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Art. 3

3.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

3.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

3.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

3.4
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, sopprimere le parole: «, previsti dall'articolo 15 della citata legge n. 247 del 2012,».

3.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.

3.6
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: «consecutivi».

3.7
MUSSINI
Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

3.8
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola: «ricandidatura» *sopprimere le seguenti:* «dei consiglieri».

3.9
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 3, sostituire la parola: «mandato» *con la seguente:* «incarico».

3.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.

3.11
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 4 sostituire la parola: «inferiore»*, con la seguente:* «minore».

Art. 4

4.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

4.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

4.3

DE PETRIS, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi»*, con le seguenti:* «quattro quinti».

Conseguentemente sostituire la tabella A con la seguente:

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (4/5)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte l preferernze esprimibili
5	4	3	1
7	5	4	1
9	7	5	2
11	8	6	2
15	12	8	4
21	16	11	5
25	20	14	6

4.4

MANDELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi»*, con le seguenti:* «quattro quinti».

4.5

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi»*, con le seguenti:* «tre quarti».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A con la seguente:

Tabella A

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte l preferernze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2
15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

4.6

DE PETRIS, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi»*, con le seguenti:* «tre quarti».

Conseguentemente, sostituire la Tabella A con la seguente:

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte l preferernze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2

15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

4.7
ANITORI
Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi»*, con le seguenti:* «tre quarti».
Conseguentemente, sostituire la Tabella A allegata con la seguente:

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferernze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2
15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

4.8
MANDELLI
Al comma 1, sostituire le parole: «due terzi» *con le seguenti:* «tre quarti».

4.9
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

Art. 5

5.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

5.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

5.3
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, sostituire le parole: «Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio» *con le seguenti:* «Il presidente, previa delibera del Consiglio, quando convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo consiglio».

5.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1 sopprimere la lettera a).

5.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

5.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

Art. 6

6.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

6.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

6.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

6.4
DE PETRIS, MINEO
Al comma 2, sopprimere la parola: «individuali».

6.5
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, sopprimere la parola: «individuali» *e sostituire le parole:* «dieci giorni» *con le seguenti:* «quattordici giorni».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «decimo giorno» *con le seguenti:* «quattordicesimo giorno»;

conseguentemente, all'articolo 9, comma 7, sopprimere la parola: «individuali».

6.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.

6.7
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.

6.8
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 5.

6.9
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 6.

Art. 7

7.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

7.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

7.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

Art. 8

8.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

8.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

8.3
DE PETRIS, MINEO
Sopprimere il comma 1.

8.4
MANDELLI
Al comma 1, sopprimere la parola: «individuali».

8.5
MUSSINI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Le candidature individuali possono essere presentate anche con riferimento ad una lista che le rappresenti esclusivamente ai fini della condivisione di un programma comune».

8.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

8.7
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 2, sostituirele parole: «Le candidature possono» *con le seguenti:* «le candidature devono».

Art. 9

9.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

9.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

9.3
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti».

9.4
ANITORI
Al comma 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti».

9.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

9.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.

9.7
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.

9.8
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 5.

9.9
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 5, dopo le parole: «verifica le candidature» *inserire le seguenti:* «nonché il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge».

9.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 6.

9.11
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 7.

9.12
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 7, sostituire le parole: «in ordine alfabetico» *con le seguenti:* «secondo l'ordine di presentazione».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «in ordine alfabetico» *e aggiungere in fine le seguenti:* «secondo l'ordine di presentazione delle stesse secondo l'eventuale loro aggregazione in liste con un simbolo o un motto».

9.13
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 7, sostituire le parole: «in ordine alfabetico» *con le seguenti:* «secondo l'ordine di

presentazione».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «in ordine alfabetico» *e aggiungere in fine le seguenti:* «secondo l'ordine di presentazione».

9.14
ANITORI
Al comma 7 sostituire le parole: «in ordine alfabetico» *con le seguenti:* «secondo l'ordine di presentazione».

Art. 10

10.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

10.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

10.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

10.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.

10.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.

10.6
DE PETRIS, MINEO
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «individualmente ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.7
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.8
MANDELLI
Al comma 4, sopprimere le parole: «ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.9
ANITORI
Al comma 4 sopprimere le parole: «ovvero degli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3».

10.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 5.

10.11
ANITORI
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. In ossequio all'articolo 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati e si esprimano più di due preferenze, almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge, debbono essere attribuite al genere meno rappresentato. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge».

10.12
ANITORI
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1. In ossequio all'articolo 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati e si esprimano più di due preferenze, almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge, debbono essere attribuiti al genere meno rappresentato. in ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati del medesimo genere un numero di voti superiori ai due terzi del numero delle preferenze espresse».

10.13
ANITORI
Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati del medesimo genere un numero di voti superiori ai due terzi del numero delle preferenze espresse durante la votazione, indipendentemente dal numero massimo determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 4».

10.14
ANITORI
Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In ogni caso, l'elettore non può esprimere per candidati del medesimo genere un numero di voti superiori ai due terzi del numero delle preferenze espresse».

10.15
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge» *con le seguenti:* «ai due terzi dei consiglieri da eleggere, di cui all'articolo 5, primo comma, lettera *a)*».

Art. 11

11.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

11.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

11.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

11.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.

11.5
ANITORI
Al comma 3, sopprimere le parole: «in ordine alfabetico» *ed aggiungere, in fine, le seguenti:* «secondo l'ordine di presentazione delle stesse e secondo l'eventuale loro aggregazione in liste con un simbolo o un motto».

11.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.

11.7
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale».

11.8
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 5.

Art. 12

12.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

12.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

12.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

12.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.

12.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.

12.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 4, sopprimere la lettera a).

12.7
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 4, sopprimere la lettera b).

12.8
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 4, sopprimere la lettera c).

12.9
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 4, sopprimere la lettera d).

12.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 5.

12.11
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 6.

12.12
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 7.

12.13
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 8.

12.14
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 9.

12.15
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 10.

12.16
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti».

12.17
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 10, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ammettendo al voto solo i presenti all'interno del seggio».

12.18
ANITORI
Al comma 10 aggiungere in fine, le seguenti parole: «, ammettendo al voto unicamente coloro che sono presenti all'interno dei seggio elettorale».

Art. 13

13.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

13.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

13.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

13.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera a).

13.5
CALIENDO, CARDIELLO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera b).

13.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.7
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera d).

13.8
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera e).

13.9
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera f).

13.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera g).

13.11
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera h).

13.12
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera i).

13.13
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.

13.14
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.

Art. 14

14.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

14.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

14.3
ANITORI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi dei candidati compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidata è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera *a)*».

14.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.5
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, lettera a), *sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

14.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.7
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.8
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.9
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

14.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera a).

14.11
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «salvo quanto previsto al comma 1».

14.12
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «, salvo quanto previsto dal comma 1».

14.13
ANITORI
Al comma 2, lettera a), *sopprimere le seguenti parole:* «, salvo quanto previsto al comma 1».

14.14
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera b).

14.15
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera c).

14.16
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Al comma 2, sopprimere la lettera d).

14.17
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.

14.18
BUEMI
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo le parole:* «É nullo»*, sopprimere le seguenti:* «limitatamente ai voti eccedenti»;
2. *Dopo le parole:* «dell'articolo 4, comma 1»*sopprimere le seguenti:* «a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda».

14.19
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.

14.20
BUEMI
Al comma 4, dopo le parole: «alla presente legge»*, sopprimere le seguenti:* «limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda».

Art. 15

15.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

15.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

15.3
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

15.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.

15.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.

15.7
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 5.

15.8
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 6.

15.9
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 7.

Art. 16

16.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

16.2

CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

Art. 17

17.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

17.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

17.3
BUEMI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 24 novembre 2014, e le cui elezioni si sono già tenute applicando il predetto regolamento di cui al decreto n. 170 o sono state annullate in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i consigli che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal citato decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.4
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

17.5
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 3.

17.6
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. In sede di prima applicazione, la durata dei Consigli dell'Ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, delle legge 31 dicembre 2012, n. 247».

17.7
MANDELLI
Sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. In sede di prima applicazione della presente legge, la durata dei Consigli dell'Ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della presente legge. Per le elezioni successive resta ferma la durata prevista dall'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

17.8
ANITORI

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

17.9
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 4.

17.10
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 5.

17.11
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Sopprimere il comma 5.

17.12
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Sopprimere il comma 5.

17.13
MANDELLI
Sopprimere il comma 5.

17.14
ANITORI
Sopprimere il comma 5.

17.15
MARGIOTTA
Sopprimere il comma 5.

17.16
MARGIOTTA
Al comma 5, primo periodo, la parola: «dieci» *è sostituita dalla seguente:* «quindici».

17.0.1
MANDELLI
Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 17-*bis.*

1. All'articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo periodo del comma precedente e qualora l'amministratore non corrisponda il compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente all'ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del medesimo comma, esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di credito. Il pagamento diretto da parte dell'amministrazione al legale fa venir meno il diritto al rimborso in capo all'amministratore assistito. Il documento fiscale va intestato direttamente all'ente locale cui si richiede il pagamento"».

Art. 18

18.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA

Sopprimere l'articolo.

18.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

18.3
MUSSINI
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22, al comma 4, legge n. 247 del 2012, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "se risultavano essere iscritti all'Albo degli avvocati alla data dell'entrata in vigore della presente legge"».

18.4
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Sopprimere il comma 2.

18.5
ANITORI
Sopprimere il comma 2.

18.6
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

18.7
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 2.

18.0.1
ZELLER, LANIECE, PANIZZA
Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di norme sull'ordinamento della professione forense)

1. All'articolo 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le sezioni giudicanti un iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bolzano, il quale in forza degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche e integrazioni, sceglie l'uso della lingua tedesca, devono essere composte da almeno due membri effettivi e due membri supplenti con adeguata conoscenza della lingua tedesca. Qualora tale membri eletti nelle circoscrizioni di Trento e Rovereto non si dovessero reperire, per assenza o per altro motivo, componenti aventi la suddetta conoscenza linguistica, in deroga a quanto previsto dal comma 3 della presente legge, questi vengono scelti a rotazione tra i componenti con adeguata conoscenza della lingua, eletti nella circoscrizione di Bolzano"».

Art. 19

19.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

19.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

Art. 20

20.1
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere l'articolo.

20.2
CARDIELLO, CALIENDO, PALMA
Sopprimere il comma 1.

Tab.1
MANDELLI
Sostituire la Tabella A allegata alla legge con la seguente (in ipotesi di voto limitato ai 3/4 degli eligendi):
«

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferernze esprimibili
5	3	2	1
7	5	4	1
9	6	4	2
11	8	6	2
15	11	8	3
15	11	8	3
21	15	10	5
25	18	12	6

Tab.2
MANDELLI
Sostituire la Tabella A allegata alla legge con la seguente (in ipotesi di voto limitato ai 4/5 degli eligendi):
«

Numero componenti del Consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (4/5)	Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferernze esprimibili
5	4	3	1
7	5	4	1
9	7	5	2
11	8	6	2
15	12	8	4
21	16	11	5
25	20	14	6

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 359 (pom.) del 17/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 17 GENNAIO 2017
359ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2291) ***PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che proseguirà l'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, a partire dai pareri del relatore e della rappresentante del Governo.

Il relatore CUCCA (*PD*), tenuto conto degli emendamenti dichiarati improponibili nella precedente seduta, in quanto estranei all'oggetto della discussione (ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento), esprime parere contrario sull'emendamento 1.2, mentre dà conto del parere favorevole sull'emendamento 1.4. Quindi esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.3, essendo invece a favore dell'emendamento 2.2.

Dopo che il senatore LUMIA (*PD*) ha ritirato gli emendamenti 2.4 e 3.2, il relatore CUCCA (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 2.5, a firma della senatrice Mussini, nel senso di prevedere l'aggravante per il reato di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale, sulla corruzione in atti

giudiziari, se commesso nell'esercizio di attività "giudiziarie, piuttosto che "giurisdizionali", come invece previsto dall'emendamento in esame. Esprime quindi un parere contrario sull'emendamento 2.0.3. Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 3, il relatore esprime un parere contrario sull'emendamento 3.1, mentre manifesta un orientamento favorevole per l'emendamento 3.3.

In ordine all'articolo 4, il relatore CUCCA (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento soppressivo, 4.1. Il parere del relatore è infine contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI esprime pareri conformi a quelli del relatore su tutti gli emendamenti.

Con particolare riferimento all'emendamento 4.1, soppressivo dell'articolo 4 del disegno di legge, recante una modifica all'articolo 346-*bis* del codice penale, in materia di traffico di influenze illecite, si svolge un dibattito al quale partecipano i senatori PALMA (*FI-PdL XVII*), LUMIA (*PD*), BUCCARELLA (*M5S*), CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente D'ASCOLA e il relatore CUCCA (*PD*). In particolare il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che l'emendamento soppressivo, sul quale il relatore ha pure espresso un parere favorevole, non tiene conto della *ratio* dell'intero disegno di legge che consiste nel rafforzamento della tutela dell'attività giudiziaria avverso i reati di corruzione e dunque anche quelli di traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale.

Dopo un'osservazione del senatore LUMIA (*PD*), sulla portata dell'articolo 346-*bis,* il senatore BUCCARELLA (*M5S*) condivide le osservazioni dal senatore Palma.

Il relatore CUCCA (*PD*) osserva che il parere è stato reso anche alle luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta sull'opportunità o meno di prevedere un'aggravante ad effetto speciale, aumentando fino alla metà le pene per i reati commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Quindi il senatore LUMIA (*PD*) ritira l'emendamento 4.1, riservandosi un'ulteriore valutazione sul punto nel prosieguo dell'esame.

Si passa pertanto alle votazioni degli emendamenti.

Con riferimento all'articolo 1, previa verifica del prescritto numero di senatori, risulta respinto l'emendamento 1.2, mentre viene approvato l'emendamento 1.4.

Sono respinti altresì gli emendamenti 2.1 e 2.3, essendo decaduto l'emendamento 2.2 in assenza del senatore proponente.

In ordine all'emendamento 2.5, sul quale il relatore ha espresso un parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso sopra indicato, si apre un dibattito al quale partecipano la proponente, senatrice MUSSINI (*Misto*), nonché i senatori PALMA (*FI-PdL XVII*), BUCCARELLA (*M5S*) e CALIENDO (*FI-PdL XVII*).

In particolare il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che la finalità dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, a sua prima firma, consiste nella definizione di un'aggravante ad effetto speciale per la corruzione in atti giudiziari che, in ultima analisi, dovrebbe riguardare specificamente i soggetti che, più agevolmente di altri, possono accedere alle aule della giustizia. Con questa prospettiva appare

coerente anche la riformulazione proposta dalla senatrice Mussini che, però, gli sembra presentare difficoltà di ordine tecnico che meriterebbero un ulteriore approfondimento.

Il presidente D'ASCOLA osserva che bisognerebbe altresì valutare anche la possibilità di prevedere un'aggravante ad effetto speciale per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, analogamente a quanto previsto - dal disegno di legge in esame - per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale.

Quindi, nell'imminenza dei lavori d'Aula, l'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 363 (pom.) del 24/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
363ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2093) ***Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"***
(Esame e rinvio)

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, recante la proposta di Istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta- per la durata di dodici mesi- sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

In via preliminare, dà conto, sinteticamente, dei fatti sottesi alla proposta di inchiesta, rinviando per ogni approfondimento alla dettagliata relazione del disegno di legge.

La cooperativa agricola "Il Forteto", comunità di recupero per minori disagiati, sita nel Comune di Barberino di Mugello (Firenze), è stata al centro di una lunga vicenda giudiziaria per abusi sessuali, maltrattamenti e pedofilia, iniziata già alla fine degli anni settanta - culminata nel 1985 con una prima condanna definitiva dei cofondatori, Rodolfo Fiesoli e Luigi Goffredi - e conclusasi nel 2015 con un'ulteriore condanna (in primo grado) a diciassette anni di reclusione degli stessi vertici. Nonostante i gravissimi capi di imputazione, nel 1997, Fiesoli risultava ancora a capo della comunità e, come si precisa nella relazione di accompagnamento del ddl, il tribunale dei minorenni avrebbe continuato ad affidare minori alla struttura.

Proprio per il trattamento subito da due bambini affidati dal Tribunale alla comunità, l'Italia è stata condanna nel luglio 2000 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo- adita dalle madri alle quali i minori

erano stati tolti- a pagare una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali.

Segnala che la situazione della cooperativa è stata già oggetto di attenzione da parte delle istituzioni: da un lato, da parte della Regione Toscana, attraverso l'istituzione di una Commissione di inchiesta (che ha depositato la propria relazione finale nel gennaio 2013) e, dall'altro, del Ministero dello sviluppo economico che, chiamato a valutare i profili amministrativo- gestionali della cooperativa agricola, (richiesta successivamente respinta dall'assemblea della cooperativa stessa).

Passando al merito, il testo del disegno di legge consta di 9 articoli. L'articolo 1 prevede che sia istituita, ai sensi dell?articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui predetti fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

I compiti della Commissione, enunciati nello stesso articolo 1, sono poi puntualmente indicati nell'articolo 2. La Commissione è chiamata ad accertare i fatti e le ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità "Il Forteto", anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della Comunità; nonché a verificare i presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura "Il Forteto" inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento.

Con riguardo ai compiti testé illustrati non si esime dall'esprimere alcune perplessità, nella parte in cui l'attività della commissione di inchiesta sembra sostanziarsi (nonostante la "clausola di salvaguardia" di cui al comma 3 dell'articolo 2) in un sindacato delle decisioni adottate dal tribunale dei minorenni, non in linea con il principio di leale collaborazione che dovrebbe ispirare i rapporti tra autorità giudiziaria e attività di inchiesta. Come ha, peraltro, precisato la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere.

Il disegno di legge attribuisce, poi, alla Commissione il compito di formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

Al fine di evitare possibili ingerenze sul potere giudiziario, il comma 3 dell'articolo 2 precisa che la Commissione non può emettere giudizi sull'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulle attività di singoli magistrati. Qualora, nel corso dell'inchiesta emergano fatti che possono costituire reato o illecito disciplinare, di essi deve essere data notizia all'autorità giudiziaria competente e al Ministro della giustizia o al Consiglio superiore della magistratura o al competente organo di autogoverno, per le conseguenti decisioni.

La Commissione, ai sensi dell'articolo 3, è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai rispettivi Presidenti, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda il Presidente della Commissione, il comma 3 dispone che questi sia scelto dai Presidenti delle Camere, di comune accordo, tra i parlamentari non componenti della Commissione. Compete alla Commissione stessa invece l'elezione degli altri membri dell'ufficio di presidenza (2 vicepresidenti e due segretari). La disposizione non prevede nulla di specifico per quanto riguarda i criteri di elezione. Tali criteri, peraltro, non sembrano poter essere neppure desunti dal regolamento interno, visto che all'approvazione di esso la Commissione procede solo nella seduta successiva a quella dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 4 prevede l'adozione da parte della Commissione di un regolamento interno - senza richiedere particolari *quorum* per l'approvazione.

La Commissione, poi, in base all'articolo 8, al termine dei propri lavori deve presentarealle Camere una relazione. Sono peraltro espressamente ammesse relazioni di minoranza.

Relativamente ai poteri, l'articolo 5, comma 1, prevede che la Commissione proceda nell'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Per i segreti di Stato,di ufficio, professionale e bancario, ai sensi del comma 2 trovano applicazione le norme vigenti che prevedono diversi casi di opponibilità del segreto di fronte all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il segreto di Stato, ricorda che l'articolo 202 del codice di procedura penale pone l?obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato in capo a pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di un pubblico servizio. E' invece inopponibile il segreto di Stato per fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale ai sensi della legge n. 124 del 2007. Per il segreto professionale, l'articolo 200 del codice di procedura penale prevede che non possano essere obbligati a deporre su quanto hanno appreso coloro che ne siano venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio o professione (sacerdoti, avvocati, medici ecc.), salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, mentre per il segreto d'ufficio rileva l'articolo 201 del codice di procedura penale che stabilisce una analoga deroga per i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.

Il comma 3 dell'articolo 5 disciplina la richiesta di atti e documenti, prevedendo che la Commissione possa richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. In tali casi l'autorità giudiziaria deve provvedere tempestivamente, potendo ritardare la trasmissione degli atti richiesti solo per ragioni di natura istruttoria e con decreto motivato (rinnovabile).

La Commissione inoltre può ottenere da parte degli organi e degli uffici della Pubblica amministrazione copie di atti e documenti da questi custoditi, prodotti o acquisiti in materia attinente alle finalità dell'inchiesta (comma 5 dell'articolo 5) e richiedere copie di atti e documenti relativi ad indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

La Commissione può poi stabilire, in base al comma 6, quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad istruttorie o ad altre inchieste in corso, mentre si prevede che debbano in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Il comma 7 precisa poi che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Nello svolgimento delle sue attività la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di ogni altro pubblico dipendente o collaboratore ritenuto necessario (comma 9).

L'articolo 6 disciplina l'obbligo del segreto per tutto ciò che attiene agli atti e ai documenti per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabori con essa o compia o concorra a compiere atti d'inchiesta oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. La violazione di tale obbligo è sanzionata penalmente.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 7 prevede che le sedute della Commissione siano pubbliche, salvo che la Commissione non ritenga opportuno deliberare di riunirsi in seduta segreta.

L'articolo 9 infine disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2566) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne***, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) ***Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che sono stati presentati cinque emendamenti - pubblicati in allegato al resoconto - al disegno di legge n. 2566, già approvato dalla Camera dei deputati, i quali potranno essere subito illustrati. Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, limitatamente al comma 1, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) sottoscrive l'emendamento 1.3.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) illustra quindi l'emendamento 1.1 soppressivo dell'articolo unico del disegno di legge. Osserva che non si ravvisa la necessità di un'ulteriore intervento normativo sulla materia dei reati sessuali a danno dei minori e sul conseguente regime di procedibilità che - dopo la riforma operata dalla legge n. 66 del 1996, che ha previsto, in via generale, la procedibilità a querela della persona offesa, salvo i casi eccezionali in cui si prevede la procedibilità d?ufficio - ha operato in modo efficace.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2284) ***Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile***, approvato dalla Camera dei deputati

(148) ***DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato***

(740) ***STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie*** (836) ***D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione*** (1096) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato*** (1184) ***CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento***

giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. (1374) ***DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali*** (2135) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), alla luce della corposa documentazione messa a disposizione della Commissione da parte dei soggetti auditi, la quale necessita di un adeguato approfondimento e, nelle more, dei dati richiesti al Governo sulla effettiva possibilità di istituire un tribunale della famiglia, chiede che sia prorogato il termine per la presentazione degli emendamenti alla data del 6 febbraio.

Il presidente D'ASCOLA si riserva di decidere sulla richiesta testé avanzata, dovendo valutare le altre scadenze concomitanti della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame degli emendamenti - pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 gennaio scorso - sospeso nella seduta medesima.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il relatore e il Governo esprimeranno i pareri sugli emendamenti relativi al disegno di legge in esame. Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 17.0.1, 18.3 e 18.0.1, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

Il relatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.4, 3.6, 3.8, 5.3, 6.5, 8.7, 9.3, 9.4, 9.9, 11.7, 12.16, 12.17, 12.18, 14.3, 14.5, 14.11, 14.12 e 14.13, nonché sugli emendamenti 17.6, 17.7, 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

Si rimette alla Commissione in ordine agli emendamenti 9.12, 9.13, 9.14, 17.10, 17.11 17.12, 17.13, 17.14 e 17.15.

Propone una riformulazione per gli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8 e 10.9.

Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1012) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame degli emendamenti - pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 2 novembre 2016 - sospeso nella successiva seduta del 9 novembre.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha dichiarato l'improponibilità dell'emendamento 9.0.1, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4, 2.1, 2.2 - quest'ultimo a condizione che venga accettata dai proponenti la riformulazione volta ad inserire nella proposta emendativa, dopo la parola "Bolzano", le seguenti "per la definizione delle controversie ricadenti nell'ambito di competenza del Tribunale di Bolzano" - 2.4, 6,1 - a condizione che venga riformulato nel senso di inserire dopo le parole "lo studio professionale dell'arbitro designato dalla camera arbitrale" le seguenti: "salvo diverso accordo tra le parti" - 6.100, 6.2, 10.1, 11.1, 14.1; si riserva di esprime parere successivamente per gli emendamenti 8.1, 9.1, 9.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1 e 14.3; si rimette alla Commissione per gli emendamenti 1.1, 4.1, 4.2, 4.3, esprimendo parere contrario per i restanti emendamenti, mentre l'emendamento 1.2 è ritirato dai proponenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quelli del relatore.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (n. 366)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che la 7ª Commissione permanente ha chiesto alla Commissione giustizia di poter attendere ancora qualche giorno prima di concludere l'esame in sede consultiva sullo schema di decreto in titolo, al fine di consentire alla Commissione medesima di poter esprimere le proprie osservazioni, il rappresentante del GOVERNO dichiara la disponibilità da parte dell'esecutivo ad attendere che la Commissione giustizia esprima il parere di competenza anche oltre la scadenza del termine fissato al 25 gennaio 2017 - e segnatamente fino al 1° febbraio 2017 - in modo da consentirle di acquisire le osservazioni della 7ª Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 365)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il PRESIDENTE esprime alcune personali considerazioni sullo schema di decreto in titolo, segnalando in particolare la circostanza che l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) - sostituendo il primo comma dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di reati di corruzione passiva tra privati - ha eliminato il riferimento al nocumento cagionato alla società come condizione per la punibilità di tale reato. A tale riguardo segnala che tale espunzione determinerebbe la configurazione di una fattispecie di semplice infedeltà nel campo dei rapporti privati che potrebbe essere già sanzionata efficacemente con gli strumenti disciplinari o comunque con il ricorso a conseguenze riparatori e risarcitorie di matrice civilistica. In ogni caso il venir meno di un riferimento espresso al "nocumento" cagionato alla società potrebbe porre problemi di coordinamento con la previsione circa la procedibilità a querela della persona offesa per il reato in questione.

Il senatore CUCCA (*PD*) sottolinea come l'eliminazione del riferimento al nocumento cagionato alla società come condizione per la perseguibilità del reato di corruzione passiva tra privati di cui al primo comma dell'articolo 2365 del codice civile - come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto - gli appare finalizzata ad una più completa trasposizione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio. Ritiene comunque opportuno tener conto dei rilievi formulati dal Presidente integrando lo schema di parere con un'osservazione con la quale si potrebbe invitare il Governo a valutare l'opportunità di ripristinare, *in parte qua*, la formulazione vigente dell'articolo 2635, primo comma, del codice civile qualora se ne ravvisi la conformità con la decisione quadro.

La senatrice GINETTI (*PD*), condividendo le considerazioni testé svolte dal relatore, osserva che i rilievi svolti dal Presidente andrebbero valutati tenendo conto del fatto che l'obiettivo della decisione quadro è quello di tutelare la libertà di concorrenza tra le imprese.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva che anche l'attuale formulazione dell'articolo 2635 mira a tutelare anche la libertà di concorrenza, se solo si considera che al quinto comma di tale articolo si dispone la procedibilità a querela della persona offesa per i reati ivi previsti, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il senatore CUCCA (*PD*) illustra lo schema di parere, che viene pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDI

Il presidente D'ASCOLA comunica che la seduta già convocata per giovedì, 26 gennaio, non avrà più luogo a causa della concomitante inaugurazione dell'anno giudiziario.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 365

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:
- lo schema di decreto è finalizzato al recepimento della decisione-quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in attuazione della delega contenuta nell?articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015);
- tale intervento mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione-quadro di cui agli articoli 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato), 3 (istigazione e favoreggiamento), 4 (sanzioni), 5 e 6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni);
- la necessità di recepire la decisione-quadro si giustifica anche alla luce della procedura di infrazione avviata in data 18 dicembre 2015 dalla Commissione europea nei confronti dello Stato membro (procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME);
- sullo schema di decreto sono pervenuti i rilievi della 14ª Commissione permanente e della 1ª Commissione permanente;

osservato che:
- l'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema - che sostituisce l'articolo 2635, primo comma, del codice civile, in materia di corruzione c.d. "passiva" tra privati - prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni**,** mentre l'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema - volto a sostituire il terzo comma dell'articolo 2635, in materia di corruzione c.d. "attiva" tra privati - prevede che chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà somme di denaro o altra utilità non dovuti alle

persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste;
- non sono invece state incluse nell'ambito di applicazione delle fattispecie corruttive tra privati (sia attiva che passiva) anche le persone che svolgono «funzioni lavorative di qualsiasi tipo, per conto di un'entità del settore privato», contrariamente a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2003/568/GAI, nonché dagli articoli 7 e 8 della Convenzione internazionale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con legge n. 110 del 2012;
- al fine del completo recepimento di tali previsioni non appare possibile utilizzare la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 2635 delcodice civile che punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi chi pone in essere condotte corruttive essendo «sottoposto alla direzione o alla vigilanza» di uno dei soggetti che svolgono funzioni direttive in società ed enti privati indicati al primo comma dell'articolo 2635 del codice civile in quanto le due definizione non risultano interamente sovrapponibili;
- allo stesso tempo, per conformarsi agli articoli 1 e 2 della decisione quadro, appare opportuno intervenire sul già citato secondo comma dell'articolo 2635 del codice civile - anziché sul primo o sul terzo comma - lasciando così inalterato l'apparato sanzionatorio attualmente vigente. Infatti, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, appare coerente continuare a prevedere una pena detentiva più elevata (da uno a tre anni) nelle ipotesi in cui le fattispecie criminose abbiano come soggetti attivi o destinatari passivi chi svolge attività lavorativa con l'esercizio delle funzioni direttive - così come previsto al primo e terzo comma dell'articolo 2635 c.c. - rispetto alle ipotesi in cui i reati di corruzione attiva o passiva si riferiscano invece a lavoratori che non svolgono funzioni direttive, puniti con la reclusione fino ad un anno e sei mesi;

rilevato altresì che:
- la novella recata all'articolo 2635, primo comma, del codice civile dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, comporterebbe l'eliminazione della previsione del «nocumento» cagionato alla società quale evento del reato di corruzione passiva tra privati. Emergerebbe così una fattispecie di semplice infedeltà nel campo dei rapporti privati (peraltro non limitata all'ambito societario) che potrebbe essere sanzionata efficacemente con gli strumenti disciplinari del datore di lavoro. In tal modo si finirebbe per tutelare - almeno con riferimento all'ipotesi base - la pretesa al rispetto di tutti gli obblighi connessi alla funzione, ivi compresi quelli che discendono dal contratto o eventualmente da regole, la cui attitudine prescrittiva non è peraltro unanimemente condivisa, che si ricollegano all'esercizio del potere organizzativo proprio dell'imprenditore o di altro ente privato (ad es. codici di condotta, *compliance programs*, etc.). Tra l'altro, ferma comunque restando la necessità di recepire anche sotto questo specifico aspetto la decisione quadro, il mantenimento dell'attuale riferimento al nocumento cagionato alla società come condizione per il concretarsi del reato di corruzione passiva di cui al primo comma dell'articolo 2635, appare anche maggiormente coerente - quantomeno sotto il concreto profilo applicativo - con la previsione della procedibilità a querela della persona offesa, di cui al successivo quinto comma del citato articolo 2635, mentre l'ovvio rilevo che in ogni caso rientrerebbero nell'ambito del penalmente rilevante anche i fatti punibili a titolo di tentativo parrebbe escludere problemi di compatibilità con la decisione quadro in recepimento;
- all'articolo 3, comma 1, lettera a), ultimo periodo, dello schema, con una formulazione piuttosto ancipite e di non immediata comprensione, viene disposto che si applichi la medesima pena della reclusione da uno a tre anni (prevista nel precedente periodo) anche per chi, «nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati al precedente periodo» (e quindi agli amministratori, sindaci, direttori generali e le altre figura sopra enumerate e indicate al primo periodo dell'articolo 2635, primo comma). Per un verso, infatti - come correttamente osservato nella relazione illustrativa - l'articolo 2639 del codice civile già dispone che per i reati perseguiti nel Titolo XI del libro V del medesimo codice al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalle legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e

significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Per altro verso, sia all'articolo 2635-*bis* del codice civile - in materia di istigazione alla corruzione attiva e passiva tra privati, così come introdotto dall'articolo 4, comma 1, dello schema - sia all'articolo 19, comma 1, lettera b**),** della legge delega n. 170 del 2016, con riferimento al delitto di corruzione passiva tra privati, vengono richiamati, oltre a coloro che svolgono funzioni direttive espressamente elencate, anche i soggetti che svolgono «un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive». Sicché delle due l'una: se la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2635, primo comma ripete quella più precisa e generale di cui all'articolo 2639, essa andrebbe punto eliminata, in quanto inutile duplicazione di una disposizione già presente nell'ordinamento; se viceversa tale previsione fosse finalizzata a derogare quella di cui al predetto articolo 2639, una simile soluzione parrebbe avere implicazioni problematiche sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di uguaglianza, non essendo comprensibili le ragioni giustificative di una previsione eccezionale rispetto all'impostazione comune contemplata per tutti i reati del titolo XI del libro V del codice civile dal medesimo articolo 2639;
- l'articolo 5 dello schema di decreto - che introduce l'articolo 2635-*ter* del codice civile in materia di pene accessorie - prevede che la condanna per i reati di cui all'articolo 2635 e all'articolo 2635-*bis* importi «in ogni caso» l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale. Sotto questo profilo la previsione in oggetto sembra porsi in contrasto sia con la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 3, della decisione quadro - che prevede che la sanzione accessoria sia comminata solo se i fatti accertati danno motivo di ritenere che vi sia un chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d'ufficio per corruzione attiva o passiva - sia con l'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge delega n. 170 del 2016, che invece prevede che la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività si applichi nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, solo qualora quest'ultimo sia già stato condannato per i medesimi reati. Occorre poi considerare, in termini più generali, che l'ordinamento, all'articolo 32-*bis* del codice penale, già prevede l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nelle ipotesi di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti commessi con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Alla luce di tali considerazioni, l'introduzione di un aggravamento della sanzione accessoria di cui all'art. 32-*bis* del codice penale - come appare essere quella che si vuole introdurre all'articolo 5 dello schema che prevede l'applicazione della sanzione accessoria anche qualora la condanna per i reati ivi prescritti sia inferiore ai sei mesi di reclusione - dovrebbe non soltanto limitarsi a quanto strettamente necessario al più corretto recepimento della decisione quadro oggetto di infrazione - con conseguente esclusione dal suo ambito di applicazione della fattispecie dell'istigazione, che non è contemplata dall'articolo 4, comma 3, della decisione quadro -, ma dovrebbe altresì tener conto dell'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge di delega, che prevede la suddetta pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività direttiva in caso di recidiva e limitatamente alle condotte illecite di corruzione passiva tra privati;

considerato che:
- l'articolo 6 dello schema di decreto in titolo - recante modifiche all'articolo 25-*ter,* comma 1, lettera *s-bis*), del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche - non prevede alcuna misura sanzionatoria nelle ipotesi in cui le condotte incriminatrici di corruzione attiva e passiva siano oggetto di favoreggiamento. A tale riguardo, appare ragionevole ritenere - così come indicato nella relazione illustrativa - che nelle ipotesi di favoreggiamento (personale o reale) alla corruzione tra privati, possano comunque applicarsi, pur nel silenzio del legislatore delegato sul punto, le corrispondenti previsioni di cui agli articoli 378 e 379, del codice penale. Con la prima previsione, infatti, si punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti; con la seconda è punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-

ter, del codice penale, aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Allo stesso tempo, però, il recepimento appare suscettibile di integrazione nella parte in cui non estende anche ai citati reati di favoreggiamento reale o personale l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*), del decreto legislativo n. 231 del 2001 - così come modificato dall'articolo 6 dello schema - in quanto tale estensione è invece prescritta dall'articolo 5 della decisione quadro;

- ancora con riferimento all'articolo 6 dello schema, l'innalzamento delle sanzioni pecuniarie a carico dell'ente (da duecento a quattrocento quote nel limite minimo e da quattrocento a seicento quote nel limite massimo)è circoscritta alle ipotesi di corruzione attiva tra privati di cui all'art. 2635, terzo comma, del codice civile - così come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema - ed istigazione alla corruzione attiva tra privati di cui all'art. 2635-*bis*, primo comma, del codice civile, così come introdotto dall'articolo 4, comma 1, dello schema. Tale previsione appare in contrasto sia con l'articolo 5 della decisione quadro, sia con l'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge di delega, che invece non prevedono una siffatta limitazione;

- ancora con riferimento all'articolo 6, potrebbe apparire non coerente con il vigente assetto sistematico del decreto legislativo n. 231 del 2001 la previsione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 in relazione ai soli reati di cui agli articoli 2635 e 2635-*bis* del codice civile, come rispettivamente modificato il primo e introdotto il secondo dagli articoli 3 e 4 dello schema in esame, in quanto tali sanzioni interdittive - la cui applicabilità necessita di una previsione espressa in relazione alle singole fattispecie di volta in volta considerate ai sensi degli articoli 2 e 13 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 - non sono previste dall'articolo 25-*ter* dello stesso decreto legislativo n. 231 con riferimento ad alcuno dei reati societari di cui al titolo XI del libro V del codice civile, anche quando questi ultimi siano più gravemente sanzionati, dovendosi in proposito ulteriormente rilevare che la previsione dell'applicabilità delle predette sanzioni interdittive è considerata solo come eventuale dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione-quadro 2003/568/GAI in recepimento;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dello schema, si raccomanda al Governo di introdurre una nuova lettera con la quale si intervenga sul secondo comma dell'articolo 2635 del codice civile inserendo, in fine, le seguenti parole: «o comunque da chi svolge, per conto della società o di enti privati, un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni non direttive»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, si raccomanda al Governo di espungere l'ultimo periodo dell'articolo 2635, primo comma, del codice civile - così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema - nonché correlativamente, al primo ed al secondo comma del nuovo articolo 2635-*bis* come introdotto dall'articolo 4 dello schema in esame, di sopprimere le parole «nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive»;

c) sempre all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, qualora se ne ravvisi la conformità alla decisione quadro, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «o degli obblighi di fedeltà», le seguenti: «cagionando nocumento alla società o ente privato»;

d) si raccomanda al Governo di riformulare la previsione di cui all'articolo 5 dello schema al fine di assicurare una più conforme corrispondenza con l'articolo 4, comma 3, della decisione quadro oggetto di recepimento, nonché con l'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge delega tenendo conto dei rilievi sopra formulati. A tale riguardo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 2635-*ter* con il seguente: «ART. 2635-*ter* (Pene accessorie) - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-*bis* del codice penale, la condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa comunque l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ove il soggetto sia già stato condannato per il medesimo reato»;

e) si raccomanda al Governo di riformulare l'articolo 6 dello schema, sostituendo la lettera s-*bis*),

primo commadell'articolo 25-*ter,* decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 con la seguente: «s-*bis*) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dall'articolo 2635, primo e terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; nei casi previsti dall'articolo 2635-*bis* del codice civile e nelle ipotesi di favoreggiamento personale e reale di cui agli articoli 378 e 379 del codice penale, con riferimento ai reati di cui alla presente lettera, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2566

Art. 1

1.1

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Sopprimere l'articolo.

1.2

MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 1.

1. All'articolo 609-*septies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, inserire il seguente: "Nel caso in cui all'autorità giudiziaria giunga notizia del reato di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale in danno di minore privo della persona che esercita la responsabilità genitoriale, o nel caso in cui tale persona non sia in grado di presentare querela, il Procuratore della Repubblica o persona da lui delegata ne svolte le funzioni ai fini di cui al primo comma".»

1.3

BIGNAMI

Al comma 1, capoverso, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) al quarto comma, il numero 5 è sostituito dal seguente:

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-*bis*, secondo comma, n. 1.

1.0.1

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*sexies* del codice penale possono essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 viene disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima di reato.

3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve essere adottato nei seguenti casi:

a) recidiva;

b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

5. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il

trattamento stesso.

6. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*sexies* del codice penale, può sempre chiedere di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1.»

1.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 97 del codice penale le parole "quattordici anni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

All'articolo 120 del codice penale, secondo comma aggiungere in fine il seguente periodo: "Il minore che abbia compiuto gli anni dodici può agire autonomamente se ne è in grado". »

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 364 (pom.) del 25/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2017
364ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 365)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) esprime perplessità sull'impostazione sottesa allo schema di decreto in titolo, in quanto esso, pur con l'obiettivo condivisibile di perseguire i reati di corruzione tra privati, determina un ampliamento eccessivo dell'ambito di applicazione della fattispecie criminosa, segnatamente nella parte in cui elimina dall'articolo 2635, primo comma, del codice civile il riferimento ad un pregiudizio di natura economica cagionato alla società come condizione necessaria per ritenere integrato il suddetto reato. A tale riguardo, ritiene necessario che venga trasformata in condizione l'osservazione di cui alla lettera *c*) dello schema di parere proposto dal relatore - pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri - volta appunto a reintrodurre il nocumento cagionato alla società o all'ente privato quale elemento costitutivo del delitto di corruzione tra privati, nel senso testé auspicato.

Dopo un intervento del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) - che si sofferma in particolare sulle

osservazioni contenute nelle lettere *a*) e *b*), dello schema di parere presentato dal relatore ed afferma la propria adesione al predetto schema a patto che venga mantenuta l'osservazione di cui alla lettera c) - interviene il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), affermando che le considerazioni contenute nello schema di parere e trasfuse alle citate lettere *a*) e *b*) risultano ampiamente condivisibili, sì da rendere senz'altro necessario che esse vengano trasformate in condizioni, anziché in semplici osservazioni al Governo.

Dopo alcune considerazioni espresse dal senatore LUMIA (*PD*), prende la parola la senatrice MUSSINI (*Misto*) dichiarando di non condividere l'inserimento della lettera *c*) nello schema di parere. A tale riguardo, ritiene non conforme alla decisione quadro oggetto di recepimento la reintroduzione del nocumento cagionato alla società o all'ente privato quale condizione per il perfezionamento della fattispecie incriminatrice della corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 del codice civile, come riformulato dall'articolo 3 dello schema di decreto in titolo. A suo parere, infatti, tale condotta andrebbe perseguita a prescindere da un pregiudizio economico cagionato alla società.

La senatrice GINETTI (*PD*) ritiene importante procedere ad un pieno recepimento della decisione quadro nel rispetto della legge delega. A tale proposito chiede chiarimenti al relatore circa la mancata previsione, nello schema di parere, di un espresso riferimento al fatto che non venga contemplato - nell'ipotesi di corruzione attiva tra privati di cui all'articolo 2635, terzo comma, del codice civile, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) dello schema di decreto in titolo - anche il caso dell'indebito vantaggio "per sé o per altri".

Il relatore CUCCA (*PD*) fa presente che la mancata indicazione della formula "per sé o per altri" anche nel reato di corruzione attiva tra privati di cui all'articolo 2635, terzo comma, del codice civile - così come introdotto nell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in titolo - si giustifica pienamente in quanto essa appare innanzitutto ultronea, non soltanto perché un indebito vantaggio per sé o per altri è previsto con riferimento al corruttore passivo di cui all'articolo 2635, primo comma, del codice civile - così come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*) dello schema - ma anche perché il caso della corresponsione di tale indebito vantaggio a favore di un terzo è già chiaramente desumibile dalla stessa lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 dello schema che punisce il soggetto che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti "anche per interposta persona" alle persone indicate nel primo e nel secondo comma. In secondo luogo, la mancata espressa indicazione delle parole "per sé o per altri" trae giustificazione anche da un'esigenza sistematica, ed in particolare per assicurare un parallelismo con la previsione di cui all'articolo 321 del codice penale, che non prevede una siffatta precisazione e tenuto conto del fatto che il reato di corruzione si configura - come chiarito dalla giurisprudenza ordinaria - come reato plurisoggettivo nel quale l'elemento materiale è costituito dalle condotte convergenti del corruttore e del corrotto e solo se entrambe sussistono il reato è configurabile. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, un inserimento di tale precisazione in modo asistematico rischierebbe di comportare incertezze applicative.

Il rappresentante del GOVERNO tiene a precisare che, anche alla luce del dibattito che si è svolto sullo schema di decreto in titolo, l'esecutivo terrà nella massima considerazione i contenuti del parere approvato dalla Commissione, a prescindere dal fatto che tali contenuti siano formalmente qualificati come osservazioni o come condizioni.

Dopo che il relatore CUCCA (*PD*) ha dichiarato di non voler apportare modifiche allo schema di parere da lui presentato, il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) annuncia la propria astensione.

Anche la senatrice MUSSINI (*Misto*) e il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) annunciano la loro astensione.

Accertato il prescritto numero legale, il parere viene posto ai voti ed è approvato dalla Commissione, nel testo pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2291) ***PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il relatore CUCCA (*PD*) - tenendo conto del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute in ordine alle modifiche da apportare agli articoli 319-*ter* e 319-*quater* del codice penale, nonché dell'emendamento 2.5, a prima firma della senatrice Mussini - presenta ed illustra due ulteriori emendamenti (2.100 e 2.0.100), pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2093) ***Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) sollecita la prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo in riferimento al quale è stata dichiarata peraltro la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CUCCA (*PD*) richiama l'attenzione della Presidenza sulla necessità di concludere quanto prima l'esame del disegno di legge in titolo, in relazione al quale è cominciato l'esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 365

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:
- lo schema di decreto è finalizzato al recepimento della decisione-quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in attuazione della delega contenuta nell?articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015);
- tale intervento mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione-quadro di cui agli articoli 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato), 3 (istigazione e favoreggiamento), 4 (sanzioni), 5 e 6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni);
- la necessità di recepire la decisione-quadro si giustifica anche alla luce della procedura di infrazione avviata in data 18 dicembre 2015 dalla Commissione europea nei confronti dello Stato membro (procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME);
- sullo schema di decreto sono pervenuti i rilievi della 14ª Commissione permanente e della 1ª Commissione permanente;

osservato che:
- l'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema - che sostituisce l'articolo 2635, primo comma, del codice civile, in materia di corruzione c.d. "passiva" tra privati - prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o

per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni**,** mentre l'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema - volto a sostituire il terzo comma dell'articolo 2635, in materia di corruzione c.d. "attiva" tra privati - prevede che chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà somme di denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste;
- non sono invece state incluse nell'ambito di applicazione delle fattispecie corruttive tra privati (sia attiva che passiva) anche le persone che svolgono «funzioni lavorative di qualsiasi tipo, per conto di un'entità del settore privato», contrariamente a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione quadro 2003/568/GAI, nonché dagli articoli 7 e 8 della Convenzione internazionale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con legge n. 110 del 2012;
- al fine del completo recepimento di tali previsioni non appare possibile utilizzare la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 2635 delcodice civile che punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi chi pone in essere condotte corruttive essendo «sottoposto alla direzione o alla vigilanza» di uno dei soggetti che svolgono funzioni direttive in società ed enti privati indicati al primo comma dell'articolo 2635 del codice civile in quanto le due definizione non risultano interamente sovrapponibili;
- allo stesso tempo, per conformarsi agli articoli 1 e 2 della decisione quadro, appare opportuno intervenire sul già citato secondo comma dell'articolo 2635 del codice civile - anziché sul primo o sul terzo comma - lasciando così inalterato l'apparato sanzionatorio attualmente vigente. Infatti, in ossequio ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, appare coerente continuare a prevedere una pena detentiva più elevata (da uno a tre anni) nelle ipotesi in cui le fattispecie criminose abbiano come soggetti attivi o destinatari passivi chi svolge attività lavorativa con l'esercizio delle funzioni direttive - così come previsto al primo e terzo comma dell'articolo 2635 c.c. - rispetto alle ipotesi in cui i reati di corruzione attiva o passiva si riferiscano invece a lavoratori che non svolgono funzioni direttive, puniti con la reclusione fino ad un anno e sei mesi;

rilevato altresì che:
- la novella recata all'articolo 2635, primo comma, del codice civile dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, comporterebbe l'eliminazione della previsione del «nocumento» cagionato alla società quale evento del reato di corruzione passiva tra privati. Emergerebbe così una fattispecie di semplice infedeltà nel campo dei rapporti privati (peraltro non limitata all'ambito societario) che potrebbe essere sanzionata efficacemente con gli strumenti disciplinari del datore di lavoro. In tal modo si finirebbe per tutelare - almeno con riferimento all'ipotesi base - la pretesa al rispetto di tutti gli obblighi connessi alla funzione, ivi compresi quelli che discendono dal contratto o eventualmente da regole, la cui attitudine prescrittiva non è peraltro unanimemente condivisa, che si ricollegano all'esercizio del potere organizzativo proprio dell'imprenditore o di altro ente privato (ad es. codici di condotta, *compliance programs*, etc.). Tra l'altro, ferma comunque restando la necessità di recepire anche sotto questo specifico aspetto la decisione quadro, il mantenimento dell'attuale riferimento al nocumento cagionato alla società come condizione per il concretarsi del reato di corruzione passiva di cui al primo comma dell'articolo 2635, appare anche maggiormente coerente - quantomeno sotto il concreto profilo applicativo - con la previsione della procedibilità a querela della persona offesa, di cui al successivo quinto comma del citato articolo 2635, mentre l'ovvio rilevo che in ogni caso rientrerebbero nell'ambito del penalmente rilevante anche i fatti punibili a titolo di tentativo parrebbe escludere problemi di compatibilità con la decisione quadro in recepimento;
- all'articolo 3, comma 1, lettera a), ultimo periodo, dello schema, con una formulazione piuttosto ancipite e di non immediata comprensione, viene disposto che si applichi la medesima pena della reclusione da uno a tre anni (prevista nel precedente periodo) anche per chi, «nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati al precedente periodo» (e quindi agli amministratori, sindaci, direttori generali e le altre figura sopra

enumerate e indicate al primo periodo dell'articolo 2635, primo comma). Per un verso, infatti - come correttamente osservato nella relazione illustrativa - l'articolo 2639 del codice civile già dispone che per i reati perseguiti nel Titolo XI del libro V del medesimo codice al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalle legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Per altro verso, sia all'articolo 2635-*bis* del codice civile - in materia di istigazione alla corruzione attiva e passiva tra privati, così come introdotto dall'articolo 4, comma 1, dello schema - sia all'articolo 19, comma 1, lettera b**),** della legge delega n. 170 del 2016, con riferimento al delitto di corruzione passiva tra privati, vengono richiamati, oltre a coloro che svolgono funzioni direttive espressamente elencate, anche i soggetti che svolgono «un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive». Sicché delle due l'una: se la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2635, primo comma ripete quella più precisa e generale di cui all'articolo 2639, essa andrebbe punto eliminata, in quanto inutile duplicazione di una disposizione già presente nell'ordinamento; se viceversa tale previsione fosse finalizzata a derogare quella di cui al predetto articolo 2639, una simile soluzione parrebbe avere implicazioni problematiche sotto il profilo della sua compatibilità con il principio di uguaglianza, non essendo comprensibili le ragioni giustificative di una previsione eccezionale rispetto all'impostazione comune contemplata per tutti i reati del titolo XI del libro V del codice civile dal medesimo articolo 2639;
- l'articolo 5 dello schema di decreto - che introduce l'articolo 2635-*ter* del codice civile in materia di pene accessorie - prevede che la condanna per i reati di cui all'articolo 2635 e all'articolo 2635-*bis* importi «in ogni caso» l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale. Sotto questo profilo la previsione in oggetto sembra porsi in contrasto sia con la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 3, della decisione quadro - che prevede che la sanzione accessoria sia comminata solo se i fatti accertati danno motivo di ritenere che vi sia un chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d'ufficio per corruzione attiva o passiva - sia con l'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge delega n. 170 del 2016, che invece prevede che la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività si applichi nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo presso società o enti privati, solo qualora quest'ultimo sia già stato condannato per i medesimi reati. Occorre poi considerare, in termini più generali, che l'ordinamento, all'articolo 32-*bis* del codice penale, già prevede l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nelle ipotesi di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti commessi con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio. Alla luce di tali considerazioni, l'introduzione di un aggravamento della sanzione accessoria di cui all'art. 32-*bis* del codice penale - come appare essere quella che si vuole introdurre all'articolo 5 dello schema che prevede l'applicazione della sanzione accessoria anche qualora la condanna per i reati ivi prescritti sia inferiore ai sei mesi di reclusione - dovrebbe non soltanto limitarsi a quanto strettamente necessario al più corretto recepimento della decisione quadro oggetto di infrazione - con conseguente esclusione dal suo ambito di applicazione della fattispecie dell'istigazione, che non è contemplata dall'articolo 4, comma 3, della decisione quadro -, ma dovrebbe altresì tener conto dell'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge di delega, che prevede la suddetta pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività direttiva in caso di recidiva e limitatamente alle condotte illecite di corruzione passiva tra privati;

considerato che:
- l'articolo 6 dello schema di decreto in titolo - recante modifiche all'articolo 25-*ter,* comma 1, lettera *s-bis*), del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità delle persone giuridiche - non prevede alcuna misura sanzionatoria nelle ipotesi in cui le condotte incriminatrici di corruzione attiva e passiva siano oggetto di favoreggiamento. A tale riguardo, appare ragionevole ritenere - così come indicato nella relazione illustrativa - che nelle ipotesi di favoreggiamento (personale o reale) alla corruzione tra privati, possano comunque applicarsi, pur nel silenzio del legislatore delegato sul punto,

le corrispondenti previsioni di cui agli articoli 378 e 379, del codice penale. Con la prima previsione, infatti, si punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti; con la seconda è punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-*bis*, 648-*ter*, del codice penale, aiuti taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato. Allo stesso tempo, però, il recepimento appare suscettibile di integrazione nella parte in cui non estende anche ai citati reati di favoreggiamento reale o personale l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 25-*ter*, comma 1, lettera s-*bis*), del decreto legislativo n. 231 del 2001 - così come modificato dall'articolo 6 dello schema - in quanto tale estensione è invece prescritta dall'articolo 5 della decisione quadro;
- ancora con riferimento all'articolo 6 dello schema, l'innalzamento delle sanzioni pecuniarie a carico dell'ente (da duecento a quattrocento quote nel limite minimo e da quattrocento a seicento quote nel limite massimo)è circoscritta alle ipotesi di corruzione attiva tra privati di cui all'art. 2635, terzo comma, del codice civile - così come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), dello schema - ed istigazione alla corruzione attiva tra privati di cui all'art. 2635-*bis*, primo comma, del codice civile, così come introdotto dall'articolo 4, comma 1, dello schema. Tale previsione appare in contrasto sia con l'articolo 5 della decisione quadro, sia con l'articolo 19, comma 1, lettera e), della legge di delega, che invece non prevedono una siffatta limitazione;
- ancora con riferimento all'articolo 6, potrebbe apparire non coerente con il vigente assetto sistematico del decreto legislativo n. 231 del 2001 la previsione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 in relazione ai soli reati di cui agli articoli 2635 e 2635-*bis* del codice civile, come rispettivamente modificato il primo e introdotto il secondo dagli articoli 3 e 4 dello schema in esame, in quanto tali sanzioni interdittive - la cui applicabilità necessita di una previsione espressa in relazione alle singole fattispecie di volta in volta considerate ai sensi degli articoli 2 e 13 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 - non sono previste dall'articolo 25-*ter* dello stesso decreto legislativo n. 231 con riferimento ad alcuno dei reati societari di cui al titolo XI del libro V del codice civile, anche quando questi ultimi siano più gravemente sanzionati, dovendosi in proposito ulteriormente rilevare che la previsione dell'applicabilità delle predette sanzioni interdittive è considerata solo come eventuale dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione-quadro 2003/568/GAI in recepimento;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dello schema, si raccomanda al Governo di introdurre una nuova lettera con la quale si intervenga sul secondo comma dell'articolo 2635 del codice civile inserendo, in fine, le seguenti parole: «o comunque da chi svolge, per conto della società o di enti privati, un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni non direttive»;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, si raccomanda al Governo di espungere l'ultimo periodo dell'articolo 2635, primo comma, del codice civile - così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema in esame - nonché correlativamente, al primo ed al secondo comma del nuovo articolo 2635-*bis* come introdotto dall'articolo 4 dello schema in esame, di sopprimere le parole «nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive»;
c) sempre all'articolo 3, comma 1, lettera a), dello schema, qualora se ne ravvisi la conformità alla decisione quadro, valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo le parole: «o degli obblighi di fedeltà», le seguenti: «cagionando nocumento alla società o ente privato»;
d) si raccomanda al Governo di riformulare la previsione di cui all'articolo 5 dello schema al fine di assicurare una più conforme corrispondenza con l'articolo 4, comma 3, della decisione quadro oggetto di recepimento, nonché con l'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge delega tenendo conto dei rilievi sopra formulati. A tale riguardo, valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'articolo 2635-*ter*

con il seguente: «ART. 2635-*ter* (Pene accessorie) - Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-*bis* del codice penale, la condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa comunque l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ove il soggetto sia già stato condannato per il medesimo reato»;

e) si raccomanda al Governo di riformulare l'articolo 6 dello schema, sostituendo la lettera s-*bis*), primo commadell'articolo 25-*ter,* decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 con la seguente: «s-*bis*) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dall'articolo 2635, primo e terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; nei casi previsti dall'articolo 2635-*bis* del codice civile e nelle ipotesi di favoreggiamento personale e reale di cui agli articoli 378 e 379 del codice penale, con riferimento ai reati di cui alla presente lettera, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2291

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Modifica all'articolo 319*-ter *del codice penale). - 1.* All'articolo 319-*ter*, del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate fino alla metà se i fatti di cui all'articolo 321 sono commessi da un magistrato, da un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato, ovvero da coloro che esercitano professioni forensi, nell'ambito di un processo nel quale gli stessi esercitano le funzioni o le professioni medesime"».

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*. ? *(Modifica all'articolo 319*-quater *del codice penale). - 1.* All'articolo 319-*quater*, del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La pena prevista dal primo comma è aumentata fino alla metà se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie"».

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 365 (pom.) del 31/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017
365ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2291) ***PALMA ed altri. - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio, proseguendo la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute dell'11 gennaio e 25 gennaio.

Si svolge un dibattito sul contenuto della proposta emendativa 2.100 - volta ad apportare una modifica all'articolo 319-*ter* del codice penale, in materia di corruzione in atti giudiziari, introducendo un comma aggiuntivo finalizzato a prevedere una circostanza aggravante nelle ipotesi in cui la condotta corruttiva venga posa in essere da un magistrato, da un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato, ovvero da coloro che esercitano le professioni forensi - nel quale prendono la parola il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) - che chiede modifiche alla suddetta proposta al fine di poterla rendere più aderente alla *ratio* sottesa all'articolo 2 del disegno di legge in titolo - il senatore CUCCA (*PD*) - che precisa l'esigenza di circoscrivere l'ambito di applicazione della circostanza aggravante anche per evitare irragionevoli differenziazioni di trattamento tra soggetti corruttori - il PRESIDENTE - che ritiene necessario evitare una troppa ampia sovrapposizione tra la fattispecie criminosa di cui ai primi due commi dell'articolo 319-*ter* e la circostanza aggravante di cui alla proposta emendativa - nonché il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), la senatrice MUSSINI (*Misto*) e

il senatore LUMIA (*PD*).

Al termine del dibattito, il relatore modifica la proposta emendativa riformulandola nell'emendamento 2.100 (testo 2) - pubblicato in allegato - su cui il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

L'emendamento 2.100 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Dopo che l'emendamento 2.5 è stato dichiarato assorbito, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.0.100, previa espressione del parere favorevole da parte del GOVERNO.

Dopo che è dichiarato decaduto, stante l'assenza del proponente, l'emendamento 2.0.3, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1.

Posto in votazione l'emendamento 3.3, viene approvato.

Con distinte votazioni sono invece respinti i restanti emendamenti 4.2 e 4.3.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge, come modificato, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento necessari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (n. 366)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

La relatrice GINETTI (*PD*) illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene il senatore LO GIUDICE (*PD*), il quale, esprimendo un generale apprezzamento per la proposta testé formulata dalla relatrice, che tiene conto a vario titolo dei rilievi emersi nel corso del dibattito in Commissione, formula alcune osservazioni. Innanzitutto si dichiara soddisfatto per la proposta di inserire nello schema di decreto in esame la specificazione del termine "utilizzatore", poiché l'articolo 23 del predetto schema stabilisce gli obblighi degli utilizzatori senza la individuazione degli stessi. Quanto al suggerimento di prevedere dei rimedi extragiudiziali per la risoluzione delle

controversie, ritiene altresì necessario stabilire che la possibilità del ricorso alle vie alternative non sia circoscritto alle controversie relative ai diritti d'autore ma sia previsto anche per quelle riguardanti i diritti connessi. In tal senso l'osservazione della relatrice andrebbe meglio specificata. Condividendo poi l'osservazione sull'opportunità che si attribuiscano funzioni di vigilanza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ritiene che questa stessa possa essere deputata a svolgere la risoluzione extragiudiziale delle controversie. In ordine all'articolo 45, che prevede riduzioni ed esenzioni dalla corresponsione dei diritti d'autore a favore degli organizzatori di spettacoli dal vivo, ribadisce l'opportunità, già segnalata nel corso del proprio intervento in discussione generale, che le medesime esenzioni siano estese in capo agli esercenti di pubblici servizi nell'ambito dei quali si organizzano eventi o spettacoli.

La relatrice GINETTI (*PD*), replicando alle osservazioni del senatore Lo Giudice, ritiene di non poter accogliere l'osservazione relativa alla devoluzione delle funzioni extragiudiziali all'AGCOM, accogliendo invece con favore il suggerimento relativo alla specificazione che le risoluzioni alternative delle controversie debbano investire anche i diritti connessi e non solo i diritti d'autore. Quanto alle esenzioni di cui all'articolo 45 dello schema in esame, si tratta di tener conto anche delle osservazioni della 7ª Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2566) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne***, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) ***Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il presidente D'ASCOLA avverte che saranno espressi i pareri sugli emendamenti relativi al provvedimento in titolo.

La relatrice GINETTI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede delle delucidazioni in ordine alla motivazione del parere contrario sull'emendamento 2.3.

Dopo che la relatrice GINETTI (*PD*) ha risposto, il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli della relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(1978) ***Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) ***MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 novembre 2016.

Il senatore LUMIA (*PD*) sollecita la Presidenza ad accelerare l'esame dei disegni di legge in titolo che sono in corso di esame presso la Commissione ormai da molto tempo. Quindi, a nome del Partito democratico, chiede che sia chiusa la discussione generale e che sia subito fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Anche il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del Movimento 5 Stelle, conviene con la richiesta testé avanzata.

Il presidente D'ASCOLA dichiara chiusa la discussione generale e si riserva di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti all'esito della riunione di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si riserva di convocare nella mattinata di giovedì prossimo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il senatore CUCCA (*PD*), ribadendo quanto già segnalato nella seduta del 25 gennaio scorso, sollecita una rapida conclusione dell'esame perché ulteriori ritardi potrebbero mettere in seria difficoltà l'ordinato svolgimento dell'attività di molti consigli degli ordini circondariali forensi.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2093) ***Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) prende la parola per ribadire l'esigenza di procedere ad una sollecita conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo, su cui è stata dichiarata la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento.

Il senatore LUMIA (*PD*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la disponibilità ad affrontare una tematica di così estremo interesse nei tempi più rapidi possibili.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 366

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega conferita dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), per il recepimento della direttiva 2014/26/UE - il cui termine previsto scadeva il 16 aprile 2015 - in conformità dei principi e criteri direttivi di cui all?articolo 20 della stessa legge di delegazione 2015;

considerato che la direttiva ha la finalità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché di adeguare il sistema di concessione delle licenze multiterritoriali per l'uso *on line* delle opere musicali e definisce i requisiti necessari per garantire l?armonizzazione e il coordinamento delle normative nazionali sull'accesso all'attività di gestione dei diritti d'autore, e che la direttiva è stata emanata in un contesto in cui l?evoluzione tecnologica e il connesso ampliamento dei mezzi di sfruttamento dei diritti di autore implicano una revisione delle discipline, come quella italiana, risalenti nel tempo e non compatibili rispetto alle nuove prospettive di utilizzo delle opere: ad esempio per i servizi di musica *on line* per i quali esiste ancora una rilevante frammentazione territoriale della relativa normativa, al fine di consentire la tutela

dei diritti d?autore e diritti connessi nell?ambito della libera circolazione dei beni e dei servizi nel contesto del mercato unico europeo;

ritenuto, con riferimento al quadro nazionale, che il diritto di autore è materia di rilievo costituzionale ex articolo 21 e articolo 33 della Costituzione;

considerato che la normativa attuale, pur modificata e integrata nel corso del tempo, attribuisce una riserva legale alla Società Italiana Autori ed Editori ai sensi dell?articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la gestione dei diritti d?autore, mentre la materia dei diritti connessi al diritto di autore è disciplinata dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che istituisce un regime di liberalizzazione e di libera concorrenza degli organismi ed enti di gestione collettiva;

ritenuto, pertanto, di procedere ad un aggiornamento della disciplina della gestione del diritto d?autore e dei diritti connessi anche per agevolare la concessione di licenze multiterritoriali, ridisegnare le modalità di *governance* degli organismi ed enti di gestione collettiva e il quadro di sorveglianza per garantire livelli minimi standard di gestione finanziaria, trasparenza della rappresentanza, nell?interesse dei titolari dei diritti;

ricordato che già alcune proposte legislative presentate presso i due rami del Parlamento prevedono un riordino della materia nel rispetto della direttiva sopra citata (cfr., per tutte, AC 2005/XVII e AS 1147/XVII);

considerato, in particolare, l?articolo 5 della direttiva che dispone che i titolari dei diritti possano affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un?entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell?organismo di gestione collettiva, dell?entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti;

ricordato che nel corso dell?esame parlamentare della sopra detta legge di delegazione europea 2015, l?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato osservazioni (ai sensi dell?articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287) in ordine all'attuazione della citata direttiva 2014/26/UE, rilevando che "in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà di iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l?obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l?*incumbent* senza discriminazioni; il regime di riserva delineato dall?articolo 180 della legge sul diritto di autore esclude peraltro la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla direttiva in parola; pertanto è compito del legislatore italiano individuare criteri di attuazione della direttiva compatibili con un adeguato mercato concorrenziale del mercato interno, che garantiscano, nel contempo, la concorrenza tra una pluralità di *collecting societies* stabilite nel territorio italiano e un?adeguata tutela dei titolari dei diritti";

ricordato che, nel corso dell?esame del disegno di legge di delegazione 2015, l?Assemblea del Senato ? il 22 giugno 2016 - ha approvato l?ordine del giorno G/2345/24/14 che ha impegnato il Governo a prevedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all?Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva

2014/26/UE, nonché a svolgere un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell?attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell?apertura dell?attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva, alla luce del parere dell?AGCOM del 1° giugno 2016;

considerato, a tale riguardo, che l?articolo 4 dello schema di decreto in esame, in attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva, dispone che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei loro diritti ? per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati ? a un organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell?organismo di gestione collettiva, dell?entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Tuttavia, il comma 2 dell?articolo 4 fa salva l?attività di intermediazione dei diritti d?autore in Italia, che resta riservata in via esclusiva alla SIAE, ai sensi dell?articolo 180 della legge n. 633 del 1941. Rimanendo, dunque, fermo il regime di monopolio per la gestione dei diritti d?autore e il regime liberalizzato per la gestione dei diritti connessi, si prevede la possibilità, per tutti i titolari di diritti, di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro;

considerato che l'articolo 38 dello schema di decreto in esame prevede meri procedimenti interni per il trattamento dei reclami;

valutata la più recente giurisprudenza in materia, sia a livello europeo che a livello nazionale, per cui "la tendenziale liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi di matrice comunitaria e la rilevanza dei principi di libera prestazione dei servizi sancita nei trattati, che dovrebbero consentire ad una "*collecting estera*" di far valere i diritti da essa gestiti sul proprio territorio in altri Stati membri, rappresenta condizione di progressivo rapido mutamento delle forme di gestione collettiva idonea a determinare un ridimensionamento e una ridefinizione dei monopoli nazionali del settore" (Tribunale di Milano, Sez, spec. Impresa, 15/7/2014), stabilendo un elevato livello di protezione degli autori, dietro compenso equo e appropriato nell?ambito di un mercato concorrenziale (Corte di Giustizia UE, sez. IX, 19/11/2015, n. 325);

preso atto della partecipazione dell?Italia al consorzio "Armonia" costituito insieme a Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo; Spagna e Ungheria, quale polo di concentrazione per il rilascio di licenze multiterritoriali per i servizi musicali *on line*, a vantaggio degli autori e editori, e per i *digital service provider*;

valutata la sostanziale congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo,composto da 51 articoli, suddivisi in 6 capi, rispetto ai 45 articoli della direttiva 2014/26/UE di cui provvede a dare esecuzione, anche in attuazione dei criteri e principi direttivi stabiliti dall?articolo 20 della legge di delegazione europea n. 170/ 2016;

viste le osservazioni formulate dalle commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 7ª (Istruzione pubblica e beni culturali) e 14ª (Politiche dell'Unione Europea) ,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- si invita il Governo a considerare l?esigenza, sottolineata nel parere formulato dall?Autorità garante della concorrenza e del mercato e inviata al Paramento ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito all?attuazione della direttiva in titolo, al fine di procedere nella direzione di una maggiore liberalizzazione dell?attività di intermediazione, non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d?autore, nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e del funzionamento della SIAE; dando in questo modo seguito anche all?impegno assunto dal governo

in sede di esame della legge di delegazione n. 170/2016 con l?approvazione dell?ordine del giorno G G/2345/24/14;

- si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di inserire all'articolo 2 (*Definizioni*) la specificazione del termine "utilizzatore", così come previsto dall'articolo 3, lettera *k)*della direttiva;

- si segnala, inoltre, la necessità di modificare il refuso presente all'articolo 3, comma 2, sostituendo le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 2";

- con riferimento all?articolo 8, comma 1, dello schema di decreto in titolo - che, in attuazione dell?articolo 20, comma 1, lettera *n),* della legge di delegazione n. 170/2016, prescrive i requisiti che devono possedere gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti diversi dalla Società Italiana degli Autori e degli Editori, che intendono svolgere l?attività di amministrazione ed intermediazione dei diritti connessi al diritto d?autore, - si invita il Governo a valutare la compatibilità di tale previsione ? che, nel richiedere sostanzialmente, i medesimi requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del19 dicembre 2012, emanato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto-legge n. 1/2012, - sembra contraddire la *ratio* del criterio di cui al predetto articolo 20, e delle disposizioni della direttiva che, non dispone regimi diversi tra *collecting societies* di diritto d?autore e di diritti connessi, anche in riferimento alla SIAE, e valutare altresì di sopprimere allo stesso articolo 8, comma 4, le parole "ad esclusivo favore dei propri associati";

- valuti il Governo l?opportunità di prevedere forme di risoluzione alternativa delle controversie, come previsto dall?articolo 34 della direttiva 2014/26/UE, e dalla lettera h) dell?articolo 20 della Legge di delegazione, secondo procedure indipendenti ed imparziali;

- valuti, poi il Governo di procedere alla riforma dell?attività di riscossione della Società italiana autori ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva.." in modo da aumentare l?efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all?attività dei mandatari territoriali, da garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla base di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, un?equa e proporzionata distribuzione territoriale nonché l?uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto di interessi e di cumulo di mandati incompatibili", come prescritto dall'articolo 20, comma 1, lettera *i)* della legge di delegazione europea in titolo; inoltre si invita il Governo ad intervenire anche sul tema della diretta intermediazione degli artisti musicali dell'equo compenso e dell'incasso diretto dei compensi di copia privata;

- si invita altresì il Governo - come richiesto dalla direttiva in titolo - a istituire appropriate procedure per monitorare il rispetto della disciplina introdotta dalla normativa europea e dal decreto legislativo in esame da parte degli organismi di gestione collettiva nonché la corretta applicazione della stessa in modo efficace e tempestivo; particolare attenzione dovrà essere riservata alla tenuta e all'aggiornamento delle banche dati da parte di tutti gli organismi di gestione collettiva, accessibili *online* da mandanti e utilizzatori nel rispetto del principio di trasparenza, nonché di rendicontazione analitica e tempestiva, nel rispetto dei tempi di pagamento e accantonamento delle quote di riserva;

- valuti infine il Governo l'opportunità che il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo possa avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 40 dello schema di decreto legislativo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGICOM) quale agenzia indipendente, competente ed imparziale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2291

Art. 2

2.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Modifica all'articolo 319*-ter *del codice penale). - 1.* All'articolo 319-*ter*, del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le pene previste per i fatti di cui ai commi precedenti sono aumentate fino alla metà se chi dà o promette al pubblico ufficiale denaro o altra utilità è un magistrato, un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato, ovvero esercita professioni forensi."».

2.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *(Modifica all'articolo 319*-ter *del codice penale). - 1.* All'articolo 319-*ter*, del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le pene previste nei commi precedenti sono aumentate fino alla metà se i fatti di cui all'articolo 321 sono commessi da un magistrato, da un appartenente al personale amministrativo ausiliario del magistrato, ovvero da coloro che esercitano professioni forensi, nell'ambito di un processo nel quale gli stessi esercitano le funzioni o le professioni medesime"».

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 366 (pom.) del 01/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017
366ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (n. 366)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA comunica che risulta sospesa la seduta dell'Assemblea; tuttavia, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento, i lavori della Commissione in sede referente possono avere luogo; quanto alla sede consultiva per l'esame degli atti del Governo, applicandosi le disposizioni sulle procedure di convocazione delle sedi deliberante e redigente (si veda l'Istruzione della Giunta del Regolamento in merito all'articolo 139-*bis*), la seduta dovrebbe essere sospesa ove lo richiedessero il Presidente del Senato o un terzo dei senatori presenti in Commissione, come previsto del già citato articolo 29, comma 8.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) che, a nome del proprio Gruppo, dichiara la disponibilità a procedere con l'esame del provvedimento in titolo.

Non essendovi altri interventi sul punto, il presidente D'ASCOLA avverte che la relatrice Ginetti ha presentato un nuovo schema di parere già a disposizione di tutti i componenti della Commissione e pubblicato in allegato al resoconto; il nuovo schema di parere tiene conto di alcuni rilievi emersi nel dibattito della seduta di ieri, nonché di alcune delle osservazioni espresse dalla 7a Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza prescritto numero dei senatori, il nuovo schema di parere viene posto ai voti e risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2566) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne***, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) ***Venera PADUA ed altri. - Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti sessuali contro i minori***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, e si prosegue nella trattazione degli emendamenti - pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 24 gennaio - riferiti al disegno di legge n. 2566 assunto come testo base nella seduta dell'11 gennaio.

Chiede di intervenire il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale si sofferma sulle ragioni dell'emendamento soppressivo presentato insieme ad altri componenti del proprio Gruppo, in ordine al quale, peraltro, sia la relatrice che il Governo hanno espresso parere contrario. Ancora una volta ribadisce la propria contrarietà alla modifica del regime della procedibilità per il reato degli atti sessuali con i minorenni. Infatti, pur rimanendo salva la disposizione di cui all'articolo 609-*quater*, terzo comma del codice penale - che prevede la non punibilità per gli atti sessuali compiuti da un minorenne con un altro minorenne consenziente che abbia compiuto tredici anni, sempre che la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a tre anni - l'effetto della modifica in esame sarà dirompente, in quanto volta a prevedere la procedibilità d'ufficio per tutti gli atti sessuali tra minorenni consenzienti con differenza di età lievemente superiore ai tre anni, indipendentemente dal ricorrere di ulteriori elementi di disvalore - quali ad esempio la dazione di denaro o altra utilità - che pure risultano quali ragioni giustificative dell'intervento nei lavori della Camera.

Ricorda quindi che la legge n. 66 del 1996 ha previsto la procedibilità a querela della persona offesa per i reati in questione, salvo casi eccezionali in cui si prevede la procedibilità d'ufficio, dopo un approfondito dibattito parlamentare che, alla fine ha cercato di contemperare l'esigenza di proteggere l'immaturità dei minori con quella di salvaguardare, entro certi limiti, il loro diritto alla sessualità, evitando il pericolo di una criminalizzazione indiscriminata dei rapporti in alcune specifiche fasce di età. Fa quindi appello alla maggioranza e, in particolare, alla relatrice affinché si possa ancora modificare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento nel senso di prevedere la procedibilità d'ufficio per gli atti sessuali con minorenni infra quattordicenni in casi particolari, salvaguardando il principio generale della procedibilità a querela per la più ampia parte dei casi.

La relatrice GINETTI (*PD*) ricorda che l'obiettivo principale del disegno di legge è quello di colmare un vuoto normativo, nelle ipotesi di atti sessuali con infraquattordicenni, in cui dovendo la querela essere presentata dal genitore o dal tutore, ovvero da un curatore speciale, si possono verificare situazioni limite nelle quali gravi abusi sessuali a danno di minori non possono essere perseguiti perché i genitori hanno paura di presentare la denuncia ovvero i tutori ritardano nei tempi, ovvero nel caso di minori stranieri non accompagnati da genitori occorre aspettare la lunga procedura per la nomina del curatore speciale. In ogni caso replica al senatore Palma che il principio della libertà sessuale tra minorenni consenzienti - tranne i casi limite- è già salvaguardato dal principio della non punibilità di cui all'articolo 609-*quater,* terzocomma, del codice penale, sopra richiamato.

Il presidente D'ASCOLA osserva che, in verità, la *ratio* del nuovo intervento normativo era originariamente di voler punire i casi di atti sessuali con i minorenni dietro corrispettivo, senonchè la norma, così come approvata dalla Camera dei deputati, ha l'effetto di prevedere la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi ricadenti nella fattispecie di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e non soltanto per quelle sopra indicate.

Dopo che il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ha ribadito la necessità di circoscrivere la procedibilità d'ufficio a casi particolari; interviene il senatore LO GIUDICE (*PD*) il quale, mostrando, a sua volta, delle perplessità in ordine all'effetto che avrebbe la modifica introdotta dal disegno di legge n. 2566 così come approvato dalla Camera dei deputati, propone alla relatrice di presentare un emendamento che tenga conto dei profili di criticità emersi chiedendo altresì a tutti i rappresentanti dei Gruppi in Commissione di convenire sulla prospettiva di una eventuale richiesta di riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge medesimo. Ciò sia al fine di colmare i vuoti normativi attualmente presenti nella materia *de qua* correggendo gli effetti distorsivi del testo in esame, sia al fine di concludere l'esame del provvedimento entro tempi ragionevoli e compatibili con la fine della legislatura.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*), a nome del proprio Gruppo, manifesta disappunto per qualsivoglia procedura affrettata nell'esame di un provvedimento cosi importante e delicato.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che il Gruppo di Forza Italia non manifesta, in linea generale, contrarietà in ordine alla possibilità di una riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2566, non mancando di precisare però che è prioritario trovare un accordo tra tutte le forze politiche sulle modifiche che la relatrice vorrà presentare al testo.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, e si prosegue nella trattazione degli emendamenti -

pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 gennaio - riferiti al testo proposto dal relatore per il disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 10 novembre 2016.

Prende la parola il PRESIDENTE per segnalare che - pur mancando ancora i pareri della 5a Commissione - sono però ormai ampiamente scaduti i termini per l'espressione degli stessi sul testo e sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento. Cosicché, anche in considerazione dell'urgenza di intervenire in tempi brevi sulla materia in oggetto - sentita la Presidenza della 5a Commissione - intende procedere alla votazione di tutte le proposte emendative senza procedere comunque anche al conferimento del mandato al relatore, in attesa che pervengano i pareri della 5ª Commissione medesima e fermo restando che la Commissione potrà assumere - prima di procedere al conferimento del mandato al relatore - le determinazioni che potrebbero eventualmente rendersi necessarie in conseguenza del parere della 5a Commissione stessa.

Nessuno sollevando rilievi, così rimane stabilito.

Il senatore CUCCA (*PD*) segnala che, nella giornata di ieri, è stata emessa la decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso presentato da alcuni avvocati, ha annullato le elezioni per il rinnovo per il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Latina, determinando così il commissariamento del Consiglio medesimo da parte del CNF. Anche alla luce di tale circostanza appare ancora maggiore l'urgenza di procedere alla conclusione dell'esame del disegno di legge in titolo - come più volte da lui stesso sollecitato nel corso delle precedenti sedute - anche tenuto conto del fatto che altri Consigli dell'Ordine potrebbero trovarsi nella medesima situazione giuridica del Consiglio dell'ordine di Latina. A tale riguardo segnala che la settimana prossima gli risulta essere stata fissata un'udienza in Cassazione per esaminare un caso sostanzialmente analogo a quello che è stato risolto con la pronuncia adottata nella giornata di ieri.

Si apre quindi un dibattito incidentale nel corso del quale prendono la parola il senatore CUCCA (*PD*), il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) e il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Quest'ultimo dichiara - anche a nome del proprio Gruppo parlamentare - la propria disponibilità ad esaminare in tempi brevi il disegno di legge in titolo, nonché un'eventuale richiesta di trasferimento dell'esame dalla sede referente alla sede deliberante, a patto però che il testo venga modificato nei seguenti punti, da lui ritenuti assolutamente essenziali: in primo luogo, sgombrando il campo da qualsiasi equivoco sul fatto che le candidature debbano essere presentate solo individualmente; eliminando qualsiasi riferimento ambiguo alla possibilità che sia ammesso il voto di lista, che va invece radicalmente escluso; infine, escludendo la possibilità che possano essere votati anche gli avvocati iscritti all'ordine che risultino comunque eleggibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge, essendo invece necessario che siano votabili esclusivamente gli avvocati che hanno presentato la propria candidatura individuale. Esprime infine l'auspicio che possa essere accolto anche l'emendamento 4.5 - volto a modificare l'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, sul numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato nel senso di consentire che ciascun elettore possa esprimere un numero di voti non superiore ai tre quarti, anziché ai due terzi, dei consiglieri da eleggere, al fine di assicurare una maggior garanzia di stabilità all'azione dei consigli dell'ordine anche negli anni successivi alla loro elezione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 e 3.3, previa verifica del numero legale, viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 3.4.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 3.5, viene posto in votazione l'emendamento 3.6, che è approvato, mentre l'emendamento 3.7 è dichiarato decaduto stante l'assenza della proponente.

Posto in votazione l'emendamento 3.8, viene approvato.

Sono ritirati gli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11, 4.1, 4.2, mentre viene dichiarato decaduto l'emendamento 4.3 stante l'assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.4 - fatto proprio dal senatore Caliendo - e 4.5, sul quale il senatore Caliendo annuncia il proprio voto favorevole, mentre viene dichiarato decaduto l'emendamento 4.6.

Viene ritirato l'emendamento 4.7.

Posto ai voti l'emendamento 4.8, fatto proprio dal senatore Caliendo, viene respinto, mentre sono ritirati gli emendamenti 4.9, 5.1 e 5.2.

Posti ai voti l'emendamento 5.3, viene approvato.

Dopo essere stati ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2 e 6.3 e dopo essere stato dichiarato decaduto l'emendamento 6.4 stante l'assenza dei proponenti, viene posto ai voti ed è approvato l'emendamento 6.5.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, mentre sono dichiarati decaduti - stante l'assenza dei rispettivi proponenti - gli emendamenti 8.3 e 8.4.

Posto ai voti l'emendamento 8.5 - fatto proprio dal senatore Buccarella che annuncia il proprio voto favorevole - viene respinto.

Dopo che l'emendamento 8.6 è stato ritirato, viene posto ai voti l'emendamento 8.7, che è approvato.

Vengono ritirate le proposte emendative 9.1 e 9.2.

Vengono poi posti ai voti gli emendamenti di uguale contenuto 9.3 e 9.4, che vengono approvati.

Dopo essere state ritirate le proposte emendative 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 9.9.

Vengono poi ritirati gli emendamenti 9.10, 9.11 e 9.12.

Posto ai voti, l'emendamento 9.13 - su cui il relatore, rivalutando il proprio parere precedentemente espresso, esprime avviso favorevole - viene approvato; conseguentemente è dichiarato assorbito l'emendamento 9.14.

Vengono ritirati gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5.

Vengono quindi posti ai voti gli emendamenti di identico contenuto 10.7, 10.8 e 10.9 - su cui il relatore, rivalutando il proprio precedente parere, esprime parere favorevole senza richiesta di riformulazione - che vengono approvati, risultando conseguentemente in parte precluso e in parte assorbito l'emendamento 10.6.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.7.

Posto ai voti l'emendamento 11.8, viene respinto, mentre sono ritirati gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 e 12.15.

Posto ai voti l'emendamento 12.16, viene approvato; conseguentemente sono dichiarati assorbiti gli emendamenti 12.17 e 12.18.

Vengono ritirare le proposte emendative 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 14.1 e 14.2.

Posto ai voti l'emendamento 14.3, viene approvato; conseguentemente sono dichiarati assorbiti gli emendamenti 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8.

Sono ritirati gli emendamenti 14.9 e 14.10.

Posti ai voti gli emendamenti di identico contenuto 14.11, 14,12 e 14.13, sono approvati.

Vengono invece ritirati gli emendamenti 14.14, 14.15, 14.16, 14.17. 14.19, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.4 e 17.5, mentre sono dichiarati decaduti gli emendamenti 14.18 e 14.20 per l'assenza del proponente.

Posto ai voti l'emendamento 17.3, fatto proprio dalla senatrice Stefani, viene respinto.

Con un'unica votazione vengono approvati gli emendamenti di identico contenuto 17.6 e 17.7; conseguentemente è dichiarato precluso l'emendamento 17.8.

Dopo che l'emendamento 17.9 è stato ritirato, si passa alla votazione degli emendamenti di identico contenuto 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14 e 17.15, su cui intervengono in sede di dichiarazione di voto i senatori LUMIA (*PD*), che dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare, e BUCCARELLA (*M5S*), che annuncia voto contrario, mentre il RELATORE dichiara che si asterrà. Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14 e 17.15 sono approvati; conseguentemente è dichiarato precluso l'emendamento 17.16.

Vengono ritirate le proposte emendative 18.1 e 18.2.

Posti ai voti gli emendamenti 18.4, 18,5, 18.6 e 18.7 - di identico contenuto - vengono

approvati.

Vengono infine ritirati gli emendamenti 19.1, 19.2, 20.1 e 20.2, mentre sono dichiarati preclusi gli emendamenti Tab.1 e Tab.2.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 366

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega conferita dalla legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), per il recepimento della direttiva 2014/26/UE - il cui termine previsto scadeva il 16 aprile 2015 - in conformità dei principi e criteri direttivi di cui all?articolo 20 della stessa legge di delegazione 2015;

considerato che la direttiva ha la finalità di migliorare il funzionamento degli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché di adeguare il sistema di concessione delle licenze multiterritoriali per l'uso *on line* delle opere musicali e definisce i requisiti necessari per garantire l?armonizzazione e il coordinamento delle normative nazionali sull'accesso all'attività di gestione dei diritti d'autore, e che la direttiva è stata emanata in un contesto in cui l?evoluzione tecnologica e il connesso ampliamento dei mezzi di sfruttamento dei diritti di autore implicano una revisione delle discipline, come quella italiana, risalenti nel tempo e non compatibili rispetto alle nuove prospettive di utilizzo delle opere: ad esempio per i servizi di musica *on line* per i quali esiste ancora una rilevante frammentazione territoriale della relativa normativa, al fine di consentire la tutela dei diritti d?autore e diritti connessi nell?ambito della libera circolazione dei beni e dei servizi nel contesto del mercato unico europeo;

ritenuto, con riferimento al quadro nazionale, che il diritto di autore è materia di rilievo costituzionale ai sensi degli articolo 21 e 33 della Costituzione;

considerato che la normativa attuale, pur modificata e integrata nel corso del tempo, attribuisce una riserva legale alla Società Italiana Autori ed Editori ai sensi dell?articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la gestione dei diritti d?autore, mentre la materia dei diritti connessi al diritto di autore è disciplinata dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che istituisce un regime di liberalizzazione e di libera concorrenza degli organismi ed enti di gestione collettiva;

ritenuto, pertanto, di procedere ad un aggiornamento della disciplina della gestione del diritto d?autore e dei diritti connessi anche per agevolare la concessione di licenze multiterritoriali, ridisegnare le modalità di *governance* degli organismi ed enti di gestione collettiva e il quadro di sorveglianza per garantire livelli minimi standard di gestione finanziaria, trasparenza della rappresentanza, nell?interesse dei titolari dei diritti;

ricordato che già alcune proposte legislative presentate presso i due rami del Parlamento prevedono un riordino della materia nel rispetto della direttiva sopra citata (cfr., per tutte, AC 2005/XVII e AS 1147/XVII);

considerato, in particolare, l?articolo 5 della direttiva che dispone che i titolari dei diritti possano affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un?entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell?organismo di gestione collettiva, dell?entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti;

ricordato che nel corso dell?esame parlamentare della sopra detta legge di delegazione europea 2015, l?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha formulato osservazioni (ai sensi dell?articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287) in ordine all'attuazione della citata direttiva 2014/26/UE, rilevando che "in un contesto economico caratterizzato da profondi cambiamenti tecnologici la mancata apertura del mercato nazionale della gestione dei diritti limita la libertà di iniziativa economica degli operatori e la libertà di scelta degli utilizzatori. Il mantenimento del monopolio legale appare, infatti, in contrasto con l?obiettivo di rendere effettiva la libertà dei titolari del diritto di effettuare una scelta tra una pluralità di operatori in grado di competere con l?*incumbent* senza discriminazioni; il regime di riserva delineato dall?articolo 180 della legge sul diritto di autore esclude peraltro la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per sfruttare le opportunità offerte dalla direttiva in parola; pertanto è compito del legislatore italiano individuare criteri di attuazione della direttiva compatibili con un adeguato mercato concorrenziale del mercato interno, che garantiscano, nel contempo, la concorrenza tra una pluralità di *collecting societies* stabilite nel territorio italiano e un?adeguata tutela dei titolari dei diritti";

ricordato che, nel corso dell?esame del disegno di legge di delegazione 2015, l?Assemblea del Senato ? il 22 giugno 2016 - ha approvato l?ordine del giorno G/2345/24/14 che ha impegnato il Governo a prevedere, in sede di redazione del decreto legislativo, meccanismi e procedure che consentano ai titolari dei diritti e agli utilizzatori di notificare all?Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) osservazioni e proposte dirette alla migliore attuazione dei principi affermati dalla direttiva 2014/26/UE, nonché a svolgere un approfondimento sui risultati ottenuti in termini di trasparenza ed efficienza dell?attività oggi in capo alla sola SIAE, al fine di intervenire, successivamente, anche nella direzione dell?apertura dell?attività di intermediazione ad altri organismi di gestione collettiva, alla luce del parere dell?AGCM del 1° giugno 2016;

considerato, a tale riguardo, che l?articolo 4 dello schema di decreto in esame, in attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva, dispone che i titolari dei diritti possano affidare la gestione dei loro diritti ? per le categorie o tipi di opere o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati ? a un organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell?organismo di gestione collettiva, dell?entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti. Tuttavia, il comma 2 dell?articolo 4 fa salva l?attività di intermediazione dei diritti d?autore in Italia, che resta riservata in via esclusiva alla SIAE, ai sensi dell?articolo 180 della legge n. 633 del 1941. Rimanendo, dunque, fermo il regime di monopolio per la gestione dei diritti d?autore e il regime liberalizzato per la gestione dei diritti connessi, si prevede la possibilità, per tutti i titolari di diritti, di rivolgersi ad un organismo di gestione collettiva di un altro Stato membro;

considerato che l'articolo 38 dello schema di decreto in esame prevede meri procedimenti interni per il trattamento dei reclami;

valutata la più recente giurisprudenza in materia, sia a livello europeo che a livello nazionale, per cui, se, da una parte, la Corte di Giustizia ha escluso che l?esistenza di un monopolio legale sia di per sé in

conflitto con i principi di libera circolazione dei servizi e di disciplina della concorrenza (Corte di Giustizia UE, sentenza 27 febbraio 2014, causa C-351/12, OSA), dall?altra, il giudice nazionale ha rilevato come "la tendenziale liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti d?autore e dei diritti connessi di matrice comunitaria e la rilevanza dei principi di libera prestazione dei servizi sancita nei trattati, che dovrebbero consentire ad una "*collecting estera*" di far valere i diritti da essa gestiti sul proprio territorio in altri Stati membri, rappresenta condizione di progressivo rapido mutamento delle forme di gestione collettiva idonea a determinare un ridimensionamento e una ridefinizione dei monopoli nazionali del settore" (Tribunale di Milano, Sez, spec. Impresa, ordinanza 15/7/2014);

preso atto della partecipazione dell?Italia al consorzio "Armonia" costituito insieme a Belgio, Francia, Lussemburgo, Portogallo; Spagna e Ungheria, quale polo di concentrazione per il rilascio di licenze multiterritoriali per i servizi musicali on line, a vantaggio degli autori e editori, e per i *digital service provider*;

valutata la sostanziale congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, composto da 51 articoli, suddivisi in 6 capi, rispetto ai 45 articoli della direttiva 2014/26/UE di cui provvede a dare esecuzione, anche in attuazione dei criteri e principi direttivi stabiliti dall?articolo 20 della legge di delegazione europea n. 170/ 2016;

viste le osservazioni formulate dalle commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 7ª (Istruzione pubblica e beni culturali) e 14ª (Politiche dell'Unione Europea) ,

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- si invita il Governo a considerare in futuro l?esigenza, sottolineata nel parere formulato dall?Autorità garante della concorrenza e del mercato e inviata al Parlamento ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito all?attuazione della direttiva in titolo, al fine di procedere nella direzione di una maggiore liberalizzazione dell?attività di intermediazione, non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d?autore, nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e del funzionamento della SIAE, dando in questo modo seguito anche all?impegno assunto dal governo in sede di esame della legge di delegazione n. 170 del 2016 con l?approvazione dell?ordine del giorno G/2345/24/14;

- si invita inoltre il Governo a monitorare, nel rispetto della disciplina europea, la corretta applicazione delle disposizioni di cui al Capo II, Sez. IV, dello schema di decreto in esame, al fine di assicurare la correttezza delle relazioni operative tra la SIAE e gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti stabiliti in altri Stati;

- si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di inserire all'articolo 2 (*Definizioni*), dello schema di decreto, la specificazione del termine "utilizzatore", così come previsto dall'articolo 3, lettera *k)* della direttiva;

- si segnala anche la necessità di modificare il refuso presente all'articolo 3, comma 2, sostituendo le parole: "di cui al comma 1" con le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 2";

- con riferimento all?articolo 8, comma 4, valuti il Governo di sopprimere le parole "ad esclusivo favore dei propri associati";

- valuti il Governo l?opportunità di prevedere forme di risoluzione alternativa delle controversie

nella gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi come previsto dall?articolo 34 della direttiva 2014/26/UE, e dalla lettera h) dell?articolo 20 della Legge di delegazione, con procedure indipendenti ed imparziali; restano ferme le possibilità di accedere ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di conciliazione delle controversie civili e commerciali;

- inoltre si invita il Governo ad intervenire, in futuro, anche sul tema della diretta intermediazione degli artisti musicali dell'equo compenso e dell'incasso diretto dei compensi di copia privata;

- valuti poi il Governo di ampliare le forme di esenzione e di riduzione della corresponsione dei diritti di cui all'articolo 45 dello schema di decreto in esame, nel senso di prevederle non solo per gli spettacoli dal vivo, ma anche per gli intrattenimenti dal vivo a pagamento in luoghi con capienza massima di 100 partecipanti;

- si invita altresì il Governo - come richiesto dalla direttiva in titolo- a istituire appropriate procedure per monitorare il rispetto della disciplina introdotta dalla normativa europea e dal decreto legislativo in esame da parte degli organismi di gestione collettiva nonché la corretta applicazione della stessa in modo efficace e tempestivo; particolare attenzione dovrà essere riservata alla tenuta e all'aggiornamento delle banche dati da parte di tutti gli organismi di gestione collettiva, accessibili *online* da mandanti e utilizzatori nel rispetto del principio di trasparenza, nonché di rendicontazione analitica e tempestiva, nel rispetto dei tempi di pagamento e accantonamento delle quote di riserva;

- valuti infine il Governo l'opportunità che le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 40 dello schema di decreto legislativo possano essere svolte, anche in via esclusiva, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) quale autorità indipendente e con specifica competenza nel settore.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 368 (pom.) dell'08/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017
368ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto che nella giornata di ieri è stato espresso il parere da parte della 5a Commissione, di contenuto non ostativo sul nuovo testo del disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 17.0.1, su cui è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Precisa che era già stato dichiarato improponibile dalla Presidenza.

La Commissione conferisce pertanto mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, come modificato, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento necessari.

Il RELATORE, ribadendo l'esigenza urgente ed indifferibile di una rapida approvazione del disegno di legge, propone che venga richiesta la riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

Il PRESIDENTE, stante il consenso di tutti i Gruppi parlamentari e del Governo, comunica che provvederà ad inoltrare alla Presidenza del Senato la richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento.

La Commissione conviene.

(2441) ***Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne***

(638) ***Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione***

(Esame del disegno di legge n. 2441, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 638 e rinvio)

La relatrice, senatrice GINETTI (*PD*), illustra i disegni di legge n. 638, di iniziativa della senatrice Bonfrisco, e n. 2441, di iniziativa della senatrice Stefani e altri, i quali introducono, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati. L'Atto Senato 638 - che peraltro era stato già iscritto all'ordine del giorno della Commissione congiuntamente ad altri disegni di legge sulla riforma del processo penale, per essere poi disgiunto - interviene anche in tema di femminicidio, modificando gli articoli 576 e 577 del codice penale, relativi alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio.

Il disegno di legge n. 638 reca un ambito oggettivo più ampio del disegno di legge n. 2441, in quanto oltre ad introdurre una fattispecie penale *ad hoc* per il crimine di matrimonio forzato, interviene anche in tema di femminicidio. E? opportuno ricordare che puntuali misure per il contrasto della violenza di genere e dei cosiddetti femminicidi, in particolare, anche in attuazione della Convenzione di Bruxelles sono state introdotte dagli articoli 1-5 del decreto-legge n. 93 del 2013 (convertito in legge n. 118 del 2013). Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1 integra l'elenco di circostanze aggravanti del reato di omicidio doloso di cui all'articolo 576 del codice penale, prevedendo l?applicazione della pena dell?ergastolo anche nei casi in cui l'omicidio sia stato commesso: in reazione ad un'offesa all'onore proprio o della famiglia o a causa della supposta violazione da parte della vittima di norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali; dall'autore di precedenti maltrattamenti nei confronti della stessa persona offesa; da chi ha riportato una precedente condanna per omicidio doloso, anche in forma tentata (ad eccezione dei casi di tentativo incompiuto per desistenza o recesso attivo). La disposizione esclude l'applicazione dell'aggravante nei casi in cui ricorra una delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 114 del codice penale (cosiddetto contributo di minima importanza) ovvero in caso di reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti ai sensi dell'articolo 116 del codice penale (cosiddetto concorso anomalo).

L'articolo 2 del disegno di legge estende, in primo luogo, l'ambito di applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 577, secondo comma, codice penale (che prevede la reclusione da ventiquattro a

trent?anni nel caso di uxoricidio), anche ai casi di omicidio dell'ex coniuge o del convivente more uxorio.

Con riguardo alla applicabilità dell'aggravante dell'uxoricidio anche al convivente more uxorio segnala una recentissima decisione (Cass. Pen. Sez. I, Sentenza 10 gennaio 2017 n. 808) della Corte di Cassazione, con la quale il Supremo Giudice ha espressamente escluso che tale circostanza possa essere applicata quando il reato è commesso contro il convivente more uxorio.

In secondo luogo la disposizione prevede che si applichi la pena dell'ergastolo anche nei casi in cui vittima dell'omicidio sia un minore di anni dieci ovvero il delitto sia stato commesso in sua presenza.

L'articolo 3, similmente al disegno di legge n. 2441 introduce nella Sezione terza del Capo terzo del Titolo XII del Libro II del codice penale, concernente i delitti contro la libertà morale (intesa nel senso di libertà di agire e di autodeterminazione dell'individuo), il delitto di matrimonio forzato.

La nuova fattispecie, di cui al nuovo articolo 612-*ter*, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque costringe o induce taluno con violenza o minaccia a contrarre matrimonio contro la propria volontà con la sanzione della reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 612-*ter*, secondo comma, introduce poi, una disposizione derogatoria al principio di territorialità della legge penale, prevedendo che la sanzione della reclusione da uno a cinque anni si applichi anche a chiunque, trovandosi in Italia, attira con inganno una persona nel territorio dello Stato italiano o di uno Stato diverso da quello in cui essa risiede abitualmente, allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio e a chiunque, trovandosi all'estero, attira con inganno una persona dimorante nel territorio italiano.

Il reato si configura (ai sensi del terzo comma dell'articolo 612-*ter*) anche qualora sia contratto o debba contrarsi un vincolo matrimoniale non avente effetti civili o a cui non siano riconosciuti tali effetti.

La condotta sanzionata è punita più gravemente qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 339 del codice penale.

La disposizione in esame prevede, poi, l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 600-*septies*.2 del codice penale nel caso di condanna o patteggiamento per il reato di matrimonio forzato. Infine la disposizione nega ogni effetto ai sensi della legge italiana al matrimonio forzato.

Il disegno di legge n. 2441 consta di un articolo unico, il quale, in primo luogo, introduce all'articolo 605-*bis* del codice penale, il delitto di costrizione al matrimonio o all'unione civile, attraverso il quale è punito con la reclusione da tre ad otto anni chiunque con violenza o minaccia o facendo leva su precetti religiosi ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, costringe altri a contrarre matrimonio o un'unione civile, anche in un Paese estero.

Si tratta di un reato comune, in quanto soggetto attivo della condotta può essere "chiunque". Per quanto concerne il soggetto passivo la disposizione sembra escludere ogni efficacia scriminante del consensodel nubendo, dando per scontato che l'intensa pressione sociale e la profonda influenza del gruppo culturale di appartenenza sul singolo e sulle sue scelte o azioni rendono di fatto difficilmente configurabile un consenso libero e quindi in grado di esplicare una qualche efficacia scriminante.

La condotta incriminata consiste nel costringere altri - la norma non prevede alcun requisito di età - a sposarsi o a contrarre un'unione civile.

Nella struttura del reato in esame, particolare importanza rivestono, poi, le modalità della condotta e cioè: oltre a "la violenza o la minaccia", "il fare leva su precetti religiosi", "lo sfruttamento di una situazione di vulnerabilità". In particolare con riguardo al "facendo leva su precetti religiosi", la disposizione sembra voler sottintendere alla natura di reato culturale del delitto in questione.

La disposizione, poi, vista la dimensione ultranazionale del fenomeno da colpire, stabilisce - genericamente - che il reato è punito anche ove commesso in un Paese estero. Tale deroga al principio di territorialità della legge penale è di particolare ampiezza, tenuto conto che la norma risulterebbe potenzialmente idonea a punire anche condotte commesse da cittadini non italiani in un territorio estero.

A differenza del disegno di legge n. 638 non sono previste pene accessorie, quale la decadenza dalla

responsabilità genitoriale, nel caso in cui il reato sia commesso da ascendenti.

Il disegno di legge introduce, poi, nel codice penale, un'ulteriore fattispecie criminosa: il reato di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio (articolo 605-*ter*). Tale previsione punisce con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato (e quindi l'autore non abbia, ad esempio concorso alla realizzazione del fatto tipizzato dall'articolo 605-*bis* del codice penale), chiunque, con artifizi e raggiri, violenza o minaccia, o facendo leva su precetti religiosi, ovvero sfruttando una situazione di vulnerabilità, induce altri a recarsi all'estero per contrarre matrimonio o una unione civile. Il reato si considera integrato anche se il matrimonio o l'unione civile non vengono contratti.

Con riguardo alla rilevanza penale del "viaggio", la relatrice osserva come essa trovi significativi precedenti nel codice penale all'articolo 270-*quater*.1, il quale punisce chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo e all?art. 600-*quinquies*, che punisce le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Si tratta tuttavia di ipotesi di reato nella quali viene criminalizzata non già l'induzione, quanto l?organizzazione o la propaganda di viaggi aventi finalità delittuose.

Il disegno di legge prevede poi al nuovo articolo 605-*quater* del codice penale, un'aggravante speciale - per la quale nei casi in cui i reati di costrizione al matrimonio o all'unione.

La relatrice quindi ricorda i numerosi atti di diritto internazionale e di diritto europeo che sono stati adottati per il contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e forzati.

Il senatore LUMIA (*PD*) informa della recente presentazione di un disegno di legge a prima firma della senatrice Maturani che interviene su questioni analoghe, e che sarà presumibilmente assegnato alla Commissione giustizia. Dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la disponibilità a concludere in tempi brevi l'esame dei disegni di legge in titolo ed auspica un'ampia convergenza sul testo.

Dopo che il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) ha invitato i membri della Commissione a svolgere una riflessione più ampia sui contenuti dei disegni di legge testé illustrati dalla relatrice, prende la parola la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) per esprimere il proprio auspicio che si possa registrare un'ampia convergenza sui disegni di legge recanti misure per il contrasto dei matrimoni forzati, in quanto essi sono volti a risolvere una questione particolarmente urgente e delicata.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE in ordine alle previsioni contenute nel codice penale in materia di punibilità nel territorio italiano di reati commessi all'estero, la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2441 con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 638.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1012) ***CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il senatore CUCCA (*PD*) comunica di aver segnalato al Presidente della 5a Commissione un elenco degli emendamenti sui quali egli si era riservato, in qualità di relatore, di esprimere il parere, in attesa di conoscere l'esito delle determinazioni che su tali proposte emendative la Commissione bilancio riterrà di voler assumere in sede consultiva, rispetto ai profili di compatibilità finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2284) ***Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile***, approvato dalla Camera dei deputati
(148) ***DIVINA. - Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato***
(740) ***STUCCHI. - Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie*** (836) ***D'ANNA ed altri. - Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione*** (1096) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato*** (1184) ***CASSON ed altri. - Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.*** (1374) ***DI MAGGIO. - Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali*** (2135) ***BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. - Disposizioni in materia di negoziazione assistita***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Si dà avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Dopo un breve intervento della senatrice STEFANI (*LN-Aut*), la quale dichiara di volersi riservare una più diffusa disamina delle proposte emendative a sua firma in sede di dichiarazione di voto, prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) dichiarando - anche a nome del proprio Gruppo parlamentare - la disponibilità ad un confronto serio e costruttivo con gli altri membri della Commissione, al fine di pervenire ad una rapida approvazione dei disegni di legge recanti delega al Governo in materia di efficienza del processo civile, tema che rappresenta per la maggioranza un punto politico particolarmente qualificante ed importante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2284

G/2284/1/2
STEFANI, CENTINAIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile,

occorre altresì prendere atto che è necessario modificare le norme (ormai risalenti all'anno 2006) che hanno introdotto l'affidamento condiviso dei figli. Fin dall'entrata in vigore di tale legge si avvertì, da subito, che alcune norme non erano state ben «calibrate». Infatti, tali norme, erano ben lungi da realizzare l'obiettivo che i padri ispiratori della norma che si erano proposti, e cioè introdurre nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità perfetta. Si capì presto che l'affido condiviso, così come era stato formulato, anziché sostituire l'affidamento esclusivo, che prima era la regola, altro non era che nella sostanza solo la trasformazione del *nomen iuris*. Si può affermare, quindi, che l'affidamento esclusivo «uscì dalla porta ed entrò dalla finestra». La prassi applicativa nei vari Tribunali, poi, in presenza di una legge mal formulata, altro non fece, e non fa', che avvalorare tale situazione, con l'individuazione del genitore cosiddetto «collocatario» in via principale, che va a sostituire il vecchio genitore che, in precedenza, aveva l'affidamento esclusivo. Le modalità di visita dei figli minori, inoltre, che fin dall'entrata in vigore della legge sono state spesso «imposte» all'altro genitore (definito nella prassi non collocatario), hanno comportato per lo stesso un diritto di visita settimanale, con giorni ed orari prestabiliti dal giudice, finendo per far perdere all'affidamento condiviso e al principio di bigenitorialità ogni valore. Durante tutto questo tempo, vani sono stati i tentativi di trovare una soluzione a questo *deficit* della legge, che, poi, ha finito per penalizzare soprattutto i padri, molto spesso relegati ad una frequentazione ridotta con i propri figli, scandita da giorni ed orari troppo limitati, anche perché la figura del genitore collocatario in via principale e stata nella maggior parte casi individuata nella madre,

impegna il Governo:

a condividere e fare proprio il disegno di legge già depositato al Senato, atto Senato n. 1441 «Nuove norme in materia di affidamento condiviso dei figli minori» ovvero ad adottare ogni misura necessaria affinché sia ristabilito un equilibrio nell'affidamento condiviso tra la madre e il padre, giacché oggi, quest'ultimo, è fortemente penalizzato.

G/2284/2/2
STEFANI, CENTINAIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile,

preso atto che,

il provvedimento in parola non prevede ulteriori risorse finanziarie, e non può, dunque, che ribadirsi quanto già esposto nel parere depositato in occasione dell'audizione dell'ANM sul disegno di legge 2953/C alla Camera dei deputati del giugno 2015, ovvero che le sole modifiche degli istituti processuali non potranno eliminare tutte le attuali disfunzioni se, contestualmente, non vengano avviati seri piani di dotazioni organiche e strutturali idonei a fronteggiare le vere cause dell'ingolfamento della giustizia civile, assicurando agli operatori della stessa le precondizioni di mezzi e risorse necessarie alla risposta efficiente e sollecita alla domanda che viene posta dai cittadini. Nelle condizioni date (clausola di c.d. «invarianza finanziaria») non possono che reiterarsi le indicazioni rese, in termini propositivi, dall'ANM nel già citato parere sul dd12953;

rilevato che,

per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie e non solo estendere un processo civile sommario di cognizione a tutte le cause salvo eccezioni,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare atte ad avviare seri piani di dotazioni organiche e strutturali idonei a fronteggiare le vere cause dell'ingolfamento della giustizia civile, assicurando agli operatori della stessa le precondizioni di mezzi e risorse necessarie alla risposta efficiente e sollecita alla domanda che viene posta dai cittadini.

G/2284/3/2

STEFANI, CENTINAIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile,

l'importanza che si addivenga rapidamente alla completa informatizzazione dell'ufficio NEP così da consentire di dare applicazione all'istituto della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, previsto dall'articolo 492-*bis* c.p.c., come introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, da considerarsi il «fulcro» della riforma del pignoramento mobiliare e presso terzi in termini di efficacia e speditezza;

rilevato che,

per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie al fine di consentire la definitiva implementazione dell'informatizzazione di cui sopra,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare atte a consentire la definitiva implementazione dell'informatizzazione dell'ufficio NEP così da consentire di dare applicazione all'istituto della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Art. 1

1.1

BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

1.2

RICCHIUTI, CASSON, GATTI, LO MORO, RUTA

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona»;

b) sopprimere la lettera b)».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «e lettera b), numero 21).

1.3

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

*a) all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «*e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona*»;*

b) sopprimere la lettera b) .

Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e lettera b), numero 21),».

1.4

RICCHIUTI, CASSON, GATTI, LO MORO, RUTA

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «*e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona*».*

1.5
MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO
*Al comma 1, sopprimere le parole: «*e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona*».*

1.6
MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO
*Al comma 1, sostituire le parole: «*tribunale della famiglia e della persona*», con le seguenti:* «tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari».

1.7
DI BIAGIO
Al comma 1, primo periodo e conseguentemente alla successiva lettera b) *sostituire le parole:* «della persona» *con le parole:* «dei minori».

1.8
CAPPELLETTI
Al comma 1, lettera a), *numero 1), premettere il seguente:*

«01) prevedere l'istituzione di una sezione specializzata in materia d'impresa in ogni tribunale ordinario nonché, ove necessario tenuto conto della produttività imprenditoriale del territorio di competenza, nelle sedi delle sezioni distaccate antecedenti al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155».

1.9
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera a), *numero 1), premettere il seguente:*

«01) prevedere l'istituzione di una sezione specializzata in materia di Impresa in ogni tribunale ordinario».

1.10
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, lettera a), *al numero 1), sostituire le parole: «*ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone*» con la seguente:* «modificare».

1.11
CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, lettera a), *n. 1), sostituire le parole da:* «ampliamento» *a:* «modificandone» *con la seguente:* «modificarne».

1.12
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 1, lettera a), *n. 1), sostituire le parole da:* «ampliamento» *a:* «modificandone» *con la seguente:* «modificarne».

1.13
BONFRISCO
Al comma 1, lettera a), *sono apportate le seguenti modifiche :*

a) *al punto 1, dopo la parola:* «ampliamento», *inserire le seguenti:* «e razionalizzazione»;

b) *al punto 2, dopo il n.2.1), inserire i seguenti:*

«2.1-*bis)* controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;

2.1-*ter*) controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreti legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».

1.14

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), *sono apportate le seguenti modifiche :*

a) *al punto 1, dopo la parola:* «ampliamento»*, inserire le seguenti:* «e razionalizzazione»;

b) *al punto 2, dopo il n. 2.1), inserire il seguente:*

«2.1-*bis)* controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;».

1.15

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), *sono apportate le seguenti modifiche :*

a) *al punto 1, dopo la parola:* «ampliamento», *inserire le seguenti:* «e razionalizzazione»;

b) *al punto 2, dopo il n.2.1), inserire ii seguente:*

«2.1-*bis)* controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».

1.16

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), *sono apportate le seguenti modifiche :*

a) *al punto 1, dopo la parola:* «ampliamento», *inserire le seguenti:* «e razionalizzazione»;

b) *al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:*

«2.5-*bis) modificare il comma 2, lettera f)* dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, prevedendo l'estensione della competenza, delle Sezioni specializzate alle controversie relative a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture anche sotto la soglia comunitaria e l'esclusione di quelle inerenti l'esecuzione di tali contratti;».

1.17

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), *sono apportate le seguenti modifiche :*

a) *al punto 1, dopo la parola:* «ampliamento», *inserire le seguenti:* «e razionalizzazione»;

b) *al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:*

«2.5-*bis*) modificare la competenza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, di cui articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, al fine di escludere quelle aventi ad oggetto la sola esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stessi dalle competenze di cui al comma 2 del citato articolo 3;*»*.

1.18

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), *sono apportate le seguenti modifiche :*

a) *al punto 1, dopo la parola:* «ampliamento», *inserire le seguenti:* «e razionalizzazione»;

b) *al punto 2, dopo il punto 2.5), inserire il seguente:*

«2.5-*bis)* modificare la competenza delle Sezioni specializzate in materia di proprietà- industriale ed intellettuale, di cui articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive

modificazioni, al fine di estenderla alle controversie relative a contratti di appalto di lavori, servizi e forniture anche sotto la soglia comunitaria».

1.19

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «mantenendone invariato il numero» *con le seguenti:* «prevedendo di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza, nonché delle strutture a disposizione di edilizia giudiziaria esistenti dismesse ai sensi della riforma della geografia giudiziaria fra cui l'*ex* Tribunale di Bassano del Grappa».

1.20

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), sostituire le parole: «mantenendone invariato il numero» con le seguenti:* «prevedendo di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza, nonché delle strutture di edilizia giudiziaria esistente».

1.21

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), *numero 1), dopo le parole: «mantenendone invariato il numero» aggiungere le seguenti:* «e prevedendo comunque la possibilità di aumentarne il numero secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'indice delle sopravvenienze, dei carichi di lavoro, del numero degli abitanti e dell'estensione del territorio, tenendo comunque conto della specificità territoriale del bacino di utenza».

1.22

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 1, lettera a), *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* revisione dell'attuale importo dei contributo unificato per l'accesso al tribunale delle imprese, prevedendo una sua graduale diminuzione fino alla metà, compatibilmente alle esigenze funzionali del tribunale*»*.

1.23

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), *al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i seguenti:*

«2.1-*bis)* controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;

2.1-*ter)* controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;».

1.24

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), *al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i seguenti:*

«2.1-bis) controversie relative all'abuso di dipendenza economica di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192;».

1.25

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), *al punto 2), dopo il n. 2.1), inserire i seguenti:*

«2.1-*bis)* controversie relative alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli od aggressive di cui al titolo III del decreti legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

1.26

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a), punto 2), sopprimere il punto 2.5).

1.27

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a) , punto 2), dopo il punto 2.5), inserire il seguente:

«2.5-*bis)* individuare le specifiche ragioni di connessione, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, e successive modificazioni, al fine di limitare la cognizione delle sezioni specializzate di cui al presente comma, lettera a), n. 1), al fine di garantirne l'effettiva specializzazione».

1.28

BONFRISCO

Al comma 1, lettera a) , punto 3), apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sopprimere le parole da:* «, nell'ambito delle risorse umane» *sino a:* «finanza pubblica;»;

b) *al secondo periodo, sopprimere le parole da:* «fermi restando» *sino a:* «dotazioni organiche,».

Conseguentemente, al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «lettera a), numero 3), e».

S1.1

CASSON, MUSSINI, MINEO, RICCHIUTI

Stralciare tutta la lettera b).

S1.2

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 1, stralciare la lettera b).

S1.3

MINEO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 1, stralciare la lettera b).

S1.4

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, stralciare la lettera b).

1.33

CASSON, MUSSINI, MINEO, RICCHIUTI

Sopprimere tutta la lettera b).

1.34

RICCHIUTI, CASSON, GATTI, LO MORO, RUTA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.35
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.36
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.37
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire il tribunale per la persona e le relazioni familiari, di seguito denominato «tribunale per la persona, l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per la persona e le relazioni familiari», di seguito denominata «procura per la persona», con sede nei circondari o gruppi di circondari individuati;

2) sopprimere le disposizioni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, istitutive del tribunale per i minorenni e della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) prevedere che il tribunale per la persona sia costituito dal presidente e da due o più magistrati ordinari nel numero e nelle qualifiche individuati al numero 19); l'ausilio nei procedimenti indicati nelle tabelle A e B di cui al numero 15) nei casi di persone di età minore, di giudici esperti di cui al numero 11);

4) prevedere che la procura per la persona sia costituita da un procuratore della Repubblica e da uno o più sostituti, nel numero e nelle qualifiche che sono individuati ai sensi del numero 19). L'ausilio nei procedimenti indicati nella citata tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B, nei casi di persone di età minore, di vice procuratori onorari, individuati ai sensi dell'articolo 9;

5) prevedere che la giurisdizione del tribunale per la persona sia esercitata:

5.1) da un collegio di quattro membri, costituito da due magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici esperti, nei procedimenti indicati nella citata tabella A e in quelli indicati nella citata tabella B se riguardano persone di età minore;

5.2) da un collegio costituito da tre magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C di cui all'articolo 13, comma 1, e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge;

5.3) da un giudice ordinario del tribunale per la persona, coadiuvato da un giudice esperto nei procedimenti di competenza indicati nelle tabelle A e B, nelle materie devolute dalla legge al giudice tutelare, nelle procedure di esecuzione dei provvedimenti emessi dal tribunale per la persona, salvo quelli a contenuto patrimoniale, e in tutti i procedimenti espressamene indicati dalla legge. A tal fine il presidente designa ogni anno uno o più giudici ordinari destinati ad esercitare esclusivamente tali funzioni nella sede del tribunale per la persona e nei tribunali ordinari;

6) istituire Presso il tribunale per la persona un ufficio di cancelleria ed un ufficio autonomo per le notifiche; presso la relativa procura della Repubblica un ufficio di segreteria, disponendo che la procura per la persona si avvalga per le notifiche dell'ufficio autonomo per le notifiche istituito presso il tribunale per la persona;

7) prevedere che il tribunale per la persona tenga le udienze nella sua sede e nelle sedi distaccate decise dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) su proposta del presidente della corte d'appello competente per territorio, individuando tali sedi distaccate tenendo conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro;

8) prevedere che il tribunale per la persona si avvalga dell'opera degli uffici di servizio sociale,

degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia e con questo convenzionati; prevedere che il tribunale per la persona si avvalga altresì della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;

9) prevedere l'assegnazione alle dipendenze della procura per la persona, di uno speciale nucleo di polizia giudiziaria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, e alle loro relazioni con particolare formazione multidisciplinare in riferimento alle caratteristiche delle persone di età minore;

10) prevedere l'assegnazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura al tribunale per la persona e alla relativa procura di magistrati dotati delle attitudini necessarie, valutate in base all'attività svolta, agli studi effettuati e all'esperienza acquisita; prevedere che le funzioni di presidente del tribunale per la persona e il procuratore per la persona siano attribuite dal Consig1io Superiore della Magistratura a magistrati di corte d'appello che abbiano assolto le funzioni di magistrato per la persona in modo efficace, con particolare riguardo anche alle capacità organizzative, per non meno di tre anni assicurando che per l'accertamento delle qualità richieste, il Consiglio Superiore della Magistratura acquisisca il parere dei componenti dei consigli giudizi ari e valuti i risultati dei corsi di preparazione previsti dal numero 13);

11) prevedere che i giudici esperti del tribunale per la persona e della sezione specializzata di corte d'appello di cui al numero 12 e i vice procuratori onorari siano nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura a seguito di una selezione per titoli e colloquio da parte di una commissione di cui fanno parte il presidente del tribunale per la persona, altro magistrato ordinario dello stesso tribunale e un avvocato esperto designato dal consiglio giudiziario territoriale competente, debbano essere previamente acquisiti i pareri del consiglio giudiziario territoriale competente e dell'ordine professionale di appartenenza, che analoga selezione sia effettuata per i vice procuratori onorari da parte di una commissione di cui fanno parte il procuratore presso il tribunale per la persona,-altro sostituto procuratore presso il tribunale per la persona e un avvocato esperto designato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati della sede cui il vice procuratore onorario è assegnato, prevedendo, in particolare, che:

11.1) possano essere giudici esperti persone di età compresa tra i trenta e i settanta anni, forniti di una particolare competenza in discipline psicologiche-psichiatriche, sociologiche, pedagogiche, mediche, e di una adeguata esperienza nel campo delle relazioni familiari e delle persone minori di età, con adeguate cognizioni giuridiche relativamente alla tutela dei diritti della persona e delle relazioni familiari sia sostanziali sia processuali;

11.2) i giudici esperti durino in carica tre anni e possano essere confermati non più di due volte consecutive in caso abbiano esercitato in modo efficace la funzione, prevedendo per ogni ufficio giudiziario che il numero dei giudici-esperti non possa mai essere superiore al 50 per cento di quello dei magistrati ordinari;

11.3) i giudici esperti integrino il collegio nei procedimenti espressamente specificati dalla legge; possano coadiuvare il giudice togato nell'espletamento di singole e specifiche attività o funzioni istruttorie corrispondenti alle loro competenze e essere delegati all'audizione del minorenne;

11.4) siano estese ai giudici esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e i motivi di ricusazione dei magistrati ordinari previsti dai codici di rito vigenti e che-i giudici esperti non possano esercitare la professione forense durante il periodo dell'incarico;

11.5) ai giudici esperti si applichi il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise;

12) istituire presso ogni corte d'appello una sezione specializzata per la persona e le relazioni familiari composta da un magistrato di Cassazione con funzioni di presidente, da magistrati di appeno, nel numero e nelle qualifiche individuati ai sensi del numero 19), nonché da giudici esperti nominati

secondo le disposizioni di cui al numero 11; prevedere che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un sostituto, secondo le piante organiche individuate ai sensi del numero 19); disponendo che il Consiglio Superiore della Magistratura provveda all'assegnazione dei magistrati secondo i criteri stabiliti dal numero 10, e alla nomina di giudici esperti secondo quanto stabilito dal numero 11; prevedere che la giurisdizione sia esercitata:

12.1) da un collegio di cinque membri, costituito da tre magistrati ordinari, di cui uno presidente del collegio, e da due giudici esperti nei procedimenti indicati nella tabella A e in quelli indicati nella tabella B se riguardano persone di età minore;

12.2) da un collegio costituito da quattro magistrati ordinari, negli altri procedimenti individuati nella tabella C e negli altri procedimenti nei quali una diversa composizione del collegio non sia espressamente prevista dalla legge,

13) prevedere che la Scuola Superiore della Magistratura organizzi ogni anno almeno un corso di preparazione per i magistrati che intendano acquisire le speciali conoscenze indicate al numero 10 e almeno due corsi l'anno per i magistrati e i giudici esperti che svolgano la loro funzioni negli uffici giudiziari di cui ai numeri precedenti, disponendo l'obbligatorietà e un approccio multidisciplinare per i corsi di cui al presente numero;

14) prevedere che la sorveglianza sul tribunale per la persona e sulla sezione specializzata della corte d'appello ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sia esercitata dal presidente della corte d'appello e quella sugli uffici del pubblico ministero dal procuratore generale presso la corte d'appello;

15) prevedere che il tribunale per la persona sia competente:

15.1) per le materie indicate nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge;

15.2) per le azioni relative alla tutela dei diritti inviolabili della persona sia come singolo sia nelle formazioni nelle quali si svolge la sua personalità indicate dalla legge;

15.3) per l'esecuzione dei provvedimenti dallo stesso assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario.

16) prevedere che la competenza per territorio negli affari civili sia determinata in via successiva dai seguenti criteri:

16.1) residenza abituale della persona minore di età, o della persona disabile o in ogni caso della persona a tutela della quale è richiesto il provvedimento;

16.2) residenza abituale della famiglia;

16.3) in difetto o negli altri casi stabilita ai sensi delle norme del codice di procedura civile;

17) prevedere la competenza in capo al tribunale per la persona dei reati commessi da persone minori di anni diciotto; prevedere che in caso di concorso di imputati maggiori e minori di anni diciotto in un medesimo reato si proceda per i primi davanti al tribunale ordinario e per i secondi davanti al tribunale per la persona;

18) provvedere al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso e all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento;

19) individuare gli uffici previsti dalla presente legge al fine di consentire la loro operatività, prevedendo:

19.1) istituzione delle sezioni specializzate per la persona e le relazioni familiari presso tutte le corti di appello;

19.2) istituzione dei tribunali per la persona nei circondari o nei gruppi di circondari, con individuazione della rispettiva competenza territoriale, nel rispetto dei seguenti criteri:

19.2.1) equa distribuzione del carico di lavoro;

19.2.2) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso;

19.3) individuazione degli organici dei tribunali e delle sezioni specializzate di corte d'appeno per la persona;

19.4) definizione del numero e delle qualifiche dei giudici esperti da assegnare ai tribunali e alle sezioni specializzate di corte d'appello per la persona;

19.5) definizione del numero e delle qualifiche dei sostituti da assegnare alle procure della Repubblica presso il tribunale per la persona;

20) prevedere che i magistrati attualmente addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure della Repubblica siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali per la persona ed alle relative procure per la persona; prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura, in sede di prima attuazione della presente legge, provveda all'assegnazione di magistrati scegliendoli tra coloro che hanno partecipato ai corsi di formazione da organizzare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Consiglio stesso, o che dimostrino altrimenti di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare;

21) prevedere che per gli affari in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, si provveda secondo le seguenti indicazioni:

21.1) gli affari penali e gli affari civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario siano devoluti, d'ufficio, alla cognizione dei tribunali per la persona competenti per materia e per territorio ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento;

21.2) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari siano devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso il tribunale per la persona competente per territorio.

22) Disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:

22.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:

22.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza d'ufficio o su istanza di parte;

22.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

22.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio, con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;

22.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;

22.1.5) previsione della possibilità: per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

22.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio secondo i princìpi della competenza e della specializzazione e previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;

22.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

22.1.8) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

22.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

22.2.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

22.2.2) la comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;

22.2.3) la rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;

22.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:

22.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

22.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

22.3.1.2) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

22.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità e urgenza delle decisioni;

22.3.1.4) una disciplina dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

22.3.1.5) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

22.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

22.3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;

22.4) assicurare l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-*bis* del codice civile, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatri ove il giudice lo ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore.

Tabella A)

Articolo 1, comma1, lettera b) numero 15

Procedimenti nei quali il collegio è integrato da giudici esperti
ex articolo 1, comma 1, lettera b), n. 11) della legge)

Riferimento normativo	Argoment

84,90 c.c	Autorizza contrarre matrimon persone di minore e r curatore p convenzio matrimon
250 c.c., IV e V comma	Autorizza riconoscir
252 c.c.	Affidamer nato fuori matrimon inserimen famiglia
316 c.c.	Regolame dell'eserci responsab genitoriale
317 bis c.c.	Rapporti c ascendent
318 c.c.	Ricorso al per abban della casa del figlio
330 c.c.	Decadenz responsab genitoriale
331c.c.	Reintegra nella resp genitoriale
333 c.c.	Condotta genitore pregiudizi figli
L 4 maggio 1983, n. 184	Affidamer adottabilit adozione
Reg. CE 2201/2003	Sottrazion internazio minori e c azione o i giurisdizio contempla
L. 15 gennaio 1994 n. 64 ? ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980 e della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori aperta alla firma all'Aja il 25 ottobre 1980, norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aia il 5 ottobre 1961 e della Convenzione in materia di rimpatrio dei minori aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.	Sottrazion internazio minorenni ed esecuzi Convenzio dell'Aja e Convenzio Bruxelles

Tabella B)

Articolo 1, comma 1, lettera b) numero 15

(Procedimenti di competenza nei quali il collegio è integrato da giudici esperti ex all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 11), se riguardano persone di età minore)

Riferimento normativo	Argomento
87 c.c.	Autorizzazione a contrarre matrimonio tra parenti ed affini
145 c.c.	Intervento del giudice nell'indirizzo della vita matrimoniale
251 c.c.	Autorizzazione al riconoscimento di figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di pa di affinità in linea retta o coitaterale in secondo grado
262 c.c.	Cognome del figlio
279 cc.	Responsabilità per mantenimento e l'educazione
342 bis-343 ter c.c.	Ordini di protezione contro gli abusi familiari
404-413 c.c.	Amministratore di sostegno
414-427 c.c.	Interdizione e inabilitazione
2043 c.c. e 2055 c.c.	Risarcimento per fatto illecito commesso nei confronti di minorenni, incapaci, disabili o nell'a delle relazioni familiari e relativa azione di regresso
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286	Normativa riguardante il soggiorno di cittadini di paesi terzi, il ricongiungimento, l'espulsion
L. 14 aprile 1982 n. 164	Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

Tabella C)

Articolo 1, comma 1, lettera b) numero 15

(Procedimenti civili di competenza nei quali il collegio è composto da magistrati togati)

Riferimento normativa	Argomento
45 c.c.	Domicilio coniugi, minore, interdetto
48-73 c.c.	Assenza e dichiarazione di morte presunta
79-81 c.c.	Promessa di matrimonio
85 c.c.	Sospensione della celebrazione del matrimonio promessa l'interdizione
89 c.c	Autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di divieto temporaneo di nuove nozze
98 c.c.	Ricorso contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni del matri
100 c.c.	Autorizzazione a ridurre il termine delle pubblicazioni matrimoniali e a omettere la pubblicit
102-104 c.c.	Opposizione al matrimonio
111 c.c.	Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio per procura
112 c.c.	Ricorso contro il rifiuto alla celebrazione del matrimonio
117-129 bis c.c.	Nullità del matrimonio
146. III comma c.c.	Sequestro dei beni del coniuge allontanatosi dalla residenza familiare senza giusta causa
148 c.c.	Ordine di pagamento del contributo al mantenimento dei figli in caso di inadempimento
149 c.c. e legge divorzile	Scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio
150-154, 158 c.c.	Separazione personale tra i coniugi
156 c.c., IV, VI, VII comma	Garanzie patrimoniali in caso di separazione
158 c.c.	Separazione consensuale e rifiuto di omologa
163, II comma c.c.	Omologa delle convenzioni matrimoniali post *mortem*
169 c.c.	Autorizzazione all'alienazione dei beni del fondo patrimoniale
171, II e III comma, c.c.	Cessazione del fondo patrimoniale
174 c.c.	Sostituzione del coniuge amministratore del fondo patrimoniale
176, II e III comma, c.c.	Amministrazione del fondo patrimoniale dopo lo scioglimento del matrimonio
181 c.c.	Autorizzazione al coniuge alla stipula di atto di straordinaria amministrazione nell'interesse famiglia
182 c.c.	Autorizzazione al singolo coniuge a compiere atti di cui all'art. 180 c.c.

183 c.c.	Esclusione e reintegra di un coniuge dall'amministrazione dei beni in comunione
184 c.c.	Annullamento degli atti compiuti senza il consenso di uno dei coniugi
192, IV e V comma, c.c.	Autorizzazione a rimborsi e restituzioni anticipate rispetto allo scioglimento della comunion
193 c.c.	Separazione giudiziale dei beni
194-197 c.c.	Divisione dei beni della comunione
235 c.c., 244 c.c. 247 c.c.	Disconoscimento di paternità
239-243 c.c. 249 c.c.	Reclamo di stato di figlio
248 c.c.	Contestazione dello stato di figlio
263-264 c.c.	Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
265 c.c.	Impugnazione per violenza
266 c.c.	Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione
269-278 c.c.	Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
291-314 c.c.	Adozione persone maggiori di età
320 c.c.	Rappresentanza e amministrazione dei beni del figlio: nomina del curatore
321 c.c.	Nomina del curatore speciale in caso di inerzia dei genitori nel compimento di atti di interess figlio
322-323 c.c.	Annullamento atti compiuti dai genitori
334 c.c.	Rimozione dall'amministrazione dei beni del figlio
335 c.c.	Rimozione dall'amministrazione dei beni del figlio
337 c.c.	Vigilanza del giudice tutelare
337 ter ? 337 octies c.c.	Affidamento e mantenimento dei figli in caso di separazione, divorzio, annullamento del ma cessazione o difetto di convivenza dei genitori
343-389 c.c.	Tutela
392, III comma ? 393 c.c.	Nomina, incapacità, rimozione del curatore dell'emancipato.
394 c.c.	Autorizzazione al compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione al minore em Nomina del curatore speciale.
395 c.c.	Rifiuto del consenso da parte del curatore
396 c.c.	Annullamento degli atti del curatore
397 c.c.	Autorizzazione del minore emancipato all'esercizio di un'impresa commerciale
428 c.c.	Annullamento atti compiuti dall'incapace naturale
429-432 c.c.	Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione
433-448 c.c.	Azioni per gli alimenti
2047 c.c.	Danno cagionato dall'incapace e relativa azione di regresso
2048 c.c.	Responsabilità dei genitori, dei tutori dei precettori e dei maestri d'arte e relativa azione di re
38 disp. atto c.c., II comma	Azioni relative alle garanzie patrimoniali in forza di provvedimenti relativi agli alimenti o al mantenimento della prole
L 1º dicembre 1970, n. 898	Scioglimento del matrimonio
L. 20 maggio 2016, n. 76	Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convive
L. 21 novembre 1967, n. 1185	Normativa relativa alla concessione del passaporto per i figli minorenni e i loro genitori

.

1.38

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, assicurando che l'attività sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età e alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti alle sezioni;

2) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il

tribunale per i minori, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

3) prevedere che l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1) giudichi:

3.1) quanto al primo grado:

3.1.1) nell'articolazione distrettuale in composizione collegiale, integrata da un componente esterno laico, da reclutare presso laureati in pedagogia, psicologia o sociologia, dotato di comprovata esperienza almeno decennale, solo nelle materie in appresso indicate al numero 7);

3.1.2) nell'articolazione circondariale in composizione monocratica;

3.2) quanto ai procedimenti in sede di appello contro i provvedimenti emessi dal tribunale di cui ai numeri 3.1.1) e 3.1.2), dettare una disciplina che preveda l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in appello, con integrazione di componenti laici, per le materie di competenza della sezione distre1tuale di cui al n. 7);

4) prevedere la costituzione di un ufficio del pubblico ministero presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1), a cui sono attribuite le competenze di cui al numero 9), da esercitarsi dal medesimo ufficio anche in sede circondariale davanti al tribunale in composizione monocratica;

5) attribuire in via esclusiva alla competenza dell'articolazione circondariale in di cui al numero 3.1.2) in primo grado:

5.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, quali:

5.1.1) i procedimenti sulla crisi della coppia, quali separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, e risoluzione del contratto di convivenza;

5.1.2) le azioni sulla validità del matrimonio, dell'unione civile e dei contratti di convivenza;

5.1.3) i procedimenti sulla responsabilità genitoriale in particolare i procedimenti *ex* articoli 316, 332, e 333 del codice civile, salvo i procedimenti più gravi di decadenza devoluti al giudice nell'articolazione distrettuale;

5.1.4) i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti ed altri familiari;

5.1.5) gli affidamenti consensuali;

5.1.6) l'esecuzione e la modifica di accordi a latere degli accordi di separazione e divorzio;

5.1.7) le azioni con contenuto patrimoniale e risarcitorio afferenti alla crisi genitoriale, coniugale e familiare;

5.1.8) i procedimenti monitori afferenti agli aspetti economici relativi alla crisi genitoriale e coniugale, nonché quelli previsti dalla legge n. 76 del 2016 e relative opposizioni;

5.1.9) i procedimenti relativi al mantenimento dei figli maggiorenni;

5.1.10) la sottrazione internazionale di minori;

5.1.11) le azioni di status personale e le azioni autorizzative;

5.1.12) i procedimenti di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico sull'immigrazione;

5.1.13) gli ordini di protezione contro gli abusi familiari con l'assunzione anche di provvedimenti di urgenza a tutela del minore, ai sensi dell'articolo 336 del codice civile, con la previsione della rimessione all'articolazione distrettuale collegiale per l'assunzione di eventuali provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale;

5.1.14) i procedimenti di adozione dei maggiorenni;

5.1.15) i procedimenti di protezione dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti

protezione;

5.1.16) i procedimenti di cui all'articolo 31 del Testo Unico sull'emigrazione;

5.2) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni, e in particolare quelli di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, quali i procedimenti sulla responsabilità genitoriale, fatta eccezione per i più gravi procedimenti di cui all'articolo 330 del codice civile, devoluti all'articolazione distrettuale dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 3.1.1) della presente lettera;

5.3) i procedimenti attualmente di competenza del giudice distrettuale;

5.4) ogni altro procedimento non espressamente devoluto alla competenza della sezione specializzata distrettuale, nonché i provvedimenti di esecuzione e di attuazione dei provvedimenti relativi ai cosiddetti diritti relazionali;

6) attribuire alla competenza dell'articolazione distrettuale di cui al numero 3.1.1) della presente lettera, i procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale, di cui all'articolo 330 del codice civile, i reclami sui provvedimenti del giudice monocratico di cui al numero 3.1.2) ovvero del giudice collegiale in diversa composizione di cui al numero 3.1.1);

7) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali in composizione collegiale integrata da un esperto laico, i procedimenti penali a carico di imputati minorenni, ai sensi dell'articolo 9, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e del decreto del Presidente della Repubblica22 settembre 1988, n. 448, procedimenti di adottabilità e di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184; i procedimenti di adozione dei minorenni; i procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge-27 maggio 1935, n. 835 ed i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione;

8) prevedere che, quando l'articolazione monocratica del giudice, all'esito dell'istruttoria, ritenga che, per le caratteristiche della fattispecie, sussistano i presupposti per l'adozione di un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, rimetta la causa all'articolazione distrettuale collegiale. Il collegio, previa fissazione di un'udienza collegiale, ove ?ritenga la causa matura per la decisione, decida con sentenza e, se necessario, rimetta la causa al giudice monocratico dell'articolazione circondariale per la decisione;

9) attribuire alla competenza dell'ufficio del pubblico ministero presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, le competenze in materia di esercizio dell'azione penale minorile, di esercizio dell'azione civile nei procedimenti di competenza dell'ufficio distrettuale, il ruolo di parte nei procedimenti civili minorili e l'intervento ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura penale nonché le competenze di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

10) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti all'ufficio del giudice unico per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1), secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con attuazione piena del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, compresa la persona di età minore, valorizzando i poteri conciliativi del giudice, e in particolare secondo i seguenti criteri:

10.1) disciplinare il procedimento in base ad un modello bifasico, che preveda una fase sommaria, per provvedere in via anticipatoria ovvero per l'assunzione di provvedimenti da adottare in via di urgenza, ed una fase di merito, secondo le regole di un rito interamente disciplinato dalla legge ma adattabile alla fattispecie concreta;

10.2) introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il contraddittorio delle parti prima dell'udienza della fase sommaria; svolgimento di un'udienza di comparizione delle parti entro il termine di 40 giorni dal deposito del ricorso; notifica del ricorso da effettuarsi 30 giorni prima dell'udienza; termine a difesa di 10 giorni prima dell'udienza;

10.3) proposizione delle domande e allegazione dei fatti e dei documenti negli atti

introduttivi;

10.4) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione, di divorzio, o scioglimento dell'unione civile sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;

10.5) svolgimento della prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale:

10.5.1) ascolta le parti, assistite dai loro difensori;

10.5.2) ascolta il minore, se necessario, ai sensi dell'articolo 336-*bis* del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in apposita udienza successiva, assicurando la videoregistrazione dell'ascolto, con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario e diritto del difensore del minore di partecipare all'ascolto;

10.5.3) nomina un curatore speciale, se del caso avvocato, in caso di conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti legali ai fini dell'integrazione del contraddittorio e nomina d'ufficio un difensore tecnico ove il curatore non si costituisca o non vi provveda;

10.5.4) tenta la conciliazione tra le parti, laddove richiesto;

10.5.5) adotta i provvedimenti urgenti o comunque provvisori, sinteticamente motivati;

10.5.6) dispone per il prosieguo e fissa un termine alle parti per l'articolazione di nuove domande, la allegazione di fatti nuovi e la deduzione di prove ed un termine per la replica, termini decadenziali in materia di diritti disponibili;

10.6) quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo in particolare:

10.6.1) l'applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

10.6.2) la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, davanti alle sezioni specializzate del tribunale in composizione collegiale, in diversa composizione qualora siano reclamati provvedimenti collegiali, ovvero in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, qualora sia reclamato un provvedimento di giudice monocratico;

10.6.3) l'ultrattività dei provvedimenti provvisori;

10.6.4) la modificabilità e revocabilità, nel giudizio di merito, dei provvedimenti provvisori in caso di modifiche sopravvenute della situazione di fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all'interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti reclama bili davanti alle sezioni specializzate in composizione collegiale;

10.6.5) prevedere la facoltà per il pubblico ministero di adottare, prima dell'apertura del procedimento, su segnalazione dei servizi alla persona o delle forze dell'ordine, provvedimenti urgenti di allontanamento del minore o del soggetto vulnerabile, in caso di grave pericolo alla sua incolumità, con obbligo di trasmettere immediatamente il provvedimento al giudice nell'articolazione monocratica circondariale ai fini della conforma, della modifica o della revoca, sentite le parti le parti interessate, convocate entro e non oltre tre giorni dall'adozione del provvedimento; prevedere che il giudice nomini difensori d'ufficio alle parti; reclamabilità del provvedimento del giudice monocratico; abrogazione dell'articolo 403 del codice civile;

10.7) quanto alla fase istruttoria, fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, riconoscimento del pieno diritto alla prova delle parti secondo i seguenti princìpi:

10.7.1) concentrazione dell'istruzione probatoria, sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei consulenti;

10.7.2) obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice di rito;

10.7.3) disciplina dell'apporto dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, con salvaguardia dei diritti di difesa e del contraddittorio, sia in fase di indagine psico-socio-ambientale, che in fase di sostegno al nucleo

familiare ed alle persone, nonché in fase di esecuzione dei provvedimenti, nell'ipotesi in cui siano ad esso demandati;

10.7.4) riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, con adozione di un unico modello di cui all'articolo 8 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, con eliminazione del limite del 50 per cento, previsti ai commi 6 e 7;

10.7.5) riordino della disciplina dei poteri di indagine del giudice, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, con riferimento agli articoli 155-*quinquies* e 155-*sexies* del codice di procedura civile e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

10.7.6) riordino della disciplina, integrazione, e normativa attuativa della disciplina del Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno ai sensi dell'articolo 1, commi 414, 415, 416 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 con ampliamento a tutela dei figli minorenni e disciplina del diritto dei coniugi e genitori all'accesso all'archivio dei dati finanziari dell'altro coniuge e genitore;

10.8) potere del giudice circondariale monocratico di rimettere la questione, all'esito dell'istruttoria, alla sezione specializzata distrettuale collegiale, qualora dalle caratteristiche della fattispecie sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 330 del codice civile; il collegio, previa fissazione di un'udienza collegiale, ove ritenga la causa matura per la decisione, decide con sentenza e, se necessario, rimette la causa al giudice monocratico per la prosecuzione;

10.9) quanto alla fase decisoria, prevedere che il giudice inviti le parti a concludere, fissando termini per la presentazione di memorie conclusionali e per la relativa replica;

10.10) prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

10.11) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza, prevedendo in particolare:

10.11.1) la competenza del giudice che ha emanato il provvedimento per l'esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali provvisori ed urgenti o comunque interinali ovvero del giudice di primo grado per i provvedimenti di carattere definitivo;

10.11.2) la disciplina dell'affidamento dei minorenni a terzi, compreso l'affidamento ai servizi sociali;

10.11.3) una norma generale sull'attuazione delle misure esecutive, provvisorie e definitive, che assicuri una regolamentazione del processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio;

10.11.4) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, quali quelle già previste dagli articoli 709-*ter* e 614-*bis* del codice di procedura civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che possono dare luogo a sanzioni, determinate in un minimo ed un massimo, applicate dal giudice;

10.12) quanto alla fase di impugnazione, prevedere la disciplina delle impugnazioni, secondo i seguenti criteri:

10.12.1) disciplina speciale del procedimento di appello avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito, derogando alle previsioni di cui agli articoli 342, 345 e 348-*bis* del codice di procedura civile, ad eccezione dei diritti disponibili, ed applicando i termini ordinari;

10.12.2) disciplina ordinaria del procedimento per il ricorso in cassazione, e applicazione dei termini ordinari;

10.12.3) diverso termine di impugnazione pari a trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, da effettuarsi a cura degli uffici giudiziari, nelle ipotesi di impugnazione di provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale di minori;

10.13) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, previamente adeguate alle disposizioni di cui alla presente legge, nella composizione prevista ai sensi del numero 3.1.1;

11) prevedere che i magistrati assegnati all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni nonché all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

12) prevedere che i magistrati dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, i magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice della famiglia e dei minori; prevedere anche per i componenti laici, con la funzione di integrare i collegi di cui al numero 3.1.1, l'obbligo formativo annuale per l'ingresso e la permanenza nella funzione, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo;

13) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1), nonché degli uffici del pubblico ministero, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione di tali risorse, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

14) prevedere che i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni nel distretto della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni inseguito alla soppressione ai sensi del numero 2), salvo il diritto; ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;

15) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e alla procura presso tale ufficio del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 2), con le funzioni di presidente dell'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e di procuratore presso il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;

16) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al giudice e alla procura della Repubblica presso il giudice del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali peri minorenni soppressi;

17) prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, alle procure della Repubblica presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;

18) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie;».

1.39

MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente :*

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire il "tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari" e l'ufficio della "procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari", con

sede distrettuale o in gruppi di circondari, di seguito rispettivamente denominati "tribunale per la persona" e "procura per la persona";

2) prevedere nella pianta organica di ciascun tribunale per la persona un presidente e più magistrati ordinari, nonché un numero di giudici onorari esperti in numero congruo (scelti fra i laureati in Medicina, Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Servizio sociale, Scienze dell'Educazione e Educazione Professionale, con comprovata esperienza concreta nel settore), individuando ove necessario una o più sezioni e determinando le piante organiche tenendo conto dei numero degli abitanti e del carico di lavoro;

3) prevedere nella pianta organica di ciascuna procura per la persona un procuratore della Repubblica e più sostituti, nonché un numero congruo di viceprocuratori onorari esperti, determinando le piante organiche sulla base di analoghi criteri;

4) prevedere che in ambito civile il Tribunale per la persona sia competente per i procedimenti, da individuare in sede di legislazione delegata, in materia di *status* personale, di processi separativi e di divorzio, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione, dei procedimenti che abbiano comunque ad oggetto relazioni familiari di tipo personale, anche nel caso di domande risarcitorie per la violazione di obblighi familiari, nonché per i procedimenti di limitazione e decadenza della responsabilità genitoriale, di affidamento, adottabilità e adozione, di tutela dei minori privi di assistenza e rappresentanza, dr sottrazione internazionale dei minorenni, di minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione internazionale e di tutti gli altri procedimenti attualmente di competenza del tribunale per i minorenni e di quelli per i quali occorra comunque valutare in concreto l'interesse dei minori di età;

5) prevedere la competenza anche per l'esecuzione dei provvedimenti assunti, ad eccezione di quelli a contenuto meramente patrimoniale, per i quali resta confermata la competenza del tribunale ordinario;

6) individuare i procedimenti, fra i quali anche i procedimenti *ex* articoli 330 e 333 cc, nei quali il tribunale per la persona esercita la giurisdizione civile in forma collegiale a composizione mista con la previsione di quattro membri, di cui due giudici togati e due onorari, nonché i procedimenti nei quali eserciti la giurisdizione in forma collegiale con la composizione soltanto di tre giudici togati, e infine i procedimenti nei quali la giurisdizione sia esercitata in forma monocratica;

7) prevedere che, in ambito civile, i giudici onorari possano essere delegati all'ascolto delle persone minori di età o alto svolgimento di attività istruttoria in affiancamento con un giudice togato, e che possano effettuare atti istruttori, anche senza l'affiancamento al giudice togato e su specifica delega del collegio, in alcuni procedimenti che richiedono ricorso a competenze specialistiche, quali,.a titolo non esaustivo, i procedimenti ai sensi dell'articolo 29-*bis* e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184, per la dichiarazione di idoneità delle coppie all'adozione nazionale ed internazionale, i procedimenti *ex* articolo 28 e 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184; i procedimenti amministrativi promossi ai sensi dell'articolo 25 del RDL. N. 1404 del 1934; i procedimenti introdotti ai sensi del comma quinto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 per la ratifica delle misure di accoglienza nel caso di minori stranieri non accompagnati ed *ex* articolo 31 decreto legislativo n. 286 del 1998; i procedimenti finalizzati alla selezione di coppie a fini adottivi;

8) prevedere che in ambito penale il Tribunale abbia competenza per reati commessi da persone minori di diciotto anni ed eserciti la giurisdizione, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, nella stessa composizione già in atto prevista dall'ordinamento giudiziario per ciascuna delle funzioni previste (giudice delle indagini preliminari, giudice dell'udienza preliminare, dibattimento, tribunale del riesame, magistrato di sorveglianza e tribunale di sorveglianza);

9) prevedere per ciascun tribunale l'istituzione di un ufficio di cancelleria e per la relativa procura della repubblica un ufficio di segreteria, determinandone le relative piante organiche;

10) prevedere, per alcuni tipi di procedimento da individuare in modo specifico, che il tribunale per la persona tenga udienza in sedi distaccate corrispondenti alle sedi di alcuni circondari

del distretto, dotando tali sedi di un ufficio di cancelleria, da individuare tenendo conto dell'estensione del territorio, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro;

11) prevedere che il tribunale e la procura si avvalgano della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali, e di privati con esse convenzionati;

12) prevedere che alle dipendenze della procura per la persona operi uno speciale nucleo di polizia giudizi aria costituito da persone esperte nelle materie relative alle persone, in particolare minori di età, con specifica formazione multidisciplinare;

13) prevedere i criteri di nomina da parte del CSM di assegnazione ai due nuovi uffici dei dirigenti e dei magistrati, dando rilievo alle attitudini necessarie, valutate in base all'esperienza acquisita con l'attività giudiziaria svolta e all'impegno culturale nel settore;

14) prevedere che i giudici onorari e i viceprocuratori onorari siano nominati dal CSM per la durata di un triennio, con possibilità di conferma per altri due trienni consecutivi e in via eccezionale anche ulteriormente in ipotesi specificatamente previste, prevedendo i casi di incompatibilità, di astensione e di ricusazione, e prevedendo la stessa forma di compenso oggi prevista per i giudici onorari dei tribunali per i minorenni;

15) prevedere che presso ogni corte di appello sia istituita una sezione specializzata per la persona, i minorenni e le relazioni familiari, con assegnazione dei magistrati in via esclusiva, prevedendo che decida con un collegio costituito da tre magistrati ordinari, integrato con due giudici onorari nelle materie per le quali in primo grado è prevista la composizione mista, determinandone le piante organiche e prevedendo che i dirigenti e i magistrati siano assegnati dal CSM secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli uffici di primo grado; nel caso in cui i flussi di lavoro non consentano la costituzione di una sezione autonoma, prevedere l'accorpamento di più distretti contigui ovvero disporre che i procedimenti di competenza del tribunale per la-persona siano comunque tabellarmente assegnati, all'interno di una sezione ordinaria, a uno stesso collegio specializzato;

16) prevedere che nell'ambito di ogni procura generale la trattazione degli affari di competenza della sezione specializzata per la persona siano concentrati in capo ad uno o più sostituti procuratori generali specializzati;

17) prevedere percorsi di formazione obbligatori con approccio multidisciplinare, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, per i magistrati togati e onorari addetti ai due uffici specializzati di primo grado e per i magistrati specializzati che trattano re medesime materie in secondo grado;

18.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:

18.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;

18.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

18.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio, con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;

18.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;

18.1.5) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un

ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

18.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio secondo i princìpi della competenza e della specializzazione e previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;

18.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

18.1.8) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

18.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

18.2.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

18.2.2) la comparizione davanti al presidente o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;

18.2.3) la rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;

18.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:

18.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

18.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

18.3.1.2) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore dì età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

18.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità e urgenza delle decisioni;

18.3.1.4) una disciplina dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

18.3.1.5) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

18.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli1eclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-*bis* del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

18.3.1.7) nel corso del procedimento, che ai minore e ai genitori venga illustrato il significato delle attività processuali che si svolgono in loro presenza mediante l'uso di un linguaggio che renda effettiva la loro partecipazione al procedimento;

18.3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;

18.4) assicurare l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore,

effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-*bis* del codice civile, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;

19) prevedere, in relazione alla data in cui verranno istituiti i nuovi uffici, la disciplina transitoria per gli affari pendenti.

1.40

MUSSINI, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti al Tribunale per i minorenni secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:

1.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:

1.1.1) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo per la controparte un termine libero a comparire di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;

1.1.2) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;

1.1.3) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori che abbiano compiuto dodici anni o, quando siano capaci di discernimento, anche di età inferiore, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi ed eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette la decisione al collegio; con o senza la fissazione di termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali, sentite le parti;

1.1.4) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;

1.1.5) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;

1.1.6) introduzione di meccanismi di distribuzione degli incarichi relativi alle consulenze tecniche d'ufficio secondo i princìpi della competenza e della specializzazione e previsione dell'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;

1.1.7) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;

1.1.8) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;

1.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

1.2.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

1.2.2) la comparizione davanti al o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;

1.2.3) la rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di

divorzio congiunto;

1.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:

1.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:

1.3.1.1) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

1.3.1.2) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio e i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;

1.3.1.3) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità e urgenza delle decisioni;

1.3.1.4) una disciplina dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con il relativo ufficio del pubblico ministero;

1.3.1.5) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

1.3.1.6) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-*bis* del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità per cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;

1.3.1.7) nel corso del procedimento, che al minore e ai genitori venga illustrato il significato delle attività processuali che si svolgono in loro presenza mediante l'uso di un linguaggio che renda effettiva la loro partecipazione al procedimento;

1.3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza;

1.4) assicurare l'adeguata e specifica considerazione dell'interesse del minore, effettuandone l'ascolto videoregistrato e diretto, nei casi e con i limiti di cui all'articolo 336-*bis* del codice-eivile, con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, nonché assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore».

1.41

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* quanto alla costituzione di un'autorità giurisdizionaie unica, separata e autonoma, da denominarsi "Tribunale per i minorenni, le relazioni familiari e la persona", dinanzi alla quale siano accorpate tutte le competenze civili, penali ed amministrative con diffusione territoriale provinciale:

1) prevedere l'istituzione dell'Ufficio Unico per le persone, le relazioni familiari, e i minorenni, i cui magistrati, adibiti esclusivamente alle funzioni, giudichino:

a) in sede distrettuale, con competenze speciali tipizzate nel settore civile e competenza penale minorile, assicurando che l'ufficio giudichi nelle materie civili nella composizione collegiale di tre giudici togati, mentre in specifiche materie civili e in materia penale minorile il collegio sia composto da due giudici togati e un giudice laico, da reclutare presso laureati in pedagogia, psicologia o sociologia, con comprovata esperienza almeno decennale;

b) in sede circondariale, mediante un giudice collegiale togato in tutti i procedimenti in cui è prevista la necessaria partecipazione del pubblico ministero ed un giudice monocratico, con

competenze generali residuali in tutti gli altri casi;

2) prevedere la costituzione di una Procura presso l'ufficio giudicante distrettuale retta da un procuratore nominato dal CSM per l'esercizio dell'azione penale minorile, per l'esercizio dell'azione civile nei precedimenti di competenza dell'ufficio distrettuale, e il ruolo di parte del processo civile minorile, e per l'esercizio di ogni altra attribuzione del pubblico ministero nelle materie di competenza dell'istituendo organo giudiziario, con magistrati adibiti esclusivamente alle funzioni che saranno esercitate dallo stesso ufficio anche in sede circondariale; prevedere altresì la costituzione di una sezione della polizia giudiziaria presso la Procura;

3) prevedere l'istituzione, presso le Corti di appello e le sezioni distaccate di Corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello con integrazione di giudici esperti laici, per le materie di competenza della sezione distrettuale, assicurando che i magistrati assegnati all'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni istituite presso i tribunali e i pubblici ministeri, esercitino le relative funzioni giurisdizionali in via esclusiva, con obbligo degli stessi di partecipare annualmente a specifiche attività di formazione organizzate dalla Scuola Superiore della magistratura e aventi come obiettivo le conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al miglior esercizio di giudice della famiglia e dei minori, prevedendo l'obbligo formativo, per l'ingresso e la permanenza nella funzione, anche per gli esperti, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo;

4) prevedere che al giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni sia attribuita competenza per tutte le materie di cui al libro I del codice civile e delle leggi speciali, nonché la competenza penale minorile, esercitata:

a) in via generale dal giudice dell'articolazione circondariale per: i procedimenti di separazione, divorzio, unioni civili, convivenze; affidamento e mantenimento figli dei genitori non coniugati; le azioni di *status* personale e le azioni autorizzative; le azioni di *status* personale e le azioni autorizzative; le azioni sulla validità del matrimonio e dell'unione e i contratti di convivenza; i procedimenti sulla responsabilità genitoriale, salvo i provvedimenti più gravi di decadenza; gli ordini di protezione, assumendo anche i provvedimenti di urgenza a tutela del minore ex art. 336 ce. rimettendo al giudice collegiale per l'assunzione di eventuali provvedimenti sulla decadenza; le azioni con contenuto patrimoniale e risarcitorie; i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti e altri; gli affidamenti consensuali; i procedimenti di protezione dei minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione; esecuzione e modifica di accordi a latere di accordi separativi e divorzili; ogni procedimento monitorio afferente aspetti economici relativi alla crisi genitoriale e coniugale nonché previsti dalla legge 176/2016 e relative opposizioni; mantenimento dei figli maggiorenni; sottrazione internazionale dei minorenni; art. 31 del testo unico sull'immigrazione e in ogni altro procedimento non espressamente devoluto alla competenza dell'articolazione collegiale nonché i procedimenti di esecuzione e di attuazione dei provvedimenti relativi ai ed. diritti relazionali;

b) in via residuale, dall'articolazione collegiale in sede distrettuale, in composizione collegiale composta da due giudici togati e da un giudice laico, nelle seguenti materie: in ambito penale minorile, secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; in ambito civile: procedimenti di adattabilità; proeedimenti di adozione; procedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriala; i reclami avverso i provvedimenti del giudice monocratico; i procedimenti amministrativi previsti dall'art. 25 del RD 1404/1934; i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione;

5) prevedere che quando il giudice, all'esito dell'istruttoria, ritiene che, per le caratteristiche della fattispecie, sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, rimetta la questione al collegio dell'articolazione distrettuale e quest'ultimo, previa fissazione di un'udienza collegiale, ove ritenga la causa matura per la decisione, decida con sentenza e, se necessario, rimetta la causa al giudice monocratico per la prosecuzione;

6) prevedere l'adozione di un rito speciale e differenziato, secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con attuazione piena del contraddittbrio e del diritto di difesa delle parti,

compresa la persona di età minore, cui estendere la nomina del difensore d'ufficio nei procedimenti di adottabilità e previsione dell'accesso automatico del minore al patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi di conflitto di interessi con il genitore, indipendentemente dal requisito reddituale; prevedere la valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice secondo un modello bifasico articolata su una fase sommaria anticipatoria e di assunzione di provvedimenti di urgenza, e su una fase di merito;

7) prevedere l'introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il contraddittorio delle parti prima dell'udienza della fase sommaria, contenente domande e le allegazioni dei fatti e i documenti, la fissazione dell'udienza di comparizione parti entro il termine di 40 giorni dal deposito del ricorso, la notifica entro 30 giorni dall'udienza ed il termine a difesa 10 giorni prima dell'udienza;

8) prevedere lo svolgimento di una prima udienza innanzi al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale, sentite le parti: tenta, laddove richiesto, la conciliazione tra le parti; integra il contraddittorio nei confronti del minorenne con la nomina di un curatore speciale ? se del caso un avvocato ? in caso di conflitto di interessi con i suoi rappresentanti legali; dispone l'ascolto del minore, se necessario, ai sensi dell'articolo 336-*bis* del codice civile e dell'articolo 38-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice civile, in apposita successiva udienza assicurando ia videoregistrazione dell'ascolto con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario e con facoltà dei difensori di proporre al giudice argomenti e temi approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento; assume provvedimenti urgenti o comunque provvisori sinteticamente motivati; dispone per il prosieguo.

9) prevedere che il giudice, a richiesta di parte, debba pronunciare la sentenza parziale di separazione, divorzio, o scioglimento dell'unione civile, contestuale all'adozione dei provvedimenti provvisori, da emanare ai sensi dell'art. 281-*sexies* del codice di procedura civile, previa precisazione delle conclusioni, prevedendo altresì l'ultrattività dei provvedimenti provvisori di cui all'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

10) prevedere che i provvedimenti urgenti e provvisori siano:

a) reclamabili ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile presso l'articolazione distrettuale in diversa composizione se i provvedimenti sono collegiali ed in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, se i provvedimenti sono monocratici;

b) modificabili e revocabili nel giudizio di merito, da parte del giudice, in caso di modifiche sopravvenute della situazione in fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all'interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti anch'essi reclamabili all'articolazione collegiale;

11) prevedere l'applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme, prevedendo, all'esito dell'udienza preliminare sommaria, la fissazione di un termine alle parti per l'articolazione di nuove domande, la allegazione di nuovi fatti e la deduzione di prove e di un termine per replica, decadenziali in materia di diritti disponibili;

12) prevedere provvedimenti urgenti di allontanamento del minorenne o del soggetto vulnerabile in caso di grave pericolo all'incolumità, da parte del Pubblico Ministero su segnalazione dei Servizi alla persona o delle Forze dell'ordine, con obbligo del P.M. di ricorrere immediatamente al giudice dell'articolazione monocratica affinché confermi, modifichi o revochi tale provvedimento convocando le parti entro e non oltre 3 gg. dall'assunzione con la nomina di difensori d'ufficio, prevedendo la reclamabilità del provvedimento così assunto e disponendo l'abrogazione dell'articolo 403 del codice civile;

13) prevedere, con riferimento alla fase istruttoria, che, fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, sia assicurato un pieno diritto della prova alla parte, mediante concentrazione dell'istruzione probatoria sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei loro consulenti, prevedendo altresì:

a) l'obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice di rito;

b) la disciplina dell'apporto dei servizi alla persona, con salvaguardia dei diritti di difesa e

del contraddittorio in fase di indagine psico-socio-ambientale, in fase di sostegno al nucleo familiare e alle persone, nonché in fase di esecuzione dei provvedimenti nel caso siano ad essi demandati;

c) il riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali e del Fondo di garanzia e del diritto dei privati di accesso agli atti;

14) con riferimento alla fase decisoria, prevedere termini alle parti per precisazione delle conclusioni nelle memorie conclusive e termine per replica e prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

15) prevedere, con riferimento alla fase esecutiva:

a) la disciplina dell'affidamento a terzi, compreso l'affidamento ai servizi sociali;

b) la disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali:

? dei provvedimenti provvisori ed urgenti, o comunque interinali, da parte del giudice che ha emanato il provvedimento;

? dei provvedimenti definitivi, da parte del giudice di I grado

c) una norma generale sull'attuazione delle misure provvisorie e definitive che assicuri una regolamentazione di un processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio;

d) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, di cui agli articoli 709-*ter* e 614-*bis* del codice di procedura civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che ne sono all'origine e delle sanzioni, in un minimo e un massimo, applicate dal giudice;

e) in ragione della natura di credito etico dei crediti di mantenimento, la eliminazione dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 1574 del codice civile e la priorità di trattazione degli stessi nelle procedure esecutive ed oppositive.

15) con riferimento ai gravami:

a) disciplina di un appello speciale avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito e deroghi alla previsione degli artt. 342, 345 ? tranne che per i diritti disponibili e 348-*bis* del codice di procedura civile;

b) fissazione di termini ordinari, per i provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale, di 30 giorni dalla notifica a cura dell'ufficio;

c) per il ricorso in cassazione, previsione di termini ordinari, per i provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale, di 38 giorni dalla notifica del provvedimento a cura dell'ufficio».

1.42

MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:

1) istituire presso tutte le sedi di tribunale le "sezioni specializzate per la famiglia e la persona";

2) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al precedente numero 1):

a) tutte le controversie attualmente di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile di cui all'articolo 38 delle disposizieni di attuazione del codice civile;

b) le controversie attualmente devolute al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia e di minori, ivi compresi i giudizi di separazione e divorzio;

c) i procedimenti di competenza del giudice tutelare in materia di minori e incapaci;

d) le controversie relative al riconoscimento dello *status* di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 e sucressive modificazioni, nonché dal decreto legislativo lº settembre 2011, n.150;

3) concentrare presso le sezioni specializzate aventi sede nel capoluogo del distretto di Corte di appello in aggiunta alle competenze di cui al precedente numero 2):

a) i procedimenti relativi alle adozioni;

b) i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale;

c) i procedimenti relativi alla rettificazione di attribuzione di sesso, ai diritti della personalità, ivi compresi il diritto al nome, all'immagine, alla reputazione, all'identità personale, alla riservatezza e tutte le questioni afferenti l'inizio e fine vita;

4) individuare le materie riservate alla competenza collegiale;

5) assicurare alla sezione l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati nelle materie di competenza;

6) prevedere che le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito all'interno della procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni;

7) ridetermjnare le dotazioni organiche delle sezioni specializzate, dei tribunali civili e dei tribunali per i minorenni, adeguandole alle nuove competenze;

8) disciplinare il rito in modo uniforme e semplificato».

1.43

ROMANO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «della persona» *con le parole:* «dei minori».

1.44

DI MAGGIO

Al comma 1 lettera b), *sopprimere i numeri da 1 a 12.*

1.45

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) istituire presso i tribunali ordinari le sezioni circondariali specializzate per la persona e la famiglia, di cui al numero 7)».

1.46

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b) , numero 1), *sostituire le parole:* «presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello» *con le seguenti:* «presso ciascun tribunale ordinario e ciascuna corte d'appello.»

1.47

ROMANO

Al comma 1, lettera b*), n. 1), sostituire le parole*: «sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori» *con le parole:* «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sezioni circondariali e distrettuali per la persona, la famiglia e i minori» con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

1.48

DI BIAGIO

All'articolo 1, comma 1, lettera b) , n. 1, *sostituire le parole*: «sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori» *con le parole:* «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sezioni circondariali e distrettuali per la persona, la famiglia e i minori» con le parole: «sezioni specializzate per la famiglia e i minori».

1.49

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-*bis*) istituire presso la procura della repubblica del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello o la sezione distaccata della Corte di Appello un ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori con due articolazioni interne, l'una con funzioni relative alle competenze della sezione specializzata distrettuale e l'altra, destinata, quale requirente, ad interagire con la sezione circondariale del medesimo tribunale»;

b) al numero 4), sostituire le parole da: «della sezione specializzata», *fino alla fine del numero, con le seguenti:* «della sezione specializzata distrettuale e di procuratore aggiunto dell'ufficio del pubblico ministero di cui al numero 1-*bis*)»;

c) al numero 5), dopo le parole: «uffici soppressi», inserire le seguenti: «per essere destinati alla sezione specializzata distrettuale e all'ufficio del pubblico ministero di cui ai numeri 1), 1-*bis*) e 4) o, comunque, in misura prevalente»;

d) al numero 6), sostituire le parole da: «ai gruppi specializzati», *fino alla fine del numero, con le seguenti:* «all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.50

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

1.51

ROMANO

Al comma 1, lettera b), *sostituire il n. 2) con il seguente:* «2) sopprimere il tribunale per i minorenni; l'ufficio del Pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni viene assegnato alle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori;».

1.52

DI BIAGIO

All'articolo 1, comma 1, lettera b), *sostituire il n. 2 con il seguente:*

«2. Sopprimere il tribunale per i minorenni; l'ufficio del Pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni viene assegnato alle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori.».

1.53

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 3).*

1.54

ROMANO

Al comma 1, lettera b), *sostituire il n. 3) con il seguente:* «3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni siano di diritto assegnati alle istituende sezioni specializzate per la famiglia e i minori, con esclusività di funzioni, salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;».

1.55

DI BIAGIO

All'articolo 1, comma 1, lettera b) , *sostituire il n. 3 con il seguente:* «3) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni siano di diritto assegnati alle istituende sezioni

specializzate per la famiglia e i minori, con esclusività di funzioni, salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;».

1.56
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, lettera b), n. 3*, sostituire le parole:* «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata dalla corte di appello» *con le seguenti:* «procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.57
DI MAGGIO
Al comma 1, lettera b)*, numero 3, sostituire le parole*: «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata dalla corte di appello» *con le seguenti:* «procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.58
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera b) , *numero 3), sopprimere le parole da:* «, salvo il diritto» *fino alla fine del numero.*

1.59
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b*) , sopprimere il numero 4).*

1.60
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 4) con il seguente:*
«4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni siano assegnati alle sezioni specializzate di cui al precedente n. 1), con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la famiglia e i minori; prevedere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione tabellare, designi il presidente titolare della sezione».

1.61
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 4) con il seguente:*
«4) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni siano assegnati alle sezioni specializzate di cui al precedente n. 1), con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la famiglia e i minori; prevedere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione tabellare, designi il presidente titolare della sezione».

1.62
MINEO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI
Alla lettera b), *al punto 4) apportare le seguenti modificazioni:*
1) *sopprimere le parole: «e i procuratori della Repubblica»;*
2) *sostituire le parole: «rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica» con le seguenti:* «ai tribunali»;
3) *sopprimere le parole:* «e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori».
Conseguentemente, dopo il punto 9) inserire il seguente:

«9.1) prevedere che i procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati in via esclusiva alle sezioni speciali di cui al comma 1) istituitie presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva».

1.63
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, lettera b*), numero 4), sostituire le parole:* «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata dalla corte di appello» *con le seguenti:* «procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.64
DI MAGGIO
Al comma 1, lettera b), *numero 4), sostituire le parole:* «procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede lo corte di appello o lo sezione distaccata dalla corte di appello» *con le seguenti:* «procure generali della Repubblica presso lo corte di appello».

1.65
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, lettera b)*, dopo il numero 4) inserire il seguente:*

«4-*bis) attribuire ai presidenti della sezione specializzata e ai procuratori aggiunti le funzioni organizzative e amministrative connesse alla materia assegnata, anche con riferimento ai rapporti con gli enti locali e con i servizi socio-sanitari».*

1.66
DI MAGGIO
Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

«4-*bis) . Prevedere le funzioni organizzative e amministrative connesse alla materia assegnata, anche con riferimento ai rapporti con gli enti locali e con i servizi socio-sanitari, ai presidenti della sezione specializzata e ai procuratori aggiunti».*

1.67
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, il trasferimento del personale amministrativo in servizio presso il tribunale per i minorenni alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori di cui al precedente n. 1, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi».

1.68
ROMANO
Al comma 1, lettera b) , sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, il trasferimento del personale amministrativo in servizio presso il tribunale per i minorenni alle sezioni specializzate per la famiglia e la persona di cui al precedente n. 1, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi».

1.69
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) prevedere e disciplinare, anche con l'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo alle sezioni circondariali specializzate per le persona e la famiglia, di cui al numero 7)».

1.70
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, lettera b), *dopo il n. 5), inserire il seguente:*
«5-*bis*) prevedere che, su istanza del presidente della sezione specializzata e del procuratore aggiunto, possa essere assegnata con provvedimento ministeriale alle sezioni e ai gruppi specializzati una quota parte delle risorse dell'ufficio.»

1.71
DI MAGGIO
Al comma 1, lettera b), *dopo il n. 5 aggiungere il seguente:*
«5-*bis) prevedere che, su istanza del presidente della sezione specializzata e del procuratore aggiunto, possa essere assegnata con provvedimento ministeriale alle sezioni e ai gruppi specializzati una quota parte delle risorse dell'ufficio».*

1.72
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 6).*

1.73
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *sostituire il n. 6) con il seguente:* «6) Prevedere il trasferimento delle Procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni e i nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le medesime Procure alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori di cui al n. 1);».

1.74
DI BIAGIO
All'art. 1, comma 1, lett. b*) sostituire il n. 6) con il seguente*: «6. Prevedere il trasferimento delle Procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni e i nuclei di polizia giudiziaria attualmente operanti presso le medesime Procure alle sezioni specializzate per la famiglia e i minori di cui al n. 1);».

1.75
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, lettera b), *n. 6), sostituire le parole* «istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali sono istituite le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» *con le seguenti:* «istituiti presso le procure generali della Repubblica presso la corte di appello».

1.76
DI MAGGIO
Al comma 1, lettera b, numero 6, sostituire le parole: «istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali sona istituite le sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» *con le seguenti:* «istituiti presso le procure generali della Repubhlica presso la corte di appello».

1.77
ROMANO
Al comma 1, lettera b) , *sostituire il n. 7.1) con il seguente:*

«7.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni e quelli attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;»

1.78
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *sostituire il n. 7.1 con il seguente*:
«7.1 i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni e quelli attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;».

1.79
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 7.2).*

1.80
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il punto n. 7.2).*

1.81
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il punto n. 7.2.*

1.82
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 1, lettera b), *numero 7.2), sopprimere le parole da:* «fatta eccezione» *fino alla fine del numero.*
Conseguentemente, al numero 8), sostituire la parola: «distrettuali» con la seguente: «circondariali.».

1.83
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 1, lettera b), *al numero 7.2) sopprimere le parole da:* «fatta eccezione»*, fino alla fine del numero.*
Conseguentemente, al numero 8), sopprimere le seguenti parole: «e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile».

1.84
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 1, lettera b), *al numero 7.2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «confermando, comunque, la competenza della sezione circondariale nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio separazione o di divorzio o giudizio ai sensi degli articoli 316 del codice civile o anche di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio riguardanti la prole».
Conseguentemente, al numero 8), dopo le parole: «333 del codice civile», inserire le seguenti: «salvo quanto previsto al numero 7.2) in ordine alla competenza della sezione circondariale anche per tali procedimenti».

1.85

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 7.3).*

1.86
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *numero 7.3), eliminare le seguenti parole:* «esclusi quelli di cui al numero 8)».

1.87
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *numero 7.3) sopprimere le parole:* «esclusi quelli di cui al numero 8)».

1.88
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b*), sopprimere il numero 8).*

1.89
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 8).*

1.90
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 8).*

1.91
ROMANO
Al comma 1, lettera b) , *numero 9), sopprimere le seguenti parole:* «istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello».

1.92
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b*) numero 9) sopprimere le parole:* «istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello».

1.93
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera b) *, numero 9), aggiungere, in fine, le parole:* «fatte salve peculiari esigenze organizzative legate alla formazione dei collegi, in base al carico di ruolo della sezione di cui al numero 1)».

1.94
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 9) inserire il seguente:*

«9-*bis)* prevedere l'istituzione, nell'ambito della formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudizi ari, di una sezione specializzata circondariale di cui al numero 1) e che i magistrati assegnati a tale sezione non possano essere incaricati della trattazione di controversie o affari di diversa natura, derogando tale criterio nel solo caso di ridotto numero di pendenze o sopravvenienze. Per la valutazione del numero degli affari si tiene conto della media dei procedimenti assegnati ai giudici dello stesso ufficio addetti al settore civile ridotta del 10 per cento. Comunque, anche in tali ipotesi, l'assegnazione di affari di diversa natura deve essere compatibile con la necessaria urgenza imposta dalla trattazione e decisione dei procedimenti in controversie di famiglia, persona e minori. In

ogni caso la composizione della sezione o il numero dei magistrati deve consentire il rispetto di un termine massimo di novanta giorni tra il deposito del ricorso e l'udienza presidenziale nei procedimenti di separazione e di divorzio o la prima udienza per i provvedimenti di affidamento dei figli di genitori non uniti in matrimonio.

Laddove, per ragioni di organico o di numero delle pendenze e dei procedimenti iscritti, nell'ultimo triennio, non sia possibile istituire una sezione specializzata, prevedere che gli affari di competenza della stessa siano attribuiti invia esclusiva o prevalente ad uno o, se necessario, a più magistrati;».

1.95
GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA
Al comma 1, lettera b), *numero 10), sostituire le parole:* «presso le corti d'appello e le» *con le seguenti:* «presso ciascuna corte di appello e».

1.96
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *n. 10), sopprimere le seguenti parole:* «e 8».

1.97
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *n. 10, sopprimere le parole:* «e 8».

1.98
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *al numero 10), sostituire le parole:* «ai numeri 7) e 8)» *con le seguenti:* «al numero 7)».

1.99
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 1, lettera b), *numero 11), sopprimere le parole:* «nonché da soggetti privati con esse convenzionati».

1.100
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 1, lettera b), *al n. 11), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «prevedere che i giudici addetti alle sezioni circondariali o alla trattazione dei relativi affari possano avvalersi, ove ritenuto necessario, dei medesimi servizi;».

1.101
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 12).*

1.102
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il n. 12).*

1.103
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il n. 12.*

1.104

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 12), con il seguente:*

«12) prevedere che la sezione specializzata distrettuale sia composta dal presidente della sezione o da un magistrato della sezione delegato in base alla precostituzione dei collegi, da un magistrato di tribunale e da un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di sociologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia che abbiano compiuto il trentesimo anno di età;».

1.105

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, lettera b), *dopo il n. 12), aggiungere il seguente:*

«12-*bis*) prevedere che le Corti d'appello trattino i procedimenti di appello e di reclamo contro i provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti indicati al n. 7) nella composizione di un presidente e due consiglieri, e quelli indicati al n. 8) nella composizione di un presidente, di un consigliere e di un cittadino benemerito dell'assistenza sociale, scelto tra i cultori di sociologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia che abbiano compiuto il trentesimo anno di età;».

1.106

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 1, lettera b), *numero 13), sopprimere le parole:* «alla tutela dei minori e».

1.107

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, lettera b*), sopprimere il n. 13.1.2).*

1.108

STEFANI, CENTINAIO

All'articolo 1, comma 1, lettera b), *numero 13.1.2) sopprimere le parole:* «e richieste istruttorie».

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 13.1.3) inserire dopo «provvedimenti provvisori» l'inciso: «, fissa termine per memoria integrativa con istanze istruttorie».

1.109

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, lettera b), *al n. 13.1.3) apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «sezione circondariale» *sopprimere le parole:* «o distrettuale»;

b) dopo le parole: «fissa l'udienza» *sostituire le parole: «per l'assunzione delle prove richieste» fino alla fine del periodo con le seguenti:* «davanti al giudice istruttore, assegnando alle parti termini perentori per il deposito di una memoria e di eventuali repliche per la completa ed esaustiva proposizione delle domande e richieste istruttorie;».

1.110

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), *numero 13.1.3) inserire dopo:* «provvedimenti provvisori» *l'inciso* «, fissa termine per memoria integrativa con istanze istruttorie»

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 13.1.2) sopprimere le parole: «e richieste istruttorie».

1.111

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), *numero 13.1.4) inserire dopo:* «provvedimenti provvisori» *le parole:* «e provvedimenti di modifica dei provvedimenti provvisori»;

e conseguentemente:

le parole «davanti al collegio della corte d'Appello» *sono sostituite con le parole con «davanti al collegio della sezione circondariale o distrettuale a cui appartiene Giudice che ha emesso provvedimento»;*

e conseguentemente:

la frase, di cui all'art. 1, comma 1, n. 10) «e in sede di reclamo contro i provvedimenti emessi nell'ambito dei procedimenti indicati ai numeri 7) e 8)» è soppressa.

1.112

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, lettera b), *al n. 13.1.7) apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole «, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori» *con le seguenti:* «davanti al giudice istruttore»;

b) sostituire le parole «di emanare tale pronuncia in forma monocratica» *con le seguenti:* «di rimettere la decisione al collegio senza la fissazione di termini per la presentazione di memorie conclusionali. Potere che può essere esercitato anche quando, sentite le parti, non ritenga necessaria ulteriore istruzione, fissando eventualmente termini, secondo la difficoltà del caso, per la presentazione di memorie conclusionali;»

1.113

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera b), *numero 13.1.8) eliminare le parole* «e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione».

1.114

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 1, lettera b), *numero 13.1.8), sopprimere le parole:* «e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione».

1.115

ZELLER, BERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera b), *al punto 13.2), dopo le parole:* «figli nati fuori del matrimonio», *inserire le seguenti:* «, prevedendo necessariamente l'assistenza di un avvocato, almeno nei casi di cui al punto 7.1) in cui siano presenti figli minori».

1.116

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 1, lettera b), *n. 13.2.2) dopo le parole:* «sezione circondariale» *sopprimere le seguenti:* «o distrettuale di cui al numero 1)».

1.117

ZELLER, BERGER, LANIECE

Al comma 1, lettera b), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 13.2.2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che provvede all'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o pronuncia sentenza di divorzio congiunto»;

b) sopprimere il numero 13.2.3.

1.118
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 13.3).*

1.119
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 1, lettera b), *n. 13.3) dopo le parole:* «relativi provvedimenti» *aggiungere le seguenti:* «da applicarsi, compatibilmente, anche nel casi di competenza della sezione circondariale».

1.120
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma l, lettera b), *n. 13.3.1.1) sostituire le parole:* «del pubblico ministero minorile» *con le seguenti:* «dell'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.121
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 1, lettera b), *n. 13.3.1.6) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o che dispongono soltanto la limitazione».

1.122
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il n. 14).*

1.123
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il n. 14.*

1.124
DI MAGGIO
Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 14 con i seguenti:*

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui al numero 7) siano esercitate, in modo prevalente, dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

"14-*bis)* prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero sia di primo grado che di secondo grado nei procedimenti di cui al numero 8), e quelle di secondo grado relative ai procedimenti di cui al numero 7), siano esercitate in modo esclusivo da gruppi specializzati costituiti presso la procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello, garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera b), *numero 21, dopo le parole: «degli uffici del pubblico ministero» aggiungere le seguenti:* «e dei gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)»;

e dopo le parole: «alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» aggiungere le seguenti: «e ai gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

1.125
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 1, lettera b), *sostituire il n. 14) con il seguente:*

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei provvedimenti di cui al n. 8) della sezione distrettuale e in quelli di cui al n. 7) della sezione circondariale del luogo nel quale ha sede la

Corte d'appello o la sezione distaccata di Corte d'appello siano esercitate in modo esclusivo dall'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori; prevedere che nelle altre Procure della Repubblica presso i tribunali dei minorenni, le attribuzioni del pubblico ministero, ove sia costituita la sezione circondariale, siano esercitate, in modo esclusivo da uno o più magistrati; prevedere che nelle Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, nei quali non risulta costituita la sezione circondariale e nelle Procure generali della Repubblica, le funzioni di pubblico ministero siano attribuite nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, ad uno o più magistrati con competenze specialistiche;».

1.126
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, lettera b)*, sostituire il n. 14) con il seguente:*

«14) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui al numero 7) siano esercitate, in modo prevalente, dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero sia di primo grado che di secondo grado nei procedimenti di cui al numero 8), e quelle di secondo grado relative ai procedimenti di cui al numero 7), siano esercitate in modo esclusivo da gruppi specializzati costituiti presso la procura generale della Repubblica presso la corte di Appello, garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;».

1.127
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *al numero 14), sostituire le parole:* «ai numeri 7) e 8)» *con le seguenti:* «al numero 7».

1.128
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il n. 15).*

1.129
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il n. 15.*

1.130
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b*), sopprimere il numero 16).*

1.131
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il n. 16).*

1.132
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il n. 16.*

1.133
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, lettera b), *sostituire il n. 16) con il seguente:*

«16) istituire nelle Procure Generali presso le Corti di Appello gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, con funzioni esclusive, attribuendo al Consiglio Superiore della

magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto e i sostituti procuratori generali assegnati ai gruppi specializzati; prevedere l'individuazione, presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 7, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;»

1.134
DI MAGGIO
Al comma 1, lettera b), *sostituire il numero 16 con il seguente:*
«16) istituire nelle Procure Generali presso le Corti di Appello gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, con funzioni esclusive, attribuendo al Consiglio Superiore della magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto e i sostituti procuratori generali assegnati ai gruppi specializzati; prevedere l'individuazione, presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 7, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche».

1.135
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 1, lettera b), *sostituire il n. 16) con il seguente:*
«16) attribuire al Consiglio Superiore della Magistratura il potere di nominare il Presidente della sezione specializzata distrettuale e il Procuratore aggiunto che coordina l'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori;».

1.136
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 17).*

1.137
ROMANO
Al comma 1, lettera b*), al n. 17), sostituire le parole:* «di cui al n. 8» *con le parole:* «di cui al n. 1».

1.138
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *al n. 17), sostituire le parole:* «di cui al n. 8» *con le parole* «di cui al n. 1».

1.139
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 19).*

1.140
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 1, lettera b), *n. 19), sostituire le parole*: «e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al n. 16,» *con le seguenti:* «all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.141
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *al n. 19), inserire in calce le seguenti parole:* «prima di prendere effettivamente servizio presso le medesime sezioni specializzate».

1.142
DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b) *al n. 19), inserire in calce le seguenti parole:* «prima di prendere effettivamente servizio presso le medesime sezioni specializzate».

1.143
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *sopprimere il numero 20).*

1.144
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 1, lettera b), *n. 20) sostituire le parole*: «e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero» *con le seguenti:* «all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori».

1.145
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *dopo il n. 20), inserire il seguente:*
«20-*bis)* prevedere numero, ruoli e competenze dei magistrati onorari».

1.146
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *dopo il n. 20), introdurre il seguente:*
«20-*bis.* Prevedere numero, ruoli e competenze dei magistrati onorari».

1.147
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *al n. 21), sopprimere le parole:* «circondariali e distrettuali» *e le parole:* «distrettuali di cui al n. 8)».

1.148
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b), *al n. 21 sopprimere le parole:* «circondariali e distrettuali» *e le parole:* «distrettuali di cui al n. 8)».

1.149
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 1, lettera b), *n. 21), dopo le parole:* «degli uffici del pubblico ministero» *inserire le seguenti:* «e dei gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)» *e dopo le parole:* «sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» *le seguenti:* «e ai gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

1.150
DI MAGGIO
Al comma 1, lettera b), *numero 21, dopo le parole:* «degli uffici del pubblico ministero» *aggiungere le seguenti:* «e dei gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».
Conseguentemente:
dopo le parole: «alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 8)» *aggiungere le seguenti:* «e ai gruppi specializzati presso le Procure Generali di cui al numero 14)».

1.151
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 1, lettera b), *al numero 21), apporre le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere le parole:* «e distrettuali»;
2) *sopprimere le parole da:* «assicurando l'esercizio» *fino a:* «di cui al numero 8)».

1.152
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 1, lettera b), *n. 21), sostituire le parole:* «in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 8» *con le seguenti:* «in via esclusiva delle funzioni attribuite a magistrati assegnati alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al n. 1), all'ufficio del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, nonché negli altri previsti dalla presente legge».

1.153
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *dopo il n. 22), inserire il seguente:*
«23) istituire presso il Ministero della Giustizia un Tavolo permanente di consultazione in materia di famiglia e minori, con il compito di analizzare le problematiche inerenti le relazioni familiari e i minori e il funzionamento dei relativi procedimenti nei diversi organi giurisdizionali, e di proporre modifiche e/o integrazioni alla disciplina vigente. Al Tavolo parteciperanno, a titolo gratuito, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Magistratura designati da... ? e rappresentanti delle associazioni familiari e di tutela dei minori maggiormente rappresentative in ambito nazionale».

1.154
DI BIAGIO
Al comma 1, lett. b) *dopo il n. 22 introdurre il seguente:*
23) istituire presso il Ministero della Giustizia un Tavolo permanente di consultazione in materia di famiglia e minori, con il compito di analizzare le problematiche inerenti le relazioni familiari e i minori e il funzionamento dei relativi procedimenti nei diversi organi giurisdizionali, e di proporre modifiche e/o integrazioni alla disciplina vigente. Al Tavolo parteciperanno, a titolo gratuito, rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Magistratura ? designati da ... ? e rappresentanti delle associazioni familiari e di tutela dei minori maggiormente rappresentative in ambito nazionale.

1.155
ROMANO
Al comma 1, lettera b), *dopo il n. 23), inserire il seguente:*
«24) prevedere che il Ministro della Giustizia presenti dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno una relazione al Parlamento in cui venga illustrato lo stato di attuazione della medesima e venga analizzato il funzionamento delle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori, con particolare riguardo all'uniformità dei procedimenti, delle decisioni e della tutela dei minori».

1.156
DI BIAGIO
Al comma 1, lettera b) *dopo il n. 23 inserire il seguente:*
24) prevedere che il Ministro della Giustizia presenti dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno una relazione al Parlamento in cui venga illustrato lo stato di attuazione della medesima e venga analizzato il funzionamento delle nuove sezioni specializzate per la famiglia e i minori, con particolare riguardo all'uniformità dei procedimenti, delle decisioni e della tutela dei minori'.

1.157
MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO
Dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis). All'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, al termine del primo periodo, inserire il seguente: «nonché i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e ai minori richiedenti protezione internazionale, compresa la competenza per la nomina del tutore e l'attribuzione dei poteri previsti dal secondo comma dell'art. 344 del codice civile e dall'articolo 371 del codice civile».

1.158
MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO
Dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis). All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono di competenza del Tribunale per i minorenni i procedimenti per il riconoscimento dei figli agli infra sedicenni previsto dall'ultimo comma dell'art. 250 del codice civile e l'apertura di amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, ai sensi degli artt. 404 e seguenti del codice civile».

1.159
MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO
Dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis). All'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 318, al primo comma eliminare «anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo».

1.160
MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO
Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis). All'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, al primo comma eliminare «tra le stesse parti».

1.161
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere i numeri 1), 4), 5) e 6).*

1.162
BRUNI, DI MAGGIO
Al comma 2, lettera a), *premettere al n. 1) il seguente numero:*

«01) prevedere forme di agevolazione fiscale per gli istituti di definizione stragiudiziale delle controversie fino ad un valore di 100.000 euro»;

1.163
BRUNI, DI MAGGIO
Al comma 2, lettera a), *sostituire il n. 1) con il seguente:*

«1) prevedere forme di agevolazione fiscale per gli istituti di definizione stragiudiziale delle controversie fino ad un valore di 100.000 euro;».

1.164
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera a)*, numero 1), sostituire la frase* «valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile,» *con la frase* «valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione, rendendolo obbligatorio, e dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa sia formulata dopo l'assunzione dei mezzi di prova e prima della precisazione delle conclusioni e».

1.165
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole* «tentativo di conciliazione» *inserire le parole* «, rendendolo obbligatorio».

1.166
GIOVANARDI
Al comma 2, lettera a) *punto 1) dopo la parola* «conciliazione», *aggiungere le seguenti* «, se autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato,».

1.167
BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera a*), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:*
a) dopo le parole «di cui agli articoli 185 e 185-*bis* del codice di procedura civile,» *inserire le seguenti* «, prevedendo che la stessa sia formulata dopo l'assunzione dei mezzi di prova e prima della precisazione delle conclusioni e»;
b) dopo le parole «ai fini del giudizio» *inserire le seguenti* «e delle spese,».

1.168
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera a*), al numero 1), sopprimere le seguenti parole* «che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e».

1.169
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera a*) , n. 1), sopprimere la frase da* «che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e».

1.170
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera a) *, n. 1), sopprimere le parole da* «che la mancata comparizione» *a* «ai fini del giudizio, e».

1.171
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 2, lettera a) *, n. 1) sopprimere le parole:* «o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice» *e sostituire la parola* «costituiscono» *con la parola* «costituisce».

1.172

MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI
Al comma 2, lettera a), *numero 1 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo,»;*

2) sostituire la parola: «costituiscono» *con le seguenti:* «costituisce».

1.173
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera a) *, numero 1), sostituire le parole:* «o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano» *con la parola:* «costituisca».

1.174
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera a), *numero 1), sostituire le parole:* «o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano» *con la seguente:* «costituisca».

1.175
FUCKSIA
Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «del giudizio» *aggiungere le seguenti:* «e della condanna alle spese di lite di cui agli articoli 92 e 96, comma 3, del codice di procedura civile».

1.176
FALANGA, RELATORE
Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «processo verbale di conciliazione»*, inserire le seguenti:* «, se autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato,».

1.177
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera a), *al numero 1), dopo le parole:* «diritti reali immobiliari» *aggiungere le parole:* «, prevedere che il giudice può irrogare una sanzione pecuniaria da determinare secondo equità alla parte non comparsa o che ha rifiutato la proposta transattiva senza giustificato motivo;».

1.178
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-*bis)* attribuire al giudice la facoltà di ridurre i termini temporali di cui al sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, a seconda della prospettata difficoltà della contreversia».

1.179
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 2).*

1.180
MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI
Al comma 2, lettera a), *sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare: *a)* affidando al giudice il potere di derogare all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile, sia per quanto riguarda i termini di presentazione delle memorie ivi previste, sia per l'eventuale riduzione del loro numero; *b)* prevedendo che il giudice possa

dare indicazioni vincolanti alle parti sia sull'ampiezza delle comparse conclusionali e delle repliche, sia per la limitazione dei suddetti scritti a punti di fatto e di diritto specificamente indicati; *c)* disponendo che il giudice possa invitare le parti a precisare le conclusioni per iscritto entro un termine prefissato».

1.181
DI MAGGIO
Al comma 2, lettera a), *al punto 2, in fine, dopo le parole:* «ragionevole durata del processo», *aggiungere le seguenti:* «prevedendo la perentorietà di tutti i termini legali processuali».

1.182
MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI
Al comma 2, lettera a), *dopo il numero 2, inserire il seguente:*
«2-*bis)* prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della valutazione della professionalità e dell'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati».

1.183
MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI
Al comma 2, lettera a), *dopo il numero 2), inserire il seguente:*
«2-*bis)* prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini disciplinari per il giudice designato».

1.184
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera a), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*
«2.1) prevedere che per le ipotesi in coi il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, di eliminare espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, conceda, anche telematicamente alle parti: *a)* un termine per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematica di un atto; *b)* contestualmente i termini ordinari o abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica»;

1.185
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera a), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*
«2.1) modificare l'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile eliminando la pronuncia al termine della discussione con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione prevedendo il deposito della sentenza, come a norma dell'articolo 281-*quinquies, entro trenta giorni dalla discussione orale della causa»;*

1.186
PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO
Al comma 2, lettera a), *dopo il numero 2), inserire il seguente:*
«2-*bis) modificare, aumentandolo, il termine di cui all'articolo 481 del codice di procedura civile, relativamente all'efficacia del precetto;»*

1.187
BRUNI, DI MAGGIO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere i numeri 3), 4), 5), 6)* ed *8).*

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), *n. 4) sopprimere il primo periodo dalle parole: «prevedere che l'inammissibilità dell'appello» sino a* «rito semplificato di cognizione».

1.188
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*
Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sopprimere la parola: «, 3.»

1.189
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 3).*

1.190
BRUNI, DI MAGGIO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il n. 3).*

1.191
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il n. 3).*

1.192
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il n. 3).*

1.193
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera a), *il numero 3), è sostituito dal seguente:* «modifica dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica a seconda della materia trattata o della rilevanza economico-sociale delle controversie tenendo conto del valore della pretesa o dell'oggetto della causa».

1.194
BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera a), *sostituire il numero 3) con il seguente:* «3) modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica o della rilevanza economico-sociale delle controversie tenendo conto del valore della pretesa o dell'oggetto della causa».

1.195
FUCKSIA
Al comma 2, lettera a), *numero 3), sostituire le parole:* «dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie» *con le seguenti:* «della materia oggetto delle controversie e del relativo valore».

1.196
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera a) *, sopprimere il numero 4).*
Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sostituire le parole: «, 3) e 4)» con le seguenti: «e 4».

1.197

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera a) *, sopprimere il numero 4).*

1.198

BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a), *sopprimere il n. 4).*

Conseguentemente, al comma 2, lettera a) , sopprimere i numeri 5) e 6);

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a) *il numero 5);*

Conseguentemente, al comma 2, lettera b)*, al n. 4), sopprimere il primo periodo, dalle parole* «prevedere che l'inammissibilità» *sino a* «rito semplificato di cognizione».

1.199

BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a), *apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il n. 4 con il seguente:*

«4) prevedere l'applicazione della disciplina del processo del lavoro, di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, a tutti i processi di cognizione soggetti al rito ordinario, al rito del lavoro, o al rito sommario di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, sia in primo grado che in appello, disponendo che tale norma sia applicabile solo ai processi di primo e secondo grado incardinati dopo l'entrata in vigore della presente legge»;

b) *dopo il n. 4), inserire il seguente:*

«4-*bis)* prevedere che nei processi relativi a diritti disponibili la mancata costituzione e comparizione del convenuto sia parificata alla ammissione legale dei fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, disponendo che il giudice provveda sulla domanda con sentenza immediatamente esecutiva stesa in calce all'atto introduttivo ed impugnabile solo con opposizione nel caso in cui la mancata conoscenza del processo sia dipesa da nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione, o da altro fatto non imputabile al convenuto, fissando un termine di decadenza di massimo trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del processo per proporre opposizione innanzi al medesimo ufficio giudiziario che ha emanato la sentenza».

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a) , i numeri 5) e 6), 7);

Conseguentemente al comma 2, lettera b) *sopprimere tutte le disposizioni incompatibili con il punto 4), come modificato dal presente emendamento.*

1.200

BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a), *sostituire il n. 4) con il seguente:*

«4) prevedere l'applicazione della disciplina del processo del lavoro, di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile, a tutti i procssi di cognizione soggetti al rito ordinario, al rito del lavoro, o al rito sommario di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civlle, sia in primo grado che in appello, disponendo che tale norma sia applicabile solo ai processi di primo e secondo grado incardinati dopo l'entrata in vigore della presente legge»;

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a) , i numeri 5 e 6, 7;

Conseguentemente al comma 2, lettera b)*, sopprimere tutte le disposizioni incompatibili con il punto 4) come modificato dal presente emendamento.*

1.201

BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a) , *sostituire il n. 4) con il seguente:*

«4) prevedere l'anticipazione del contraddittorio processuale sin dalla fase introduttiva,

disponendo che lo scambio di memorie ai sensi dell'articolo 183 del codice di procedura civile avvenga in una fase antecedente la prima udienza di comparizione e trattazione e che la stessa debba essere fissata in un termine perentorio non superiore a quattro mesi»;

conseguentemente, sopprimere tutte le disposizioni incompatibili con il punto 4) come modificato dal presente emendamento;

Conseguentemente, sopprimere al comma 2, lettera a)*, i numeri 5) e 6).*

1.202

CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera a), *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) collocare il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti c.p.c., ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codke di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo:

a) che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi;

b) che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza;

c) che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza;

d) che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate;

e) che il giudice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parte un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio;

f) che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;»

1.203

BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera a), *sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per la cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratiea, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro; prevedere che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; prevedere che il giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, assegni alle parti, se richiesto, termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni propeste dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario salvi i casi di connessione o in presenza di domanda riconvenzionale; prevedere che il giudice assegni alle parti un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio;»

1.204

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a)*, n. 4), sostituire la frase* «procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentaIi, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario», *con la seguente frase:* «delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo che *a)* che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; *b)* che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza; *c)* che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza; *d)* che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; *e)* che il giudice, se richiesto: 1) assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parte un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio; *f)* che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;».

1.205

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a)*, numero 4), sostituire la frase:* «collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato "rito semplificato di cognizione di primo grado", nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro,» *con la frase:* «collocare il rito del lavoro nell'ambito del titolo secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà,».

1.206

MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera a), *numero 4): (i) aggiungere dopo la parola:* «sommario» *le seguenti:* «di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile»; *(ii) sostituire le parole da:* «procedimenti» *a:* «ordinario;», *con le seguenti:* «: delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, prevedendo che: *a)* che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi; *b)* che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, debba essere notificato al convenuto almeno sessantacinque giorni prima della data dell'udienza; *c)* che la costituzione del convenuto debba avvenire non oltre venti giorni prima dell'udienza; *d)* che all'udienza: 1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o dette eccezioni del convenuto e possa altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; 2) le parti possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; *e)* che il giudice, se richiesto: 1)

assegni alle parti un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e un successivo termine perentorio non inferiore a venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria; 2) assegni alle parte un termine per note conclusive antecedentemente alla definizione del giudizio; *f)* che il giudice non possa disporre il passaggio al rito ordinario;».

1.207
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera a), *numero 4), aggiungere dopo la parola: «sommario» le seguenti:* «di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile».

1.208
BRUNI, DI MAGGIO
Al comma 2, lettera a), *numero 4), sostituire il periodo:* «che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi,» *con il seguente:* «che l'udienza di comparizione delle parti sia fissata entro un termine perentorio non superiore a tre mesi,».

1.209
ZELLER, BERGER, LANIECE
Al comma 2, lettera a), *numero 4), dopo le parole:* «di prima comparizione delle parti», *inserire le seguenti:* «, specie con riferimento ai convenuti con sede o domicilio all'estero,».

1.210
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera a), *numero 4), dopo le parole: «*udienza di prima comparizione delle parti sia fissata entro un congruo termine» *aggiungere la parola:* «perentorio».

1.211
FUCKSIA
Al comma 2, lettera a), *numero 4), sostituire le parole*: «in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi» *con le seguenti:* «entro 90 giorni dalla data di comunicazione al ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza».

1.212
FUCKSIA
Al comma 2, lettera a), *numero 4), sostituire le parole:* «assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle f:onciusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;» *con le seguenti:* «e prevedendo:

4.1) a carico delle parti l'obbligo, a pena di decadenza, di produrre le evidenze documentali di cui intendono avvalersi, nonché le eventuali ulteriori istanze istruttorie, unitamente al proprio primo scritto difensivo ed in caso di eventuali domande riconvenzionali, nel primo scritto difensivo successivo al deposito della domanda;

4.2) a carico del giudice l'obbligo di provvedere, in merito alle istanze istruttorie di parte ad esito della prima udienza o, in caso di chiamata di terzo, ad esito della udienza fissata per la chiamata del terzo;».

1.213

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), *numero 4), sostituire la frase:* «e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario» *con la frase*: «e che tra la data di notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e la data dell'udienza debba decorrere un termine dilatorio di almeno quaranta giorni; e prevedendo inoltre il dovere del giudice di assegnare, a richiesta di parte .da formulare alla prima udienza e nel rispetto del principio del contraddittorio, termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, e di procedere nell'osservanza delle norme di legge agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto; ed escludendo infine il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario».

1.214

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera a), *numero 4), sostituire le parole:* «la facoltà» *con le seguenti:* «l'obbligo, se richiesto da una delle parti:».

1.215

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera a) *, numero 4), aggiungere dopo le parole:* «escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario» *le seguenti:* «e imponendo al giudice il dovere di procedere nell'osservanza delle norme di legge agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto».

1.216

BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a)*, dopo il numero 4) inserire il seguente:*

«4-*bis)* prevedere che nei processi relativi a diritti disponibili la mancata costituzione e comparizione del convenuto sia parificata alla ammissione legale dei fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, disponendo che il giudice provveda sulla domanda con sentenza immediatamente esecutiva stesa in calce all'atto introduttivo ed impugnabile solo con apposizione nel caso in cui la mancata conoscenza del processo sia dipesa da nullità dell'atto introduttivo o della sua notificazione, o da altro fatto non imputabile al convenuto, fissando un termine di decadenza di massimo trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del processo per proporre opposizione innanzi al medesimo ufficio giudiziario che ha emanato la sentenza».

1.217

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a)*, dopo il numero 4) inserire il seguente*:

«4-*bis) disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».*

1.218

CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera a), *dopo il numero 4) inserire il seguente:*

«4-*bis*) disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.219

MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera a*), dopo il numero 4) inserire il seguente:*

«4-*bis)* disciplinare l'ipotesi di connessione tra cause sottoposte al rito semplificato e cause sottoposte al rito ordinario prevedendo la prevalenza di quest'ultimo, fatta salva la facoltà di separazione».

1.220

BRUNI, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera a*), sopprimere il numero 5).*

1.221

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), *numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole:* «prevedendo che il termine per il deposito delle comparse conclusionali sia calcolato in 60 giorni e 20 giorni per le repliche a far data dalla chiusura della istruttoria, eliminando l'udienza di precisazione delle conclusioni».

1.222

CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera a), *sostituire il numero 7) con il seguente:*

«7) prevedere una diversa collocazione sistematica degli articoli 281-*quinquies* e 281-*sexies* nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-*bis* del codice medesimo, riformulando l'articolo 281-*sexies* in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-*ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89».

1.223

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera a), *numero 7) sostituire le parole:* «estendere la possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, prevedendo altresì» *con la seguente:* «prevedere».

Conseguentemente, dopo la parola: «medesimo», aggiungere le seguenti: «, riformulando l'articolo 281-*sexies* in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-*ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89».

1.224

MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera a), *numero 7) sostituire le parole da*: «estendere» *a:* «altresì» *con la seguente:* «prevedere» *e aggiungere alla fine, dopo la parola:* «medesimo»*, le seguenti:* «, riformulando l'articolo 281-*sexies* in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1-*ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89».

1.225

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, lettera a), *numero 7) sostituire le parole:* «da estendere la possibilità» *fino a:* «prevedendo altresì» *con la seguente:* «prevedere».

1.226
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera a*), numero 7), sostituire le parole:* «gli articoli 190 e 190-*bis*» *con le seguenti:* «l'articolo 190».

1.227
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera a), *numero 7), sostituire le parole:* «gli articoli 190 e 190-*bis*» *con le seguenti:* «l'articolo 190».

1.228
FILIPPIN, RELATRICE
Al comma 2, lettera a), *al numero 7) sopprimere le parole*: «e 190-*bis*».

1.229
FILIPPIN, RELATRICE
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 8).*

1.230
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 8.*

1.231
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 8).*

1.232
BRUNI, DI MAGGIO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il n. 8).*

1.233
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 8.*

1.234
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 8).*

1.235
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 9.*

1.236
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 9).*

1.237
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 9.*

1.238
MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO
Al comma 2, lettera a), *al numero 9), sostituire le parole:* «una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» *con le seguenti:* «in maniera completa, anche ove redatta in forma concisa, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».

1.239
SACCONI, ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera a), *sopprimere il numero 10).*

1.240
MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI
Al comma 2 lettera a) *numero 10) sopprimere le parole:* «per le controversie di cui all'articolo 409 del medesimo codice,»

1.241
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera a), *numero 10), aggiungere, infine, le seguenti parole:* «ed aggiungere l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita alle ipotesi di inapplicabilità dell'art. 2113 del codice civile previste nell'ultimo comma di tale articolo».

1.242
BUCCARELLA
Al comma 2 lettera a), *aggiungere, infine, il seguente numero:*
10-bis) prevedere che le disposizioni di modifica alla competenza del giudice di pace, non ancora vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, acquistino efficacia successivamente all'effettivo funzionamento presso il giudice di pace del processo civile telematico.

1.243
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 2, sostituire la lettera b), *con la seguente:*
«*b)* quanto al giudizio di appello:
1) previsione che l'appello sia deciso da un giudice monocratico per le cause di valore inferiore a 50.000 euro;
2) previsione che, nella forma dell'appello, la parte indichi specificatamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata; previsione che l'atto contenga l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché i nuovi non prodotti in primo grado per causa non imputabile alla parte;
3) abrogazione delle norme recanti l'inammissibilità dell'appello;
4) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva non perda di efficacia quando impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata;
5) introduzione della facoltà, per il giudice, di condannare alle spese, indipendentemente dalla soccombenza, la parte che, in violazione delle disposizioni sulle impugnazioni incidentali, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale;
6) stabilire che gli effetti della riforma o della cassazione parziale siano estesi anche ai provvedimenti o agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata solo se questa è passata in giudicato;».

1.244

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera b), *sopprimere i numeri 1), 4)* e *5).*

1.245
BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 1).*

1.246
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 2, lettera b), *numero 1), sostituire la parola: «comunicazione», ovunque ricorra, con la seguente:* «notifica».

1.247
FUCKSIA
Al comma 2, lettera b), *numero 1), sostituire le parole*: «comunicazione» *con le seguenti:* «notifica ad opera di una delle parti».

1.248
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera b), *numero 1), dopo la parola:* «effettuare» *sostituire la parola:* «anche» *con le seguenti:* «mediante notificazione».

1.249
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera b), *al numero 1), dopo la parola:* «effettuare» *sostituire la parola:* «anche» *con le parole:* «mediante notificazione».

1.250
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera b), *numero 1), dopo la parola*: «effettuare» *sostituire la parola:* «anche» *con le seguenti:* «mediante notificazione».

1.251
FUCKSIA
Al comma 2, lettera b), *numero 1), dopo le parole*: «da effettuare anche nei confronti della parte non costituita» *aggiungere le seguenti:* «ovvero, in difetto di notifica, dalla pubblicazione del testo integrale del provvedimento».

1.252
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 2, lettera b), *numero 1), sopprimere la parole da:* «e con possibilità di modificare» *fino alla fine del numero.*

1.253
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 2, lettera b), *numero 1), sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «cinque mesi».

1.254
BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, lettera b), *numero 1), sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «quattro mesi».

1.255
BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 2, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* «novanta giorni» *inserire le seguenti:* «e non inferiore a trenta giorni».

1.256
BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

1.257
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

1.258
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

1.259
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

1.260
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 2).*

1.261
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.262
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 2, lettera b), *sostituire il numero 2), con il seguente:*
«2) prevedere che l'appello sia deciso da un giudice monocratico per le cause di valore inferiore a cinquantamila euro».

1.263
FUCKSIA
Al comma 2, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* «dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie» *con le seguenti:* «della materia oggetto delle controversie e del relativo valore;».

1.264
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 2, lettera b), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «confermando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50-bis del codice di procedura civile ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del primo comma e al secondo comma,».

1.265
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera b), *numero 3), sostituire le parole: «*ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile» *con le seguenti:* «all'ammissione e all'assunzione delle prove ai sensi dell'articolo 356 del codice di procedura civile».

1.266
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 4).*

1.267
CALIENDO, PALMA, CARDIELLO
Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 4).*

1.268
BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera b), *sostituire il numero 4) con il seguente:*
«4) prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile»;

1.269
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera b), *sostituire il numero 4) con il seguente:*
«prevedere che l'inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile si applichi anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un rito semplificato di cognizione; prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto con facoltà di replica orale all'udienza, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposte avverso il provvedimento, con cui è stato definito un rito semplificato di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;».

1.270
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera b), *sostituire il numero 4) con il seguente:*
«4) Prevedere l'abrogazione degli articoli 348-*bis*, 348-*ter* e 436-*bis* del codice di procedura civile».

1.271
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera b), n. 4), sopprimere le parole da: «prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione» *a* «per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del

codice di procedura civile»; (ii) *aggiungere dopo le parole:* «in forma scritta» *le seguenti:* «con facoltà di replica orale all'udienza».

1.272
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera b), n. 4), sopprimere le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile»;

e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» le seguenti: «con facoltà di replica orale all'udienza»;

1.273
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera b), *n. 4): sostituire le parole:* «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» *con le parole:* «prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato»

e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «in forma scritta» *le seguenti:* «con facoltà di replica orale all'udienza»;

e conseguentemente sopprimere le parole: «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile».

1.274
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera b), *n. 47: (i) sostituire le parole:* «prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» *con le parole:* «prevedere che il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato» (ii) *aggiungere dopo le parole:* «in forma scritta» *le seguenti:* «con facoltà di replica orale all'udienza»; (iii) *sopprimere le parole da:* «prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione» *a* «per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile».

1.275
MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI
Al comma 2, lett. b), *sopprimere il numero 5).*

1.276
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 5).*

1.277
FUCKSIA
Al comma 2, lettera b), *numero 5) dopo le parole:* «pregiudiziali di rito» *aggiungere le seguenti:* «imponendo alle parti di provvedervi, a pena di decadenza, con il primo scritto difensivo e comunque non oltre la prima udienza di comparizione;».

1.278
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera b), *dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«5-bis) prevedere che, nell'ipotesi in cui non sia proposto appello incidentale e non sia svolta alcuna attività istruttoria, ivi compreso il deposito di nuovi documenti, sia il giudice a valutare se disporre lo scambio tra le parti di ulteriori scritti difensivi e se eventualmente decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, senza in tal caso essere tenuto, su istanza di parte, a disporre il rinvio ad un'udienza successiva».

1.279

FILIPPIN, RELATRICE

Al comma 2, lettera c), *sopprimere i numeri 1) e 4).*

1.280

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, lettera c*), sopprimere il numero 1).*

1.281

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 1).*

1.282

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2, lettera c) *dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) modificare l'articolo 392 del codice di procedura civile, prescrivendo che la citazione a comparire avanti al giudice del rinvio sia notificata al difensore della parte piuttosto che alla parte personalmente;».

1.283

MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 2, lettera e), *sopprimere il numero 3).*

1.284

BUCCARELLA, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera c), *sopprimere il numero 3).*

1.285

MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO

Al comma 2, alla lettera c), *al numero 3), dopo la parola*: «adozione» *inserire le seguenti:* «, nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.286

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, lettera c), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«5) istituzione presso la Corte di Cassazione di una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con

funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

a) per motivi attinenti alla giurisdizione;

b) per violazione delle norme sulla competenza;

c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

d) per nullità della sentenza o del procedimento;

e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;».

1.287

BONFRISCO

Al comma 2, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis) quanto alle ipotesi di revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello, di cui all'articolo 396 c.p.c.:*

1) prevedere la possibilità di revocazione della sentenza definitiva di adozione della persona maggiorenne nelle ipotesi di successiva sopravvenienza, o conoscenza della sopravvenienza, di figli minori dell'adottante;

2) prevedere la legittimazione ad agire in capo all'adottante, al tutore, curatore, al genitore esercente la potestà genitoriale, ovvero al pubbico ministero;

3) prevedere un termine di prescrizione dell'azione fino ad un massimo di due anni;

4) prevedere l'applicabilità delle disposizioni adottate in attuazione della presente delega anche con riferimento a minori la cui sopravvenienza, ovvero conoscenza della sopravvenienza, si sia verificata nei 18 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo».

1.288

CALIENDO, PALMA, CARDIELLO

Al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* istituzione presso la Corte di Cassazione di una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4) per nullità della sentenza o dei procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione della presente lettera provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze».

1.289

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, sostituire la lettera d), *con la seguente:*

«*d)* quanto all'esecuzione forzata:

1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;

2) abrogazione delle disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare di cui all'articolo 122, comma 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

3) prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto. Ovvero quello competente per territorio, prevedendo che per tali interrogazioni non sia dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo, anticipato dal creditore, predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi;

4) previsione della riduzione della metà del termine temporale per il completamento delle procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro da parte delle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici.

5) prevedere che il termine di cui all'articolo 497 del codice di procedura civile sia riportato ai previgenti novanta giorni».

1.290

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Al comma 2, lettera d), *al numero 1), premettere il seguente:*

«01) Prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-*bis*, del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto ovvero quello competente per territorio. A tal fine, il decreto ministeriale di cui al comma 3, è redatto secondo i seguenti criteri direttivi:

gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere-annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-*ter* e 165 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile:

l'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene;

l'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione;

per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di

copertura dei costi, che deve essere anticipato dal ereditare».

1.291
FILIPPIN, RELATRICE
Al comma 2, lettera d), *sopprimere i numeri 1, 2, 10, 11 e 12.*

1.292
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 1).*

1.293
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera d), *numero 1), dopo le parole:* «rendere obbligatoria» *inserire le seguenti:* «per le procedure esecutive di valore maggiore a euro 150.000,00».

1.294
BONFRISCO
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire i seguenti:

1-*bis)* prevedere che, all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile, il debitore possa presentare un'offerta di acquisto a titolo oneroso, da parte di un soggetto già identificato, avente ad oggetto i beni, o specifici beni, pignorati, disponendo che il giudice dell'esecuzione disponga l'apertura di un procedimento competitivo mediante offerte irrevocabili di acquisto, stabilendo al contempo le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di accesso alle informazioni rilevanti, i limiti al loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, nonché la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 con l'indicazione dell'aumento minimo che le offerte devono prevedere;

1-*ter)* prevedere che l'offerta di acquisto divenga irrevocabile dal momento in cui la stessa viene modificata in conformità a quanto previsto dal provvedimento del giudice di cui al comma 1-bis) e viene prestata la garanzia stabilità, disponendo la pubblicità delle offerte e subordinando la validità delle offerte alla conformità alle condizioni previste dal provvedimento del giudice di cui al comma 1-bis) ed all'assenza di apposizione di condizioni;

1-*quater)* prevedere che, in presenza di più offerte migliorative, il giudice disponga la gara tra gli offerenti;

1-*quinquies)* disciplinare lo svolgimento della gara alla stessa udienza in cui vengono presentate le offerte, ovvero ad un'udienza immediatamente successiva da tenersi non entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla prima udienza;

1-*sexies)* prevedere che con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al comma 1-*bis*, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore stabilendo che il giudice dell'esecuzione disponga in suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite non superiore al tre per cento del prezzo in essa indicato;

1-*septies)* prevedere la sospensione del procedimento di espropriazione per il periodo necessario per l'espletamento del procedimento competitivo disponendo che questo debba concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta di cui al comma 1-*bis.*

1-*opties)* prevedere che nell'ipotesi di pluralità di beni pignorati, se l'offerta ha ad oggetto un solo bene o parte dei beni, l'espropriazione prosegua per quelli non rientranti nel procedimento disciplinato dai precedenti commi;

1-*nonies)* prevedere che il giudice dell'esecuzione provveda al riparto delle somme ricavate ai

sensi degli articoli 510 e 596 del codice di procedura civile».

1.295

BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), *dopo il numero 1), inserire i seguenti:*

«1-*bis)* prevedere l'anticipazione del deposito della documentazione ipocatatale ed ipotecaria necessarie per l'espropriazione ai momento dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, considerando anche la possibilità di sostituire tale documentazione con un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari;

1-*ter)* prevedere che il conferimento dell'incarico all'esperto che valuta il valore di mercato dell'immobile pignorato ed il relativo giuramento presso la cancelleria del Tribunale, avvengano non oltre il termine di trenta giorni dal compimento delle attività di cui al comma 1-*bis)*, disponendo altresì il giudice dell'esecuzione fissi a seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, non oltre il termine di 90 giorni, l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti;

1-*quater)* prevedere il potere del giudice dell'esecuzione, ove ritenga incompleta la documentazione di cui al comma 1-*bis)*, di incaricare l'esperto a provvedere all'integrazione, ponendo le relative spese provvisoriamente a carico del creditore procedente;

1-*quinquies)* prevedere che l'esperto depositi la relazione di stima entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data del giuramento, disponendo altresì la possibilità per il giudice dell'esecuzione di disporre una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni nell'ipotesi di particolare complessità delle operazioni di stima;».

1.296

BONFRISCO

Al comma 2, lettera d), *dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-*bis)* prevedere che il creditore pignorante ed ognuno dei creditori intervenuti, in alternativa all'istanza di vendita dell'immobile pignorato di cui all'articolo 567 del codice di procedura civile, possano proporre anche istanza di assegnazione del bene per un prezzo pari al doppio del valore del bene determinato sulla base della relazione di stima, disponendo che su tale assegnazione il giudice dell'esecuzione provveda ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura civile».

1.297

CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 2).*

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sopprimere la lettera d).

1.298

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 2).*

1.299

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

Al comma 2, lettera d), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «verificata la disponibilità degli enti locali in cui è ubicato l'immobile o di società partecipate pubbliche ad acquistarlo ad un prezzo pari al 60 per cento dell'importo fissato per il primo esperimento di vendita, fermo restando il vincolo di destinazione di utilizzo del bene immobile ai fini dell'edilizia residenziale pubblica nonché il divieto di alienazione per dieci anni».

1.300

MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI
Al comma 2, lettera d) , *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, estendendone l'applicazione alle sentenze emesse in virtù dell'articolo 409 del codice di procedura civile».

1.301
FUCKSIA
Al comma 2, lettera d), *numero 3), sopprimere le parole:* «di uso quotidiano».

1.302
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera d), *numero 5), sostituire le parole:* «in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce» *con le seguenti:* «in presenza di qualunque provvedimento a contenuto condannatorio all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, anche relativo a rapporti di lavoro pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile».

1.303
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera d), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*
«5.1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;».

1.304
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera d*), n. 6.1), dopo le parole:* «Ia previsione» *sopprimere le parole:* «, anche obbligatoria,».

1.305
FUCKSIA
Al comma 2, lettera d*), numero 6.1), dopo le parole:* «degli incarichi» *aggiungere le seguenti:* «e delle zone di competenza».

1.306
FALANGA, RELATORE
Al comma 2, lettera d), *sopprimere il n. 6.4).*

1.307
GIOVANARDI
Al comma 2, lettera d), *sopprimere il punto 6.4).*

1.308
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera d) , *numero 6.4), sopprimere le parole da:* «e idonei» *fino alla fine.*

1.309
BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera d), *numero 6.4), sopprimere le parole da:* «e idonei» *fino alla fine del numero medesimo.*

1.310

CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera d), *al numero 6.4) sopprimere le parole da:* «e idonei» *fino alla fine del numero.*

1.311
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera d), *numero 6.4), le parole*: «e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione» sono soppresse.

1.312
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera d), *numero 6.4), sopprimere le parole:* «e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione».

1.313
ZIZZA, DI MAGGIO
Al comma 2, lettera d), *dopo il numero 7) aggiungere i seguenti:*

«7-*bis)* prevedere l'aggiornamento delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, raccordandole con quelle del contenuto mansionistico degli ufficiali giudiziari disposto nel contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri (CCNL) 1998/2001 e relativo contratto integrativo del 5 aprile 2000, disapplicando quelle già superate dagli innanzi citati contratti e dai decreti legge n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 10/11/2014; n. 83 del 27 giugno 2015, convertito in legge n. 132 del 6 agosto 2015, con l'emanazione di un nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari, con particolare riferimento:

1) alle attività di base di notificazione ed esecuzione, che devono essere in comune tra l'ufficiale giudiziario ed il funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto fermo restando che la maggiore attività amministrativa contabile, che caratterizza l'area di inquadramento di quest'ultimo, resta di competenza dello stesso;

2) alla dirigenza degli uffici notificazione, esecuzione e protesti che passerebbe in capo ai dirigenti amministrativi, fermo restando che la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari unep rimane in capo al capo dell'ufficio giudiziario ed in capo al Presidente della Corte di Appello e che sia mantenuta la inamovibilità dell'ufficiale giudiziario e del funzionario unep dalle proprie attribuzioni come già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959;

7-*ter) prevedere la modifica della denominazione dell'attuale dirigente unep in coordinatore degli uffici notificazione, esecuzione e protesti;*

7-*quater)* prevedere che le incombenze amministrative e di natura tributarie, già previste dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 per il dirigente unep, rimangano in capo allo stesso coordinatore unep;

7-*quinquies)* prevedere che l'ufficiale giudiziario e il funzionario UNEP possano procedere alla vendita telematica, anche in qualità di commissionario dei beni mobili provenienti dall'attività giudiziaria in senso lato, comprendendo non solo i beni derivanti dall'espropriazione forzata ma anche quelli derivanti da procedure fallimentare e concorsuali;

7-*sexies)* prevedere la possibilità di redigere, come avviene per i cancellieri, i verbali di inventario di cui al primo comma dell'articolo 769 del codice di procedura civile e del primo comma dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche in capo all'ufficiale giudiziario ed al funzionario unep.».

1.314
STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera d*), numero 8), la parola:* «controvalore» *è sostituita dalla seguente:* «ricavato».

1.315
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 10).*

1.316
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 11).*

1.317
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera d), *dopo il numero 11) inserire il seguente:*

«11-*bis*) estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato».

1.318
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera d), *dopo il n. 11 introdurre il seguente:*

«11-*bis*. estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge nr. 53/1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato;».

1.319
BONFRISCO
Al comma 2, lettera d*), dopo il n. 11), inserire il seguente:*

«11-*bis*) prevedere il potere del giudice, in sede di riparto delle somme, di disporre, su istanza anche di un solo creditore, di disporre un riparto anche parziale delle somme ricavate dalla vendita, condizionando detta assegnazione parziale al riparto rilascio a carico del beneficiario di una garanzia bancaria a prima richiesta, finalizzata a garantire lo restituzione alla procedura delle somme ripartite in eccesso, qualora vi siano provvedimenti nell'ambito dei giudizi di cui al presente articolo, anche provvisoriamente esecutivi, che determinino una differente ripartizione di somme;».

1.320
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera d), *dopo il n. 11), introdurre il seguente:*

«11-*bis*) estendere la facoltà per l'avvocato autorizzato dal Consiglio dell'Ordine alla notifica ai sensi della legge n. 53/1994 a poter procedere ai pignoramenti che si eseguono tramite atto notificato».

1.321
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera d), *sopprimere il numero 12).*

1.322
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera d), *sopprimere il n. 12).*

1.323
MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera d*), sopprimere il n. 12).*

1.324

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera d), *numero 12), sostituire le parole:* «dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione» *con le seguenti:* «dopo che siano decorsi novanta giorni dall'esecuzione del pignoramento e sia stata disposta la vendita o l'assegnazione».

1.325

ZIZZA, DI MAGGIO

Al comma 2, lettera d), *dopo il n. 12, inserire i seguenti:*

«12-*bis*) al fine di velocizzare ed assicurare un immediato recupero del credito nell'interesse finanziario dei Comuni, Provincie, Regioni, enti, associazioni ed i loro delegati alla riscossione, autorizzati all'emissione dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910 e successive modificazioni, prevedere un ammodernamento delle norme del regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910 in cui gli ufficiali giudiziari ed i funzionari dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesto devono:

1) su richiesta dei soggetti abilitati alla emissione dell'ingiunzione o dei loro delegati alla riscossione, notificare il procedimento ingiunzionale;

2) procedere d'ufficio, dopo dieci giorni dalla notifica dell'ingiunzione e prima del pignoramento, alle indagini patrimoniali di cui all'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, senza essere autorizzato dal Presidente del Tribunale;

3) procedere d'ufficio, nel caso in cui non hanno avuto notizia dell'avvenuto pagamento nei termini previsti dall'ingiunzione, al pignoramento mobiliare o presso terzi anche sulla scorta delle risultanze delle indagini patrimoni ali entro 30 giorni dal decimo giorno successivo dalla notifica dell'ingiunzione;

4) procedere, all'arto del pignoramento mobiliare nelle forme dell'articolo 492 e seguenti del codice di procedura civile, all'asporto dei beni ed all'affidamento in custodia agli istituti vendite giudiziario ad un custode da lui scelto;

5) procedere d'ufficio, dieci giorni dopa il pignoramento ed entro il ventesimo giorno successivo, alla vendita anche telematica dei beni pignorati con adeguata pubblicità nei siti dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti, ove funzionanti e nel sito del Ministero della Giustizia per la vendita telematica dei beni mobili e beni mobili registrati nel rispetto delle specifiche tecniche che il Ministero della Giustizia disporrà con apposito provvedimento di autorizzazione;

6) procedere alla notifica del pignoramento immobiliare su istanza di parte, ad esclusione della prima casa di abitazione dove il debitore vive abitualmente con il nucleo familiare, nelle forme previste dal codice di procedura civile;

7) procedere ad accreditare al creditore, o al soggetto da quest'ultimo incaricato per il recupero del credito, l'importo recuperato dalla procedura entro dieci giorni dell'avvenuto incasso; procedere, inoltre, a trasmettere copia della richiesta di rateizzazione del debitore;

8) procedere al compimento di tutte le operazioni previste dal presente comma avvalendosi di strumenti informatici ivi compreso la redazione dell'atto di significazione, sottoscritto anche dal debitore o dal terzo in forma grafometrica;

12-*ter*) prevedere, salvo la omissione del precetto, che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegua mediante atto di significazione redatto dall'ufficiale giudiziario o dal funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti rivolto al terzo e successivamente notificato al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile;

12-*quater*) prevedere che l'atto di significazione contenga:

1) l'indicazione delle parti e del credito per il quale si procede e del titolo esecutivo;

2) l'indicazione, almeno generica delle cose e delle somme dovute;

3) l'indicazione della posta elettronica certificata del creditore procedente o di un suo delegato al recupero del credito e dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti che ha provveduto all'atto di significazione;

4) la raccolta della dichiarazione del terzo specificando di quali cese o di quali somme il terzo è debitore o si trovano in possesso e, quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna;

5) l'avviso che la dichiarazione del terzo deve essere resa in forma giurata o solennemente asseverata all'ufficiale giudiziario o al funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti immediatamente dopo la significazione dell'atto e che la mancanza o la falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quella della truffa con la perseguibilità d'ufficio. Se ciò non è possibile per chiusura degli sportelli bancari o per altro motivo, entro 3 giorni lavorativi dall'atto di significazione, il terzo può rendere la dichiarazione, personalmente o a mezzo di un procuratore speciale del difensore munito di procura speciale, a mezzo raccomandata inviata al creditore e all'ufficiale giudiziario o funzionario unep procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata al creditore procedente o al suo delegato al recupero del credito e all'ufficio notificazione, esecuzione e protesti che ha provveduto all'atto di significazione. Qualora il terzo non è presente all'accesso, l'ufficiale giudiziario notifica una copia dell'atto nelle forme dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile. Quando il terzo non risponde all'invito dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, maggiorate delle spese, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e ne risponde personalmente con il proprio patrimonio.

6) l'ordine-ingiunzione, rivolto al terzo, da parte dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep di pagare a quest'ultimi o al creditore procedente o a un suo delegato al recupero del credito, invece che al debitore, le somme in suo possesso e quelle che ne deve eseguire il pagamento fino alla concorrenza dell'importo dovuto;

7) l'ordine-ingiunzione dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep al terzo di consegnare contestualmente le cose in suo possesso, indicando il luogo in cui i beni si trovano per procedere alla ricognizione, descrizione e valutazione degli stessi ai sensi dell'artico 518, 520 del cpc nonché all'asporto e l'affidamento al custode;

8) l'ingiunzione di cui all'articolo 492 cpc;

12-*quinquies*) che l'ingiunzione di pagamento sia munita di codice a barre per l'immediata comunicazione al creditore e all'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto dell'avvenuto pagamento;

12-*sexies*) prevedere nuove forme di impugnazione dell'ingiunzione e nuove procedure di opposizioni con termini brevi, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

12-*septies*) prevedere che i verbali di pagamento redatti dagli ufficiali giudiziari e tutti gli atti che ne attestino il pagamento o la vendita dei beni pignorati siano esentati dal pagamento dell'imposta di registro;

12-*octies*) prevedere una tariffazione forfettaria per diritti ed indennità di trasferta, commisurata all'attività prestata, ivi compresa la vendita telematica e alla distanza chilometrica percorsa per l'espletamento di ogni singolo atto, a favore dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto, attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia da aggiornare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT. La tariffazione forfettaria è a carico del debitore, come anche le eventuali spese degli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice di procedura civile e sono aggiunte all'importo dell'ingiunzione. Quando l'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti, seguito alle attività espletate non rinvengono beni o crediti del debitore, la tariffazione è a carico della parte richiedente;

12-*nonies*) prevedere una tariffazione forfettaria, commisurata all'attività di asporto e di custodia prestata dagli istituti vendite giudiziari o dall'incaricato alle vendite attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia da aggiornare annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT. Tale tariffazione è a carico del debitore in aggiunta all'importo dell'ingiunzione ed è liquidata

con provvedimento dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep, detraendo le dalle somme ricavate dalla vendita dei bei pignorati. Non è ripetibili nei confronti del creditore;

12-*decies*) prevedere nel caso di mancato recupero per mancanza di beni da pignorare, che la tariffazione forfettaria venga corrisposta dalla parte istante;

12-*undecies*) prevedere, fermo restando la indisponibilità dei beni pignorati, una dilazione di pagamento a favore del debitore, la cui richiesta di dilazione deve essere fatta all'ufficiale giudiziario o al funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesto all'atto della significazione e con versamento immediato di tutte le tariffazioni forfettarie in:

1) 12 mesi per i beni mobili registrati pignorati fino a un valore di euro mille (1.000) comprensivo delle spese;

2) 24 mesi per i beni mobili registrati o immobili pignorati dal valore di euro 1.001 e fino al valore di euro 20.000 comprensivo delle spese;

3) 36 mesi per beni mobili registrati o immobili pignorati di valore superiore a 20.000 euro;

12-*duodecies*) prevedere il ricorso alla dilazione di pagamento, dopo la notifica dell'ingiunzione e prima del pignoramento, che deve essere commisurato in:

1) 6 mesi se il valore dell'ingiunzione, comprensivo delle spese, è fino ad euro 1.000;

2) 18 mesi se il valore dell'ingiunzione, comprensivo delle spese, supera mille euro e fino a euro 5.000;

3) 36 mesi se il valore dell'ingiunzione, comprensivo delle spese, supera l'importo di euro Cinquemila, in tal caso la dilazione è subordinata alla prestazione di una idonea garanzia».

1.326

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, lettera d), *aggiungere il seguente numero:*

«12-*bis)* prevedere l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di comunicare all'ufficiale giudiziario o, nella disciplina transitoria, al creditore procedente munito di autorizzazione del Presidente del Tribunale l'esatta natura dei rapporti finanziari del debitore e l'ultimo saldo risultante nonché ogni altro dettaglio utile a facilitare il pignoramento senza possibilità di opporre alcuna eccezione, chiarendo che per tale attività non sono dovuti diritto o compensi all'Agenzia delle Entrate o forfetizzarli rendendone possibile il pagamento da parte del creditore all'atto della richiesta.

1.327

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera d), *aggiungere il seguente numero:*

«12-*bis) prevedere come foro competente per le esecuzioni presso terzi quello del creditore consumatore».*

1.328

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Al comma 2, lettera e), *sopprimere il numero 1).*

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sopprimere le parole: «nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi».

1.329

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera e), *sopprimere il numero 1).*

1.330

ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI

Al comma 2, lettera e), *numero 1), sostituire le parole:* «anche attraverso l'eventuale estensione del

meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato, e razionalizzare la disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché» *con le seguenti:* «attraverso l'estensione del meccanismo della *translatio iudicii* ai rapporti tra processo e arbitrato ovvero l'introduzione di una regole corrispondenti all'articolo 50 del codice di procedura civile; razionalizzare la disciplina dell'arbitrato, ripristinando la suddivisione in due distinti commi dell'attuale secondo comma dell'articolo 817 del codice di procedura civile, richiamando nel numero 2) dell'articolo 829, comma 1, del codice di procedura civile, anche le modalità di nomina degli arbitri previste nell'articolo 816-*quater* del codice di procedura civile e prevedendo che gli arbitri possano dare comunicazione del lodo alle parti anche attraverso la posta elettronica certificata ;», *nonché al medesimo numero 1), sostituire le parole:* «mediante: l'estensione dei tipi di società» con le seguenti: «mediante il superamento della sanzione di nullità dell'intera convenzione arbitrale, comminata per il caso di modalità diverse dalla nomina eterodeterminata, attraverso la previsione della nomina suppletiva del presidente della sezione imprese competente, in caso di previsioni difformi da quella disposta dalla legge; l'estensione dei tipi di società».

1.331
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera e) *sopprimere il n. 2.*

1.332
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera e), *sopprimere il numero 2).*

1.333
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera e), *sopprimere il n. 2).*

1.334
CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.335
MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI
Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.336
GIARRUSSO, CAPPELLETTI
Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.337
MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO
Al comma 2, alla lettera g), *dopo le parole*: «da attuarsi» *inserire le seguenti*«, nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.338
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole:* «e della misura quantitativa».

1.339
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole:* «e della misura quantitativa».

1.340
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera g), *sopprimere le parole:* «e della misura quantitativa».

1.341
FUCKSIA
Al comma 2, lettera g) , *dopo le parole:* «degli atti stessi» *aggiungere le seguenti:* «prevedendo che in difetto il giudice possa tenerne conto ai fini delta condanna alle spese di lite di cui agli articoli 92 e 96, comma 3, del codice di procedura civile;».

1.342
ALBERTINI, BIANCONI, ANITORI
Al comma 2, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con esclusione di sanzioni di nullità degli stessi nell'ipotesi di sua violazione».

1.343
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, dopo la lettera g), *introdurre la seguente:*

«*g-bis)* prevedere: *(i)* che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; *(ii)* che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.344
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, dopo la lettera g) *introdurre la seguente:*

«*g-bis)* provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-*bis*, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.345
CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«*g-bis)* prevedere che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014, n. 162, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei

pubblici registri; prevedere che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente».

1.346

CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«*g-bis)* prevedere che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; prevedere che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente».

1.347

CUCCA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, dopo la lettera g), *inserire la seguente:*

«*g-bis)* provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-*bis*, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.348

MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, dopo la lettera g), *introdurre la seguente:*

«*g-bis)* prevedere: *(i)* che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono una degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; *(ii)* che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.349

MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, dopo la lettera g), *introdurre la seguente:*

«*g-bis)* prevedere: *(i)* che se con l'accordo di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con la legge 10 novembre 2014, n. 102, le parti concludono uno dei contratti o compiano uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono passano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; *(ii)* che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;»,

1.350

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, dopo la lettera g-bis) *introdurre la seguente:*

«*g-ter)* prevedere: *(i)* che se con l'accordo concluso in seguito al procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, gli avvocati che le assistono possano autenticare le sottoscrizioni del processo verbale di accordo ai fini della successiva trascrizione nei pubblici registri; *(ii)* che l'avvocato debba avere apposita copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale conseguente;».

1.351

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, dopo la lettera g-ter), *introdurre la seguente:*

«*g-quater)* provvedere alla revisione della Sezione IV del Capo III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile prevedendo:

1) nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento di procedimenti di istruzione preventiva a cura e spese della parte che ne abbia interesse, al fine di acquisire informazioni testimoniali su fatti, nonché svolgere, anche al di fuori delle condizioni di cui agli articoli 696 e 696-*bis*, accertamenti tecnici in funzione dell'attivazione di una procedura stragiudiziale di definizione della controversia o dell'introduzione di un giudizio, impregiudicata ogni questione relativa all'ammissibilità e alla rilevanza e all'eventuale rinnovazione degli stessi nel processo;

2) che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici possa avvenire sotto la direzione e il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il giudizio di merito tra quelli iscritti in apposito elenco».

1.352

CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera h), *numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, adottando il livello di sicurezza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.353

MANDELLI, CALIENDO

Al comma 2, lettera h), *numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo come descritto all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.354

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), *numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «, adottando un livello di sicurezza non inferiore al secondo come descritto all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014».

1.355

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 2, lettera h), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.356

CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Al comma 2, lettera h), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.357
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante caricamento attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 6 del decreto del ministro della giustizia 21 febbraio 2011, mediante connessione criptata o altro mezzo tecnologico che garantisca la riservatezza e la sicurezza della trasmissione;».

1.358
CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera h), *sostituire il n. 3) con il seguente:*
«3) l'accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»;

1.359
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera h), *sostituire il n. 3 con il seguente:*
«3) la accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'art. 2, lettera *d), del decreto del ministro della giustizia 21.2.2011 ed rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione»;*

1.360
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera h), *sostituire il n. 3 con il seguente:*
«3) l'accettazione e l'inserimento automatici nel fascicolo informatico degli atti processuali e dei documenti depositati telematicamente, immediatamente dopo il superamento dei controlli formali eseguiti dal gestore dei servizi telematici di cui all'art. 2, lettera d), del decreto del ministro della giustizia 21.02.2011 ed rilascio, sempre in via automatica, della relativa comunicazione di avvenuta accettazione;»

1.361
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera h), *n. 6 sopprimere le parole da:* «l'irrogazione» *fino a:* «statistiche»;

1.362
CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera h), *n. 6) sopprimere il secondo periodo.*

1.363
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera h), *numero 6), la frase* «l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte,

quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche» *è soppressa.*

1.364
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera h), *n. 6), sopprimere le parole*: «l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche»;

1.365
CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera h), *sostituire il n. 7) con ti seguente:*
«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematica a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestando la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori»;

1.366
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera h), *sostituire il n. 7 con il seguente:*
«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematico a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestandone la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori dal decreto-legge;».

1.367
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera h), *sostituire il n. 7), con il seguente:*
«7) l'estensione dell'obbligo di deposito telematico a tutti i provvedimenti del giudice ed a tutti gli atti processuali ed ai documenti depositati dalle parti, aggiornando le modalità di produzione in giudizio dei documenti probatori e degli allegati non producibili in forma di documento informatico, introducendo e disciplinando il potere dei difensori di digitalizzazione di tali documenti attestandone la conformità ai rispettivi originali e coordinandolo con i poteri di attestazione già riconosciuti ai difensori dal decreto-legge;».

1.368
CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera h), *n. 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;».

1.369

MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera h), *n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*
«, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;».

1.370
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera h), *n. 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «, prevedendo modalità di archiviazione dei documenti che consentano di creare nel testo degli atti collegamenti ai documenti medesimi che ne consentano la più agevole consultazione da parte del giudice e delle altre parti processuali;».

1.371
MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI
Al comma 2, lettera h), *sopprimere il numero 10).*

1.372
GIARRUSSO, CAPPELLETTI
Al comma 2, lettera h), *numero 10), sopprimere le parole da:* «l'introduzione» *fino a:* «giudice, e».

1.373
MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO
Al comma 2, alla lettera h), *al numero 10), dopo le parole:* «in via generale,» *inserire le seguenti:* «nel rispetto dell'esigenza di completezza,».

1.374
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera h), *n. 12, sostituire le parole:* «, anche telematica» *con le seguenti parole:* «esclusivamente con modalità telematiche».

1.375
CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera h), *n. 12) sostituire le parole:* «, anche telematica» *con le seguenti:* «esclusivamente con modalità telematiche».

1.376
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera h), *n. 12 sostituire le parole:* «, anche telematica» *con le seguenti parole:* «esclusivamente con modalità telematiche».

1.377
GIOVANARDI
Al comma 2, lettera h), *n.12, dopo le parole:* «riservando i relativi compiti al cancelliere» *aggiungere le parole:* «ad eccezione dei casi di cui all'art. 153, comma 2, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile,».

1.378
FALANGA, RELATORE
Al comma 2, lettera h), *n. 12), dopo le parole:* «riservando i relativi compiti al cancelliere» *inserire le*

seguenti: «ad eccezione dei casi di cui all'articolo 153, comma 2, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile».

1.379
CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera h), *numero 15) sostituire le parole:* «la partecipazione a distanza dell'udienza» *con le seguenti:* «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessarie, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.380
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera h), *numero 15), sostituire le parole: «*la partecipazione a distanza dell'udienza*»* *con le seguenti:* «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessario, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.381
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera h), *numero 15), sostituire le parole:* «la partecipazione a distanza dell'udienza» *con le seguenti:* «la gestione dell'udienza, con particolare riguardo alla raccolta delle deduzioni dei difensori da porre a verbale, alle modalità di gestione della escussione dei testimoni, anche con riguardo all'esigenza di rammostrare loro la documentazione prodotta dalle parti quando ciò sia necessario, ed alla partecipazione a distanza all'udienza».

1.382
CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera h), *sopprimere i numeri 22) e 23).*

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 24), sopprimere le parole da: «che l'ufficiale giudiziario, salvo che» fino alla fine del numero.

1.383
MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, lettera h), *numero 22), sopprimere le parole da:* «, prevedendo che l'avvocato debba allegare» *a:* «o altra più grave sanzione» *e da:* «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale» *alla fine.*

1.384
CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, lettera h), *numero 22), secondo periodo, sopprimere le parole da:* «, prevedendo che l'avvocato debba allegare» *alla fine e al terzo periodo sopprimere le parole da:* «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale» *alla fine.*

1.385
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, lettera h), *numero 22), sopprimere la frase:* «prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di

procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione»

e conseguentemente:

la frase «e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale; prevedere che, quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificare, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione debba comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.» *è soppressa.*

1.386

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera h), *numero 23), sopprimere il numero 23.2).*

1.387

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Al comma 2, lettera h), *aggiungere il seguente numero:*

«25-*bis)* l'abrogazione della mediazione obbligatoria».

1.388

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, lettera h), *aggiungere il seguente:*

«25-*bis)* prevedere che la notifica dei pignoramenti presso terzi ed immobiliari possa essere effettuata dall'avvocato del ereditare».

1.389

BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Al comma 2, lettera h) *, aggiungere il seguente numero:*

«25-*bis) il ripristino del periodo di quarantacinque giorni di sospensione feriale dei termini processuali».*

1.390

MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 2, dopo la lettera h) *aggiungere la seguente:*

«*h-bis)* revisione della Sezione IV del codice di procedura civile consentendone, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento a cura e spese della parte che ne abbia interesse al fine di acquisire informazioni testimoniali sui fatti nonché svolgere accertamenti tecnici funzionali all'assolvimento dell'onere della prova in un successivo giudizio di merito, impregiudicata ogni questione relativa alla loro ammissibilità e rilevanza e la loro eventuale rinnovazione nel giudizio per ordine del giudice; prevedendo la possibilità che il procedimento d'acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici avvenga sotto la direzione ed il controllo di avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine del circondario del Tribunale competente per il successivo giudizio di merito».

1.391

MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI

Al comma 2, sopprimere le lettere i) *e* l).

1.392

MANDELLI, CALIENDO
Al comma 2, sopprimere le lettere i) *e* l).

1.393
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, sopprimere le lettere i) *ed* l).

1.394
CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.395
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, sopprimere la lettera i).

1.396
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO
Al comma 2, lettera i), *sostituire le parole da*: «o resistito» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «con malafede, condanna la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte».

1.397
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 2, la lettera i), *la parola:* «con mala fede» *è sostituita con la seguente:* «dolo».

1.398
CUCCA, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI
Al comma 2, sopprimere la lettera l).

1.399
ZELLER, BERGER, LANIECE
Al comma 2, dopo la lettera l), *inserire la seguente:*
«*l-bis) prevedere che il giudice possa pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile anche per i procedimenti di negoziazione assistita e mediazione».*

1.400
FILIPPIN, RELATRICE
Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1.401
ZELLER, BERGER, LANIECE
Al comma 2, dopo la lettera m), *aggiungere, in fine, la seguente*:
«*m-bis)* potenziare il processo di degiurisdizionalizzazione, mediante il ripristino degli incentivi fiscali di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e l'estensione ai procedimenti arbitrali irrituali, anche in caso di controversie pendenti presso le Camere arbitrali istituite presso le Camere di commercio.»
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre; n. 196.

1.402

MANDELLI, CALIENDO
*Al comma 3, sostituire le parole: «*sentite le competenti Commissioni parlamentari*» con le parole*: «sentiti le competenti Commissioni parlamentari, il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense».

1.402a
MANDELLI, CALIENDO
*Al comma 3, dopo le parole: «*Commissioni parlamentari.*» aggiungere le seguenti: «*I decreti di cui al comma 2, lettera h), sono adottati sentita altresì una commissione appositamente costituita presso il Ministero della giustizia, composta da due esperti designati su proposta del Consiglio superiore della magistratura, due esperti designati su proposta del Consiglio nazionale forense e un presidente designato dal Ministro della giustizia».

1.403
MINEO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, MUSSINI
*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «*Per la predisposizione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 il Ministro della Giustizia si avvale della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari*».*

1.404
RICCHIUTI, CASSON, GATTI, LO MORO, RUTA
Al comma 6, sopprimere le parole: «e lettera b), numero 21)».

1.0.1
MUSSINI, STEFANO, URAS, VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 4 maggio 1983 n. 184, sostituire le parole: "Il giudice tutelare" con le seguenti: "Il Tribunale per i minorenni"».

1.0.2
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Consulente tecnico)

1. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: "e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione".

2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adempimento della funziona comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento".

3. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data nell'udienza in cui ha prestato il giuramento".

4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di

speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.";

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: "Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato. Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.

Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del seconde comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma"».

1.0.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni).

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "sessanta"».

Art. 2

2.0.1

GIOVANARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Modifiche al codice di procedura civile)

Dopo l'articolo 257-*ter* del Codice di Procedura Civile è aggiunto il seguente:

"Art. 257-*quater.*

(Dichiarazioni rese da terzi prima del giudizio
e verbali di constatazione di fatti)

La parte può produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi, prima dell'instaurazione dello stesso, dinanzi ad un notaio in atto pubblico. La parte può altresì produrre in giudizio verbali di constatazione di fatti ricevuti per atto pubblico notarile che hanno l'efficacia di cui all'art. 2700 del codice civile"».

2.0.2

ZIZZA, DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

All'articolo 560 del codice di procedura civile inserire, in fine, il seguente comma:

"Per l'attuazione del provvedimento il custode, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione immobiliare, si può avvalere dell'opera dell'ufficiale giudiziario o del funzionario dell'ufficio notificazione, esecuzione e protesti, il quale deve provvedere, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e 608 del codice di procedura civile, entro novanta giorni dalla data della richiesta**.''».**

2.0.3

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

(Modifica all'articolo 591 del codice di procedura civile)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568."».

2.0.4

BUCCARELLA, GIARRUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 2-*bis.*

(Modifica all'articolo 159-*ter* delle Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)

1. l'articolo 159-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie è sostituito dal seguente:

"Art. 159-*ter*. Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Dell'avvenuta iscrizione a ruolo è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, ai creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 543 e 557 del codice decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'iscrizione a ruolo, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-*ter* delle presenti disposizioni. Nell'ipotesi di cui all'articolo 521-*bis* del codice, il termine per il deposito delle copie conformi degli atti previsti dal quinto comma del predetto articolo decorre dalla comunicazione a cura dell'istituto vendite giudiziarie di cui al terzo comma dello stesso articolo.»

2.0.5

FALANGA, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

Dopo l'articolo 257-*ter* del Codice di Procedura Civile è aggiunto il seguente:

"Art. 257-*quater.*

(Dichiarazioni rese da terzi prima del giudizio e verbali di constatazione di fatti)

La parte può produrre in giudizio dichiarazioni rese da terzi, prima dell'instaurazione dello stesso, dinanzi ad un notaio in atto pubblico. La parte può altresì produrre in giudizio verbali di constatazione di fatti ricevuti per atto pubblico notarile che hanno l'efficacia di cui all'art. 2700 del codice civile».

Art. 3

3.0.1

ZIZZA, DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

Sostituire il comma 1 dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con il seguente:

"1. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere o l'ufficiale giudiziario o funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti territorialmente competente, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori"».

3.0.2

ZIZZA, DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 15 dicembre 1959, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Nell'ufficio al quale sono addetti due o più ufficiali giudiziari è nominato un ufficiale giudiziario coordinatore; nella scelta si deve tener conto dell'idoneità alle funzioni di coordinamento";

b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

Qualora manchi per qualsiasi motivo il dirigente amministrativo della corte di appello o del tribunale, provvedono i dirigenti amministrativi addetti alle Procure.

L'Ufficiale giudiziario coordinatore non è esentato di regola dalle normali attribuzioni;

c) l'articolo 59, è sostituito dal presente:

Il presidente della Corte di appello ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.

Il presidente del tribunale ha la sorveglianza su tutti gli ufficiali giudiziari del circondario 'Il dirigente amministrativo ha la sorveglianza sugli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP addetti all'ufficio ivi compreso sull'ufficiale giudiziario coordinatore;

d) all'articolo 104, quarto comma, dopo le parole: "esigenza di servizio" aggiungere: "che non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'articolo 162 della legge n. 1196 del 23 ottobre 1960. Egli assicura, salvi i casi di incompatibilità una rotazione periodica degli incarichi conferiti ai dipendenti nei servizi unep addetti ai servizi espletati all'interno dell'ufficio ivi compreso il coordinatore unep, che gli addetti ai servizi espletati all'esterno dell'ufficio in conformità con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 190 de16 novembre 2012. La rotazione deve avvenire, per i servizi esterni, in comparti. Ogni comparto è costituito da tre zone contigue di lavoro, ogni zona di lavoro è delimitata dal territorio assegnato al lavoratore";

e) all'articolo 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La parte richiedente un atto di esecuzione può chiedere, al capo dell'ufficio giudiziario, di sostituire l'ufficiale giudiziario o il funzionario dell'ufficio nep, assegnatario d'ufficio della zona in cui l'atto deve essere eseguito, con un'altro dello stesso ufficio scegliendone quello che ritiene più idoneo all'incarico per eseguire l'atto richiesto. Il capo dell'ufficio giudiziario, al fine della valutazione del personale, terrà conto delle richieste di sostituzione fatte dalla della parte istante";

f) l'articolo 105, primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Nelle sedi d'ufficio unico, il presidente della Corte d'appello o il presidente del tribunale provvede, sentito il dirigente amministrativo alla designazione degli ufficiali giudiziari e funzionari unep preposti ai diversi rami di servizio";

g) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

«Art. 106.

1. L'ufficiale giudiziario coordinatore, su indicazione del dirigente amministrativo, coordina l'ufficio nep e tutti i servizi ad esso inerenti.

2. Sono attribuite alla competenza dell'ufficiale giudiziario e del funzionario unep tutte le attività che la legge demanda loro. Essi compiono con attribuzione esclusiva gli atti del loro ministero e le attività che la legge attribuisce loro nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale sono addetti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

3. Sono altresì attribuzioni dell'ufficiale giudiziario:

a) ricevere con giuramento gli atti di notorietà in materia civile e commerciale;

b) redigere verbali di constatazione e di ispezione nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali, compresi i verbali relativi alla ricognizione o all'accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose;

c) provvede ad eseguire le indagini patrimoniali;

d) redigere atti di asseverazione e dichiarazione giurate;

e) rilasciare copie ed estratti di documenti del proprio ufficio o ad esso esibiti e di libri commerciali, fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di richiedere l'esibizione degli originali;

f) redigere i processi verbali d'inventario ai sensi dell'articolo 775 del codice di procedura civile;

g) provvedere, in seguito a delega dell'autorità giudiziaria, all'apposizione e alla rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali e redigere i relativi processi verbali d'inventario;

h) autenticare le sottoscrizioni, ad esclusione di quelle che comportano un'attività negoziale;

i) provvedere, anche in qualità di commissionario, ai sensi dell'articolo 532 e 533 del codice di procedura civile, alla vendita di beni mobili provenienti da procedure esecutive, da leggi o regolamenti ivi compresi quelli previsti; 1) all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639; 2) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 3) al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 4) agli articoli 659, 1066 e 1068 del codice della navigazione; 5) al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510; 6) al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814; 7) agli articoli 1515, 1516 e 2797 del codice civile". La vendita dei beni mobili può essere effettuata telematicamente;

h) l'articolo 110, è sostituito dal seguente:

"Art. 110.

1. Gli atti dell'ufficiale giudiziario devono essere da lui sottoscritti e devono contenere l'indicazione del giorno, mese, anno e, ove occorre dell'ora in cui sono eseguiti, nonché l'indicazione dell'autorità richiedente o della persona a istanza della quale sono compiuti. I processi verbali eseguiti dall'ufficiale giudiziario o dal funzionario unep devono contenere l'orario di inizio e della fine delle operazioni eseguite";

i) l'articolo 185 è sostituito dal seguente:

"Art. 185.

1. Ogni disposizione del presente ordinamento, la quale fa espresso riferimento al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche all'aiutante ufficiale giudiziario.

2. 0gni disposizione di legge o disposizione contrattuale che fa riferimento all'ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita al funzionario unep coordinatore.

3. Agli ufficiali giudiziari dell'area II rimasti nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 21-*quater* della legge n. 132 del 6 agosto 2015 si applicano le disposizione dell'articolo 106, secondo e terzo comma del presente decreto"».

3.0.3

ZIZZA, DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

Al decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 dell'articolo 2, con il seguente:

"2. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della, gestione del personale amministrativo incluso quello in servizio presso gli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti, ivi compreso gli ufficiali giudiziari e funzionari UNEP, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo, dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4. Assicura la rotazione dei dipendenti nei servizi unep in conformità con le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n. 90 del 6 novembre 2012 e successive modificazioni";

b) dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

"Art. 3-*bis.*

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229, del 15 dicembre 1959, che si riferiscano al Capo dell'Ufficio, al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale devono intendersi riferita al Magistrato Capo dell'Ufficio e al Dirigente Amministrativo preposto all'Ufficio, secondo la individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi disciplinata dagli articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. Ogni disposizione della presente legge o di ogni altra legge o disposizioni contrattuali la quale fa richiamo al solo ufficiale giudiziario, deve ritenersi riferita anche al funzionario UNEP, in quanto compatibile con le funzioni di quest'ultimo.

3. Ogni disposizione di legge o disposizione contrattuale che fa richiamo al solo ufficiale giudiziario dirigente, deve ritenersi riferita all'ufficiale giudiziario coordinatore.

4. Le attività di indagini patrimoniali di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, di notificazione e di esecuzione, ivi comprese quelle libero professionali e stragiudiziali, devono ritenersi espletate indistintamente ed autonomamente dal personale inquadrato nelle figure professionale di ufficiale giudiziario e di funzionario UNEP"».

Art. 5

5.0.1

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 316-bis del codice civile e sostituito dal seguente:

"1. ? I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita di lavoro professionale o casalingo. II contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore.

2. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".

2. L'articolo 317-*bis* del codice civile e sostituito dal seguente:

"1. Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dei genitori hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

2. L'ascendente, il fratello o la sorella al quale e impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice ordinario, del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma".

3. II secondo comma dell'articolo 337-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-*bis* , il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che figli minori restino affidati a entrambi genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

Dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad

entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, tranne che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e solo su richiesta da parte di uno dei due genitori.

Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un limitato tempo affidare i minori a terzi estranei.

All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio.

A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare".

4. II primo comma dell'articolo 337-*quater* del codice civile e sostituito dal seguente:

"1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore anche con modalità assistite".

5. Al primo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio", in fine aggiungere le seguenti: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare".

6. II secondo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile, e sostituito dal seguente:

"Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che deve esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore abbia comunicato alcunché, il consenso si ritiene validamente acquisito.

Nel caso il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, ciascun genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore.

Il cambiamento di residenza senza il consenso da parte dell'altro genitore ovvero senza il provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del genitore"».

5.0.2

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 5-*bis*

(Concorso nel mantenimento)

II primo comma dell'articolo 316-*bis* del codice civile e sostituito dal seguente:

"1. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita di lavoro professionale o casalingo. II contributo perequativo eventualmente dovuto all'altro coniuge, a titolo di mantenimento dei figli minori, deve essere commisurato al periodo di permanenza dei minori presso ciascun genitore.

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli"».

5.0.3

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Rapporti con gli ascendenti)

L'articolo 317-*bis* del codice civile e sostituito dal seguente:

"1. Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle dei genitori hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

2. ? L'ascendente, il fratello o la sorella al quale e impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice ordinario, del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma"».

5.0.4

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiunto il seguente

«Art. 5-*bis*.

(Provvedimenti riguardo ai figli)

Il secondo comma dell'articolo 337-*ter* del codice civile è sostituito dal seguente:

"1. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-*bis* , il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che figli minori restino affidati a entrambi genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.

Dispone, fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, in misura comunque non inferiore a tre giorni settimanali, anche non consecutivi, tranne che uno dei due genitori adduca ragioni tali da giustificare un diverso assetto e solo su richiesta da parte di uno dei due genitori.

Fissa altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. Nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori o di entrambi, il giudice può disporre l'affidamento familiare dei minori ad un parente di uno dei due genitori entro il quarto grado, anche se non ha avuto rapporti significativi con i minori. Il giudice ove ritenga motivatamente di non poter adottare provvedimenti che comportino l'affidamento ovvero il collocamento dei minori alla cerchia familiare, può in via eccezionale e straordinaria e per un limitato tempo affidare i minori a terzi estranei.

All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio.

A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare"».

5.0.5

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)

Il primo comma dell'articolo 337-*quater* del codice civile e sostituito dal seguente:

"1. II giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori solo nel caso in cui siano stati emessi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale a carico di uno dei due genitori e qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore anche con modalità assistite"».

5.0.6

STEFANI, CENTINAIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)

1. Al primo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile dopo le parole: "Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio*", infine è aggiunta la seguente frase: "ovvero ospiti frequentemente un'altra persona all'interno della casa familiare".

2. II secondo comma dell'articolo 337-*sexies* del codice civile, e sostituito dal seguente: "Ciascun genitore qualora ritenga, con riferimento al prevalente interesse del minore, di cambiare residenza deve ottenere il preventivo consenso da parte dell'altro, che deve esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il genitore abbia comunicato alcunché, il consenso si ritiene validamente acquisito.

Nel caso il rifiuto del consenso da parte di uno dei due genitori appaia ingiustificato e non rispondente all'interesse del minore, ciascun genitore può ricorrere al giudice tutelare per ottenere un provvedimento che autorizzi il cambiamento di residenza del minore.

Il cambiamento di residenza senza il consenso da parte dell'altro genitore ovvero senza il provvedimento del giudice tutelare, obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del genitore"».

5.0.7

ZELLER, BERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.5-*bis.*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri, si interpretano nel senso che le stesse trovano applicazione indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato».

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 375 (pom.) del 28/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
375ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ASCOLA dà conto della lettera da lui sottoscritta e trasmessa il 27 marzo 2017 alla Presidenza del Senato con la quale sono state manifestate le perplessità emerse nel corso dell'Ufficio di Presidenza di giovedì scorso sull'assegnazione alla 1a Commissione del disegno di legge n. 2754 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città - e, pur essendosi escluso di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, è stata chiesta la possibilità di valutare se vi siano spazi per modificare la predetta decisione a favore di un'assegnazione del disegno di legge medesimo alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

Il Presidente comunica altresì l'assegnazione in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (Atto Governo n. 405), per l'espressione del parere sul quale il termine di scadenza è fissato al 30 aprile.

Ricorda infine che sono attualmente assegnati alla Commissione giustizia 14 disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati. A questi occorre aggiungere presumibilmente anche il disegno di legge recante modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale (A.S. n. 2755), approvato dalla Camera il 21 marzo, che deve ancora essere assegnato. Il Presidente sottolinea che il numero elevato dei predetti disegni di legge costituisce una circostanza che dovrà essere oggetto di attenta valutazione nei prossimi Uffici di Presidenza, al fine di assicurare un'adeguata organizzazione dei lavori della Commissione.

SULLA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2473 (ELEZIONI CONSIGLIERI ORDINI FORENSI)

Il senatore CUCCA (*PD*) segnala ancora una volta l'esigenza di pervenire alla definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, già licenziato dalla Commissione in sede referente, in quanto la situazione in cui versano diversi consigli dell'ordine appare ormai insostenibile. Ritiene paradossale che la richiesta di riassegnazione in sede deliberante, formulata alla Presidenza del Senato nel febbraio di quest'anno, anziché rendere più celere la conclusione dell'esame, la stia di fatto rallentando, perché il Governo, da quanto gli consta, tarda a dare il proprio assenso, in particolare a causa della mancanza del parere del Ministero dell'economia e delle finanze sulla predetta riassegnazione.

Il presidente D'ASCOLA preannuncia che chiederà alla Presidenza del Senato di sollecitare il necessario assenso del Governo ai fini della riassegnazione del disegno di legge n. 2473 in sede deliberante.

IN SEDE REFERENTE

(580-B) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.1 e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato. Con la formulazione in oggetto si chiede in particolare di inserire al quarto capoverso della lettera *c-bis*) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106 - così come modificato all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del disegno di legge in titolo - che, tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni del procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati, tra i quali quello di cui l'articolo 416-*bis* del codice penale, o per i delitti aggravati di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 152 del 1991, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione, "anche se abitati dai componenti della famiglia". In sede di illustrazione dell'emendamento il senatore Buccarella

ricorda che questa specificazione si muove in linea con l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo, nel testo approvato in prima lettura dal Senato.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) rileva che durante l'esame in prima lettura da parte del Senato del disegno di legge in titolo si è registrata un'amplissima convergenza su un testo che la Camera ha però stravolto completamente. Pur non ritenendo del tutto soddisfacente l'impostazione complessiva sottesa al disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento - peraltro intervenute a distanza di oltre due anni dalla conclusione dell'*iter legis* in Senato - ciò nondimeno ritiene essenziale poter concludere velocemente l'esame dello stesso, in quanto è assolutamente essenziale risolvere i numerosi e gravi problemi che caratterizzano alcune situazioni regionali, in particolare in Campania e cioè in una regione che è caratterizzata da oggettive situazioni di tensione abitativa.
Sottolinea infine che è intendimento del proprio Gruppo parlamentare non già quello di intestarsi meriti politici a fini propagandistici, quanto quello di risolvere i problemi abitativi sopra indicati, coniugando il rispetto del principio di legalità con quello di eguaglianza. Chiede quindi agli esponenti del Movimento 5 Stelle di trasformare le loro proposte emendative in ordini del giorno.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*), condividendo le considerazioni testé svolte dal senatore Palma, ricorda che il disegno di legge in titolo era stato approvato dal Senato in prima lettura con l'obiettivo di sanare situazioni paradossali, che si erano determinate a seguito di diversificate applicazioni della normativa nazionale che avevano finito per penalizzare i cittadini di alcune regioni del sud, in particolare in Campania. Ribadisce quindi la necessità di definire velocemente l'esame del disegno di legge, pur non ritenendo del tutto soddisfacente il testo così come approvato dalla Camera.

Prende la parola la senatrice CAPACCHIONE (*PD*), per sottolineare che alcune proposte emendative, a suo avviso, si caratterizzano per l'estraneità all'oggetto del disegno di legge in quanto, anziché intervenire sull'individuazione di criteri e procedure per l'esecuzione di demolizioni di manufatti abusivi, tendono a regolamentare la diversa materia della pianificazione urbanistica e rischiano, inoltre, di vanificare le giuste misure recentemente introdotte dall'attuale giunta regionale campana in materia di abusivismo edilizio ed edilizia sociale.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha ritirato la proposta emendativa 2.1, interviene il senatore LUMIA (*PD*) il quale, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, fa presente che il disegno di legge in titolo è volto a risolvere alcune importanti problematiche legate all'abusivismo edilizio. Nonostante la presenza di alcune modificazioni apportate dalla Camera che appaiono discutibili - si veda, ad esempio, la nuova formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge, che appare caratterizzato da un minor rigore rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato - segnala taluni interventi migliorativi - come ad esempio l'attuale formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge, così come l'introduzione della banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'articolo 4 - che rendono l'impostazione sottesa al disegno di legge in titolo un soddisfacente punto di incontro tra l'esigenza di assicurare un rigoroso rispetto della legalità nella fissazione dei criteri per l'esecuzione delle procedure di demolizione dei manufatti abusivi e quella di evitare diseguaglianze sociali e tener conto di emergenze abitative. Per tali ragioni ritiene opportuno che il disegno di legge possa essere approvato il più rapidamente possibile e che l'esame si concentri sulle questioni di merito evitando qualsiasi forma di strumentalizzazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si intende che i presentatori abbiano rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2093) ***Laura BOTTICI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Nessuno chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale ed è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 6 aprile, alle ore 18.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

(2153) ***ALBERTINI ed altri. - Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio***
(2259) ***BUCCARELLA ed altri. - Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2016.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, già pubblicato in allegato al resoconto del 20 dicembre 2016, a giovedì 6 aprile 2017, alle ore 18.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(2441) ***Erika STEFANI ed altri. - Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne***
(638) ***Anna Cinzia BONFRISCO. - Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente***

l'induzione al matrimonio mediante coercizione

(2683) ***Giuseppina MATURANI ed altri. - Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2441 e 638, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2683 e rinvio.)

Su proposta del presidente D'ASCOLA, la Commissione conviene di congiungere l'esame del disegno di legge n. 2683 con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 580-B

G/580-B/1/2
CAPPELLETTI
La Commissione Giustizia del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 580-B, recante disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi;
premesso che:
lo Stato è proprietario di una vasta area sita nel centro di Chioggia, in località Sottomarina;
a partire dagli anni '50 l'area è stata interessata da occupazioni di privati che hanno costruito sul sito demaniale fabbricati ad uso residenziale e/o commerciale o che, in taluni casi, hanno sconfinato nell'area demaniale con i fabbricati edificati nei terreni di loro proprietà; la maggior parte degli immobili risulta costruita prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del 1967 ed in virtù di autorizzazioni edilizie e permessi a costruire rilasciati dal Comune; i fabbricati così edificati, nel tempo sono stati oggetto di compravendita e di successione attraverso regolari arti redatti da notai e registrati nelle apposite Conservatorie e presso i relativi Comuni;
considerato che:
é evidente che la situazione degli occupanti degli immobili in oggetto non può ritenersi riconducibile al fenomeno dell'abusivismo avendo questi acquisito il diritto di proprietà degli immobili attraverso procedure e titoli all'epoca universalmente ritenuti legittimi ed avendo regolarmente pagato tutte le imposte e le tasse connesse alla proprietà degli immobili;
la questione è stata oggetto dell'ordine del giorno 9/034444- A/180 presentato alla Camera dei Deputati in data 19.12. 2015 dall'On. Da Villa Marco, accolto dal Governo;
impegna il Governo
a coordinarsi con ogni livello amministrativo competente per addivenire ad una soluzione dell'annoso problema di cui in premessa, con esclusione da qualsiasi sanatoria relative a speculazioni e ad abusi di periodo più recente, mediante la determinazione del prezzo di cessione ai privati dei soli terreni occupati con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato.

Art. 1

1.1 (testo 2)

NUGNES, BUCCARELLA

*Al comma 1, lettera a), capoverso, la lettera "c-*bis*"è sostituita dalla seguente:*

«c-bis) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili, anche se abitati dai componenti della famiglia, che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

1.1

NUGNES

*Al comma 1, lettera a), capoverso, la lettera "c-*bis*"è sostituita dalla seguente:*

«c-bis) i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nell'ambito dei quali è data adeguata considerazione:

agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;

Per gli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è data adeguata considerazione dapprima agli immobili di cui al precedente punto 2), successivamente a quelli di cui ai punti 1) e 3).».

1.2

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a), capoverso, nella lettera c-bis *numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o ricadenti all'interno di aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;".*

1.3

MINEO, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), capoverso, nel comma 6-bis, le parole "della sentenza di condanna di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "del verbale di accertamento dell'opera abusiva".

Art. 2

2.1

CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.1

NUGNES

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

"I dati a supporto di tale relazione sono resi disponibili dalla Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui al presente articolo. "

4.0.1

NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Al fine di realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere e in considerazione delle dimensioni su scala nazionale del fenomeno dell'abusivismo edilizio e del disagio sociale ad esso connesso relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione elabora, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida a supporto dell'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle richieste di assegnazione di immobili di edilizia economica e popolare, che contengano indicazioni su:

a) verifica dello stato patrimoniale dei soggetti e/o del nucleo familiare cui viene sottratto o demolito l'immobile abusivo;

b) mappatura degli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati da destinare a fini abitativi ai soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali;

c)valutazione in ordine all'acquisizione di manufatti abusivi al patrimonio comunale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31 (L), comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione.»

4.0.2

NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi di edilizia sociale)

4) Al fine di realizzare un'adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere per far fronte alle situazioni di disagio sociale per realizzare e/o reperire nuove abitazioni di edilizia sociale, al fine di contenere ulteriormente il consumo di suolo e i costi di realizzazione di nuove abitazioni, e nel contempo i costi degli abbattimenti derivanti dal fenomeno dell'abusivismo edilizio su scala nazionale, relativamente agli immobili utilizzati ad abitazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, esclusi gli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità e gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico-artistico, il comma 3 dell'articolo 31 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

"3- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, prima di ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione del manufatto, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, verifica l'esistenza di prevalenti interessi pubblici in ordine alla necessità dell'ente di acquisire il manufatto ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste per le liste di assegnazione per l'edilizia sociale, tramite opportuna interpolazione di apposito catasto dello stato del patrimonio immobiliare esistente e/o recuperabile da

patrimonio pubblico inutilizzato destinato a edilizia sociale. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono comunque acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita".

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 2153, 2259

NT
La Commissione

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)
Art. 1.

1. Nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.
2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.
3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.
4. La presente legge non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.
5. All'onere di cui al comma 1, pari a euro 12.000.000 nell'anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 378 (pom.) dell'11/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 11 APRILE 2017
378ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SU UN AVVISO DI GARANZIA RECENTEMENTE PERVENUTO AL SENATORE GIOVANARDI

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) ritiene doveroso comunicare alla Commissione che gli è pervenuto, qualche giorno fa, un avviso di garanzia concernente fatti ai quali si dichiara del tutto estraneo. Peraltro fa presente che la notizia del predetto avviso è stata diffusa dal settimanale "L'Espresso" ancor prima che egli stesso potesse prenderne conoscenza e, comunque, lamenta che il settimanale in questione è in possesso degli atti giudiziari ai quali egli non è riuscito ancora ad accedere. Gli si contesta il reato di rivelazioni e utilizzazioni di segreti d'ufficio e minaccia al corpo amministrativo dei prefetti per salvare dall'interdittiva antimafia una società di costruzioni modenese a cui si imputava il condizionamento delle cosche mafiose. Quindi, ricorda come il sistema del rilascio delle interdittive antimafia da parte prefetti e le connesse criticità siano state al centro della propria battaglia parlamentare degli ultimi anni, in quanto fermamente convinto che tale sistema, così come applicato, è assai deleterio per l'attività di numerose aziende - che, molto spesso, pur non avendo alcun contatto con gli ambienti mafiosi e malavitosi, sono destinatarie di interdittive alle quali fa seguito inevitabilmente il fallimento - senza peraltro risultare di alcuna utilità nel contrasto alla criminalità mafiosa. Ribadisce che questa tesi è stata riportata in ben tredici interpellanze parlamentari a sua firma e, pertanto, ritiene che si sia trovato al centro di una vicenda giudiziaria per il solo fatto di svolgere coerentemente la propria attività parlamentare anche mediante il sindacato ispettivo. Tiene a precisare che ha svolto l'attività di parlamentare in maniera rigorosa, agendo con trasparenza e onestà

senza aver mai avuto contatti diretti o indiretti con esponenti delle cosche malavitose, ma intervenendo solo a favore delle imprese modenesi, nel tentativo di salvarle.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*), esprimendo solidarietà al senatore Giovanardi, conferma che quest'ultimo ha posto il problema del rilascio delle interdittive antimafia al centro della propria attività parlamentare; condivide peraltro le criticità di un sistema che sono emerse a vario titolo negli ultimi anni e che si allontanano, alla fine, dall'obiettivo del rispetto della legalità.

Il senatore ALBERTINI (*AP-CpE*) si associa alle considerazioni del senatore Falanga, esprimendo a sua volta solidarietà al senatore Giovanardi.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il relatore CUCCA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera *c)*, concernente l'ampliamento della distribuzione dei dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, ritiene che questo punto debba essere spostato nelle premesse.

Il relatore CUCCA (*PD*) accogliendo il suggerimento del senatore Caliendo riformula il parere, pubblicato in allegato al resoconto, il quale, messo ai voti, previa verifica del numero legale, risulta approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***
(Discussione e rinvio)

Il presidente D'ASCOLA ricorda che l'esame del disegno di legge n. 2473 si è già concluso in sede referente con l'accoglimento di un nuovo testo modificato del relatore, pubblicato in allegato al resoconto. La Presidenza del Senato ha concesso il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere come testo base quello accolto in sede referente.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede una precisazione in ordine alla formulazione del comma 4 dell'articolo 10 sulle modalità di espressione del voto.

Si svolge quindi un dibattito nel quale intervengono i senatori CUCCA (*PD*), FALANGA (*ALA-SCCLP*), LUMIA (*PD*) e PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale preannuncia la presentazione di un emendamento nel senso di precisare che il voto è espresso "secondo quanto previsto dall'articolo 8".

Il relatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) fa presente che in qualità di relatore avrebbe intenzione di presentare un emendamento, suggerito anche da alcuni Gruppi dell'opposizione, che impedisca a un soggetto eletto in un organo di rappresentanza, quali sono i consigli dell'ordine, di essere eletto anche in un organo amministrativo quale la cassa di previdenza, salvo l'applicazione successiva del principio di incompatibilità e la scelta tra le due cariche. Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso nella carriera forense che sottende un carrierismo politico abilmente celato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che non si può, in questa sede, agire su norme di tipo ordinamentale e, specificamente, non si può trasformare una causa di incompatibilità in una causa di ineleggibilità. Ove dovesse essere approvata una modifica in tal senso al disegno di legge in esame, egli preannuncia fin da ora che il Gruppo di Forza Italia chiederà la riassegnazione del testo in sede referente.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) si dice d'accordo con il senatore Caliendo e propone al relatore Falanga di desistere dal proposito di modificare il testo.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritiene invece che la proposta di modifica preannunciata dal relatore è meritevole di attenzione soprattutto nel tentativo di scoraggiare alcune pericolose correnti di carrierismo forense. Richiama poi l'attenzione sui comitati di pari opportunità degli avvocati, previsti dalla legge n. 247 del 2012 (articolo 25) che stabilisce che presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità. In particolare pone la questione se con il rinnovo dei consigli dell'ordine non sia automatica la decadenza dei predetti comitati e se non sia il caso che il legislatore intervenga, a tale riguardo, nell'ambito del provvedimento in esame.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene fondata l'osservazione avanzata dal senatore Buccarella, mentre il senatore CUCCA (*PD*) osserva che l'elezione e il funzionamento dei comitati di pari opportunità devono essere stabilite con regolamento approvato dai consigli dell'ordine, come previsto dalla legge.

Dopo che il relatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) ha precisato che i componenti dei consigli dell'ordine rivestono una carica di rappresentanza che nel sistema non può essere remunerata, si svolge un dibattito al quale partecipano i senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*), LUMIA (*PD*), PALMA (*FI-PdL XVII*) e CUCCA (*PD*). In particolare il senatore Cucca richiama l'attenzione della Commissione sulla

necessità di approvare quanto prima il testo accolto dalla Commissione in sede referente, incombendo l'urgenza del rinnovo di numerosi consigli dell'ordine che, in taluni casi, sono stati oggetto di commissariamento.

Il relatore FALANGA (*ALA-SCCLP*), consapevole del proprio ruolo di relatore, afferma che, al di là delle proprie opinioni personali e delle originarie intenzioni di modificare per certi aspetti il testo accolto dalla Commissione in sede referente, seguirà in ogni caso una linea che terrà doverosamente conto delle indicazioni della maggioranza.

Il presidente D'ASCOLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, a domani alle ore 10.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(580-B) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente D'ASCOLA comunica che sul provvedimento in titolo dalla Commissione bilancio, per le vie brevi, è stata preannunciata la possibile formulazione di un parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in ordine alle clausole di copertura finanziaria contenute nell'articolato del disegno di legge.

Interviene il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale chiede alla Presidenza di sostenere, presso la Commissione bilancio, le ragioni dell'approvazione urgente del disegno di legge in esame.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ricorda ancora una volta che il disegno di legge *de qua* è volto a "salvare" dagli abbattimenti le abitazioni delle persone che vivono in Campania con un reddito assai modesto e non già i grandi gruppi alberghieri o i faccendieri che vivono in dimore lussuose presso la costiera sorrentina. Dunque il Gruppo di Forza Italia chiede di votare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, al di là del parere che formulerà la Commissione bilancio.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) ricorda che i cittadini della Campania, proprietari di abitazioni che sono sottoposte a procedure di esecuzione delle demolizioni, non hanno potuto beneficiare della legislazione nazionale sul condono a causa di una legge regionale dichiarata poi incostituzionale dal giudice delle leggi. Si tratta quindi di stabilire almeno un ordine equo per le

procedure di demolizione, volto a tutelare i soggetti deboli.

Il senatore LUMIA (*PD*) a nome del Partito Democratico afferma, a sua volta, che il disegno di legge in esame, quantunque caratterizzato da alcune criticità, dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non costituisce una sanatoria ma un provvedimento urgente volto a definire i tempi degli abbattimenti in modo tale da tener conto di situazioni di disagio sociale che non possono essere ignorate.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
- il decreto-legge n. 14 del 2017, già esaminato in sede di conversione dall'altro ramo del Parlamento, si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I, articoli da 1 a 8) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II, articoli da 9 a 18);
- l'articolo 11 - recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili - prevede, al comma 3, che l'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni prefettizie di cui comma 1 - disposizioni finalizzate a prevenire il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili - può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile;
- l'articolo 15 - recante integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali - prevede, al comma 1, lettera b), che sia aggiunto un comma 3-*bis* all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto "Codice Antimafia") con il quale si stabilisce che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possano essere disposti dall'autorità giudiziaria, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche mediante l'utilizzo dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale (c.d. "braccialetti elettronici");

considerato che

- l'articolo 11, comma 1, del disegno di legge, riferendosi alle "occupazioni arbitrarie di immobili", non specifica in maniera perspicua se le determinazioni prefettizie debbano riguardare esclusivamente le ipotesi in cui si concreta la fattispecie criminosa dell'*"invasione di terreni o edifici*" di cui all'articolo 633 c.p., che punisce, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto - e nel cui ambito la giurisprudenza prevalente riconduce non

soltanto l'invasione con modalità esecutive violente, ma anche il comportamento arbitrario di chi si introduce nell'altrui proprietà *contra ius*, in quanto privo del diritto di accesso (cfr. *ex plurimis,* Cass. pen., sez. II, sent. n. 53005 dell'11 novembre 2016) - ovvero se la disposizione di cui all'articolo 11 possa riferirsi anche a fattispecie di occupazione che, pur in assenza di un fatto configurabile come reato, si fondino su comportamenti comunque illegittimi (come ad es. nell'ipotesi di occupazione *sine titulo,* ma in astratto anche in ipotesi di titolo nullo, annullabile o comunque inefficace per decorrenza dei termini previsti nel contratto). Sotto questo profilo non è ben chiaro nemmeno se l'ambito di applicazione della previsione in oggetto debba o meno coincidere con quello delineato dall'articolo 5 del decreto legge n. 47 del 2014, che - pur perseguendo analoghe finalità di contrasto all'emergenza abitativa - si riferisce a occupazioni abusive di un immobile, ed in particolare ad occupazioni abusivamente poste in essere *sine titulo*,secondo quanto previsto al comma 1;

- l'articolo 11, comma 3, del disegno di legge in titolo, prevedendo l'esclusione della tutela risarcitoria per equivalente nelle ipotesi di eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono emanate le disposizioni prefettizie di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, suscita talune perplessità di carattere sistematico innanzitutto perché il risarcimento per equivalente rappresenta uno strumento di riparazione delle conseguenze dannose dell'illecito che viene garantito dall'ordinamento in via del tutto alternativa e fungibile rispetto alla reintegrazione in forma specifica: il primo riconosce al danneggiato il diritto ad una somma di denaro equivalente al valore della lesione patrimoniale patita; il secondo attribuisce al soggetto passivo la medesima utilità giuridica od economica sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita (cfr. sul punto, *ex plurimis,* Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4482). Cosicché l'articolo 2058, secondo comma, del codice civile, nel prevedere che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, esprime una esigenza di carattere generale la cui deroga nel caso di specie appare priva di ragionevole giustificazione. Tanto più nell'ambito di strumenti di tutela che, come quella risarcitoria, deve essere assicurata dall'ordinamento in maniera piena ed effettiva, costituendo un indefettibile corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione. Ed infatti, come riconosciuto in più occasioni anche dal giudice delle leggi, la previsione di una tutela risarcitoria nelle ipotesi di provvedimenti illegittimi della Pubblica amministrazione - ormai consacrata in via legislativa dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) - non rappresenta soltanto «uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione», «ma anche, e soprattutto, [...] affonda le sue radici nella previsione dell?articolo 24 Costituzione, il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri» (cfr., sul punto, *exempli gratia,* Corte cost. n. 204 del 2004).

Segnalato altresì che

- anche qualora si volesse ammettere per ipotesi che la tutela risarcitoria possa essere dimidiata solo sul versante del risarcimento per equivalente, la previsione in oggetto appare comportare ulteriori problemi applicativi e di coerenza sistematica perché, riferendosi esclusivamente alle ipotesi di eventuale annullamento dell'atto in sede di giurisdizione amministrativo, non viene affatto regolato il caso di accertamento incidentale della illegittimità del provvedimento amministrativo a seguito di azione di condanna esperita in via autonoma, ormai esplicitamente ammessa dall'articolo 30, comma 2, del codice del processo amministrativo anche senza il ricorso alla previa impugnazione dell'atto lesivo (cosiddetta "pregiudiziale amministrativa").

Ravvisato infine che

- l'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legge in titolo, come anche emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento

(A.C. 4310), per un verso sarebbe volto ad assicurare una maggiore efficacia deterrente del controllo a distanza e ad agevolare l'attività di monitoraggio e controllo, ma per altro verso essa potrà avere applicazione solo nei limiti della disponibilità degli strumenti di controllo e che a tal fine si evidenzia « *che l'Amministrazione dell'interno sta definendo una gara per l'affidamento di un servizio di monitoraggio da remoto, per un numero congruo di apparecchi volti a soddisfare tutte le esigenze connesse ai controlli elettronici*»;

- la disponibilità materiale del braccialetto elettronico assume quindi una grande rilevanza sull'efficace applicazione della disposizione predetta;

per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di delimitare in maniera più chiara l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge in titolo;
b) si invita il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge in titolo;
c) al fine di consentire una efficace attuazione del controllo a distanza previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legge in titolo, venga assicurata nei tempi più rapidi la disponibilità di un numero adeguato di dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che:
il decreto-legge n. 14 del 2017, già esaminato in sede di conversione dall'altro ramo del Parlamento, si articola in due Capi dedicati, rispettivamente, alla collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (Capo I, articoli da 1 a 8) e alle disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano (Capo II, articoli da 9 a 18);
l'articolo 11 - recante disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili - prevede, al comma 3, che l'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni prefettizie di cui comma 1 - disposizioni finalizzate a prevenire il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili - può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile;
l'articolo 15 - recante integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali - prevede, al comma 1, lettera b), che sia aggiunto un comma 3-*bis* all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. "Codice Antimafia") con il quale si stabilisce che, ai fini della tutela della sicurezza

pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possano essere disposti dall'autorità giudiziaria, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche mediante l'utilizzo dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del c.p.p. (c.d. "braccialetti elettronici");

considerato che:

l'articolo 11, comma 1, del disegno di legge, riferendosi alle "occupazioni arbitrarie di immobili", non specifica in maniera perspicua se le determinazioni prefettizie debbano riguardare esclusivamente le ipotesi in cui si concreta la fattispecie criminosa dell'*"invasione di terreni o edifici*" di cui all'articolo 633 del codice penale, che punisce, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032, chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto - e nel cui ambito la giurisprudenza prevalente riconduce non soltanto l'invasione con modalità esecutive violente, ma anche il comportamento arbitrario di chi si introduce nell'altrui proprietà *contra ius*, in quanto privo del diritto di accesso (cfr. *ex plurimis,* Cass. pen., sez. II, sent. n. 53005 dell'11 novembre 2016) - ovvero se la disposizione di cui all'articolo 11 possa riferirsi anche a fattispecie di occupazione che, pur in assenza di un fatto configurabile come reato, si fondino su comportamenti comunque illegittimi (come ad es. nell'ipotesi di occupazione *sine titulo,* ma in astratto anche in ipotesi di titolo nullo, annullabile o comunque inefficace per decorrenza dei termini previsti nel contratto). Sotto questo profilo non è ben chiaro nemmeno se l'ambito di applicazione della previsione in oggetto debba o meno coincidere con quello delineato dall'articolo 5 del decreto legge n. 47 del 2014, che - pur perseguendo analoghe finalità di contrasto all'emergenza abitativa - si riferisce a occupazioni abusive di un immobile, ed in particolare ad occupazioni abusivamente poste in essere *sine titulo*,secondo quanto previsto al comma 1;

l'articolo 11, comma 3, del disegno di legge in titolo, prevedendo l'esclusione della tutela risarcitoria per equivalente nelle ipotesi di eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono emanate le disposizioni prefettizie di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, suscita talune perplessità di carattere sistematico innanzitutto perché il risarcimento per equivalente rappresenta uno strumento di riparazione delle conseguenze dannose dell'illecito che viene garantito dall'ordinamento in via del tutto alternativa e fungibile rispetto alla reintegrazione in forma specifica: il primo riconosce al danneggiato il diritto ad una somma di denaro equivalente al valore della lesione patrimoniale patita; il secondo attribuisce al soggetto passivo la medesima utilità giuridica od economica sacrificata o danneggiata dalla condotta illecita (cfr. sul punto, *ex plurimis,* Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2015, n. 4482). Cosicché l'articolo 2058, secondo comma, del codice civile, nel prevedere che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, esprime una esigenza di carattere generale la cui deroga nel caso di specie appare priva di ragionevole giustificazione. Tanto più nell'ambito di strumenti di tutela che, come quella risarcitoria, deve essere assicurata dall'ordinamento in maniera piena ed effettiva, costituendo un indefettibile corollario del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 113 della Costituzione.

Ed infatti, come riconosciuto in più occasioni anche dal giudice delle leggi, la previsione di una tutela risarcitoria nelle ipotesi di provvedimenti illegittimi della Pubblica amministrazione - ormai consacrata in via legislativa dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) - non rappresenta soltanto «uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione», «ma anche, e soprattutto, [...] affonda le sue radici nella previsione dell?art. 24 della Costituzione, il quale, garantendo alle situazioni soggettive devolute alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva tutela, implica che il giudice sia munito di adeguati poteri» (cfr., sul punto, *exempli gratia,* Corte costituzionale n. 204 del 2004).

Segnalato altresì che:

anche qualora si volesse ammettere per ipotesi che la tutela risarcitoria possa essere dimidiata solo sul versante del risarcimento per equivalente, la previsione in oggetto appare comportare ulteriori

problemi applicativi e di coerenza sistematica perché, riferendosi esclusivamente alle ipotesi di eventuale annullamento dell'atto in sede di giurisdizione amministrativo, non viene affatto regolato il caso di accertamento incidentale della illegittimità del provvedimento amministrativo a seguito di azione di condanna esperita in via autonoma, ormai esplicitamente ammessa anche senza il ricorso alla "pregiudiziale amministrativa" dall'articolo 30, comma 2, del codice del processo amministrativo.;
Ravvisato infine che:
l'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legge in titolo, come anche emerge dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione approvato in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento (A.C. n. 4310), per un verso sarebbe volto ad assicurare una maggiore efficacia deterrente del controllo a distanza e ad agevolare l'attività di monitoraggio e controllo, ma per altro verso essa potrà avere applicazione solo nei limiti della disponibilità degli strumenti di controllo e che a tal fine si evidenzia «*che l'Amministrazione dell'interno sta definendo una gara per l'affidamento di un servizio di monitoraggio da remoto, per un numero congruo di apparecchi volti a soddisfare tutte le esigenze connesse ai controlli elettronici*»;
la disponibilità materiale del braccialetto elettronico assume quindi una grande rilevanza sull'efficace applicazione della disposizione predetta.

Premesso che sarebbe auspicabile che, al fine di consentire una efficace attuazione del controllo a distanza previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del decreto legge in titolo, venga assicurata nei tempi più rapidi la disponibilità di un numero adeguato di dispositivi elettronici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale,

per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di delimitare in maniera più chiara l'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge in titolo;

b) si invita il Governo a sopprimere il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge in titolo.

TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. 2473

NT2
La Commissione

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge reca la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e delle modalità per l'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) «ordine»: l'ordine circondariale forense costituito presso ciascun tribunale ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) «consiglio»: l'organo dell'ordine previsto dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cui composizione ed elezione sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 28 della citata legge n. 247 del 2012 e dalla presente legge;
c) «presidente»: il presidente del consiglio di cui alla lettera b).

CAPO II
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO E SISTEMA ELETTORALE

Art. 3.

(Elettorato attivo e passivo)

1. 1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.
2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

Art. 4.

(Numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato)

1. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 47, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.
2. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, la presente legge tutela il genere meno rappresentato disciplinando al Capo III le modalità di espressione del voto.

CAPO III
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Art. 5.

(Tempo delle elezioni e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, quando convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio:
a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) fissa, con provvedimento da adottare di regola entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni stesse, da tenersi per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi, tra il lunedì ed il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.
2. Effettuate le determinazioni di cui al comma 1, il presidente ne cura la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. La pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 6.
(Convocazione elettorale)

1. Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
2. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno quattordici giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature degli avvocati secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale e il numero dei consiglieri da eleggere.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio.
5. Della convocazione delle elezioni è dato avviso mediante il sito *Internet* istituzionale dell'ordine.
6. In aggiunta alle modalità di comunicazione dell'avviso di convocazione di cui ai commi 4 e 5, può essere altresì consentita la pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione in luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 7.
(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Art. 8.
(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali.
2. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibiltà, entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedentequello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445.

Art. 9.

(Commissione elettorale)

1. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al consigliere segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. Vengono altresì nominati almeno tre membri supplenti. Il presidente e il consigliere segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultano candidati.
2. Quando il consiglio dell'ordine delibera di dar corso alle operazioni di voto elettronico, provvede a designare il responsabile informatico che interviene e presenzia alle operazioni di voto.
3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, mediante sorteggio tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, secondo periodo, il consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. In assenza di manifestazione di disponibilità da parte degli iscritti entro il termine di cui al primo periodo, la designazione dei componenti della commissione elettorale viene effettuata dal consiglio senza ricorrere al sorteggio, ma nel rispetto di tutte le altre formalità prescritte.
4. Nella commissione elettorale, salvo il caso del comma 3, secondo periodo, le funzioni di presidente sono svolte dal presidente del consiglio e quelle di segretario dal consigliere segretario. Il presidente ed il segretario della commissione possono delegare le loro funzioni a componenti della commissione stessa.
5. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature nonché del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 della presente legge e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello spoglio delle schede elettorali, da un numero di scrutatori non inferiore a quattro, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati e nominati a norma dell'articolo 12, comma 4, lettera d).
6. Dalla fase dello spoglio delle schede la commissione elettorale può operare anche costituendo al proprio interno sottocommissioni composte da almeno quattro membri ivi comprendendosi anche gli scrutatori.
7. Terminate le operazioni di verifica delle candidature, il presidente della commissione o altro componente da lui delegato numera le candidature secondo l'ordine di presentazione.

Art. 10.

(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto.
2. Ogni scheda elettorale, che contiene un numero di righe pari al numero massimo di voti esprimibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario.
3. Le schede elettorali sono custodite dal presidente della commissione elettorale e dal segretario o da altri componenti della commissione delegati, i quali, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione.
4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.
5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, secondo

quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. In ogni caso, l'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo determinato ai sensi del citato articolo 4, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 11.

(Seggio elettorale)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
2. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
3. All'interno del seggio elettorale deve essere depositato ed esposto, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori, l'elenco degli avvocati che abbiano presentato la propria candidatura secondo l'ordine di presentazione.
4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.
5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

Art. 12.

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
2. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 11, nell'ora, nelgiorno e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio.
3. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede.
4. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:
a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;
b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;
c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni;
d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell'ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
5. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
6. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
7. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
8. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne ed alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne ed il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.
9. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità

giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
10. Scaduto l'orario dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione, ammettendo al voto solo coloro che sono presenti all'interno del seggio elettorale o, nel caso di incapienza della sala, identificando gli elettori presenti.

Art. 13.

(Votazione con sistema elettronico)

1. Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere almeno le seguenti caratteristiche:
a) prevedere un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e l'elenco dei candidati;
b) assicurare una procedura che preveda l'utilizzo di almeno tre *password* diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due *password* sono consegnate al presidente ed al segretario della commissione elettorale, mentre la terza è rilasciata al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;
c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della *password*;
d) prevedere che il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentono di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di *badge* o con l'inserimento del codice fiscale; la registrazione dell'avente diritto al voto; che il votante non abbia già votato; l'avvenuto voto da parte dell'iscritto;
e) prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità alla scelta effettuata, nell'apposita urna;
f) prevedere il "blocco" della postazione al termine del voto di ogni iscritto, in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;
g) prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi, consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le *password* di cui alla lettera b);
h) prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene effettuata la chiusura definitiva delle votazioni;
i) prevedere che, al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle *password* di cui alla lettera b), sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, sono sigillate dalla commissione elettorale e conservate per un anno presso il consiglio. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.
4. L'accesso alle postazioni elettorali, che garantiscono la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante e del suo diritto al voto da personale del consiglio e sotto il controllo della commissione elettorale. La stessa commissione controlla poi che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

Art. 14.

(Scrutinio delle schede)

1. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).
2. Sono nulle le schede che:
a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;
b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;
d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.
3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.
4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 15.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.
2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente, dal segretario e dagli altri componenti del seggio. Il materiale deve essere conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del Consiglio nazionale forense e delle autorità competenti fino alla elezione del successivo consiglio.
4. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.
6. In caso di parità di voti risulta eletto l'avvocato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *Internet* istituzionale del proprio ordine.

Art. 16.

(Sostituzione degli eletti)

1. In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

CAPO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

(Regime transitorio)

1. I consigli dell'ordine che non hanno proceduto al rinnovo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I consigli dell'ordine eletti secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, le cui elezioni sono state annullate in via definitiva, procedono a deliberare le elezioni entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, se successiva alla predetta data di entrata in vigore.
3. In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge. Alle elezioni successive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. Restano comunque salvi gli atti compiuti dai consigli rimasti in carica e non rinnovati per il mancato svolgimento delle operazioni elettorali dell'anno 2015, nonché dai consigli eletti secondo le modalità previste dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, n. 170, inclusi quelli insediati anche in presenza di impugnativa elettorale, fermi gli effetti del giudicato.

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. I commi da 2 a 6 dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono abrogati.

Art. 19.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

Numero componenti del Consiglio	**Numero massimo di preferenze esprimibili**	**Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere**	**Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili**
5	3	2	1
7	4	2	2
9	6	4	2
11	7	4	3
15	10	6	4
21	14	9	5
25	16	10	6

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 379 (pom.) del 12/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017
379ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(580-B) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si esamineranno gli emendamenti, a partire dai pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Ricorda che l'emendamento 2.1 è stato ritirato mentre gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 sono inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Con riferimento all'ordine del giorno G/580-B/1/2, il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) suggerisce che sia accolto come raccomandazione.

Il sottosegretario CHIAVAROLI, a nome del Governo, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno in esame.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), precisa comunque che un ordine del giorno di analogo contenuto, presentato nel corso dell'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati, è stato accolto dal

Governo.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) invita al ritiro degli emendamenti presentati, esprimendo in caso diverso parere contrario su di essi.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il presidente D'ASCOLA comunica di aver appreso che la Commissione bilancio, per quanto riguarda la fase referente, non formulerà nella giornata di oggi alcun parere sul testo in esame e sui relativi emendamenti, riservandosi di esprimere il parere per l'esame in Assemblea. Fa presente inoltre che i termini regolamentari per l'espressione del parere medesimo risultano ampiamente decorsi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ricorda che la formulazione dell'emendamento 1.1 (testo 2) è volta a ripristinare l'inciso normativo - approvato in prima lettura al Senato, e poi soppresso nei corso dei lavori parlamentari presso la Camera dei deputati - che specifica che tra i criteri per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive rientranti nelle attribuzioni delle procuratore della Repubblica, venga data adeguata considerazione anche agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per gravi reati, o di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, "anche se abitati dai componenti della famiglia". Orbene nel caso in cui il disegno di legge in esame dovesse essere modificato in conseguenza di un eventuale parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Commissione bilancio, ritiene valga la pena approvare l'emendamento per ripristinare il testo approvato dal Senato sul punto. In caso contrario, chiede la disponibilità degli altri Gruppi parlamentari a sottoscrivere un ordine del giorno che indirizzi il Governo ad un intervento normativo nel senso dell'emendamento sopradetto.

Sul punto si apre quindi un dibattito.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 1.1 (testo 2), invitando altresì il senatore Buccarella a presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore LUMIA (*PD*), pur convenendo con il senatore Buccarella che il testo approvato in prima lettura dal Senato, comprensivo del riferimento ai componenti delle famiglie dei malavitosi sul punto in questione, era senz'altro più completo, ribadisce la necessità di approvare con urgenza il disegno di legge in esame per graduare gli abbattimenti tenendo conto delle situazioni di maggiore bisogno sociale; ritiene dunque che la soluzione migliore sia quella di far sottoscrivere un ordine del giorno da tutti i Gruppi parlamentari, da presentare per l'esame in Assemblea, per un intervento del Governo nel senso sopra indicato. Ove dovesse emergere la necessità, per altre ragioni, di modificare comunque il testo in esame, si potrebbe allora valutare anche un intervento emendativo.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) invece osserva che, ove non ci sia l'accordo politico di base per una modifica del testo in esame, a nulla servirebbe la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ribadisce la necessità dell'approvazione urgente del provvedimento in titolo e che il Gruppo di Forza Italia chiede che l'esame dello stesso sia concluso quanto prima dal Senato, senza ulteriori modifiche. Naturalmente il proprio Gruppo si dichiara disponibile a sottoscrivere l'ordine del giorno di cui si è ampiamente detto.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) ribadisce, a sua volta, la *ratio* sottesa al disegno di legge in titolo il quale, peraltro, prende le mosse dall'iniziativa da alcuni procuratori della Repubblica - come quello di Siracusa - che avevano stilato una sorta di elenco per la graduazione dei provvedimenti di esecuzione delle demolizioni. Ricorda poi che alcuni procuratori della Repubblica stanno accelerando proprio in questi giorni i procedimenti di abbattimento senza tener conto delle situazioni di maggiore bisogno sociale. Dunque il disegno di legge è volto a stabilire un ordine equo per le procedure di demolizione.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*), convenendo con le ultime osservazioni del senatore Falanga, aggiunge che l'accelerazione dei provvedimenti di esecuzione delle demolizioni comporta gravi disagi non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista dei bilanci comunali. Concorda sulla necessità di approvare urgentemente il disegno di legge, ferma restando la possibilità di presentare in Assemblea un ordine del giorno al Governo per la reviviscenza dell'inciso normativo soppresso dalla Camera dei deputati.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), alla luce del dibattito testé svoltosi, ritira l'emendamento 1.1 (testo 2) che potrà essere ripresentato eventualmente in Assemblea, ove dovessero ricorrere i presupposti per una nuova modificazione del disegno di legge e conseguente nuova trasmissione alla Camera dei deputati. In ogni caso preannuncia fin da adesso la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.2 ed 1.3, l'emendamento 4.1, fatto proprio dal senatore BUCCARELLA (*M5S*), viene ritirato.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva, infine, che gli emendamenti presentati dal Gruppo Movimento Cinque Stelle in prima lettura al Senato, quantunque ivi respinti, hanno costituito il nucleo fondamentale delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sotto il profilo della graduazione degli abbattimenti.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE fa presente che sono pervenuti, nella giornata odierna, i pareri della 1a Commissione

permanente e della 5a Commissione permanente non ostativi sul testo accolto in sede referente per il disegno di legge in titolo - assunto come testo base e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri - e sull'unico emendamento che è stato presentato, pubblicato in allegato.

Avverte quindi che si passerà alla votazione del testo base articolo per articolo e, successivamente, alla votazione finale.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti l'articolo 1, che è approvato.

Senza discussione, anche l'articolo 2 è posto ai voti ed è approvato dalla Commissione.

Senza discussione, con distinte votazioni, sono poi approvati gli articoli 3, 4 - quest'ultimo unitamente alla Tabella A allegata - 5, 6, 7, 8 e 9.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 10.1 che il presentatore rinuncia ad illustrare e che - previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO - è posto ai voti e approvato. Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 10, come emendato.

Senza discussione vengono poi distintamente posti in votazione ed approvati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Si apre quindi un breve dibattito incidentale nel quale prendono la parola il senatore BUCCARELLA (*M5S*) - che auspica che il Governo possa rappresentare, con gli strumenti che riterrà opportuni, al Consiglio Nazionale Forense la necessità di applicare la disciplina dei Comitati delle pari opportunità, di cui all'articolo 25, comma 4, della legge n. 247 del 2012, in modo da uniformarne la durata con quella dei Consigli dell'ordine dai quali i Comitati predetti sono stati espressi - il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) - che ritiene opportuno che il Governo si faccia carico di questa esigenza, che ritiene assolutamente condivisibile - il senatore CUCCA (*PD*) - che si associa alle osservazioni testé svolte dal senatore Buccarella -, nonché il RELATORE, che dichiara di condividere le considerazioni svolte da chi lo ha preceduto.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso, come emendato, conferendo altresì mandato al relatore di apportare al testo approvato le eventuali modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

In conclusione, chiede la parola il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) per esprimere l'auspicio che il testo così come approvato dalla Commissione non venga stravolto durante l'esame dell'altro ramo del Parlamento, come è invece sovente accaduto durante questa legislatura. Dichiara fin d'ora che, qualora il testo fosse sensibilmente modificato durante l'esame della Camera dei deputati, il Gruppo Forza Italia esprimerà parere contrario ad una eventuale richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge medesimo.

La seduta termina alle ore 17,55.

EMENDAMENTO AL TESTO ACCOLTO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. 2473

Art. 10

10.1

PALMA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Secondo quanto previsto dall'articolo 8".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2473
XVII Legislatura

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi
Titolo breve: *Elezione consiglieri ordini forensi*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 172 (pom.) 22 novembre 2016 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su nuovo testo**
	Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)**
N. 177 (pom.) 24 gennaio 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
N. 190 (pom.) 12 aprile 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo **su nuovo testo**
	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)	
N. 685 (ant.) 1 febbraio 2017	**Nota**: Integrazione dell'OdG della Commissione
5ª Commissione permanente (Bilancio)	

N. 686 (pom.) 1 febbraio 2017	Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo** Parere destinato alla Commissione **2ª (Giustizia)** Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 688 (pom.) 7 febbraio 2017	Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Esito: Non ostativo **su emendamenti** Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
N. 728 (pom.) 12 aprile 2017	Esito: Non ostativo Esito: Non ostativo **su emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 172 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/11/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2016
172ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 01.1 propone di formulare un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista - nel disporre che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad approvare una legge regionale che contenga l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato per ogni immobile pubblico o privato che insiste sul territorio regionale - presenta carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, in violazione delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome.

Relativamente all'emendamento 14.13 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali - la necessità che la

disposizione ivi prevista sia riformulata, sopprimendo l'espressa finalizzazione dell'utilizzo delle risorse per il ripristino degli immobili danneggiati.

Inoltre, sugli emendamenti 50.7 e 50.8 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso "Art. 50-*bis*", comma 3, la disposizione ivi prevista sia riformulata, in quanto essa presenta carattere di eccessivo dettaglio, lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia.

Infine, sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2567) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***

(Parere alla 5ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Sul subemendamento 1.1000/53 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a riconoscere alle Regioni la possibilità di concedere a determinate categorie di lavoratori disoccupati il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente, sia riformulata,sopprimendo l'individuazione esplicita dello strumento con il quale provvedere, trattandosi di una scelta che deve essere rimessa all'ente competente.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Parere alla 2ª Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2566) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche all'articolo 609-*septies *del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (n. 350)
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico (n. 349)
(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (n. 358)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), riferisce sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 177 (pom., Sottocomm. pareri) del 24/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
177ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***
(Parere alla 2ª Commissione su emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al nuovo testo relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1847) ***Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere***

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(313) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 3, comma 2, rileva che la norma ivi prevista, volta a individuare i componenti del Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità, presenta profili di irragionevolezza nella parte in cui inserisce un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea "Angelo Vassallo" di Pollica, individuando un unico soggetto privato specializzato sul tema.

Quanto all'articolo 4, comma 2, segnala la necessità che la Giornata nazionale della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità sia celebrata, oltre che da tutte le Regioni, Province e Comuni del territorio nazionale, anche dalle Città metropolitane.

Infine, con riferimento all'articolo 7, comma 1, relativo all'istituzione del Fondo per la valorizzazione della dieta mediterranea - patrimonio dell'umanità, reputa necessario che - ai fini dell'erogazione delle risorse - sia previsto un espresso rinvio ad un decreto ministeriale o ad altra fonte di rango secondario, da adottarsi con il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, per la definizione dei relativi criteri.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 6.1 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che, al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 190 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017
190ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 17.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***
(Parere alla 2a Commissione sul nuovo testo e su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BRUNI (*Misto*) illustra il nuovo testo accolto dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente, in riferimento al disegno di legge in titolo, ricordando che è stata disposta una nuova assegnazione in sede deliberante, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo. Illustra, infine, il relativo emendamento, proponendo di formulare, altresì, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 685 (ant.) del 01/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017
685ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2068-A) ***Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce il parere del Governo sugli emendamenti rimessi dal relatore alla valutazione della Commissione. Esprime, in particolare, parere contrario sugli emendamenti 1.267, 1.366 e 1.409, nonché su tutte le proposte ritenute onerose dal relatore. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.251, 1.279, 1.280, 1.404 e 1.417. Quanto alle proposte 1.252, 1.332, 1.333, 1.380, 1.381, 1.390 e 1.402, ritiene non possano ravvisarsi effetti onerosi diretti. Il parere è invece non ostativo sugli emendamenti 1.254, 1.322, 1.391 e 1.398.

Con riferimento agli ulteriori emendamenti e alle riformulazioni, esprime parere contrario sulle proposte 1.13 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.34 (testo 2), 1.36 (testo 2), 1.97 (testo 2), 1.102 (testo 2), 1.108 (testo 2), 1.113 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.133 (testo 2), 1.136 (testo 2) e 1.140 (testo 2), mentre

ritiene occorra predisporre una relazione tecnica sugli emendamenti 1.107 (testo 2), 1.137 (testo 2) e 1.502. Appaiono invece non onerosi gli emendamenti 1.89 (testo 2) e 1.124 (testo 2). Il parere sulla proposta 1.126 (testo 2) è infine di semplice contrarietà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore BROGLIA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.251, 1.267, 1.279, 1.280, 1.366, 1.404, 1.409, 1.417, 1.272, 1.275, 1.277, 1.278, 1.288, 1.289, 1.334, 1.348, 1.349, 1.358, 1.397, 1.399, 1.400, 1.401, 1.408, 1.414, 1.415, 1.13 (testo 2), 1.20 (testo 2), 1.34 (testo 2), 1.36 (testo 2), 1.97 (testo 2), 1.102 (testo 2), 1.107 (testo 2), 1.108 (testo 2), 1.113 (testo 2), 1.122 (testo 2), 1.133 (testo 2), 1.136 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.140 (testo 2) e 1.502. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.252, 1.332, 1.333, 1.380, 1.381, 1.390, 1.402 e 1.126 (testo 2). Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2630) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte ritenute onerose 6.57, 6.86, 6.87, 6.88, 6.106, 6.107 e 6.118.

Concorda altresì sulla necessità di una relazione tecnica relativa agli emendamenti 6.3, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.89, 6.94 e 6.99, mentre risultano palesemente onerose le proposte 6.21, 6.22, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.93, 6.110, 6.111, 6.112 e 6.113. Ritiene invece non onerosi gli emendamenti 6.50, 6.51 e 6.78, mentre esprime un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 6.116.

La relatrice ZANONI (*PD*) chiede che sugli emendamenti 6.106 e 6.107 sia predisposta una relazione tecnica.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si impegna a fornire quanto prima la relazione richiesta.
Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 6.1 e 6.105, mentre ritiene privo di effetti finanziari l'emendamento 6.5.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, la relatrice ZANONI (*PD*) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 6, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.57, 6.86, 6.87, 6.88, 6.106, 6.107, 6.118, 6.3, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43,6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.89, 6.93, 6.94, 6.99, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.1 e 6.105. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 6.116. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 ad eccezione delle riformulazioni. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 7 al termine e su tutte le riformulazioni.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DEL BARBA (*PD*) interviene in merito all'emendamento 26.0.26 relativo al decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni sulla tutela del risparmio nel settore creditizio. Rammenta che sulla proposta la Commissione ha espresso parere contrario per assenza di relazione tecnica. Pur ritenendo che la valutazione degli oneri sia congrua e che la copertura sia sufficiente, sollecita il Governo a predisporre la relazione richiesta al fine di conoscere le considerazioni espresse dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il vice ministro MORANDO ritiene che l'onere della proposta sia stato stimato correttamente e dichiara di disporre di alcune note del Dipartimento delle finanze che supportano questa valutazione. Ritiene che anche la copertura sia congrua. Si impegna, a ogni modo, a fornire una relazione tecnica nel corso della seduta pomeridiana.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) ringrazia il vice ministro Morando e si dichiara soddisfatto per la valutazione espressa. Rimane tuttavia in attesa della relazione tecnica promessa.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge A.S. 2473, recante: "Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli

ordini circondariali forensi".

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 686 (pom.) del 01/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2017
686ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2068-A) ***Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore BROGLIA (*PD*) avverte che è pervenuto dall'Assemblea l'ulteriore emendamento 1.500 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la riformulazione non sembra aver sanato gli aspetti problematici rilevati sul testo originale.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*) osserva che la riformulazione tende ad ampliare la platea dei beneficiari delle proroghe contrattuali previste dall'emendamento originario. Ritiene pertanto che le considerazioni già svolte in merito alla proposta iniziale vadano ribadite.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con le considerazioni appena espresse e ritiene pertanto l'emendamento suscettibile di produrre effetti onerosi.

Il RELATORE propone quindi l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva.

(2629) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio***

(Parere alla 6ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) avverte che è pervenuto l'ulteriore emendamento 23.8 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO rammenta che il parere contrario espresso sul testo originario si basava sul ricorso al concetto di ristoro, per il quale venivano fissate le modalità e i termini di concessione. Il decreto-legge in esame non fa invece riferimento allo stesso concetto, che si usa nell'ambito della disciplina delle banche in risoluzione, quanto a quello della conversione, impiegato nell'ambito delle normali procedure di ricapitalizzazione degli istituti finanziari. Poiché la riformulazione in esame non contiene più il riferimento al ristoro, mentre contempla l'applicazione della conversione di titoli obbligazionari, il parere è non ostativo.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) fa presente che l'emendamento 26.0.47, su cui la Commissione ha espresso parere contrario, risulta identico alla proposta 26.0.46, su cui il Governo ha fornito una relazione tecnica positivamente verificata. Chiede, pertanto, che il parere venga rettificato.

Il vice ministro MORANDO conferma quanto sostenuto dal senatore Azzollini e ritiene opportuno rettificare il parere precedentemente espresso sulla proposta 26.0.47.

Il relatore DEL BARBA (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e degli ulteriori interventi, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 23.8 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. A revisione del parere precedentemente reso, esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti 26.0.47, 26.0.48 e 26.0.49.".

La rettifica del parere è estesa alle proposte 26.0.48 e 26.0.49, in quanto identiche all'emendamento 26.0.46.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso a indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo delle Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (n. 385)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall?articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione dell?articolo 10 medesimo, ivi incluse, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato.

Come è noto, il predetto articolo 10 della legge "rinforzata" è stato consistentemente modificato dalla legge 12 agosto 2016, n.164, disponendo che il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento.

Quanto al contenuto dello schema di decreto in esame, esso può sinteticamente indicarsi come articolato su quattro principali temi, il primo dei quali è costituito dalla definizione e dalla disciplina delle intese regionali per la richiesta ? ovvero la cessione ? degli spazi finanziari finalizzati ad operazione di investimento da realizzarsi mediante indebitamento ovvero utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti; a tal fine vengono definiti i criteri di priorità nell?assegnazione degli spazi che si rendono disponibili, con riguardo in particolare agli enti che dispongono da un lato di progetti esecutivi ed avanzi di amministrazione e dall?altro di limitati spazi di saldo per il loro utilizzo (articoli 1 e 2). In caso di inerzia delle regioni, sia per il mancato avvio della procedura per l?intesa regionale che per il prodursi di ritardi nella tempistica prevista per il proseguire dell?intesa - ovvero di cessazione dell?iter della stessa - viene previsto e regolamentato l?intervento del potere sostitutivo dello Stato (articoli 1 e 3). Vengono infine istituiti, coordinandone la tempistica rispetto alle intese regionali, i patti di solidarietà nazionali, per la eventuale richiesta di quote ulteriori di spazi finanziari non soddisfatte dalle intese regionali, ovvero dai provvedimenti assunti nell?esercizio del potere sostitutivo (articolo 4).

Va segnalato come il quadro della disciplina sulle intese regionali dettata dallo schema di decreto in esame si completa con le disposizioni di carattere sanzionatorio previste - in caso di mancata intesa o di incompleto utilizzo degli spazi finanziari ottenuti - dall?articolo 1, commi 506-508, della legge di bilancio 2017.

Venendo al contenuto specifico dell'articolato, l?articolo 1 definisce l?ambito di applicazione dello schema di decreto in esame, definendo le finalità delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale di cui rispettivamente agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto. Sia le operazioni di investimento realizzate con le intese regionali che quelle effettuate con i patti di solidarietà nazionali devono comunque essere condotte nel rispetto del saldo di equilibrio previsto per tutti gli enti territoriali dall?articolo 9, comma 1, della legge n. 243/2012, vale a dire "un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali", sia nella fase di previsione che di rendiconto.

L?articolo precisa inoltre che restano ferme, e non costituiscono pertanto oggetto della disciplina

recata dal provvedimento in esame, le operazioni di investimento mediante il ricorso all?indebitamento ed all?avanzo di amministrazione effettuabili dagli enti interessati nel rispetto del saldo di equilibrio sopradetto.

Il comma 4 dispone infine che per le regioni a statuto speciale e le province autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale le disposizioni recate dal provvedimento in esame si applicano compatibilmente con gli statuti speciali (e relative norme di attuazione), nonché con gli accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica.

L?articolo 2 disciplina le intese regionali, prevedendo, al comma 1, che le regioni entro il 15 gennaio di ogni anno (15 febbraio nel 2017 e nel 2018) avviano l'iter delle intese attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui propri siti istituzionali. I commi da 2 a 5 concernono le procedure di richiesta ovvero di cessione degli spazi finanziari.

Al fine di garantire la effettiva utilizzabilità degli spazi finanziari da concedere agli enti richiedenti, il comma 6 dispone che le intese per l?attribuzione degli spazi disponibili debbano intervenire secondo un ordine di priorità che pone in primo luogo i comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nel 2015 con popolazione inferiore a mille abitanti, cui fanno seguito gli enti territoriali che dispongono dei progetti esecutivi, completi del cronoprogramma della spesa, e presentano una maggior incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota vincolata agli investimenti prevista nel risultato di amministrazione (con specifico riferimento agli investimenti da realizzare attraverso il risultato medesimo); come terzo criterio si fa infine riferimento alla medesima fattispecie prevista dal punto precedente, ma riferita alla maggior incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera (invece che a quella vincolata) del risultato di amministrazione.

Come appare evidente, l?ordine del secondo e terzo criterio è volto a favorire la destinazione di spazi finanziari da parte delle regioni nei confronti degli enti che possono più facilmente di altri utilizzare gli spazi medesimi.

Il comma 7 precisa che, nel caso in cui gli spazi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, la distribuzione è effettuata seguendo i criteri di cui al comma 6 sopra illustrati. In tali circostanze rimane comunque fermo il rispetto del saldo di equilibrio nel territorio regionale, nonché il rispetto delle scadenze previste nel provvedimento in esame.

Si prevede poi, al comma 8, che al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni possono cedere agli enti locali del proprio territorio, per uno o più esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non viene prevista la restituzione.

Attesa l?evidente onerosità nella mancata restituzione, sembra da presumere che il comma in questione possa trovare applicazione solo in presenza di risorse disponibili a copertura da parte della regione, con riferimento ad esempio alle disposizioni in tema di solidarietà "verticale" (dello Stato verso le regioni) previste nei commi 495-501 della legge di bilancio 2017.

Per i profili di particolare attenzione della Commissione su tale aspetto potrebbe essere opportuno un chiarimento.

In considerazione degli effetti che la cessione/richiesta di spazi determina sui bilancio degli enti interessati, i commi da 11 a 13 stabiliscono che gli enti che cedono spazi finanziari indicano i tempi e le modalità di miglioramento del saldo negli esercizi successivi. Le regioni assicurano il rispetto del saldo di equilibrio del complesso degli enti territoriali del proprio territorio, compresa la regione stessa.

L?articolo 3 disciplina le modalità di attuazione del potere sostitutivo da parte dello Stato previsto dall?articolo 8, comma 1, della legge n.131 del 2003 che, precisa il comma 1, interviene qualora le regioni non provvedano ad avviare la procedura delle intese nei termini previsti dall?articolo 2 dello schema in esame

L?articolo 4stabilisce, con una disciplina sostanzialmente analoga a quella già dettata dall?articolo 2 per le intese regionali, le procedure ed i contenuti dei patti di solidarietà nazionale, che appaiono volti

a consentire l?effettuazione di operazioni di investimento che non hanno potuto eseguirsi sulla base degli spazi prodotti dalle intese regionali.

Aggiunge, inoltre, che la lettura dell'articolato risulta particolarmente complessa e si impegna, pertanto, a mettere a disposizione della Commissione uno schema che ne sintetizzi e chiarisca i principali aspetti tecnici.

Dichiara, inoltre, che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri appare importante per poter disciplinare in maniera funzionale l'attività di investimenti degli enti locali. L'esigenza di semplificazione della normativa più volte manifestata risulta purtroppo appannata dall'elevata complessità del provvedimento. Riconosce, tuttavia, che si tratta di un buon tentativo di contemperare la duplice esigenza di sfruttare tutti gli spazi finanziari possibili e di coordinare maggiormente gli investimenti degli enti locali.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ringrazia la relatrice Zanoni per la relazione svolta e, inoltre, per l'impegno a fornire un ulteriore documento che schematizzi il senso generale del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO rammenta di essersi impegnato a far predisporre una relazione tecnica sull'emendamento 3.16. Riferisce di aver ricevuto dal Ministero del lavoro e dall'INPS alcune note che sono state positivamente verificate dalla Ragioneria Generale dello Stato e che mette a disposizione della Commissione.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ringrazia il vice ministro Morando per gli ulteriori chiarimenti forniti.

Il senatore SANTINI (*PD*) interviene in merito all'emendamento 6.18 sul quale la Commissione ha già espresso un parere contrario. Fa presente che la proposta non dovrebbe comportare oneri in quanto le risorse vengono prelevate da un fondo interno alla categoria destinato agli indennizzi alle aziende in crisi. Chiede al Governo una relazione tecnica che verifichi la sussistenza degli oneri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, dopo essersi impegnata a fornire la relazione tecnica richiesta,

prosegue l'esame degli emendamenti. Esprime, in particolare, parere conforme a quello del relatore, su tutti gli emendamenti all'articolo 7 ritenuti onerosi, nonché sugli emendamenti 7.10 e 7.43. Concorda, inoltre, sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 7.73, 7.81 e 7.82.

Il senatore SANTINI (*PD*) chiede al Governo di predisporre una relazione tecnica sull'emendamento 7.43.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si impegna a fornire la relazione richiesta. Esprime, quindi, parere contrario per assenza di relazione tecnica sull'emendamento 7.7, mentre ritiene palesemente oneroso l'emendamento 7.64. Il parere è inoltre non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 segnalati dal relatore.

Quanto all'articolo 8, concorda sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 8.3, mentre ritiene palesemente onerosi gli emendamenti 8.4 e 8.2. Il parere è non ostativo sull'emendamento 8.12.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) fa presente che l'emendamento 8.4 non dovrebbe produrre maggiori oneri perché riferito a posti già previsti nella pianta organica.

Il PRESIDENTE propone quindi di esprimere sull'emendamento 8.4 un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica.

Il senatore SANTINI (*PD*) esprime perplessità in merito al parere reso sull'emendamento 8.2.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si impegna a fornire ulteriori elementi tecnici, ma ritiene per il momento necessario mantenere un parere contrario.

In relazione all'articolo 9, concorda sulla necessità di acquisire un relazione tecnica in riferimento agli emendamenti 9.28, 9.32, 9.41, 9.49, 9.56, 9.57, 9.58, 9.62, quest'ultimo nella parte non ritenuta improponibile, 9.63, 9.64 e 9.65. Ritiene, invece, suscettibili di produrre oneri non quantificati e non coperti gli emendamenti 9.33, 9.34, 9.35, 9.68 e 9.72. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9 segnalati dal relatore.

Il senatore URAS (*Misto*) interviene con riferimento all'emendamento 9.56 sottolineandone l'importanza in quanto riguardante l'adeguamento della strada di collegamento fra Sassari ed Olbia. Fa presente che la mancata approvazione della proposta determinerebbe il mantenimento di una situazione attuale chiaramente insostenibile. Esprime, altresì, perplessità sul parere contrario sulla scorta della completa assenza di oneri aggiuntivi associabili all'emendamento. Chiede maggiori chiarimenti in merito al Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che il Governo è in attesa di ulteriori chiarimenti da parte della protezione civile e, pertanto, il parere non può che rimanere contrario.

Il senatore LAI (*PD*) fornisce ulteriori elementi riguardo la proposta in esame, chiarendo che si tratta di un intervento infrastrutturale totalmente finanziato e per il quale le risorse risultavano disponibili su una contabilità speciale fino al termine del 2016. La gestione dovrebbe invece passare all'ANAS a partire dal 2017. L'emendamento in esame propone invece di evitare questo passaggio mantenendo la contabilità speciale.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si impegna a fornire ulteriore elementi sulla proposta.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), alla luce delle parole appena pronunciate dal Sottosegretario, chiede se il Governo produrrà una relazione tecnica su tutti gli emendamenti che ne necessitano, ovvero procederà a propria discrezione.

Il PRESIDENTE rammenta che, in base a una prassi di autoregolamentazione adottata dalla Commissione, ogni Gruppo può chiedere al Governo la predisposizione di un numero limitato di relazioni tecniche. In questo caso si tratta della prima relazione chiesta dal senatore Uras.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*) chiede se il parere sull'emendamento 9.41 può essere rettificato nel caso in cui fosse inserita una clausola di salvaguardia.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI risponde che sarà necessario acquisire una relazione tecnica per verificare tale aspetto.

Il senatore SANTINI (*PD*) dichiara che in base agli approfondimenti tecnici di cui dispone, l'emendamento 9.49 non necessiterebbe di una relazione tecnica in quanto privo di effetti onerosi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI suggerisce di lavorare ad una riformulazione della proposta che modifichi la tipologia di proroga.

Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, la relatrice ZANONI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7, 8 e 9, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.2, 7.66, 7.79, 7.0.1 (già 7.80), 7.84, 7.10, 7.43, 7.73, 7.0.2 (già 7.81), 7.0.3 (già 7.82), 7.7, 7.64, 8.3, 8.4, 8.2, 9.28, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.41, 9.49, 9.56, 9.57, 9.58, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.68 e 9.72. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 7, 8 e 9, ad eccezione delle riformulazioni. A rettifica del parere precedentemente reso, il parere sulla proposta 3.16 è non ostativo. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 10 al termine e su tutte le riformulazioni.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il nuovo testo al disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolato, di iniziativa parlamentare, disciplina la

procedura elettorale dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, con particolare riguardo all'elettorato attivo e passivo, alle modalità di convocazione ed espressione del voto e alla sua verifica. La normativa, che sostituisce la precedente contenuta nell'articolo 28 della legge n. 247 del 2012, è comprensiva di clausola di invarianza finanziaria (art. 19) e prevede esclusivamente attività di pertinenza degli ordini forensi, i quali sono «finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti» ai sensi dell'articolo 24 della citata legge n. 247 del 2012. Presenta carattere innovativo la procedura di voto elettronico (art. 13), la quale però appare compatibile con l'equilibrio finanziario del provvedimento, dal momento che la sua attivazione è prevista come solo eventuale. In relazione a quanto precede, non vi sono osservazioni di competenza da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta 13.2 (che sembra far venire meno la facoltatività del procedimento di votazione elettronica), mentre necessita di relazione tecnica l'emendamento 17.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE sollecita la predisposizione da parte del Governo della relazione tecnica di passaggio sull'Atto Senato n. 2541, in materia di piccoli comuni.

Il vice ministro MORANDO dichiara di prendere nota della richiesta e assicura che fornirà aggiornamenti in tempi brevi.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 2 febbraio 2017, alle ore 9, è anticipata alle ore 8.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 688 (pom.) del 07/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2017
688ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2629) ***Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio***
(Parere alla 6a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra l'ulteriore emendamento 24.0.2 (testo 3) e i relativi subemendamenti nonché gli emendamenti del Governo e i relativi subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare il testo 3 della proposta 24.0.2 ricordando che sui testi precedenti era stata chiesta la relazione tecnica. In relazione ai subemendamenti, comporta maggiori oneri la proposta 24.0.2(testo 3)/5 mentre occorre valutare le proposte 24.0.2 (testo 3)/2 e 24.0.2 (testo 3)/6. Non vi sono osservazioni sui restati subemendamenti.

In relazione agli emendamenti presentati dal Governo e ai relativi subemendamenti, appare necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 7.100/3, 19.100/3, 19.100/4 e 23.100/1. Occorre altresì valutare gli emendamenti 19.100/1, 19.100/2 e 22.200. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI consegna una relazione tecnica positivamente verificata

sull'emendamento 24.0.2 (testo 3).

Il PRESIDENTE, alla luce della documentazione depositata, ritiene che si possa addivenire ad un parere non ostativo sulla proposta in esame.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la relazione circa l'onerosità dei subemendamenti 24.0.2 (testo 3)/5, 24.0.2 (testo 3)/2 e 24.0.2 (testo 3)/6. Conviene, altresì, sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 7.100/3, 19.100/3, 19.100/4, 19.100/1, 19.100/2 e 23.100/1. Esprime, invece, parere non ostativo sull'emendamento 22.200, anche alla luce della relazione tecnica già realizzata.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, il PRESIDENTE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 24.0.2 (testo 3)/2, 24.0.2 (testo 3)/5, 24.0.2 (testo 3)/6, 7.100/3, 19.100/3, 19.100/4, 23.100/1, 19.100/1 e 19.100/2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.".

La Commissione approva.

(2630) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sospensione dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

La relatrice ZANONI (*PD*) informa che è pervenuta una comunicazione della Commissione affari costituzionali, con la quale si segnala la riammissione all'esame degli emendamenti 12.12 e 13.126, precedentemente dichiarati inammissibili.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI sottolinea le controindicazioni, per i profili di competenza, dell'emendamento 12.12, dal momento che sospende le sanzioni previste a legislazione vigente e, dunque, fa venir meno l'effetto conformativo delle stesse.

Il PRESIDENTE prende atto della posizione del Governo, che ritiene possa essere espressa tramite un parere di semplice contrarietà, attesa l'assenza di effetti finanziari diretti dal punto di vista della copertura.

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sull'emendamento 13.126 in assenza di una relazione tecnica che certifichi la correttezza dell'onere stimato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) obietta che la quantificazione dell'onere è stata tratta da una precedente relazione tecnica, formalmente depositata dal Governo a proposito di altro provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della precisazione della senatrice Bulgarelli, ritenendo non di meno che, essendo trascorso del tempo, la valutazione degli oneri debba essere comunque rivista ed asseverata dagli uffici competenti.

Il PRESIDENTE invita la rappresentante del Governo a procedere ai pareri riferiti all'articolo 14 per poi passare agli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere non ostativo sull'emendamento 14.4, segnalando che analoga iniziativa farà parte del decreto-legge in favore delle popolazioni colpite da terremoti che sarà a breve sottoposto all'esame parlamentare. Conviene, poi, con la relatrice, circa l'onerosità dell'emendamento 14.36, mentre, non ritiene di poter escludere oneri in assenza di una relazione tecnica rispetto alle proposte 14.35, 14.55, 14.56, 14.66, 14.68, 14.71, 14.73, 14.87 e 14.88.

Conviene, altresì, circa la necessità di relazione tecnica sugli emendamenti 14.1, 14.11, 14.12, 14.13, 14.15, 14.16, 14.18, 14.28, 14.29, 14.32, 14.34, 14.47, 14.48, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.61, 14.l25 (già 14.63a), 14.80, 14.81, 14.82, 14.84, 14.85, 14.86 e 14.89, mentre appaiono onerose le proposte 14.90 e 14.92.

Analogamente ai casi precedenti, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 14.93, 14.99, 14.100, 14.101, 14.102, 14.103 e 14.104.

La RELATRICE evidenzia come l'emendamento 14.109 sia stato dichiarato successivamente inammissibile dalla Commissione di merito, in analogia con le proposte 14.110 e 14.111, già escluse dall'esame in precedenza.

Il PRESIDENTE considera opportuno esprimere comunque un parere sui tre testi ad ogni buon fine.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI considera non assentibili gli emendamenti 14.109, 14.110 e 14.111 in assenza di relazione tecnica.

Quanto all'emendamento 14.17 e al successivo 14.106 non ritiene vi siano osservazioni critiche per i profili di competenza.

Analoghe considerazioni non ostative valgono per le proposte 14.0.9, 14.0.15 e 14.0.16, mentre necessitano di relazione tecnica gli emendamenti 14.0.6, 14.0.10 e 14.126 (già 14.0.18).

Esclude, poi, oneri in relazione agli emendamenti 14.0.22, 14.5, 14.74 e 14.75, mentre appare oneroso l'emendamento 14.2.

Il senatore GUALDANI (*AP (Ncd-CpI)*) ribadisce al Governo la richiesta di realizzare una relazione tecnica sull'emendamento 9.58.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto del sollecito e assicura che provvederà in merito.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, la RELATRICE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 14, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte

14.35, 14.36, 14.55, 14.56, 14.66, 14.68, 14.71, 14.73, 14.87, 14.88, 14.1, 14.11, 14.12, 14.13, 14.15, 14.16, 14.18, 14.28, 14.29, 14.32, 14.34, 14.47, 14.48, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.61, 14.l25 (già 14.63a), 14.80, 14.81, 14.82, 14.84, 14.85, 14.86, 14.89, 14.90, 14.92, 14.93, 14.99, 14.100, 14.101, 14.102, 14.103, 14.104, 14.109, 14.110, 14.111, 14.0.6, 14.0.10, 14.126 (già 14.0.18) e 14.2. A seguito della riammissione all'esame da parte della Commissione competente nel merito, esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 12.12 e di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 13.126. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 14, ad eccezione delle riformulazioni.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti del Governo e sui relativi subemendamenti, sugli emendamenti del relatore nonché su tutte le riformulazioni.".

La Commissione approva.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra poi gli ulteriori emendamenti del Relatore e del Governo, con relativi subemendamenti nonché le riformulazioni al medesimo disegno di legge. Rispetto agli emendamenti del Relatore e del Governo, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1000, 1.2000, 3.2000, 3.2001, 7.1000, 10.2000, 13.1000, 13.2000, 13.2001 e 13.2002, mentre la stessa è pervenuta con riguardo all'emendamento 13.0.2000, sul quale non vi sono osservazioni. Circa i subemendamenti presentati segnala che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.000/1, 13.1000/1, 13.2000/1 (lettera b)), 13.2002/1 (lettera b)), 13.0.2000/1, 13.0.2000/2, 13.0.2000/3 e x1.1000/2.

Osserva che occorre valutare in relazione alla proposta base i subemendamenti 7.1000/2, 10.2000/1 e x1.1000/3. Quanto alle riformulazioni trasmesse, segnala che occorre una relazione tecnica sulle proposte 1.9 (testo 2), 1.11 (testo 2), 1.22 (testo 2), 4.27 (testo 2), 4.45 (testo 2), 4.47 (testo 2), 4.48 (testo 2), 6.18 (testo 2), 6.42 (testo 2), 6.108 (testo 2), 7.0.2 (testo 2), 7.0.2 (testo 3), 9.41 (testo 2), 9.49 (testo 2), 9.49 (testo 3), 9.64 (testo 2), 9.65 (testo 2), 10.2 (testo 2), 11.37 (testo 2), 13.7 (testo 2), 13.25 (testo 2), 13.54 (testo 2), 13.54 (testo 3), 13.106 (testo 2), 13.106 (testo 3), 13.170 (testo 2), 13.0.6 (testo 2), 14.15 (testo 2), 14.54 (testo 2), 14.86 (testo 2) e 14.116 (testo 2).

Fa presente che comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.105 (testo 2), 7.84 (testo 2) e 9.56 (testo 2). Segnala che occorre valutare gli emendamenti 1.35 (testo 2), 6.5 (testo 2), 7.56 (testo 2), 8.2 (testo 2), 12.29 (testo 2), 11.13 (testo 2), 11.13 (testo 3), 12.29 (testo 2) e 13.7 (testo 3). Fa presente che gli emendamenti 6.24 (testo 2), 6.24 (testo 3), 6.29 (testo 2) e 6.29 (testo 3) appaiono di portata più ampia rispetto ai relativi testi 1, sui quali è stato espresso parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81, che potrebbe pertanto essere confermato. Sull'emendamento 5.28 (testo 2) può confermarsi il parere di semplice contrarietà espresso sul testo base.

Osserva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI comunica di essere in attesa delle relazioni tecniche positivamente verificate sugli emendamenti 1.1000 e 7.1000, mentre deposita le relazioni già disponibili sulle proposte 1.2000, 3.2000, 3.2001, 10.2000, 13.2000, 13.2001 e 13.2002.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede che i senatori dispongano del tempo necessario all'analisi e valutazione delle relazioni tecniche ora consegnate, e che non si proceda dunque immediatamente alla votazione del parere sui relativi emendamenti.

Il PRESIDENTE osserva che non vi sono difficoltà a rinviare l'espressione del parere alla seduta già convocata per domani.

La rappresentante del GOVERNO consegna ulteriori relazioni tecniche, riferite agli emendamenti 1.11 (testo 2), 1.22 (testo 2), 3.41, 11.13 (testo 2), 11.37 (testo 2) e 11.38.

Il senatore URAS (*Misto*) chiede un impegno del Governo a considerare il tema della costruzione della strada Sassari-Olbia, oggetto dell'emendamento 9.56 (testo 2). Anche se la copertura inserita nell'attuale formulazione dovesse rivelarsi inadeguata, invita l'Esecutivo a farsi parte diligente per modificare gli aspetti tecnici e conseguire l'intento dell'emendamento, ossia un'agile gestione dei lavori in questione, riferiti ad una strada attualmente molto pericolosa per gli automobilisti.

Il PRESIDENTE considera dunque possibile proseguire l'esame nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso a indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo delle Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (n. 385)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° febbraio scorso.

La relatrice ZANONI (*PD*) mette a disposizione dei senatori uno schema che ha realizzato per sintetizzare il meccanismo messo in opera dal provvedimento governativo, al fine di consentire una più completa panoramica sui meccanismi di finanziamento.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta, che potrà proseguire al termini degli stessi.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, è ripresa alle ore 18,10.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra le scadenze previste dall'articolo 2 del provvedimento in materia di intese regionali. Tale norma prevede che entro il 15 gennaio la regione avvia l'*iter* per le intese, fissando entro il 28 febbraio il termine per la procedura di richiesta o di cessione degli spazi finanziari di regione e enti locali. Entro il 31 marzo la regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, conclude con atto formale le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili; entro il termine perentorio

del 31 marzo, le regioni comunicano agli enti e al Ministero dell'economia e delle finanze i saldi obiettivo rideterminati. Non è invece indicata una scadenza per la disposizione che prevede che gli enti che cedono o acquisiscono spazi finanziari devono indicare tempi e modalità di peggioramento o miglioramento del saldo nei 2-5 anni successivi. L'articolo 2 prevede infine che gli enti beneficiari degli spazi finanziari trasmettono le informazioni relative agli interventi al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, nonché l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Osservatorio per il monitoraggio dell'attuazione dello stesso articolo. Fa presente, inoltre, che se tali scadenze sono riferibili all'*iter* previsto a regime dal 2019, il provvedimento prevede una loro specifica articolazione per il triennio 2017-2019. Al riguardo, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo su quanto previsto dal comma 15 dello stesso articolo 2, laddove la norma prevede complessivamente quattro scadenze mentre apparentemente i termini ivi individuati sono soltanto tre; rileva tuttavia che tali scadenze sembrerebbero potersi desumere per analogia da altre previste nel testo. Fa presente infine di non aver sintetizzato in uno schema le scadenze previste dall'articolo 4 del provvedimento in quanto queste non paiono presentare dubbi interpretativi.

Il vice ministro MORANDO, in riferimento alla richiesta di chiarimenti della relatrice, ritiene corretta l'individuazione dei termini di scadenza proposta per analogia dalla stessa relatrice. Più in generale rileva che gli approfondimenti svolti danno conto correttamente delle soluzioni adottate dal Governo con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame. Ricorda che le scelte politiche in materia sono state fatte, a suo tempo, nell'ambito della legge n. 243 del 2012, mentre il provvedimento in discussione si limita a compiere scelte di carattere tecnico seppure di notevole rilievo. Tali disposizioni, in particolare, risultano essenziali al fine di garantire uniformità al sistema di accesso alla flessibilità dei bilanci degli enti locali che attualmente risulta differenziato in base alle diverse regioni in cui tali enti locali si trovano a operare. Il provvedimento costituisce pertanto uno strumento per superare tali problematiche, garantendo a tutti i comuni, anche se operanti in regioni che adottano comportamenti inattivi, di poter accedere a misure nazionali di flessibilità di bilancio.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede conto al rappresentante del Governo della problematica sollevata dalla relatrice in merito al comma 8 dell'articolo 1 del provvedimento, laddove si prevede che, al fine di favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni possano cedere agli enti locali spazi finanziari per i quali non viene prevista la restituzione, disposizione che appare di carattere oneroso.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la relatrice abbia correttamente individuato il carattere della norma per la quale, attesa l'evidente onerosità della mancata restituzione, si presume che possa trovare applicazione solo in presenza di risorse disponibili a copertura da parte della regione.

In assenza di ulteriori interventi il PRESIDENTE invita la relatrice a predisporre una proposta di parere per concludere la procedura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 1° febbraio scorso.

Il vice ministro MORANDO, in relazione alla proposta 13.2, propone l'espressione di un parere non ostativo: è vero infatti che tale emendamento sembra far venir meno la facoltatività del procedimento di votazione elettronica, tuttavia ritiene che si possa dare per scontato che tale procedimento possa essere realizzato senza oneri aggiuntivi e, di conseguenza, che una norma che renda obbligatoria tale facoltatività non sia onerosa.

Quanto alla proposta 17.0.1, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto questa, prevedendo il pagamento diretto da parte dell'ente locale di una obbligazione attualmente non prevista, comporta oneri aggiuntivi.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 17.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2630) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alla sollecitazione del senatore Uras sull'emendamento 9.56, fa presente che - senza entrare nel merito della proposta e limitandosi ad analizzare gli aspetti di copertura di competenza di questa Commissione - il testo 2 dell'emendamento mantiene le risorse necessarie nell'ambito della contabilità speciale, prevedendo al tempo stesso una copertura. Sottolinea come in realtà una norma di copertura sarebbe necessaria soltanto se le risorse uscissero dal novero delle contabilità speciali per entrare nell'ambito dell'Anas: ritiene pertanto che non è ipotizzabile una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta emendativa, ma semmai una semplice contrarietà in quanto l'emendamento fa ricorso allo strumento delle contabilità speciali; reputa altresì opportuno da parte del proponente eliminare la copertura dall'emendamento in quanto ultronea.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2619) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e richiamando i chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati e in considerazione della norma di cui all'articolo 18, comma 3 della legge di contabilità che non rende necessaria la modifica sulla cadenza temporale dell'onere, segnala, per quanto di competenza, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2620) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il***

Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate durante l'esame da parte della Camera, nonché in considerazione dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, che non rende necessario l'aggiornamento della cadenza temporale dell'onere e della copertura, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di condividere la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2639) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche apportate durante l'esame da parte della Camera, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 febbraio 2017, già convocata per le ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,50.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 728 (pom.) del 12/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017
728ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2784) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte che, a vario titolo, ripristinano la previgente disciplina sui buoni per lavoro accessorio: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. Fa quindi presente che occorre una relazione tecnica altresì sull'emendamento 1.33.

Occorre infine valutare l'emendamento 2.3, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO ritiene che il parere espresso sul testo del provvedimento, dal momento che esclude l'insorgenza di oneri in relazione all'abrogazione della previgente normativa sui buoni lavoro, comporti la necessità di utilizzare lo stesso metro di giudizio anche per gli emendamenti di segno opposto. Conclude, dunque, che le proposte volte, pur con alcune varianti, a ripristinare il

quadro normativo precedente, vadano considerate neutre dal punto di vista finanziario.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

La Commissione approva.

(2473) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi***
(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni, dal momento che sul testo esaminato dalla Commissione di merito in sede referente e sulle modifiche approvate vi era parere di nulla osta.
È stato inoltre trasmesso l'unico emendamento 10.1, sul quale non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 13 aprile 2017, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.